

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	31
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	32
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	34
GIUSTIZIA (II)	»	53
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	58
DIFESA (IV)	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	175
FINANZE (VI)	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	89
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	100
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	114

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	115
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	116
AFFARI SOCIALI (XII)	»	122
AGRICOLTURA (XIII)	»	128
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	167
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	170
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	171
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	300

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Richieste di integrazione della composizione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del Regolamento	3
Seguito dell'esame dello schema di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento	7
ERRATA CORRIGE	20

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 10.10.

Richieste di integrazione della composizione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che sono state avanzate alcune richieste di integrazione della composizione della Giunta: si tratta, precisamente, della richiesta, formulata il 3 maggio scorso, dall'on. Giorgia Meloni, Presidente del Gruppo Fratelli d'Italia, composto da 9 deputati e costituitosi il 3 aprile scorso ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento. L'altra richiesta è quella avanzata dal Presidente del Gruppo Scelta civica, Andrea Romano, il 12 dicembre: il Gruppo, originariamente rappresentato in Giunta, ha perso il suo seggio con la costituzione del Gruppo Per l'Italia avvenuta lo scorso 10 dicembre. Si tratta degli unici due Gruppi non presenti in Giunta.

Ricorda che nella riunione del 21 novembre era prevalso un orientamento favorevole ad un rinvio della decisione sulla richiesta a quel momento pendente, e cioè quella della Presidente Meloni, in attesa di

un quadro più stabilizzato dei Gruppi. Successivamente lo scorso 12 dicembre, i rappresentanti dei Gruppi del Partito democratico, di Forza Italia, del Nuovo Centrodestra e Per l'Italia hanno concordato, in qualche caso anche rivedendo i loro precedenti orientamenti, sull'ipotesi di assegnare un seggio a entrambi i Gruppi assenti. Dunque, nella seduta odierna la Giunta è in grado di esprimere il suo orientamento; chiede, pertanto ai suoi componenti di pronunciarsi sulla richiesta di integrazione nei termini prospettati ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Danilo TONINELLI ricorda di aver espresso in più occasioni, a nome del Gruppo cui appartiene, la contrarietà all'accoglimento della richiesta di integrazione della composizione della Giunta proveniente dal Gruppo Fratelli d'Italia, Gruppo la cui costituzione, ricorda, è stata autorizzata in deroga ai requisiti regolamentari e che, essendo composto da solo nove deputati, non possiede nemmeno i requisiti numerici previsti dal Regolamento per la costituzione di una componente politica del Gruppo Misto. In particolare, ricorda che tra i requisiti regolamentari previsti per autorizzare la costituzione di un Gruppo vi è quello che il Gruppo sia rappresentativo di un partito radicato nel territorio e che nel caso di

specie il partito in questione, di recente costituzione, non superando la soglia del 2 per cento, ha avuto accesso alla rappresentanza parlamentare solo in quanto partito con la miglior percentuale inferiore a tale soglia tra quelli rientranti nella coalizione di centro-destra. Fa presente inoltre come in passato i colleghi Vito e Leone, nella XV legislatura, si siano dichiarati contrari a richieste di integrazione a favore di Gruppi costituitisi in deroga ai requisiti regolamentari e che lo stesso deputato Bressa aveva rimarcato la necessità di tener conto di esigenze di complessiva funzionalità parlamentare e di opportunità politica.

Ritiene dunque che risulterebbe del tutto anomala la presenza di un Gruppo così piccolo in un organo quale la Giunta per il Regolamento, considerato anche che la rappresentanza di tale Gruppo in altri organi è stata garantita – in questa legislatura – mediante il ricorso ad altri meccanismi: si riferisce alla vicenda della composizione della Giunta per le autorizzazioni, nella quale, al fine di consentire l'attribuzione della Presidenza di quell'organo ad un deputato di Fratelli d'Italia, il Gruppo PdL, all'inizio della legislatura, ha rinunciato ad un proprio seggio a favore proprio di Fratelli d'Italia; sicchè, a suo avviso, ove si volesse assicurarne la rappresentanza anche in Giunta per il Regolamento, si dovrebbe procedere allo stesso modo, cioè sostituendo un attuale componente della Giunta e non integrando i seggi.

Per quanto riguarda i casi relativi ad altri Gruppi di recente costituzione, ritiene opportuno richiamare alla Giunta gli orientamenti seguiti nelle precedenti legislature. In particolare, nella XVI legislatura, il Gruppo dell'IdV, rimasto privo di rappresentante a seguito di modifiche nella composizione, non vide reintegrata la propria rappresentanza in Giunta; nella XV legislatura, erano rappresentati solo 8 dei 14 Gruppi presenti alla Camera, mancando in particolare la rappresentanza di 5 Gruppi (di cui 2 con almeno venti deputati) e del Gruppo Misto. Nella XIV legislatura il Gruppo di Rifondazione, pur

autorizzato a costituirsi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, all'inizio della legislatura, non ebbe mai un componente nella Giunta; nella XIII legislatura, non fu prevista la rappresentanza in Giunta del Gruppo dell'UDEUR.

Gli esempi testè citati sono rivelatori, a suo avviso, di una tendenza manifestatasi a partire dalla XIV legislatura, a mantenere stabile la composizione della Giunta e a sottrarla alle influenze delle modificazioni sopravvenute nel corso della legislatura nella geografia parlamentare. Si è proceduto in tal modo, a suo giudizio, proprio al fine di evitare di assecondare l'instabilità politica, mantenendo ferma la composizione di quel particolare tipo di organi – *in primis* le Giunte – cui spettano da Regolamento delicate funzioni di garanzia e i cui componenti non rappresentano tanto i rispettivi Gruppi di appartenenza, ma l'intero organo. Prova ne sia il fatto che la nomina spetta al Presidente della Camera, che vi procede, secondo il dettato regolamentare, non appena costituiti i Gruppi e quindi senza un obbligo di designazione da parte di questi ultimi (solo in via di prassi si è sviluppata l'acquisizione del preventivo orientamento dei Gruppi stessi); la scelta del Presidente deve essere invece fondata su una valutazione *intuitu personae*, e cioè sulla valutazione delle qualità dei singoli e della loro idoneità ad assolvere ai delicati compiti di ausilio alla Presidenza nell'interpretazione del Regolamento e nell'iniziativa di modifica dello stesso, cui è chiamata la Giunta.

La possibilità di integrare la composizione della Giunta – si badi bene possibilità e non obbligo – è volta a favorirne una più adeguata rappresentatività, non parlandosi invece di garanzia della rappresentatività, e deve tener conto, per quanto possibile, di criteri di proporzionalità tra i Gruppi; peraltro, a suo giudizio, tale possibilità di integrazione opera solo all'atto della costituzione dell'organo, e cioè all'inizio della legislatura, essendo finalizzata soltanto a garantire una più adeguata rappresentatività in Giunta degli orientamenti appena espressi dal corpo elettorale. Conseguentemente l'integra-

zione, possibile ma non necessaria, è rimessa solo alla Presidenza della Camera, cui spetta la decisione finale, mentre alla Giunta stessa spetta solo di esprimere un parere; in ogni caso l'integrazione deve essere contenuta, per non elevare troppo il numero dei componenti fissato dal Regolamento e quindi tendenzialmente imm modificabile, a differenza degli organi il cui numero dei componenti non è invece previsto.

In questa legislatura è stata già prevista un'integrazione della composizione a favore del Gruppo Lega Nord e del Gruppo Misto, con conseguenti ricadute negative sulla proporzionalità; ulteriori integrazioni – nel senso indicato dalla Presidente – determinerebbero uno stravolgimento abnorme del principio della proporzionalità all'interno di un organo che già sconta, al pari degli altri, per effetto del sistema elettorale appena dichiarato incostituzionale, una sovrarappresentanza di alcune forze politiche a scapito di altre.

Qualora si intenda comunque procedere nel senso prospettato, cui ribadisce di essere contrario, richiede l'integrazione della Giunta con altri due seggi da assegnare al Gruppo MoVimento 5 Stelle. Peraltro segnala che, a voler seguire la linea di ragionamento di alcuni membri della Giunta, ove ci fosse, in ipotesi, un passaggio suo e della collega Dieni al Gruppo Misto, il Gruppo MoVimento 5 Stelle avrebbe diritto alla nomina di altri due membri; e se successivamente vi fosse un ritorno di entrambi nello stesso Gruppo, questi disporrebbe di 4 componenti, in presenza di un principio di stabilità dell'organo; analogamente potrebbe accadere, a titolo esemplificativo, con il collega Gitti, che, pur avendo mutato Gruppo, non ha mutato posizione politica rispetto alle riforme regolamentari e che potrebbe eventualmente tornare al Gruppo originario, il quale però nel frattempo avrebbe visto nominato un altro componente.

Se la composizione della Giunta insegue le modifiche nei Gruppi parlamentari, si finirebbe per assecondare ed incentivare la mobilità parlamentare e il

«trasnughismo», fenomeni considerati unanimemente fra i più problematici del Parlamento.

Qualora la richiesta di integrazione della Giunta con altri due componenti del suo Gruppo non fosse accolta, chiede in subordine che – sempre che si affermi la rappresentanza di ogni gruppo parlamentare in Giunta – si applichi ad essa un meccanismo in base al quale i voti non si contano, ma si pesano, analogamente a quanto avviene nella Conferenza dei presidenti di Gruppo: ciò considerate le delicate funzioni, non solo di garanzia, ma anche politiche, che spettano alla Giunta, a cominciare dal potere di proporre modifiche regolamentari all'Assemblea, ad essa attribuito in via esclusiva.

Elio VITO conferma il parere favorevole già espresso dal suo Gruppo in precedenza.

Pino PISICCHIO ribadisce anch'egli l'assenso alle integrazioni prospettate dalla Presidenza.

Intende qui aggiungere due ulteriori ordini di considerazioni che lo spingono a questa posizione favorevole, già espressa in precedenza.

La prima risiede nel valore che riveste nel nostro sistema costituzionale e parlamentare l'articolo 67 della Costituzione – sul quale, sa bene, il MoVimento 5 Stelle non concorda – e che tuttavia costituisce presidio indefettibile per un Parlamento che voglia dirsi democratico; normalmente solo i Parlamenti sprovvisti di questo carattere di democraticità rinunciano alla prerogativa posta dall'articolo 67.

In secondo luogo la considerazione che i Gruppi parlamentari, costituitisi in deroga al requisito numerico di 20 deputati, sono Gruppi *pleno jure*, quindi costituitisi conformemente al Regolamento e non in deroga ad esso; sicchè non vi è dubbio alcuno che, ancorchè con meno di 20 iscritti, un Gruppo parlamentare che risulta legittimamente costituito vanta gli stessi titoli di rappresentanza degli altri. Peraltro, incidentalmente, fa osservare al collega Toninelli che quanto alle compo-

menti politiche del Gruppo Misto il Regolamento ammette la possibilità di costituirne anche, sia pure in presenza di alcuni requisiti, risultino formate da almeno 3 deputati.

Quanto poi alla decisione sulla integrazione, è vero che essa è affidata in ultima istanza dal Regolamento alla Presidenza della Camera, ma ciò avviene al termine di un percorso procedimentale, definito dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento, che vede la Giunta partecipe di questa decisione attraverso l'espressione di uno specifico parere, dal quale la Presidenza non può dunque prescindere, ed al quale ciascun componente concorre con quei caratteri di indipendenza, libertà e autonomia di cui l'articolo 67 della Costituzione è chiara espressione, e che trovano il dovuto riconoscimento anche all'interno dell'organo massimamente competente in materia di regole del Parlamento quale è la Giunta per il Regolamento.

Ribadisce, conclusivamente, a nome del Gruppo Misto, il parere favorevole alle ipotizzate integrazioni.

Gianclaudio BRESSA rileva che, per avere contezza della sua opinione in merito all'integrazione della composizione della Giunta, non vi era necessità che l'on. Toninelli si riferisse a dichiarazioni rese in precedenti legislature, essendo sufficiente rifarsi a quelle rese in questa legislatura nel corso delle passate riunioni della Giunta. Ricorda, infatti, di essersi espresso a favore dell'integrazione della composizione della Giunta con il rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia, solo ove si fosse mantenuto il rispetto del criterio della proporzionalità.

Quanto al carattere necessitato o meno dell'integrazione, conviene sempre con l'on. Toninelli che l'integrazione non è dal Regolamento richiesta necessariamente: cionondimeno egli la giudica assai opportuna, considerato che ci si accinge al più importante intervento di riforma regolamentare da lungo tempo a questa parte, di particolare importanza ed incisività, e che dunque risponde ad un elementare criterio di democraticità che ad esso concorrano

tutte le forze presenti alla Camera, a cominciare già da questa fase istruttoria da svolgersi in Giunta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, fa presente che il deputato Leone le ha confermato di condividere le integrazioni della composizione della Giunta nei termini illustrati.

Gianni MELILLA si dichiara d'accordo anch'egli con la proposta di integrazione testè esposta dalla Presidente: al riguardo ricorda, peraltro, che ad essa si giunge dopo che la Giunta ha avuto occasione di discutere di questo tema in più occasioni, con la possibilità per ciascun Gruppo quindi di sviluppare e sedimentare le proprie posizioni.

Ritiene sommamente opportuno che la Giunta, muovendosi su un terreno così delicato quale quello delle riforme regolamentari, segua una logica inclusiva, che favorisca la presenza anche delle formazioni politiche di recente costituzione.

Gregorio GITTI rinnova il proprio assenso alle integrazioni prospettate, per le cui motivazioni rinvia all'intervento da lui svolto nella seduta del 12 dicembre scorso.

Federica DIENI prende atto del cambio di opinione del collega Bressa e, soprattutto, del fatto che si assume una decisione basata non su considerazioni regolamentari, ma di ordine politico.

Gianclaudio BRESSA tiene a precisare, a scanso di equivoci, che alla base del suo orientamento favorevole all'integrazione, vi è semplicemente la considerazione che sia altamente opportuno dal punto di vista della partecipazione democratica che, nel momento in cui si sta per mettere mano alle regole di funzionamento della Camera, a questo processo prendano parte, fin dalla fase istruttoria, tutti i Gruppi politici legittimamente costituiti in Parlamento.

Luigi DI MAIO, *Vicepresidente della Camera*, desidera soltanto consegnare agli atti della Giunta una sua considerazione

circa l'assenza, in questo momento, di un equilibrato rapporto tra i due criteri che presiedono alla composizione della Giunta, e cioè tra il criterio di proporzionalità e quello di rappresentatività: vede infatti quest'ultimo prevalere sul primo. Osserva, peraltro, come l'orientamento che i Gruppi oggi esprimono a questo tavolo, nell'odierna composizione della Giunta, comporterà a sua volta una modificazione della futura composizione, nella quale si verificherà tuttavia un'evidente discrepanza tra il suo Gruppo – che conta solo 2 rappresentanti – e altri Gruppi – che avendo un peso elettorale pari a circa un 1/10 o, al più, 1/8 del suo – hanno a loro volta un rappresentante in Giunta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, a conclusione del dibattito tiene a ribadire preliminarmente che le decisioni sull'integrazione della Giunta avvengono sulla base di quanto stabilito espressamente dal Regolamento, che prevede a tal fine uno specifico parere della Giunta.

Per quanto riguarda le posizioni di merito, è emerso l'orientamento favorevole alla integrazione della composizione della Giunta espresso da tutti i Gruppi, con l'unica eccezione del Gruppo MoVimento 5 Stelle. Sarebbe quindi del tutto irragionevole e sconsiderato che, a fronte di una posizione così largamente maggioritaria, la Presidenza, cui spetta la nomina, decidesse in un senso diverso e contrario a quello espresso da una così larga maggioranza, tanto più ove si consideri la necessità di allargare la composizione della Giunta al fine di ricomprendere tutte le forze politiche in un momento così cruciale nel quale ci si appresta a porre mano ad interventi di modifica del Regolamento.

Prende atto, dunque, del parere favorevole espresso a larga maggioranza dalla Giunta e nomina componenti della Giunta per il Regolamento i deputati Mario Catania e Massimo Enrico Corsaro, disponendo che siano invitati a partecipare al seguito della riunione.

(Il deputato Catania viene introdotto nell'aula della Giunta).

Seguito dell'esame dello schema di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che, nella seduta del 12 dicembre, si sono svolti gli interventi dei colleghi Bressa, Gitti, Melilla, Leone e Pisicchio, che hanno illustrato lo schema di modifica regolamentare predisposto dal Gruppo di lavoro. È stata avviata la discussione di carattere generale, che si è convenuto di non concludere in tale seduta per consentire ai colleghi assenti di prendervi parte. La discussione generale, dunque, si concluderà con gli interventi odierni; la Giunta stabilirà anche le successive tappe.

Informa quindi la Giunta di aver ricevuto ieri una lettera dei deputati Villarosa e D'Incà, con la quale si reiterano le richieste istruttorie già avanzate dal collega Toninelli in una precedente missiva; esse sono finalizzate in particolare a ricercare quei dati oggettivi di tipo empirico e a svolgere quegli studi comparatistici « sincronici e diacronici » con altri ordinamenti che soli avrebbero potuto, a loro avviso, indicare alla Giunta per il Regolamento se e quali siano i problemi procedurali da affrontare e quali le soluzioni. I deputati del MoVimento 5 Stelle lamentano dunque una mancata istruttoria, ritenendola passaggio preliminare e imprescindibile per la stessa redazione di un articolato.

Inoltre, i deputati Villarosa e D'Incà chiedono che, come accaduto altre volte in passato, su ciascuna proposta di riforma siano nominati due relatori appartenenti a schieramenti diversi e che in particolare l'on. Toninelli possa svolgere tale funzione in quanto « portatore, almeno su buona parte degli argomenti, di una visione alternativa rispetto a quella accolta dalla maggioranza del comitato ».

La lettera chiede infine di conoscere le modalità con le quali la Presidenza intende organizzare il dibattito, « garantendo all'unico gruppo dissenziente parità di trattamento rispetto agli altri ».

Senza stare ad insistere sul tono inaccettabilmente ultimativo utilizzato nella lettera, che va comunque stigmatizzato – poiché la Giunta si trova all’inizio di un processo di riforma del Regolamento – ritiene che sia necessario fare chiarezza in questa sede anzitutto sulle regole che devono guidare tale processo, evitando di alimentare malintesi ed equivoci.

Ricapitola dunque i vari passaggi.

In primo luogo, ricorda di aver svolto, nella riunione della Giunta del 22 maggio, una relazione introduttiva sulle riforme regolamentari, elencando in modo dettagliato i problemi con i quali, non da oggi, si misurano le procedure parlamentari e fornendo argomentazioni e indicazioni.

Si è aperta quindi una discussione, continuata il 30, nella quale sono intervenuti numerosi colleghi. Lo stesso deputato Toninelli aveva in quella sede dichiarato di condividere « la necessità che si intervenga su molti degli istituti menzionati dalla Presidente » (22 maggio). A conclusione della discussione, si era concordata la costituzione di un Gruppo di lavoro, composto da 8 deputati, in rappresentanza di tutti i gruppi all’epoca presenti in Giunta. L’on. Toninelli, sia il 22 che il 30 maggio, si era pronunciato a favore di questo metodo.

Nei termini stabiliti in Giunta, i Gruppi hanno quindi depositato appositi documenti, con i quali ciascuno di essi (compreso il MoVimento 5 Stelle) ha messo in campo temi e proposte, talvolta in modo molto dettagliato. L’esame di tali documenti è stato affidato specificamente al Gruppo di lavoro. Dunque, il lavoro in Giunta si è avviato proprio sulla base di un’istruttoria, proseguita poi nel Gruppo di lavoro, che è servita a mettere a fuoco i diversi problemi da affrontare e il loro grado di urgenza.

Si rammarica dunque del fatto che i colleghi del MoVimento 5 Stelle – nel contestare le modalità con le quali si è pervenuti all’individuazione dei problemi e delle relative soluzioni – abbiano del tutto ignorato tale dato, che è invece di estremo rilievo perché ha definito la cornice entro cui si è sviluppata l’attività del Gruppo di

lavoro. Il quale ha tenuto ovviamente conto anche degli elementi ricavabili dalla precedente legislatura (a partire dalla relazione del Presidente Fini nella Giunta del 29 marzo 2012).

Venendo all’attività svolta dal Gruppo di lavoro, ricorda che la discussione in tale sede si è anche giovata delle proposte e dei dati di esperienza che ciascuno dei suoi membri ha inteso apportare ai lavori, assolvendo così al compito che il Regolamento affida specificamente alla Giunta ed ai suoi componenti, che è quello di individuare « le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l’esperienza dimostri necessarie » (articolo 16). In questo sta, infatti, la peculiarità dell’essere membro di un organo così importante quale è la Giunta, nel farsi cioè portatore e interprete delle esigenze, delle criticità e dei problemi che rendono necessario porre mano ad interventi di riforma regolamentare.

Rammenta poi che i lavori del Gruppo si sono conclusi, dopo quasi sei mesi, con la predisposizione di un articolato complessivo, trasmesso alla Presidenza da 7 componenti su 8, il quale – come rappresentato da tali colleghi – oltre al favore della maggioranza, « raccoglie, su più aspetti, anche il consenso di una parte delle opposizioni, che hanno comunque convenuto sull’opportunità di proseguire la discussione sul testo in Giunta plenaria. Fa eccezione il rappresentante del Gruppo MoVimento 5 Stelle, il quale ha espresso una radicale contrarietà sul testo ».

Il testo predisposto è stato poi illustrato alla Giunta plenaria lo scorso 12 dicembre da quegli stessi deputati che, nella lettera di trasmissione, se ne sono assunti il compito, non essendo dunque stati nominati relatori in senso tecnico-formale. Al riguardo, precisa che, in quella sede, nessuno ha negato all’on. Toninelli il diritto di intervenire nel dibattito, una volta conclusi gli interventi illustrativi, con la possibilità di replicare punto per punto alle considerazioni svolte, esporre il suo punto di vista sui lavori svolti ed illustrare le sue proposte alternative. È stato piuttosto l’on. Toninelli a sottrarsi a

tale confronto per protesta, solo perché non gli era stato consentito di parlare quando avrebbe voluto.

Quanto alla nomina di due o più relatori in Giunta, fa presente che, nei casi in cui ciò è accaduto in passato, essa ha avuto l'obiettivo di coinvolgere rappresentanti sia della maggioranza sia dell'opposizione nell'istruttoria per la Giunta e nella predisposizione dei testi. Nel caso di specie, proprio per favorire una larga condivisione, è stato scelto un metodo istruttorio ancora più allargato, che ha coinvolto appunto i rappresentanti di tutti i Gruppi e che è stato condiviso da tutti.

Ciò posto, ritiene evidente che, poichè il relatore alla Giunta è colui il quale – sia che appartenga alla maggioranza sia alle minoranze – si fa portatore di un testo e lo condivide, tale ruolo non può essere assunto da chi ha espresso il proprio totale dissenso sull'articolato e sui relativi obiettivi. Né è prevista in Giunta (come del resto non è prevista in Commissione referente) la figura del relatore di minoranza: chi non si riconosce in un testo può manifestare, al pari di tutti gli altri componenti della Giunta, le sue opinioni e il suo dissenso, intervenendo nelle discussioni, presentando emendamenti, illustrandoli e votandoli.

Tenuto conto di tutto ciò, non comprende dunque in che cos'altro si possa tradurre la richiesta del MoVimento 5 Stelle di «parità di trattamento», posto che tale parità la Presidenza ha sempre garantito e intende garantire nel prosieguo dei lavori, ovviamente nel più scrupoloso rispetto delle regole.

Ritiene, con queste precisazioni, di aver dato esauriente risposta ai colleghi Villarsosa e D'Incà, cui farà pervenire il resoconto della seduta odierna; la questione posta può pertanto considerarsi chiusa. Chiede infine chi intenda intervenire nella discussione.

Elio VITO, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene non vi siano le condizioni per concludere la discussione di carattere generale nella riunione odierna. Ciò sia

per ragioni attinenti ai tempi che sono a disposizione della Giunta, sia per considerazioni di carattere più generale.

Quanto al primo aspetto, ricorda che, ad oggi, sono intervenuti nella discussione solo i relatori e che egli, al pari di altri colleghi, intende svolgere un intervento di merito disponendo di tempi adeguati.

Venendo al secondo aspetto, intende porre una serie di questioni pregiudiziali ostative, appunto, alla conclusione della discussione in tempi così rapidi. Come testé ricordato dalla Presidente, l'*iter* di esame delle riforme regolamentari e, nello specifico, di una proposta di riforma organica del Regolamento, è stato avviato dalla Giunta nello scorso mese di maggio con il consenso di tutti i Gruppi. Oggi, tuttavia, le condizioni, rispetto a quelle di allora, sono profondamente mutate sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista istituzionale. Sotto il primo aspetto, si è, infatti, verificata la formazione di nuovi Gruppi parlamentari e il passaggio all'opposizione di Gruppi che, nello scorso mese di maggio, sedevano invece tra le file della maggioranza. Quanto al secondo aspetto, non si può tralasciare di considerare il pronunciamento della Corte costituzionale sulla legge elettorale: su questa materia auspica peraltro che la Camera, alla quale l'esame delle proposte di legge di modifica è stato recentemente trasferito, possa rapidamente procedere.

Alla luce del mutato quadro politico-istituzionale, ritiene che oggi non si possa più affermare, come invece si era fatto quando l'*iter* delle riforme regolamentari è stato avviato, che l'intervento sui Regolamenti parlamentari possa anche prescindere dalle complessive riforme istituzionali.

In particolare, prima che si possa valutare una proposta di riforma organica del Regolamento della Camera, è a suo avviso opportuno che si attenda la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale, per due ordini di ragioni. In primo luogo, la pub-

blicazione della sentenza potrebbe determinare l'emergere di complesse problematiche – sulle quali è comunque opportuno non pronunziarsi *medio tempore* – circa la rappresentatività e la funzionalità degli organi parlamentari, compresa quindi anche la Giunta per il Regolamento, la cui composizione non risulta proporzionale al risultato elettorale dei partiti. In secondo luogo, ove la Conferenza dei presidenti di Gruppo dovesse convenire sull'opportunità di concludere l'esame alla Camera della riforma elettorale in tempi molto rapidi, sarebbe a suo avviso opportuno che la Giunta attendesse il completamento del relativo *iter*. Ciò in quanto le nuove norme regolamentari dovrebbero comunque tenere conto del sistema elettorale: numerosi sono infatti gli istituti (dallo statuto dell'opposizione alla previsione di *quorum*) la cui configurazione dovrebbe essere ripensata alla luce del sistema elettorale prescelto.

Da ultimo, riallacciandosi anche alle considerazioni svolte dal deputato Toninelli nella scorsa riunione, lamenta il fatto che la non piena rappresentatività del Gruppo di lavoro – del quale, ad esempio, non ha fatto parte il Gruppo Forza Italia – non gli ha consentito di poter condividere in tale sede l'elaborazione del testo e, oggi, di poter condividere la responsabilità di una relazione.

Tenuto inoltre conto del fatto che l'attività istruttoria del Gruppo di lavoro si è protratta ben oltre le originarie previsioni, ribadita la necessità di non trascurare gli elementi di fatto nel frattempo occorsi (dalle modifiche intervenute nella composizione dei Gruppi parlamentari, al passaggio di uno di essi all'opposizione, all'imminente pubblicazione della sentenza della Corte sulla legge elettorale) e considerata l'opportunità di attendere la definizione prioritaria della legge elettorale, ribadisce la richiesta che la discussione di carattere generale del testo all'esame non si concluda nella giornata odierna. Ciò lascia ovviamente impregiudicata l'esigenza di addivenire ad una organica riforma regolamentare: tuttavia, tale esi-

genza deve oggi essere valutata anche alla luce dei cambiamenti politico-istituzionali nel frattempo intervenuti.

(Il deputato Corsaro viene introdotto nell'aula della Giunta).

Danilo TONINELLI, in via preliminare, ribadisce – stante la decisione assunta dalla Presidenza di integrare la composizione della Giunta con due ulteriori deputati, portandone così la composizione a quindici membri – la richiesta del suo Gruppo di poter disporre di due ulteriori rappresentanti in seno all'organo, ovvero, in subordine, che sia introdotto in Giunta un sistema di voto ponderato che tenga conto del peso specifico di ciascun Gruppo.

Richiamati poi i contenuti della lettera indirizzata alla Presidenza dai deputati Villarosa e D'Incà, invita la Presidente a non confondere il metodo con la sostanza dei problemi. E cioè ritiene non si possa ricavare dalla sua assidua e costante partecipazione alle riunioni del Gruppo di lavoro – cui, a differenza di altri colleghi, ha sempre preso parte – la condivisione, da parte sua, del testo elaborato in seno a tale organo.

Né dalla sua partecipazione al Gruppo di lavoro si può far discendere l'automatica condivisione dei contenuti delle relazioni di accompagnamento al testo elaborato, testo che, ad avviso del suo Gruppo è particolarmente negativo in quanto sposta ulteriormente il baricentro dal Parlamento al Governo nell'esercizio della funzione legislativa.

Associandosi alle considerazioni svolte dal collega Vito, ritiene che, tra i fattori politico-istituzionali dei quali si deve tenere conto ai fini del prosieguo dei lavori della Giunta, vi sia anche la più volte annunciata proposta di riforma costituzionale in tema di bicameralismo che il Parlamento si accinge ad esaminare. Tale riforma, e l'intento di prevedere che la sola Camera dei deputati abbia carattere elettivo, avrà evidentemente ripercussioni dirette sui lavori della Giunta, risultando a

dir poco scellerata un'eventuale riforma regolamentare che dovesse intervenire *medio termine*.

Da ultimo, si rammarica del fatto che la Presidente sia intervenuta in relazione al testo elaborato dal Gruppo di lavoro, senza però esprimere opinione alcuna relativamente a questioni di merito, a suo avviso particolarmente gravi, che tale testo pone. Si riferisce, a titolo esemplificativo e rinviando all'intervento organico che svolgerà in discussione generale, alla compressione di molte delle fasi oratorie oggi previste nel procedimento legislativo in Assemblea, attraverso la limitazione dei tempi della discussione sulle linee generali e l'eliminazione di intere fasi procedurali, quali la discussione sul complesso degli emendamenti, alla riduzione del numero di emendamenti che ciascun Gruppo parlamentare può veder posto in votazione, all'introduzione di corsie d'urgenza che consentirebbero al Governo di beneficiare, in relazione a cinque disegni di legge per ciascun programma dei lavori, non solo di procedure accelerate ma anche del voto a data certa. Tali meccanismi procedurali trasformerebbero a suo avviso la nostra Repubblica parlamentare in una dittatura legislativa del Governo, che disporrebbe, in aggiunta a tutto ciò, anche del decreto-legge, le cui procedure di esame rimangono invariate.

Per tali ragioni, il suo Gruppo esprime il massimo sconcerto per il fatto che la Presidenza non ritenga necessario – e consideri addirittura pretestuoso – che il MoVimento 5 Stelle voglia svolgere una relazione di minoranza. Dopo aver nuovamente richiamato il precedente delle riforme regolamentari nella XIII legislatura – allorché in relazione a ciascun istituto oggetto di riforma, in aggiunta ad un relatore di maggioranza, venne nominato un relatore di minoranza – rinnova la richiesta che, allo scopo di rispettare le basilari esigenze del pluralismo, si segua tale prassi anche oggi.

Massimo Enrico CORSARO, nel ringraziare la Presidente e la Giunta per il Regolamento di aver consentito l'integra-

zione della composizione dell'organo a favore di Fratelli d'Italia, chiede anch'egli, ove possibile, di non concludere oggi la discussione di carattere generale: anzitutto per consentirgli un adeguato approfondimento del testo del quale, per forza di cose, non ha potuto che prendere cognizione formalmente solo ora e che richiede una congrua valutazione; ma anche perché gli parrebbe improprio imprimere alle riforme regolamentari un'accelerazione proprio nel momento in cui è in cantiere la riforma della legge elettorale, della quale però non è ancora noto il modello al quale la si intenderà conformare.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, tiene a precisare che i testi illustrati nella riunione del 12 dicembre sono stati pubblicati sui resoconti di quella seduta e sono dunque, da quel momento, a disposizione di tutti i deputati.

Gianni MELILLA, proprio perché nutre stima politica e personale nei confronti del collega Vito, ne comprende le valutazioni, ma deve al contempo ricordargli come le esigenze poste alla base dell'avvio del processo di riforma del Regolamento restino ancora oggi valide ed attuali. Tanto più che l'articolato predisposto dal Gruppo di lavoro non contiene alcuno stravolgimento delle regole.

A questo proposito, desidera far presente al collega Toninelli che non si può scambiare per consenso o viltà la mancata reazione sistematica alla inaudita violenza verbale del MoVimento 5 Stelle, violenza che intende qui rispedire al mittente: la mancata reazione è spesso dovuta semplicemente a buona educazione, al rispetto del libero dispiegarsi del confronto politico o, talvolta, anche ad un senso di autocritica. È però assolutamente inaccettabile dichiarare – come ha fatto il deputato Toninelli – che i componenti del Gruppo di lavoro si sarebbero assunti la responsabilità di stravolgere le regole del Parlamento, quando invece essi hanno ispirato la loro attività esclusivamente alla volontà di far funzionare le Istituzioni.

Comprende l'esigenza, rappresentata dal Presidente Vito, di adeguati spazi di

approfondimento, ma gli ricorda che, negli oltre sei mesi di intensissima attività del Gruppo di lavoro, la forza politica alla quale egli apparteneva all'epoca – il Popolo della libertà – era in esso rappresentato dall'onorevole Leone, il quale ha portato avanti, talvolta anche veementemente, istanze di riforma condivise e sostenute dallo stesso onorevole Vito, alcune delle quali sono state accolte. Su questo dato non può certo influire il fatto che quel Gruppo parlamentare abbia poi scelto di dividersi, ciò che comunque è accaduto a ridosso della conclusione delle riunioni del Gruppo di lavoro.

Sottolinea poi come l'impianto del testo predisposto sia ispirato sostanzialmente ad una sola logica, quella del buon senso, e come – proprio per questo – il richiamo ad un collegamento con le possibili riforme costituzionali o elettorali possa valere fino ad un certo punto. Lo stesso buon senso dovrebbe peraltro indurre a verificare quali delle riforme regolamentari prospettate nell'articolato vadano fatte subito, con la più ampia convergenza, e quali temi richiedano invece qualche tempo in più di riflessione. Quel che va comunque evitato è che, per l'ennesima volta, si stringa sulla spinta riformista una tenaglia che porti a buttare via un lungo, intenso e prezioso lavoro istruttorio.

Andrebbe più cauto nel richiamare in continuazione il tema dell'asserita illegittima composizione del Parlamento alla luce della recentissima sentenza della Corte costituzionale, peraltro non nota nelle sue argomentazioni perché non ancora pubblicata, ma che potrà essere senz'altro valutata una volta nota: infatti, il sistema delle liste bloccate caratterizza anche le elezioni regionali e un abnorme premio di maggioranza è previsto nel sistema elettorale dei consigli dei comuni con meno di 15.000 abitanti, ossia nella stragrande maggioranza dei casi. Dichiarare oggi – a seguito della sentenza della Corte – che sono « illegittimi » i parlamentari eletti con il premio di maggioranza e quelli eletti con le liste bloccate costituisce

una affermazione che non può esaurire quindi i suoi effetti solo alla Camera ed al Senato.

Desidera inoltre ricordare che, se il premio di maggioranza alla Camera è stato assegnato a livello nazionale alla coalizione vincente, analoga contestazione sulla legittimità della composizione dovrebbe avere ad oggetto il Senato dove, essendo il premio assegnato a livello regionale, ha favorito anche forze diverse dalla coalizione di centrosinistra.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, desidera precisare che nell'articolato presentato dal Gruppo di lavoro risultano accolte alcune proposte formulate dal Movimento 5 Stelle, il cui contributo all'attività svolta è stato dunque importante ed effettivo. Tra queste ricorda, quanto al tema della valorizzazione del ruolo del Parlamento nell'ambito del procedimento legislativo, la richiesta di contenimento del ricorso alla posizione della questione di fiducia, alla quale nel testo si corrisponde prevedendo l'inammissibilità dei maxiemendamenti e alcuni divieti circa gli atti su cui è possibile porla; quanto all'obiettivo della valorizzazione delle Commissioni quale luogo privilegiato del confronto parlamentare, il testo prevede una disciplina articolata del procedimento in Commissione ed in particolare una riserva di tempo a favore delle attività istruttorie – che si svolgono anche su richiesta delle opposizioni – nonché la garanzia di un tempo minimo non comprimibile per l'esame in sede referente dei progetti di legge.

Quanto alla richiesta di rafforzare le prerogative del Comitato per la legislazione, il testo ne reca un'estesa riforma, prevedendo in particolare per le Commissioni l'obbligo di valutare le sue condizioni e conseguentemente, in caso di mancato accoglimento, la presentazione automatica in Assemblea degli emendamenti volti a riceverle.

Sono inoltre state accolte alcune richieste sul tema della maggiore trasparenza dell'attività parlamentare: in particolare, nell'articolato si prevede l'integrale pubblicità sulla *web tv* dei lavori delle Com-

missioni, l'ampliamento dei soggetti che possono essere auditi e l'audizione in seduta pubblica dei candidati a nomine governative. Andando oltre alle richieste avanzate dal MoVimento 5 Stelle, è stata introdotta anche l'audizione dei candidati a cariche elettive di competenza della Camera.

Infine, sulle garanzie nell'applicazione del Regolamento, nell'articolo è stata prevista la convocazione della Giunta su richiesta di un determinato *quorum* dell'Assemblea.

Gregorio GITTI si sofferma sulla peculiarità ed evidente strumentalità del dibattito in corso: la lunga esperienza parlamentare e la sapienza tecnica del collega Vito – dati senz'altro indiscussi – fanno sì che le sue parole ne tradiscano l'intento strumentale. Del resto, in realtà, l'onorevole Vito non potrebbe che compiacersi con soddisfazione del fatto che molte sue proposte sono confluite nel documento presentato dal Gruppo di lavoro.

Piuttosto, il dato politico nuovo è l'evidente, inedita collaborazione e convergenza di Forza Italia e del MoVimento 5 Stelle sull'obiettivo di bloccare il percorso riformatore e con esso il frutto, faticoso e serio, del confronto realizzatosi nel Gruppo di lavoro, del quale peraltro faceva parte anche l'onorevole Leone in rappresentanza del medesimo Gruppo parlamentare al quale apparteneva – fino a qualche settimana fa – l'onorevole Vito: e con quest'ultimo l'onorevole Leone non avrà certo mancato di rapportarsi (come ogni componente ha fatto con i deputati del proprio Gruppo) nel corso del lavoro istruttorio.

Deve dare atto al collega Toninelli di una lunga, assidua e fruttuosa presenza nel Gruppo di lavoro, nel corso delle cui riunioni ha formulato e sostenuto con tenacia opinioni e proposte finalizzate ad un miglioramento dei testi. Proposte di cui si è tenuto conto.

Questo per dire che quanto è stato fatto è senz'altro un buon lavoro e che le ragioni oggi opposte per bloccare il processo sono strumentali e non incidenti sul

merito: del resto la discussione di carattere generale avrebbe dovuto essere chiusa già nella riunione del 12 dicembre e, se questo non è accaduto, è stato solo per un gesto di garbo nei confronti di alcuni colleghi assenti, al fine di consentire loro di svolgere un intervento oggi.

A questo punto però, dopo la discussione approfondita svolta nel Gruppo di lavoro e dopo la conclusione delle attività di quest'ultimo con la consegna della proposta di articolato, la Giunta deve misurarsi in concreto su quest'ultimo.

Non ha apprezzato, sul piano tecnico (poiché resta ferma, sul piano politico, la legittimità di ogni valutazione), l'asserito raccordo esistente fra riforme regolamentari e modifica del sistema elettorale: posto, infatti, che la legge elettorale è una legge costituzionalmente necessaria, essa incide solo in senso lato sulla forma di governo, influenzando semmai più direttamente sul sistema dei partiti. Non gli pare dunque pertinente il richiamo fatto alla sentenza della Corte costituzionale, che peraltro, in quanto non ancora depositata e dunque non nota nelle argomentazioni, ma conoscibile solo attraverso un comunicato stampa della Consulta, non può essere ancora valutata. Resta comunque il fatto che, a suo avviso, le ragioni di quella sentenza non possono influire sul processo di riforma del Regolamento della Camera, sul quale converge una larga maggioranza e che da troppo tempo attende di essere realizzato.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ha raccolto diverse richieste di intervento: poiché tuttavia è previsto ora lo svolgimento di una riunione, già convocata, della Conferenza dei capigruppo, propone di sospendere la seduta per riprenderla intorno alle 13,30.

Elio VITO, Danilo TONINELLI e Gianclaudio BRESSA segnalano le convocazioni delle Commissioni cui appartengono per quell'ora.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, sottolinea come sia, a suo avviso, necessario svolgere

oggi i restanti interventi sul testo dell'articolo proposto dal Gruppo di lavoro, così da poter aprire successivamente – nei tempi che si riserva di definire al termine della discussione – il confronto sui singoli temi trattati nella proposta di modifica.

Elio VITO, al di là dei problemi di contestualità dei lavori delle Commissioni, insiste sulla richiesta politica di non concludere la discussione di carattere generale prima delle feste natalizie. Condivide l'esigenza di trovare uno spazio – anche oggi – per consentire ai membri della Giunta che lo ritengano di intervenire e si impegna personalmente a parteciparvi; ma la Presidenza non può ignorare la richiesta preliminare di tipo politico che è stata avanzata in rappresentanza di due importanti Gruppi di opposizione, posto che il cammino delle riforme regolamentari deve essere condiviso.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, si è riservata di valutare la richiesta alla luce della prosecuzione della discussione, Massimo Enrico CORSARO segnala che oggi è convocata la Commissione Bilancio, alla quale egli appartiene: invita pertanto la Presidenza ad individuare un orario per la ripresa della discussione in Giunta compatibile con i lavori di tale organo.

Danilo TONINELLI conferma la sua richiesta di poter intervenire nella discussione di carattere generale e di non concluderla, rinviandola a gennaio: questo per attendere il deposito della sentenza della Corte costituzionale, che consentirà di conoscerne le motivazioni, e per disporre del testo delle riforme costituzionali e istituzionali che saranno licenziate. Invita la Presidente a decidere su questo punto, evitando di comprimere i lavori in tempi eccessivamente affrettati e tenendo anche conto del momento di particolare attività che impegna in questa fase le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, aggiorna la seduta alle 15 per proseguire la discussione.

La seduta, sospesa alle 11.20, è ripresa alle 15.20.

Gianclaudio BRESSA, sull'ordine dei lavori, ritiene che la discussione svolta questa mattina abbia posto, accanto a questioni sulle cui motivazioni non è il caso di entrare, un'esigenza reale, quella cioè di non strozzare il dibattito. Quest'esigenza va valutata però avendo ben presente che ci troviamo in una fase di discussione di carattere del tutto generale, mentre il dibattito più concreto ed analitico, avente ad oggetto i vari temi trattati nell'articolo, si svolgerà in un momento successivo. Comunque, gli sembra possa essere utile accedere alla richiesta – formulata dall'onorevole Corsaro e, sia pure in termini diversi, anche dall'onorevole Vito – di disporre di più tempo per il dibattito preliminare, a tal fine prevedendone la prosecuzione e conclusione giovedì o venerdì prossimi, compatibilmente con l'agenda dei lavori dell'Aula.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, prende atto che il deputato Pisicchio, che ne aveva fatto richiesta, rinuncia ad intervenire sull'ordine dei lavori.

Elio VITO, intervenendo sulla proposta dell'onorevole Bressa, precisa che non è richiesto a nessuno di condividere le motivazioni addotte da ciascun deputato per sostenere le proprie proposte, ma condividerne semmai l'approccio e lo spirito: se dunque si condivide l'esigenza di disporre di più tempo per la discussione e l'opportunità di non concluderla oggi, si assuma una decisione coerente con questo spirito e – ferma restando la possibilità di convocare la Giunta anche nella settimana in corso per proseguire la discussione di carattere generale – si stabilisca chiaramente che essa si concluderà solo alla ripresa dei lavori a gennaio, in relazione alla realizzazione degli eventi molto significativi e rilevanti già richiamati nel dibattito.

Danilo TONINELLI, sull'ordine dei lavori, ribadisce ancora una volta la volontà del suo Gruppo di intervenire nella discussione generale sul merito dell'articolato, nella data che sarà decisa dalla Presidente. Aggiunge che un rinvio della conclusione della discussione solo di qualche giorno – a giovedì o venerdì prossimi – non avrebbe alcuna utilità alla luce delle motivazioni addotte per chiederne il rinvio a gennaio, connesse a fatti e scadenze che assumono una portata pregiudiziale rispetto allo sviluppo stesso dell'iter della riforma.

Andrea GIORGIS, intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, osserva che gli argomenti adottati per sostenere un'ulteriore dilazione dei tempi non gli paiono irrilevanti.

Dopo che Elio VITO ha precisato che la sua richiesta non può essere considerata di « ulteriore » rinvio, posto che, se rinvii ci sono finora stati, essi sono stati decisi non in Giunta, ma in sedi diverse, cioè nel Gruppo di lavoro, del quale peraltro egli non faceva parte, Andrea GIORGIS sottolinea come i rinvii finora disposti nella conclusione dei lavori del comitato ristretto siano stati motivati dall'esigenza di raggiungere il maggiore coinvolgimento possibile, consentendo di meglio discutere e approfondire i vari temi (*Commenti del deputato Vito*).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che è stato effettivamente disposto, al fine di favorire i richiesti approfondimenti, un differimento dei tempi rispetto al cronoprogramma delle riforme originariamente stabilito, in base al quale la discussione in Giunta avrebbe dovuto svolgersi dopo la pausa estiva dei lavori. Aggiunge che nella seduta del 12 dicembre – come risulta agli atti – si era convenuto di prevedere entro la settimana in corso la conclusione della discussione di carattere generale per consentire ai deputati assenti – tra i quali l'onorevole Vito – di svolgere il loro intervento.

Andrea GIORGIS, per fugare ogni polemica, fa presente che il Partito democratico ha finora sempre condiviso tutte le decisioni assunte sulla tempistica delle riforme regolamentari, proprio perché, a prescindere da chi abbia volta per volta avanzato le richieste di differimento, esso ha a cuore l'approfondimento dei temi e l'esigenza del massimo coinvolgimento possibile delle forze politiche.

Gli sembra però inconferente rispetto al metodo che ci si è dati l'argomento oggi utilizzato per sostenere che non sarebbe possibile concludere la discussione di carattere generale per entrare invece nel merito della proposta di articolato (proposta che costituisce peraltro una bozza aperta e non certo un testo immodificabile).

Infatti, il richiamo alle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale o alla riforma della legge elettorale o, anche, alla futura approvazione di riforme costituzionali che superino il bicameralismo perfetto nulla ha a che vedere con il merito della proposta elaborata dal Gruppo di lavoro, posto che questa tratta per lo più questioni che prescindono dal sistema elettorale o dalla forma di governo o dal tipo di bicameralismo che si deciderà di adottare. In che modo, ad esempio, la revisione della legge elettorale o della forma di governo potrebbero incidere – lo chiede ai rappresentanti di Forza Italia e del MoVimento 5 Stelle – sulle scelte operate dal Gruppo di lavoro sulle modalità di esame dei progetti di legge d'iniziativa popolare? O sui rapporti fra Commissioni e Assemblea nel procedimento legislativo? O sulla previsione di corsie legislative con tempi certi per superare l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza? Per non parlare delle proposte sulla pubblicità dei lavori, che gli risultano stare molto a cuore al MoVimento 5 Stelle.

Ritiene quindi necessario distinguere fra una legittima e comprensibile mancata condivisione dell'articolato nel merito e un atteggiamento ostruzionistico che si spinga fino a delegittimare interamente, *ex post*, l'attività svolta dal Gruppo di lavoro, attività che si è invece dispiegata, quanto al

metodo, in modo condiviso, ferme restando le divergenze e contrapposizioni nel merito in particolare da parte del MoVimento 5 Stelle.

Mario CATANIA, nel rinnovare il suo saluto a tutti i membri della Giunta, accogliendo le sollecitazioni espresse in tal senso dalla Presidente prima della sospensione della seduta antimeridiana, intende svolgere un breve intervento nella discussione di carattere generale.

Presa visione degli atti della Giunta e, in particolare, del testo licenziato dal Gruppo di lavoro e delle relazioni svolte nella riunione della Giunta del 12 dicembre scorso, esprime il convincimento che sia, non solo opportuno, ma addirittura necessario proseguire il lavoro finalizzato a «rinfrescare» il Regolamento, non solo per considerazioni di carattere generale – non sfugge infatti che qualsiasi corpo giuridico deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione dei fatti e del contesto – ma anche perché l'esperienza concreta ha dimostrato i limiti dell'attuale disciplina regolamentare e, soprattutto, delle norme che disciplinano il procedimento legislativo. Tale lavoro deve, a suo avviso, essere effettuato prescindendo da logiche di gruppo e dall'appartenenza a schieramenti di maggioranza o di minoranza.

Convenendo con quanto osservato dal collega Giorgis, non ritiene vi debba essere un collegamento tra l'iter di esame delle modifiche regolamentari e le eventuali potenziali ricadute del pronunciamento della Corte costituzionale sulla legge elettorale, da un lato, né tra tale iter e la riforma della legge elettorale.

Infatti la Giunta si deve adoperare per svolgere un lavoro di carattere elevato: negli ultimi vent'anni si è avviato un processo di progressivo spostamento, nella Costituzione materiale, della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, al quale si è accompagnata, viceversa, la tendenza delle Camere ad inseguire il Governo sul piano della funzione amministrativa. Pur non potendo essere il Regolamento parlamentare lo strumento ido-

neo a correggere tali fenomeni, che hanno radici ben più profonde, un buon Regolamento può però, a suo avviso, incentivare un corretto andamento dei processi prima richiamati.

In questo senso, ritiene che il testo elaborato dal Gruppo di lavoro sia un'ottima base di partenza per svolgere ulteriori approfondimenti che potrebbero portare la Giunta a risultati ancora più ambiziosi, mediante l'ulteriore ripensamento anche di alcuni istituti che hanno mostrato, nell'esperienza concreta, limiti evidenti. Con ciò si riferisce, in particolare, al *question time*, che, nella sua applicazione pratica, appare istituto scarsamente difendibile, nonché all'esigenza di una razionalizzazione ulteriore – rispetto al lavoro già meritoriamente svolto dal comitato ristretto – degli strumenti di sindacato ispettivo.

Chiarito il proprio punto di vista, non avrebbe nulla da obiettare se la Giunta ritenesse – per accedere alla richiesta del collega Vito e se ciò fosse funzionale ai lavori dell'organo e a creare una maggiore armonia al suo interno – di rinviare il seguito della discussione generale. Ciò ferma restando la sua convinzione personale – e quella del Gruppo che rappresenta – che la Giunta debba andare avanti sul tema delle riforme regolamentari con ambizione, tenendo a mente i dati dell'esperienza emersi negli ultimi vent'anni e con l'obiettivo primario di razionalizzare le procedure di esame dei progetti di legge, allo scopo di consentire al Parlamento di svolgere al meglio la sua funzione primaria, che è quella legislativa.

Danilo TONINELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il metodo che la Giunta dovrebbe correttamente seguire – come è peraltro accaduto nelle passate legislature – è quello della massima condivisione. Ebbene, questo spirito di condivisione non c'è mai stato, né nel metodo né nel merito. Erroneamente i colleghi, in relazione all'attività svolta dal comitato ristretto, hanno fatto riferimento ad un lavoro svolto da tutti i membri di tale organo: il MoVimento 5 Stelle pur non

avendo mai abbandonato il tavolo, non ne ha infatti mai condiviso né il metodo né le scelte operate nel merito, tutte ascrivibili alla sola maggioranza.

Per tali ragioni, si rammarica del fatto che la Presidente non abbia inteso informare ufficialmente i membri della Giunta della nomina dei relatori di maggioranza e di minoranza per ciascun argomento oggetto dell'articolato, così come dei relatori, di maggioranza e di minoranza, chiamati a riferire sul complesso del lavoro svolto. Tale informativa non vi è stata, essendosi la Presidenza limitata ad avallare, se non addirittura a ratificare, quanto deciso dalla maggioranza del Gruppo di lavoro.

Quanto poi alla asserita definizione di un cronoprogramma da rispettare – che, peraltro, a rigore, dovrebbe essere stabilito prima che si entri nel merito delle questioni – segnala che, di esso, fino alla scorsa seduta della Giunta, nessuno dei suoi membri era a conoscenza.

Infine, in relazione alle considerazioni svolte dal collega Giorgis, non comprende come si possa tenere distinta una riforma regolamentare da una riforma costituzionale che incida sul sistema bicamerale: tale ultima revisione imporrebbe infatti di dover ulteriormente ripensare numerose delle modifiche regolamentari ipotizzate nel testo licenziato dal Gruppo di lavoro, dalla compressione dei tempi di discussione alla riduzione del numero di emendamenti che possono essere posti in votazione.

Andrea GIORGIS non intende certamente negare il nesso instaurabile in astratto tra forma di governo e contenuto dei Regolamenti parlamentari, nesso evidentemente ben noto e ampiamente studiato: desidera però evidenziare che il complesso delle proposte licenziate dal Gruppo di lavoro attengono in larga parte a profili regolamentari svincolati da una connessione diretta con la scelta di una specifica forma di governo o di uno specifico sistema elettorale e pertanto sul loro esame non può essere avanzata una pregiudiziale quale quella testè prospettata dai colleghi Vito e Toninelli.

Peraltro la gran parte delle proposte elaborate costituiscono dei punti di equilibrio cui si è pervenuti al termine di discussioni approfondite, ampie, svolte in seno al Gruppo di lavoro con spirito leale e costruttivo: non si spiega dunque la ragione per operare *a posteriori* una delegittimazione complessiva dell'attività posta in essere.

Pino PISICCHIO ritiene di dover prendere la parola ancorché in precedenza vi avesse rinunciato, alla luce delle ulteriori considerazioni emerse nel dibattito.

In via generale, non può non osservare come in qualsiasi consesso parlamentare si operi, sia esso un collegio informale ristretto, sia essa la Giunta o l'Assemblea, il principio democratico vuole che le decisioni siano assunte a maggioranza e, nel caso dei Regolamenti parlamentari, a norma dell'articolo 64 della Costituzione, a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Ciò premesso, il confronto in seno al Gruppo di lavoro è stato sempre aperto e dialettico e al tempo stesso democratico, intendendosi che democratico sia anche il preciso compito di decidere che sta in capo alla maggioranza.

Osserva ora che, al termine dell'attività del Gruppo di lavoro, si esprimono qui in Giunta due posizioni di riserva rispetto agli esiti del lavoro svolto dal collegio ristretto, che tuttavia non gli appaiono integralmente sovrapponibili: la prima è quella del Gruppo MoVimento 5 Stelle, che dichiara una radicale contrarietà di merito alle proposte elaborate, che finisce con l'assorbire anche l'opposizione di metodo; la seconda, espressa dal collega Vito, riguarda invece il percorso metodologico da seguire una volta arrivati a questo punto e non disconosce invece le scelte di merito effettuate in seno al Gruppo di lavoro.

Nel notare queste differenze, ritiene che si possa valutare se accedere alla pausa di riflessione richiesta dal collega Vito, chiarendo tuttavia che l'eventuale accoglimento della sua istanza non può in alcun modo significare che si mette a

repentaglio il fruttuoso proseguimento dell'iter di riforma, ma intende essere solo un modo per allargare la base di consenso che sorregge quel testo. Con tali chiarimenti propone dunque alla Presidente di valutare se rinviare direttamente alla prima settimana di gennaio, dopo la pausa natalizia (verosimilmente dunque martedì 7 o mercoledì 8 gennaio), la seduta della Giunta nella quale concludere la discussione introduttiva generale sul testo di riforma.

Gianclaudio BRESSA ritiene utile, anche a seguito di quanto esposto dal collega Toninelli, precisare due aspetti da lui evocati. Il primo riguarda il richiamo che egli ha fatto alle decisioni che in seno al Gruppo di lavoro sarebbero state assunte solo «dalla maggioranza»: è bene infatti chiarire che la maggioranza evocata dal collega Toninelli non ha nulla a che vedere con la maggioranza governativa, essendo le proposte del Gruppo di lavoro state assunte anche con il consenso dei Gruppi Sel e Lega Nord, che, come è noto, non fanno parte di tale maggioranza. La maggioranza sulle riforme regolamentari è dunque esclusivamente quella che si è coagulata sulle proposte formulate.

In secondo luogo tiene a precisare che la legittimità del metodo seguito nel percorso di riforma regolamentare, così come quella delle soluzioni predisposte in relazione agli argomenti trattati, non dipendono in alcun modo dalle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, che quindi non possono dispiegare alcun effetto sull'attività che la Camera ha intrapreso al fine di pervenire legittimamente ad un'opera di riforma del proprio Regolamento: è dunque inaccettabile che vengano utilizzati argomenti strumentali per nascondere una opposizione di merito alle scelte di riforma che si vanno definendo. Opposizione di merito e politica, che certamente non intende disconoscere, ma che non può tuttavia nascondersi dietro motivazioni volte a contestare in radice la possibilità di intraprendere un serio cammino di riforma.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricapitola i diversi passaggi che hanno fin qui caratterizzato l'articolato percorso di riforma, avviatosi dopo le prime riunioni della Giunta plenaria con la costituzione del Gruppo ristretto ai cui lavori, dispiegatisi nell'arco di sei mesi attraverso numerosissime riunioni, hanno partecipato e contribuito tutti i suoi componenti. Arrivati a questo punto, la prima fase preliminare di lavoro sulle riforme può, a suo avviso, ritenersi conclusa e si tratta di proseguire entrando nella discussione di merito delle singole proposte contenute nell'articolato. Già nella passata riunione sarebbe stato possibile, a suo avviso, terminare la fase introduttiva della discussione di carattere generale; al fine di consentire però l'intervento a deputati non presenti in quella seduta, ha ritenuto opportuno convocare la riunione odierna e si dichiara disponibile a prevederne una ulteriore, da fissare nella giornata di giovedì o di venerdì prossimo, per consentire a tutti di avere un ulteriore lasso di tempo per formulare considerazioni introduttive di carattere generale e concludere questa fase.

Diversamente operando, l'ulteriore allungamento dei tempi rischia di suonare anche come un modo per non prendere in seria considerazione e conseguentemente sminuire il complesso lavoro che il Gruppo ha svolto, anche nel rispetto di una tempistica che, ancorchè rivista più volte – e sempre al fine di favorire la più ampia istruttoria, discussione e partecipazione – ne aveva comunque guidato e orientato l'attività.

Elio VITO tiene a precisare di aver richiesto alla Presidente non di poter disporre di uno o due giorni ulteriori, ma di attendere la ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia prima di concludere la discussione, al fine di poter verificare la compatibilità delle ipotesi di riforma avanzate con gli enunciati della Corte costituzionale, nonché con gli orientamenti che in questo lasso di tempo si andranno definendo in sede parlamentare in materia di riforme, segnatamente in materia di legge elettorale. Gli appare di tutta evi-

denza il legame delle riforme regolamentari con questo tipo di scelte e le soluzioni proposte possono rivelarsi più o meno idonee a seconda che, in campo istituzionale od elettorale, si vada in una direzione piuttosto che in un'altra. Con questo non vuole mettere in discussione la necessità di operare riforme regolamentari, necessità che ha più volte richiamato anche nel corso di suoi interventi in Assemblea; ricorda, però, che i suoi appelli alle riforme sono rimasti inascoltati e che è stato necessario del tempo prima di arrivare a proporre quelle modifiche che egli stesso invocava e che non giungevano. Arrivati a questo punto, sottopone alla Presidenza l'esigenza di aver del tempo ulteriore – nei termini che ha testè indicato – per poter maturare una posizione alla luce degli importantissimi elementi di novità che stanno per emergere e che possono influenzare profondamente il quadro. Qualora la sua richiesta non venisse accolta e si mantenesse la chiusura della discussione entro la settimana in corso, dichiara che non interverrà alla riunione della Giunta e che non riconosce al momento la sussistenza delle condizioni per poter partecipare al processo di riforma del Regolamento, salva riserva di una nuova verifica a gennaio.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ritiene che il periodo a disposizione per maturare una prima preliminare posizione sul tema delle riforme regolamentari sia stato adeguato: ciononostante ribadisce di non voler assolutamente negare alla Giunta un altro lasso di tempo ragionevole per ulteriori spazi di riflessione e di discussione generale, superati i quali tuttavia si dovrà entrare nella fase di discussione di merito delle proposte, nell'ambito della quale potranno essere avanzate anche quelle modifiche che gli elementi indicati dal collega Vito, nel frattempo chiaritisi, rendessero necessarie.

Alfredo D'ATTORRE osserva come dalla discussione in corso emerga il rischio di una confusione tra due piani che invece vanno identificati con molta chia-

rezza. Se, infatti, la questione posta è quella di poter disporre di un periodo di tempo ulteriore per poter riflettere, analizzare i testi e maturare una posizione politica, non vi è certamente indisponibilità, a suo avviso, né da parte della Presidenza né da parte delle altre forze politiche. Se, invece, la questione è – cambiando con ciò radicalmente le precedenti posizioni in materia di riforme regolamentari, la cui urgenza il collega Vito ha sempre e costantemente riconosciuto – che prima di mettere mano alla riforma del Regolamento occorre attendere gli esiti delle riforme costituzionali ed elettorali, allora anche il rinvio ai primi di gennaio risulta del tutto artificioso e strumentale, non potendo certo essere definiti a quel momento gli elementi cui si pretende di legare le riforme regolamentari.

La richiesta avanzata si concretizzerebbe sostanzialmente invece in una richiesta di rinvio *sine die* e, quindi, in un sostanziale blocco del procedimento di riforma.

Invoca su questo punto la necessaria chiarezza, per evitare di avviare un percorso che sarebbe sostanzialmente destinato ad un binario morto.

Ritiene, al pari di altri colleghi che si sono pronunciati analogamente, che il pacchetto di riforme avanzato dal Gruppo di lavoro sia valido indipendentemente e a prescindere dallo sviluppo delle riforme costituzionali ed elettorali; prova ne sia che la questione maggiormente legata al tema della riforma elettorale, e cioè quella della disciplina dei Gruppi, è stata stralciata e rimessa alla successiva valutazione della Giunta plenaria.

Danilo TONINELLI osserva come anche la discussione odierna svoltasi presso la Giunta abbia chiaramente evidenziato che la maggioranza delle larghe intese anche sul fronte regolamentare non esiste più e ha lasciato il posto ad una maggioranza molto più ristretta, circostanza che la Presidente non può fare a meno di considerare. Se dunque si intende proseguire nel cammino delle riforme, è necessaria, a

suo avviso, una essenziale condivisione sul merito delle proposte, che nella formulazione licenziata dal Gruppo incontrano al momento, tiene a ricordarlo, la più radicale contrarietà del Gruppo cui appartiene. La permanenza al tavolo delle riforme del Gruppo MoVimento 5 Stelle è dunque subordinata alla richiesta – che rinnova ancora una volta alla Presidenza – che sia consentito ad una rappresentante del suo Gruppo di svolgere le funzioni di relatore di opposizione: in proposito informa la Giunta che il suo Gruppo ha elaborato un testo di riforma riguardante non tutti gli articoli del Regolamento investiti dalle proposte del Gruppo di lavoro, ma segnatamente quelli più rilevanti ed attinenti al procedimento legislativo, che avrà modo di illustrare e che chiede sia pubblicato in allegato al resoconto della Giunta non appena gli sarà consentito di svolgere il suo intervento nella discussione generale.

Tiene infine a precisare che il numero delle riunioni del Gruppo di lavoro sulle riforme regolamentari è stato, in realtà, pari a 18 e che il numero complessivo delle ore in cui esso ha lavorato non può essere rappresentato in modo veritiero dall'arco di tempo di sei mesi lungo il quale queste riunioni si sono svolte.

Gregorio GITTI ritiene di dover prendere nuovamente la parola stimolato da alcuni ulteriori spunti di riflessione che gli interventi pomeridiani gli hanno indotto.

Le proposte di riforma regolamentare elaborate non sono il frutto di un lavoro di 18 riunioni o di 20 e passa ore; sono invece il risultato e la confluenza di una serie di proposte e di idee che in Parlamento si stanno discutendo da parecchi anni e che oggi trovano finalmente un'ampia maggioranza politica in grado di sostenerle, conformemente a quanto richie-

sto dall'articolo 64 della Costituzione. E sottolinea quest'aspetto della maggioranza, che se, in termini numerici appare più ristretta rispetto all'inizio della legislatura, in termini politici gli appare decisamente più forte, anche perché vede – sulle riforme regolamentari – la convergenza di forze dell'opposizione.

Deve al riguardo constatare una singolare convergenza su posizioni di conservatorismo istituzionale dei Gruppi di Forza Italia e del MoVimento 5 Stelle, posizioni che emergeranno con plastica evidenza al momento in cui le riforme regolamentari saranno discusse ed approvate, essendo la maggioranza assolutamente determinata nel loro perseguimento. Al riguardo desidera, peraltro, osservare come la posizione del presidente Vito gli appaia motivata solo da considerazioni di carattere politico – che egli giudica del tutto legittime e degne del massimo rispetto – ma non nasconde di pensare che invece lo stesso presidente Vito sia, nel merito, sostanzialmente consenziente alla tipologia di riforme prospettate.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare per venerdì prossimo, in un orario che si riserva di stabilire.

La seduta termina alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 139 del 12 dicembre 2013, a pagina 16, seconda colonna, venticinquesima riga, *sostituire la parola* « parlamentare » con la parola: « popolare ».

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Giunta	21
Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 262 del 2013	21
Sull'ordine dei lavori	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
AVVERTENZA	23

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 17 dicembre 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 12.25.

Variazione nella composizione della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, dà il benvenuto al collega Gianfranco Chiarelli, nominato componente della Giunta in luogo dell'onorevole Enrico Costa, dimissionario.

Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 262 del 2013.

La Giunta riprende la trattazione della questione in titolo, rinviata da ultimo il 4 dicembre 2013.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda di aver formulato nella scorsa seduta la proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati, alla luce di

alcuni ragionamenti che riassume in questa sede.

Innanzitutto, sul piano generale, a suo avviso si pone la necessità di assumere atteggiamenti coerenti con il principio secondo cui – ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione – sia preferibile pronunciarsi per la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea. Solo partecipando al giudizio la Camera può, infatti, rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte di disporre di tali elementi per il suo giudizio.

Nel caso di specie – pur senza entrare nel merito della controversia giudiziaria né operare alcuna valutazione sul carattere in ipotesi anche calunnioso delle affermazioni – aveva altresì attirato l'attenzione dei colleghi sulla particolare natura delle dichiarazioni oggetto della contesa. Esse, infatti, appaiono indeterminate nei loro destinatari e, quindi, dall'impatto offensivo certamente discutibile.

Aveva inoltre ritenuto meritevole di particolare valutazione la circostanza che esse fossero riferite alle operazioni di voto all'estero. Da un lato, non appare del tutto

infondato riconoscere il nesso funzionale tra le critiche al corretto svolgimento delle elezioni e la funzione parlamentare. Dall'altro lato, è a tutti noto — lui stesso ha avuto occasione di verificarlo personalmente — che l'organizzazione e la documentazione del voto degli italiani all'estero presenta tratti di assoluta confusione, non certo per dolo, ma comunque per circostanze oggettivamente imputabili alle strutture preposte.

Infine, il tenore dell'articolo di stampa si presta ad una ulteriore considerazione, nella parte in cui esplicitamente qualifica le frasi del parlamentare come esternazione non di una posizione personale, ma della posizione della sua parte politica, sostenuta anche nelle sedi proprie.

Anna ROSSOMANDO (PD) chiarisce che la posizione del suo gruppo, già espressa in analoghe circostanze precedenti, è quella di valutare favorevolmente l'opportunità di difendere in giudizio le deliberazioni dell'Assemblea, sia pure assunte in altre legislature e da diverse maggioranze politiche. Tale orientamento generale va, però, verificato di volta in volta attraverso l'esame concreto della questione oggetto del giudizio costituzionale. Non appare, infatti, utile esprimersi favorevolmente alla costituzione in giudizio dell'organo parlamentare quando sussistano alcuni requisiti di ordine 'negativo' destinati a condizionare la decisione della Corte costituzionale in senso sicuramente contrario alla Camera.

Nel caso di specie i suddetti requisiti negativi si palesano in modo evidente. Si riscontra, infatti, l'assenza di ogni forma di nesso funzionale con atti parlamentari tipici, non essendo le affermazioni dell'onorevole La Loggia in alcun modo riferibili — neanche in modo indiretto — alle attività da lui poste in essere nell'esercizio del mandato parlamentare.

Sotto altro profilo, le espressioni in oggetto non possono nemmeno qualificarsi come valutazioni di ordine politico. L'articolo comparso sul *Corriere della Sera* — per il quale non si registra alcuna smentita

— reca invece l'accusa di aver commesso fatti determinati, ivi indicati come veri e propri reati.

Infine, avendo fatto esplicito riferimento alle operazioni di voto relative agli italiani all'estero, non può nemmeno accedersi alla tesi difensiva secondo cui i destinatari fossero indeterminati.

Conseguentemente, dichiara che il suo gruppo sostiene l'orientamento secondo cui la Camera non debba costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nel precisare come l'onorevole La Loggia, a suo giudizio, non intendesse censurare in modo diretto l'attività di certificazione del voto all'estero — come si desume dalla locuzione «*soprattutto* all'estero» — ma semplicemente la confusione che caratterizza quel tipo di operazione elettorale, invita la Giunta a considerare il significato del voto che è chiamata ad esprimere.

Per prassi, l'Ufficio di Presidenza, prima di formulare la proposta all'Assemblea in ordine alla costituzione o meno della Camera dei deputati in giudizi su conflitti di attribuzione, chiede a quest'organo di fornire elementi di valutazione. La prassi delle scorse legislature è stata, per ragioni a suo avviso ancora valide, nel senso di proporre ai competenti organi parlamentari la difesa in giudizio delle deliberazioni assunte dalla Camera, allo scopo di consentire al giudice costituzionale di maturare una valutazione compiuta di tutte le posizioni in campo.

Si rammarica che in questa legislatura ci si stia invece discostando da questa consuetudine. Per tale ragione, pur prendendo atto che la sua è una posizione minoritaria, ribadisce la propria proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio, ricordando che su di essa si era altresì espresso favorevolmente anche il collega Leone, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Pone, quindi ai voti la suddetta proposta, precisando che, in caso di reiezione, si intende che la Giunta esprime l'orientamento di non costituirsi in giudizio.

La Giunta respinge la proposta con 5 voti contrari e 3 favorevoli.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che riferirà l'esito della votazione testé svolta alla Presidente della Camera, dando conto altresì delle posizioni emerse nel corso del dibattito.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), intervenendo con riferimento all'ordine del giorno della seduta odierna, chiede alla presidenza di differire l'esame dei seguenti punti all'ordine del giorno ad una successiva seduta, non avendo ancora avuto la possibilità di approfondirne compiutamente le tematiche.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi obiezioni da parte dei rappresentanti dei gruppi presenti, rinvia la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Avellino (atto di citazione dell'onorevole Edmondo Cirielli) (seguito esame doc. IV-ter, n. 12 - rel. Bragantini).

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale ordinario di Vercelli (atto di citazione del signor Luca Pedrale) (seguito esame doc. IV-ter, n. 13 - rel. Leone).

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Atto n. 39 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	24
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	27

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giocchino Alfano.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

Atto n. 39.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema in titolo, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2013.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gregorio GITTI (PI), *relatore per la I Commissione*, presenta, d'intesa con la relatrice per la IV Commissione, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*). Nell'illustrare la proposta di parere, ricorda in particolare come il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, abbia disciplinato in maniera organica la materia dei poteri speciali che possono essere esercitati dal Governo in materia di assetti proprietari delle società operanti in settori strategici e di interesse nazionale. L'intervento normativo era finalizzato anche a permettere all'ordinamento di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea con la procedura di infrazione n. 2009/2255, aperta nei confronti dell'Italia con riferimento alla disciplina generale

dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, di cui al decreto legge n. 332 del 1994 come integrato dalla legge finanziaria per lo stesso anno (legge n. 350 del 2003).

Ricorda, altresì, che il provvedimento detta la normativa attuativa dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato in materia di assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, anche in relazione alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, come stabilito dal comma 8, dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012. Ricorda altresì che, quanto allo specifico settore della difesa e della sicurezza nazionale, nel 2012, sempre in attuazione del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 1, comma 1), è stato adottato un primo regolamento per la individuazione delle attività di rilevanza strategica (D.P.C.M. n. 253 del 2012).

Al riguardo, osserva che la particolare rilevanza e delicatezza del provvedimento in esame emerge anche dal richiamo contenuto nella premessa alla legge n. 185 del 1990, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamenti, e alla legge n. 124 del 2007 sul sistema di informazione per la sicurezza della repubblica e la nuova disciplina del segreto.

Rileva quindi che l'articolo 2 del provvedimento in materia di coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale attribuisce il potere di coordinamento alla Presidenza del Consiglio. Al riguardo, va tenuto conto del fatto che i poteri di indirizzo e coordinamento dell'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo sono in generale attribuiti dall'articolo 5 della legge n. 400 del 1988 al Presidente del Consiglio, che per l'esercizio degli stessi si avvale dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio, ai sensi

dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999. Ciò considerato, i relatori ritengono che si debba fare riferimento, quale autorità di coordinamento, al Presidente del Consiglio.

In questo senso si orienta la prima delle condizioni poste nella proposta di parere. La stessa chiede inoltre al Governo di precisare, all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, che gli « elementi informativi » di cui si parla devono essere « fondati », e di sostituire, all'articolo 6, comma 7, le parole « giorni festivi » con le parole « festività nazionali ». Il parere chiede inoltre al Governo di definire, all'articolo 8, comma 1, la natura e la funzione dell'attività di esame che il gruppo di coordinamento deve svolgere nell'ambito della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di quanto prescritto dall'articolo 1, commi 4 e 5 del decreto legge n. 21 del 2012.

Infine, pur condividendo la necessità di garantire la riservatezza delle informazioni in una materia di tale rilevanza quale quella dell'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, i relatori hanno ritenuto doveroso invitare il Governo a valutare una diversa formulazione dell'articolo 9 che contemperi tale esigenza con i principi in materia di diritto di accesso regolamentati dalla legge n. 241 del 1990.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore per la IV Commissione*, richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Cozzolino nel corso del dibattito, sottolinea che la seconda condizione apposta al parere recepisce le osservazioni da lui formulate sull'articolo 4, comma 3, aggiungendo la parola « fondati » dopo le parole elementi informativi al fine di meglio precisare la portata della norma.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto, esprime condivisione sulla proposta di parere testé formulata.

Gian Piero SCANU (PD), Angelo CERA (PI), Salvatore CICU (FI-PdL), Emanuela CORDA (M5S) e Marco MARCOLIN (LNA) preannunciano il voto favorevole dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all'unanimità la proposta di parere favorevole con condizioni, presentata dai relatori.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (Atto n. 39).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite I e IV,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (Atto n. 39);

tenuto conto che la Commissione Bilancio, pur formulando alcuni rilievi, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto in esame nella seduta del 27 novembre 2013;

condivise le osservazioni formulate nel parere espresso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 7 novembre 2013 (03630/13);

richiamato il parere favorevole espresso dalla Commissione Difesa il 3 aprile 2012 sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012, con l'apposizione di un'osservazione finalizzata ad una maggior valorizzazione del ruolo delle Commissioni parlamentari competenti in vista della individuazione delle attività strategiche chiave da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

ricordato che il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ha disciplinato in maniera organica la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo in materia di assetti proprietari delle società operanti in settori strategici e di interesse nazionale, anche al fine di aderire alle indicazioni e

alle censure sollevate in sede europea nella procedura di infrazione, n. 2009/2255, aperta nei confronti dell'Italia con riferimento alla disciplina generale dei poteri speciali attribuiti allo Stato nell'ambito delle società privatizzate, di cui al decreto legge n. 332 del 1994 come integrato dalla legge finanziaria per lo stesso anno (legge n. 350 del 2003);

ricordato, altresì, che il provvedimento detta la normativa attuativa dell'esercizio dei poteri speciali dello Stato in materia di assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, anche in relazione alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, come stabilito dal comma 8, dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012;

osservato che la particolare rilevanza e delicatezza del provvedimento in esame emerge anche dal richiamo in premessa alla legge n. 185 del 1990 in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamenti e alla legge n. 124 del 2007 sul sistema di informazione per la sicurezza della repubblica e la nuova disciplina del segreto;

rilevato che, quanto allo specifico settore della difesa e della sicurezza nazionale, sempre in attuazione del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 (articolo 1, comma 1), nel 2012 è stato adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro della difesa, un primo regolamento per la individuazione delle attività di rilevanza strategica (DPCM n. 253 del 2012);

evidenziato che l'articolo 2 del provvedimento in materia di coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale attribuisce il potere di coordinamento alla Presidenza del Consiglio;

ritenuto che, con riferimento al predetto articolo 2, in coerenza con i generali poteri di indirizzo e coordinamento dell'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo, attribuiti al Presidente del Consiglio dall'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, per il cui esercizio il Capo dell'Esecutivo si avvale dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999, occorrerebbe fare riferimento, quale autorità di coordinamento, al Presidente del Consiglio;

preso atto che il medesimo articolo 2, comma 2, stabilisce che la modalità di esercizio del coordinamento sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, secondo una serie di prescrizioni previste nel comma 2 relative sia agli organismi, sia alle procedure di coordinamento;

preso, altresì, atto che l'articolo 3 individua quali amministrazioni responsabili dell'istruttoria e della proposta di esercizio dei poteri speciali il Ministero dell'economia e delle finanze, per le società da esso partecipate (direttamente o indirettamente) e, per altre società, il Ministero della difesa e quello dell'interno, secondo le rispettive competenze e stabilisce che il compito di comunicare all'impresa interessata l'esercizio del potere speciale spetta all'ufficio di coordinamento della Presidenza del Consiglio;

tenuto conto che l'articolo 4, comma 3, nello stabilire l'obbligo di notifica per le

imprese coinvolte in atti e operazioni posti all'interno di un medesimo gruppo, di norma escluse dall'esercizio dei poteri speciali e nell'eliminare l'operatività di tale esclusione in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza, dà attuazione all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legge n.21 del 2012, che delega a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il potere di definire a quali tipologie di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo si applica la relativa disciplina;

tenuto conto che il medesimo articolo 6, commi 6 e 7, contiene alcune specificazioni in ordine al computo dei termini temporali previsti nel decreto-legge, escludendo, tra l'altro, dal computo dei predetti termini il sabato, la domenica e i giorni festivi e che tale ultima espressione potrebbe essere sostituita con la locuzione «le festività nazionali», in modo da indicare un riferimento univoco per l'intero territorio nazionale;

ritenuto che l'articolo 8, comma 1, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi in caso di inosservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 1 del decreto legge n. 21 del 2012, attribuisce al Presidente del Consiglio la competenza a comminare le predette sanzioni, su proposta dei Ministri competenti, previo esame del gruppo di coordinamento senza tuttavia specificare la natura e la funzione dell'attività di esame svolta dal predetto gruppo di coordinamento;

rilevato che l'osservazione del Consiglio di Stato riguardante l'articolo 9, in materia di riservatezza delle informazioni, richiama l'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale il Governo può adottare regolamenti di delegificazione (*ex* articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400/1988) per prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi in presenza di

gravi motivi, fra cui quelli relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale e che, tuttavia, tale potere non può essere esercitato sulla base di una fonte normativa secondaria quale quella in esame richiedendosi, invece, di volta in volta, un'apposita autorizzazione legislativa;

rilevato, altresì, che il medesimo articolo 9, nel sottrarre all'esercizio del diritto di accesso tutte le informazioni contenute nei documenti formati per le finalità di cui al provvedimento in esame, richiama anche il comma 2, dell'articolo 24, della citata legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso riconducibili a quattro tipologie di atti;

preso atto che occorrerebbe valutare se i procedimenti previsti dal provvedimento in esame rientrano tra le predette categorie di documenti – documenti coperti da segreto di Stato, procedimenti tributari, atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, procedimenti selettivi – ed in particolare nel caso di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsto dalla legge o dal regolamento governativo di delegificazione cui al comma 6 della legge n.241 del 1990 sopra citato;

considerato che non è determinato con chiarezza se tale divieto legislativo di divulgazione possa discendere dalla previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 21 del 2012 che individua, tra i poteri speciali esercitabili in caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, l'imposizione di specifiche condizioni alla sicurezza delle informazioni;

ritenuto che occorre definire in modo certo un assetto normativo che sia in grado di contemperare due esigenze fondamentali ossia la riservatezza delle informazioni in una materia di tale rilevanza quale quella dell'esercizio dei poteri

speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e la garanzia dei principi in materia di diritto di accesso regolamentati dalla legge n. 241 del 1990;

richiamate, in particolare, le norme del provvedimento concernenti il ruolo specifico del Dicastero della difesa, con riferimento alle attività di coordinamento, alla individuazione di un responsabile di livello dirigenziale o di livello equiparato, che partecipa al gruppo di coordinamento istituito presso la Presidenza del Consiglio, di cui all'articolo 2; all'affidamento delle attività inerenti l'istruttoria e la proposta per l'esercizio dei poteri speciali nei confronti di società diverse da quelle direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze ed attinenti ai suoi ambiti di competenza, di cui all'articolo 3; ai compiti di notifica, in qualità di responsabile all'istruttoria e alla proposta, della proposta di esercizio dei poteri speciali alla Presidenza del Consiglio indicando le minacce di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni, di cui all'articolo 6;

espressa, infine, soddisfazione per la previsione della comunicazione alle Commissioni parlamentari da parte dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio in occasione della adozione del decreto del Presidente del Consiglio di esercizio dei poteri speciali, di cui all'articolo 6,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, siano sostituite le parole « La Presidenza del Consiglio » con le parole « Il Presidente del Consiglio »;

2) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, dopo le parole « elementi informativi » sia aggiunta la parola « fondati »;

3) all'articolo 6, comma 7, siano sostituite le parole « giorni festivi » con le parole « festività nazionali »;

4) all'articolo 8, comma 1, sia definita la natura e la funzione dell'attività di esame che il gruppo di coordinamento deve svolgere nell'ambito della procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di

quanto prescritto dall'articolo 1, commi 4 e 5 del decreto legge n. 21 del 2012;

5) pur condividendo la necessità di garantire la riservatezza delle informazioni in una materia di tale rilevanza quale quella dell'esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, si valuti una formulazione dell'articolo 9 che contemperi tale esigenza con i principi in materia di diritto di accesso regolamentati dalla legge n. 241 del 1990.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 902 Bordo e C. 948 Catania, in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del suolo, dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU)	31
Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 902 Bordo e C. 948 Catania, in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del suolo, dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)	31

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 dicembre 2013.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 902 Bordo e C. 948 Catania, in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del suolo, dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.55.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 902 Bordo e C. 948 Catania, in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del suolo, dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (Istat).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 40 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 32

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI della X Commissione. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Atto n. 40.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2013.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che le Commissioni hanno iniziato l'esame del provvedimento nella seduta dello scorso 10 dicembre, con lo svolgimento delle relazioni da parte dei due

relatori, i colleghi Basso e Garofalo. Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto sarebbe fissato al 18 dicembre; avverte i commissari che le Presidenze sono state informate dai Presidenti delle omologhe Commissioni del Senato della Repubblica della loro intenzione di procedere ad alcune audizioni (alcune già effettuate, altre in calendario) prima di deliberare il parere. Le Commissioni del Senato sarebbero quindi dell'avviso di formulare una richiesta al Governo circa la disponibilità ad attendere, per l'espressione del parere, la ripresa dei lavori a gennaio (entro, orientativamente, il giorno 20). Ove le Commissioni convenissero riterrebbe quindi opportuno, sia per la possibilità di effettuare una migliore istruttoria del provvedimento tramite l'acquisizione dei materiali depositati nel corso delle audizioni al Senato, sia in considerazione del fatto che il parere è di tipo rinforzato e, ove di identico tenore tra i due rami del Parlamento, potrebbe vincolare maggiormente il Governo, formulare all'esecutivo la richiesta di poter attendere l'espressione del parere nei tempi sopra delineati.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, dopo avere sottolineato la rilevanza dello schema di decreto in esame, che definisce l'ambito delle opere strategiche sulle quali esercitare i poteri speciali, identificandole nelle reti energetiche di gas ed elettricità, nelle reti di telecomunicazioni ed in alcune infrastrutture nel settore dei trasporti, non può che esprimere la convinzione circa l'utilità dell'approfondimento intrapreso dalle Commissioni incaricate del Senato della Repubblica. Dichiara quindi l'assenso del governo sullo slittamento nell'espressione del parere, sensibilizzando comunque le Commissioni, in considerazione della rilevanza dell'atto in esame, a procedere con celerità.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, segnala che le audizioni presso il Senato

dovrebbero concludersi prima della interruzione dei lavori per la sosta natalizia, quindi l'impegno del Parlamento è quello di procedere ad una conclusione senz'altro entro il termine del 20 gennaio prospettato.

Lorenzo BASSO (PD) *relatore per la X Commissione*, domanda alla Presidenza di acquisire la documentazione consegnata al Senato nel corso delle audizioni.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, assicura che gli uffici si faranno senz'altro carico di inoltrare i materiali depositati, peraltro disponibili sul sito internet del Senato. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 67 (<i>Esame e rinvio</i>)	49
AVVERTENZA	50

SEDE REFERENTE

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il viceministro dell'interno Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2013.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che

la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di ieri, lunedì 16 dicembre.

Comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*).

Avverte che l'emendamento Cozzolino 4.3 è da considerarsi inammissibile in quanto, nel prevedere che la Commissione di inchiesta possa, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, derogare a quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 124 del 2007, attribuisce alla Commissione poteri eccedenti rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 82 della Costituzione, in base al quale «la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, esprime i pareri sugli emendamenti presentati alla proposta di legge in esame.

Esprime parere contrario sull'emendamento Dadone 2.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dadone 3.1.

Invita al ritiro degli emendamenti Dadone 3.2, Dadone 3.3 e Migliore 3.4, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto introducono disposizioni difformi da quelle previste dal Regolamento della Camera.

Invita al ritiro dell'emendamento Pilozzi 4.1, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto per il segreto professionale, bancario e, in particolare, per il segreto di Stato, si applicano le norme vigenti, ad iniziare dalla legge n. 124 del 2007 che già prevede, per fatti come quelli oggetto della proposta di legge in esame, la non opponibilità del segreto di Stato.

Prima di esprimere il proprio parere, chiede chiarimenti ai presentatori dell'emendamento Cozzolino 4.2 che soppriime la previsione dell'applicazione delle norme vigenti per i segreti professionale e bancario.

Esprime parere contrario sull'emendamento Cozzolino 4.4 in quanto incongruo

rispetto alle norme, introdotte dalla legge n. 124 del 2007, che regolano l'acquisizione di documenti originati da organismi informativi esteri e trasmessi con vincolo di non divulgazione. Ricorda al proposito che l'articolo 39 della medesima legge n. 124 del 2007 dispone che in caso di richiesta della controparte estera, il Governo italiano può essere tenuto a disporre l'apposizione del segreto di Stato, tra l'altro, proprio per evitarne l'uso in sede giurisdizionale e ricorda gli obblighi previsti dal diritto internazionale per il rispetto di obblighi internazionali pattizi.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Dadone 4.5, perché la tutela del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato ha una portata sostanziale e non si può limitarne l'applicazione solo a procedimenti giudiziari in corso.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme al relatore e si associa, ai fini dell'espressione del proprio parere, alla richiesta di chiarimenti sull'emendamento Cozzolino 4.2.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra l'emendamento 4.2 di cui è primo firmatario. La soppressione della previsione dell'applicazione delle norme vigenti per i segreti professionale e bancario è tesa ad evitare il fallimento della Commissione di inchiesta, come è successo per le Commissioni di inchiesta precedenti sul medesimo evento, che si sono incagliate nel filo spinato del segreto professionale e bancario.

Gianclaudio BRESSA (PD) *relatore*, osserva che il sopprimere il riferimento alle norme vigenti otterrebbe l'effetto contrario di quello indicato dal collega Cozzolino, rendendo discrezionale la posizione del segreto professionale e bancario. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Cozzolino 4.2.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme al relatore sull'emendamento Cozzolino 4.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dadone 2.1, approva l'emendamento 3.1 e respinge gli emendamenti Dadone 3.2 e 3.3.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Migliore 3.4 e Pillozzi 4.1.

Emanuele COZZOLINO (M5S) sottoscrive l'emendamento Migliore 3.4.

Francesco SANNA (PD) sottoscrive, al solo fine di poterlo porre in votazione, l'emendamento Pillozzi 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Migliore 3.4, Pillozzi 4.1, Cozzolino 4.2, Cozzolino 4.4 e Dadone 4.5.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, ricordando che lo stesso attua la delega contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), la quale è finalizzata al recepimento della direttiva 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011.

Lo schema è composto da un solo articolo, che novella il testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per introdurre la disciplina prevista dalla direttiva 2011 del 1998.

Le novelle comportano le seguenti modifiche. Innanzitutto nei permessi di soggiorno che consentono attività di lavoro subordinato, anche se rilasciati a diverso titolo, deve risultare tale informazione, attraverso la dicitura «perm. unico lavoro» (lettera a), che inserisce un comma 8.1 nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

La dicitura anzidetta non deve essere inserita nei permessi rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori «alla pari», nonché ai titolari (o richiedenti) di protezione internazionale o di una protezione temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che soggiornano per motivi di studio o formazione; la relazione illustrativa motiva tale esclusione con la considerazione che tali soggetti sono titolari di uno *status* più favorevole (lettera a), che inserisce un comma 8.2 nell'articolo 5).

Il termine vigente di 20 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno è aumentato a 60 giorni dalle lettere *b)* e *c)* che novellano l'articolo 5, commi 9 e 9-*bis*. La relazione motiva tale aumento per « la necessità sopravvenuta » di rilasciare il titolo autorizzatorio in formato elettronico, in conformità al regolamento CE 1030/2002, evidenziando che, poiché gli interessati possono comunque soggiornare regolarmente e svolgere la propria attività lavorativa pur nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il termine più ampio non ne comprimerebbe i relativi diritti.

Non appare peraltro chiaro come la previsione contenuta nel regolamento citato, che risale al 2002, possa costituire oggi una necessità sopravvenuta; a parte questo, appare opportuno che il Governo chiarisca se il notevole ampliamento del termine non possa in qualche modo incidere anche sui diritti in questione, comprimendoli.

Il termine vigente per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione – istituito in ogni provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato – è aumentato da 40 a 60 giorni (lettera *d)*, che modifica il comma 5 dell'articolo 22). Solo le domande di nulla osta che rientrano nelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del consiglio, possono essere esaminate.

Le domande eccedentarie rispetto alle quote possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle stesse quote. In merito a ciò la relazione specifica che « la trattazione di queste ultime domande sarà avviata dal momento in cui la direzione territoriale del lavoro comunicherà telematicamente allo sportello unico la disponibilità della quota. Il portale informatico del Ministero dell'interno appositamente dedicato a tale procedura sarà adeguato in

modo da consentire al datore di lavoro di conoscere in tempo reale la posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento, nonché in modo da consentire l'interazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del monitoraggio dell'andamento dei flussi ». Questo prevede la lettera *e)* che introduce un comma 5.1 nell'articolo 22. L'atto è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico normativa, analisi e valutazione di impatto della regolazione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) si chiede come sia possibile, nel momento in cui si prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato in formato elettronico e si informatizza la relativa procedura, che si determini un allungamento, anziché un abbreviamento, dei termini per l'*iter* burocratico finalizzato al rilascio del titolo autorizzatorio. Fa presente che l'allungamento dei termini di rilascio del permesso di soggiorno rischia di danneggiare sia il lavoratore, che dovrà aspettare più a lungo, sia il datore di lavoro, che potrà trovarsi senza la manodopera necessaria.

Quanto alla previsione secondo cui le domande eccedentarie rispetto alle quote possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle stesse quote, rileva che occorre comunque escludere che le eccedenze di una determinata qualifica di lavoro offerto possano essere assorbite da eventuali carenze per un'altra qualifica. Occorre cioè prevedere che per ogni qualifica professionale si consenta l'ingresso nel Paese a tanti stranieri qualificati quanti ne occorrono effettivamente, e non di più.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, replicando al deputato Bragantini, che ha chiesto chiarimenti in relazione all'ampliamento dei termini per il rilascio del permesso di soggiorno e del nulla osta, fa presente che tale ampliamento è legato al fatto che, insieme all'informatizzazione dei titoli autorizzatori, si prevede una semplificazione legata all'unificazione di due procedure oggi distinte, quella per il

rilascio del permesso di soggiorno e quella per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro. L'unificazione delle procedure ha imposto di uniformare entrambi i termini a 60 giorni. La congruità del nuovo termine si giustifica in considerazione della necessità di tenere conto dei tempi di produzione materiale del documento, che avviene presso l'Istituto del Poligrafico dello Stato, nonché della personalizzazione e del trasporto del documento. Fa presente infatti che i tempi di lavorazione introdotti con le procedure informatizzate, che hanno consentito l'adozione del permesso di soggiorno elettronico, richiedono un periodo superiore a trenta giorni. Va detto inoltre che i tempi medi di rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte degli Uffici immigrazione si attestano, in media sui sessanta giorni, tranne casi particolari di maggior attesa dovuti alla maggiore concentrazione di presenze di cittadini stranieri. Il Governo ha pertanto ritenuto opportuno stabilire un termine realistico, conforme alle effettive medie nazionali relative al tempo di espletamento delle pratiche in questione.

Quanto al timore in merito alla possibile compressione dei diritti degli interessati, sottolinea come l'allungamento dei termini non incida su tali diritti, e questo perché – ai sensi dell'articolo 5, comma 9-bis, del citato testo unico – il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente e svolgere la propria attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel prendere atto che la responsabilità per l'allungamento del termine per il rilascio del permesso di soggiorno va imputata all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ricorda che nel decreto-legge n. 69 del 2013 il Governo ha inserito una norma per assicurare all'Istituto in via di monopolio un servizio – quello della stampa di determinati documenti pubblici – che aziende private erano pronte a svolgere con maggiore efficienza e minore costo. Ritiene giunto il momento che il Governo rifletta sull'opportunità di continuare a riservare

all'Istituto poligrafico servizi che potrebbero essere affidati in regime di concorrenza, come del resto viene chiesto dall'Unione europea.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, collegandosi all'intervento del deputato Bragantini, fa osservare che la questione del soggetto competente alla produzione dei permessi di soggiorno e di lavoro in via informatica è una questione tecnica e che lo schema di decreto legislativo in esame non affronta questi aspetti tecnici della procedura di rilascio dei titoli autorizzatori.

Quanto invece alla questione da lui posta in merito alla possibile compressione dei diritti dei richiedenti i permessi in questione, si dichiara soddisfatto dei chiarimenti resi dal Governo, che ha specificato che, nelle more del completamento del rilascio dei permessi in formato elettronico, i soggetti interessati potranno comunque soggiornare e lavorare in Italia sulla base dell'articolo 5, comma 9-bis, del testo unico. Quanto all'aumento del termine per il rilascio dei titoli autorizzatori, sentite le spiegazioni rese dal Governo, osserva che è preferibile stabilire un termine realistico e congruo con i tempi effettivi di disbrigo delle pratiche, piuttosto che stabilire un termine più breve e destinato a non essere rispettato.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, ricordando che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 recante norme comuni sull'attribuzione della qualifica di protezione internazionale, sullo status che questa attribuzione conferisce e sul contenuto della protezione medesima.

Ricorda che con la definizione di protezione internazionale si intende comprendere due distinte categorie giuridiche: i rifugiati, disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, e le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ossia non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine. Una ulteriore fattispecie è la protezione temporanea che può essere concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati.

La direttiva 2011/95 costituisce rifsione della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (la cosiddetta « direttiva qualifiche »), recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. La legge di delegazione europea 2013 (legge 96 del 2013) reca la delega al Governo per il recepimento della direttiva.

Lo schema di decreto legislativo in esame attua dunque la suddetta delega e

procede al recepimento della direttiva 2011/95/UE apportando le conseguenti modifiche al citato decreto legislativo 251 del 2007, in conformità del principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera e) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 dove si prevede che « al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato ».

La determinazione della politica in materia di rifugiati dei Paesi dell'Unione europea è da tempo prevalentemente di competenza comunitaria. Nel 2005 è stato realizzato un Sistema comune di asilo per l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di rifugiati al fine di assicurare un approccio comune degli Stati membri che garantisca elevati standard di protezione per i rifugiati.

La base normativa del sistema comune è costituita principalmente da tre direttive. Si tratta, oltre della direttiva qualifiche oggetto del presente provvedimento, della direttiva accoglienza recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140 del 2005) e della direttiva procedure che disciplina il procedimento per l'attribuzione (e la revoca) dello *status* di rifugiato (dir. 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 recepita con il decreto legislativo 25 del 2008).

Come la direttiva qualifiche, anche le altre due direttive sono state modificate recentemente e il loro recepimento negli ordinamenti nazionali realizzerà il nuovo sistema comune di asilo che dovrebbe consolidare una vera e propria politica comune in materia.

In particolare, i provvedimenti di modifica sono la nuova direttiva accoglienza: dir. 2013/33/UE del 26 giugno 2013 (termine per il recepimento 20 luglio 2015) e

la nuova direttiva procedure: dir. 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (termine per il recepimento 20 luglio 2015, ad eccezione di alcune disposizioni da recepire entro il 20 luglio 2018).

L'autorizzazione al loro recepimento è contenuta nel disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre 2013, attualmente all'esame della Camera (C. 1836) che reca anche una ulteriore delega per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione in materia di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive citate (accoglienza e procedure).

Passando all'illustrazione del contenuto, ricorda che il provvedimento si compone di quattro articoli. L'articolo 1 contiene le disposizioni occorrenti ad adeguare il decreto legislativo 251/2007, di attuazione della direttiva qualifiche 2004/83/CE al contenuto della direttiva di rifusione 2011/95/UE anche tenendo conto dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge (legge n. 96 del 2013, articolo 7).

In particolare, la lettera *a*) dell'articolo 1 sostituisce il riferimento alle due qualifiche (di rifugiato o di protezione sussidiaria) con il riferimento alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale, coerentemente con l'obiettivo di una maggiore armonizzazione del contenuto dei due status.

La lettera *b*) incide sull'apparato definitorio recato nell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 251 del 2007 (in attuazione dell'articolo 2 della direttiva 2011/95) prevedendo in particolare: l'inserimento della definizione di beneficiario di protezione internazionale (punto 1); l'aggiornamento dei riferimenti normativi alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento dello status, ora recate dal Decreto legislativo 25 del 2008 di recepimento della direttiva procedure (punto 2); l'inserimento della definizione di richiedente, ossia di colui che ha presentato domanda

di protezione internazionale sulla quale non è ancora intervenuta una decisione (punto 3); l'eliminazione, dalla definizione di figlio minore, della specificazione che deve trattarsi di minore a carico del beneficiario di protezione internazionale (punto 4); l'ampliamento della categoria dei familiari, ove il beneficiario di protezione sia un minore, al genitore o ad altro adulto al quale sia stata attribuita la tutela del minore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile (punto 5).

La lettera *c*) modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 251 del 2007, specificando che nel valutare l'attendibilità del richiedente minore, ai fini dell'esame di elementi o aspetti delle sue dichiarazioni non suffragati da prove, si tiene conto del grado di maturità e di sviluppo personale.

La lettera *d*) modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 251 del 2007, specificando che quando la protezione nel Paese di origine non è offerta dallo Stato ma da altri soggetti (partiti o organizzazioni anche internazionali), deve trattarsi di soggetti che abbiano la volontà e la capacità di offrire tale protezione e che tale protezione sia effettiva e non temporanea (attua l'articolo 6 della direttiva).

La lettera *e*) modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 251 del 2007, prevedendo che per il riconoscimento dello status di rifugiato si tiene conto non solamente degli atti di persecuzione, provocati da una serie tassativa di motivi, ma anche della mancanza di protezione contro tali atti, dovuta ai medesimi motivi (attua l'articolo 9 della direttiva). Inoltre, viene integrato il concetto di gruppo sociale, la cui appartenenza costituisce motivo di discriminazione: ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale si deve tener conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere (attua l'articolo 10 della direttiva).

Le lettere *f*) e *h*) modificano gli articoli 9 e 15 del decreto legislativo n. 251 del 2007 escludendo, rispettivamente per il rifugiato e per il titolare di protezione sussidiaria, la cessazione dello status quando, pur essendo venute meno le cir-

costanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione, il beneficiario possa invocare motivi imperativi, derivanti da precedenti persecuzioni, che giustificano il rifiuto ad avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza (articolo 16 della direttiva 2011/95).

La lettera *g*) modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 251 del 2007 intervenendo su una delle cause di esclusione dallo *status* di rifugiato, ossia la commissione di un reato grave al di fuori del territorio italiano, prevedendo che questo, per costituire causa di esclusione, debba essere stato compiuto prima dell'ammissione nel territorio italiano in qualità di richiedente, e non prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, come attualmente previsto. La nuova direttiva di rifusione, come del resto la direttiva qualifiche, pur prevedendo tra le cause di esclusione in reati gravi, non specifica il momento della loro commissione e la diversa scansione temporale avanzata dal provvedimento in esame è piuttosto riconducibile al criterio di delega di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge n. 96 del 2013, con cui si chiede di disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformità con la Convenzione di Ginevra, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria. Infatti, viene riprodotto parzialmente quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo F, lettera *b*) della Convenzione che prevede che le disposizioni della medesima Convenzione non si applicano alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che abbiano « hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati ».

Anche la lettera *i*), che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 251 del 2007 è riconducibile al medesimo criterio direttivo in quanto uniforma i presupposti per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria a quello di rifugiato sotto il profilo della pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica che dovrà essere ricondotta, come per i rifugiati all'esistenza di una condanna definitiva

per un reato grave, individuato tra quelli elencati all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale. Tale articolo, già richiamato allo stesso fine nel capo dedicato ai rifugiati (articolo 12, del decreto legislativo n. 251 del 2007), prevede una tipologia di ipotesi delittuose, attinenti ai profili dell'ordine e della sicurezza pubblica, particolarmente gravi per i quali la durata massima delle indagini preliminari è di 2 anni in luogo dei 18 mesi ordinariamente previsti.

Tuttavia, non appare completamente attuato il principio di delega che prevede l'applicazione della Convenzione di Ginevra agli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca. Ad esempio, la commissione di reati o il fatto di costituire un pericolo per la sicurezza dello Stato non sono compresi nella Convenzione tra le cause ostative alla concessione dello *status* di rifugiato dalla Convenzione. Tali cause sono sì previste dalla direttiva di rifusione (e del resto anche dalla direttiva qualifiche originaria), ma sembrerebbero applicarsi alla concessione della sola protezione sussidiaria e non anche dello *status* di rifugiato, per il quale dette cause valgono come motivi di revoca, cessazione e rifiuto di rinnovo, ma non anche di esclusione. Chiede dunque al rappresentante del Governo un chiarimento al riguardo.

La lettera *l*) modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 251 del 2007, inserendo le vittime di tratta e le persone con disturbi psichici tra le categorie vulnerabili ai fini del contenuto della protezione internazionale, come richiesto dalla direttiva che si recepisce (articolo 20), ed enunciando espressamente che nell'attuazione delle norme di cui si tratta va attribuito carattere di priorità al superiore interesse del minore (articolo 20).

La lettera *m*) interviene in materia di protezione dall'espulsione inserendo nell'articolo 20 del decreto legislativo n. 251 del 2007 un richiamo esplicito a tutti gli strumenti internazionali ratificati dall'Italia che concorrono ad assicurare il rispetto del principio di non respingimento (dispo-

sizione già prevista nella prima direttiva qualifiche e confermata nella direttiva rifusione, all'articolo 21).

La lettera *n*) corregge (punto 1) una incongruenza rilevata nell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007, che prevedendo il rilascio di un permesso per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ai familiari del titolare di protezione sussidiaria, presenti sul territorio nazionale, che non hanno individualmente diritto allo *status*, potrebbe ingenerare equivoci sul rilascio di analogo permesso ai familiari dello *status* di rifugiato. La successiva disposizione (punto 2) della medesima lettera *n*) è volta a garantire ai titolari di protezione sussidiaria il ricongiungimento familiare alle stesse condizioni dei rifugiati, in conformità al criterio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 96 del 2013 e all'articolo 23 della direttiva 2001/95.

Attualmente, tale ricongiungimento è subordinato alla dimostrazione dei requisiti previsti per gli altri cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. A tal fine la lettera in esame sostituisce al comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 251 del 2007 il riferimento all'articolo 29 del testo unico immigrazione, che disciplina il ricongiungimento familiare dello straniero in linea generale, con quello all'articolo 29-bis, che disciplina in modo specifico il ricongiungimento familiare dei rifugiati.

Infatti, la direttiva del 2011 elimina la possibilità per gli Stati membri di definire condizioni applicabili ai soli familiari dei beneficiari della protezione internazionale (articolo 23, secondo periodo, direttiva 2004/83/CE), equiparandoli di fatto a quelli dei rifugiati. L'Italia si è avvalsa della facoltà di attivare questo regime differenziato: infatti il vigente articolo 22 del decreto legislativo 251 del 2007 da un lato equipara completamente i familiari dei rifugiati ai rifugiati stessi ai fini del ricongiungimento familiare, mentre dall'altro sottopone i familiari dei beneficiari di protezione sussidiaria per l'accesso al permesso di soggiorno (ossia allo stru-

mento materiale indispensabile per l'esercizio del diritto di ricongiungimento) ad una serie di condizioni (alloggiative, di reddito, ecc.), le stesse condizioni richieste per gli immigrati per motivi di lavoro (decreto legislativo 286 del 1998, articolo 29, comma 3).

La lettera *o*), che modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 251 del 2007, equipara la durata del permesso di soggiorno dei titolari di protezione sussidiaria (attualmente tre anni) a quella dei rifugiati (cinque anni). Si rammenta che la direttiva rifusione non ha innovato sul punto la prima direttiva qualifiche e la durata del permesso di soggiorno per i rifugiati è stabilita in almeno tre anni e per i protetti sussidiari in almeno un anno (articolo 24).

La lettera *p*), intervenendo all'articolo 25 del decreto legislativo n. 251 del 2007, specifica che l'equiparazione dei beneficiari di protezione internazionale ai cittadini italiani sotto il profilo della formazione professionale riguarda anche i corsi di aggiornamento, e che tale equiparazione si estende anche alla possibilità di usufruire dei servizi di consulenza dei centri regionali per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997 (articolo 26 della direttiva «rifusione»).

L'equiparazione tra i beneficiari di protezione sussidiaria e i rifugiati in materia di occupazione, disposta dalla nuova direttiva (articolo 26) è già prevista dal decreto legislativo n. 251 del 2007 e la parificazione di rifugiati e protetti sussidiari con i cittadini italiani è stata completata, per quanto concerne l'accesso al pubblico impiego, con l'articolo 7 della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013), che ha modificato, in tal senso, l'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

La lettera *q*) introduce l'obbligo per le amministrazioni competenti al riconoscimento di qualifiche professionali, diplomi, certificati ed altri titoli professionali conseguiti all'estero di individuare sistemi di valutazione, convalida e accreditamento adeguati laddove i beneficiari della protezione internazionale non possano pro-

durre certificazioni provenienti dal Paese in cui è stato conseguito il titolo. Tali sistemi di valutazione dovranno, in ogni caso, tener conto delle disposizioni vigenti sul riconoscimento dei titoli conseguiti in uno Stato terzo, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 recante il regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione che, al comma 2, fa esplicito richiamo alle disposizioni di attuazione di tali norme comunitarie. Il rinvio dell'articolo 49 citato ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994, oggi abrogati, è da intendersi, infatti, al decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali, come stabilito dall'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007. Tale previsione non risulta peraltro nella nuova direttiva.

La lettera *r*), che modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 251 del 2007, prevede l'adozione, da parte del Ministero della salute, di linee guida per il trattamento dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito violenze.

Viene così recepita una integrazione apportata dalla direttiva di rifusione che include il trattamento dei disturbi psichici tra le misure di assistenza sanitaria che gli Stati membri devono garantire ai beneficiari di protezione internazionale (articolo 30). La direttiva, inoltre, elimina la facoltà per gli Stati membri (prevista dalla prima direttiva qualifiche) di limitare l'assistenza sanitaria per i beneficiari di protezione internazionale alle sole prestazioni essenziali. Tale facoltà non è stata esercitata e l'articolo 27 del decreto legislativo n. 251 del 2007 già prevede l'equiparazione ai cittadini italiani per tutti i titolari di protezione internazionale.

La lettera *s*) modifica l'articolo 28 del decreto legislativo n. 251 del 2007 specificando che le iniziative per rintracciare i familiari del minore non accompagnato già previste dal medesimo articolo sono assunte quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione ove non siano

già state avviate in precedenza, come previsto, peraltro, dal nostro ordinamento per ogni minore non accompagnato anche non richiedente protezione internazionale (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, articolo 2, comma 2, lettera *f*).

La lettera *t*), integrando l'articolo 29 del decreto legislativo n. 251 del 2007, prevede che nell'attuazione delle misure e dei servizi destinati all'accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale si tenga conto anche delle esigenze di integrazione degli stessi e che sia adottato un Piano nazionale degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. La predisposizione del Piano è demandata al Tavolo di coordinamento nazionale istituito presso il Ministero dell'interno.

Si tratta del Tavolo di coordinamento sulla accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale istituito dal Ministro dell'interno *pro-tempore* a seguito del massiccio afflusso di richiedenti asilo e di profughi dai Paesi del Nord Africa (emergenza Nord Africa) e poi formalizzato dall'intesa in Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sul Documento di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa. In quella sede si demandava al Tavolo di coordinamento la definizione di tutti gli interventi necessari per l'uscita dalla fase emergenziale e ai tavoli di coordinamento regionali la definizione degli interventi sul territorio.

Successivamente, l'intesa in Conferenza unificata dell'11 luglio 2013 sul Documento di indirizzo per il passaggio alla gestione ordinaria dei flussi migratori non programmati ha stabilito di proseguire ed accelerare il percorso per uniformare i sistemi di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale per uniformarli al modello del sistema di accoglienza SPRAR e rendere permanente l'esperienza del Tavolo di coordinamento nazionale e dei tavoli di coordinamento

regionali, quali strumenti di governance interistituzionali già sperimentati nell'ambito dell'emergenza Nord Africa.

La composizione del Tavolo, composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Ufficio del Ministro dell'integrazione e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali oltre che delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, sarà integrato, ai sensi della disposizione in esame, in sede di programmazione delle misure di cui si tratta, da un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati – UNHCR, della Commissione nazionale per l'asilo e, a seconda delle materie trattate, delle altre amministrazioni o altri soggetti interessati. La partecipazione alle sedute del Tavolo non comporta la corresponsione di gettoni di presenza o compensi.

La disposizione corrisponde al criterio di delega di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 96 del 2013 che richiede l'introduzione di uno strumento di programmazione.

Inoltre, la lettera *t*) riformula il comma 3 dell'articolo 29 specificando che l'accesso all'alloggio ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria è consentito in condizioni di parità con i cittadini italiani.

Nel testo vigente, la parità con i cittadini italiani si evince dal richiamo all'articolo 40, comma 6 del testo unico, che equipara tutti gli stranieri ai cittadini italiani per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, purché siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di un permesso di soggiorno almeno biennale e svolgano una regolare attività di lavoro.

Fa presente che tale riferimento all'articolo 40, comma 6, permane nel testo novellato. Rilevo peraltro che se la finalità della norma – come si evince dalla relazione illustrativa – è quella di escludere le suddette condizioni ai fini dell'accesso dei rifugiati all'alloggio andrebbe valutata la opportunità di esplicitare che tali condizioni non si applicano ai rifugiati. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo.

L'articolo 2 del provvedimento contiene una modifica all'articolo 29 del testo unico in materia di immigrazione che disciplina i ricongiungimenti familiari di coordinamento con l'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo n. 251 del 2007 come modificato dalla lettera *n*) del presente decreto

L'articolo 3 reca una disposizione di aggiornamento dei riferimenti alla direttiva «qualifiche», contenuti in ogni altra disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa vigente, alla direttiva che si recepisce con il presente decreto.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere nelle prossime sedute.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE si riserva di fornire nella prossima seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Atto n. 49.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, ricordando che lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla direttiva n. 2013/1/UE, recante modifica della direttiva 93/109/UE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Il termine per l'attuazione della direttiva scade il 28 gennaio 2014.

Va preliminarmente ricordato che lo schema di decreto è emanato in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96, articolo 1 e allegato B) dove non sono stabiliti specifici criteri di delega, in quanto tale articolo rinvia ai criteri di natura generale stabiliti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Tali criteri attengono prevalentemente a profili come la semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi, il coordinamento con le discipline vigenti, la inammissibilità di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, l'introduzione ove necessario di sanzioni amministrative e penali, il coordinamento amministrativo, la considerazione delle modifiche *medio tempore* intervenute in sede europea unicità di atti che recepiscano normative attinenti a materie analoghe.

Com'è noto, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono il diritto di ogni cittadino dell'Unione di votare e di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede (articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e articolo 39, par. 1, della Carta).

La direttiva 93/109/UE reca le disposizioni per l'esercizio di tale diritto. Essa prevede, tra l'altro, che ogni cittadino

dell'Unione che sia decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine sia escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza, in occasione delle elezioni al Parlamento europeo.

Le modifiche apportate dalla direttiva n. 2013/1/UE sono volte a semplificare la procedura per l'accertamento del requisito dell'eleggibilità nello Stato di origine, che attualmente pone a carico del candidato, residente in uno Stato di cui non è cittadino, l'onere di dimostrare tale eleggibilità, producendo un apposito attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di origine. Le difficoltà incontrate dai cittadini per ottenere tale certificato nei tempi necessari hanno costituito un ostacolo all'esercizio del diritto di elettorato passivo nello Stato di residenza. La direttiva del 2013 sostituisce la certificazione dello Stato di origine con una semplice dichiarazione del candidato, affidando allo Stato di residenza la verifica sull'eleggibilità nel paese di origine.

Nel dettaglio, la direttiva n. 2013/1/UE interviene sui seguenti aspetti. In primo luogo, con riferimento alla decisione da cui deriva la decadenza dal diritto di eleggibilità, prevede che si tratti di « una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale » (anziché di una decisione individuale in materia civile o penale) (articolo 1, num. 1, lettera a)). In proposito, andrebbe chiarito dal Governo se tale modifica abbia un'incidenza nell'ordinamento interno.

La direttiva rimette inoltre allo Stato di residenza la verifica della eleggibilità nello Stato di origine, eliminando l'obbligo del cittadino dell'Unione che intende candidarsi di presentare un attestato *ad hoc* rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di origine (articolo 1, numero 1, lettera b), e numero 2, lettera c)); definisce la procedura per la predetta verifica di eleggibilità. In particolare, si prevede una notifica dello Stato di residenza allo Stato di origine; lo Stato di origine deve fornire

le informazioni necessarie entro cinque giorni o, ove richiesto, in un tempo più breve. In caso di mancata ricezione delle informazioni, la candidatura è ammessa; se invece le informazioni, anche se trasmesse oltre il termine, invalidano la dichiarazione del candidato, lo Stato di residenza prende le misure opportune per impedire la presentazione della candidatura o, ove ciò non sia più possibile, per impedire l'elezione o l'esercizio del mandato. Gli Stati membri designano un referente incaricato di ricevere e trasmettere le informazioni; la Commissione europea redige un elenco dei referenti, a disposizione degli Stati membri (articolo 1, numero 1, lettera c)). Inoltre la direttiva modifica il contenuto della dichiarazione che il cittadino dell'Unione deve effettuare all'atto del deposito della candidatura, aggiungendovi l'indicazione di data e luogo di nascita e dell'ultimo indirizzo nello Stato di origine e la dichiarazione di essere eleggibile nello Stato di origine medesimo (articolo 1, numero 2, lettere a) e b)).

Passando al contenuto dello schema di decreto, ricorda che l'articolo 1 modifica la normativa vigente in materia di esercizio del diritto di elettorato passivo al Parlamento europeo da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, al fine di adeguarla alle nuove disposizioni della direttiva n. 2013/1/UE (articolo 2 della legge n. 408 del 1994).

In particolare, viene modificato il contenuto della dichiarazione formale richiesta al momento della candidatura al cittadino dell'Unione europea che intenda candidarsi in Italia alle elezioni del Parlamento europeo, aggiungendovi l'indicazione di data e luogo di nascita e dell'ultimo indirizzo nello Stato di origine e l'indicazione di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, che possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale (comma 1, lettere a) e b)); viene contestualmente soppresso l'obbligo di presentare una certi-

ficazione dell'autorità competente dello Stato d'origine, attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto (comma 1, lettera c)); viene definita la procedura per l'accertamento dell'eleggibilità del candidato nel Paese di origine (comma 1, lettere c) e d), capoverso 9).

L'ufficio elettorale presso la Corte di appello ammette con riserva la candidatura del cittadino dell'Unione europea residente in Italia ed avvia il procedimento per la verifica dell'eleggibilità. Il referente italiano contatta il referente dello Stato di origine del candidato, che fornisce le informazioni entro cinque giorni o, ove richiesto, in un termine più breve. Le informazioni sono trasmesse all'ufficio elettorale, che provvede alla riconsiderazione della candidatura entro il 22esimo giorno antecedente la votazione. Il termine di 22 giorni è stato fissato tenendo conto dei tempi necessari per un eventuale ricorso giurisdizionale da parte del candidato escluso.

Ove le informazioni riguardanti la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato di origine pervengano dopo il 22esimo giorno antecedente la votazione, non viene modificata la lista dei candidati e l'ufficio procede alla eventuale dichiarazione di mancata proclamazione; ove esse pervengano successivamente alla proclamazione, l'ufficio centrale nazionale delibera la decadenza dalla carica dell'interessato.

Viene poi disciplinata la trasmissione delle informazioni richieste dal referente di altro Stato membro ai fini dell'accertamento dell'eleggibilità in Italia al Parlamento europeo del cittadino italiano che intenda candidarsi nello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede. In particolare, il referente richiede le relative informazioni al comune indicato dal candidato come ultimo indirizzo ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che deve trasmetterle entro 24 ore (comma 1, lettera d), capoverso 9-bis).

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca le modalità con cui il comune procede alla verifica della eventuale condizione di incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta legge Severino); l'incandidabilità, diversamente dalle altre ipotesi di ineleggibilità in senso stretto, non comporta infatti la cancellazione dalle liste elettorali e potrebbe pertanto non essere nota al comune.

Viene poi rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno la designazione del referente per le informazioni sull'eleggibilità al Parlamento europeo (comma 1, lettera *d*), capoverso *9-ter*); viene infine soppresso l'obbligo della corte di appello di comunicare alle autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura al Parlamento europeo in Italia.

L'articolo 2 modifica la legge sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (legge n. 18 del 1979). Tale legge riconosce il diritto di elettorato passivo ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine (articolo 4, secondo comma, legge 18 del 1979). Tale previsione viene integrata con la specificazione che la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine deve essere effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, che possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, in conformità a quanto previsto dalla direttiva n. 2013/1/UE.

È inoltre disciplinata la pubblicazione del manifesto con i contrassegni delle liste ed i candidati, che deve avvenire entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni. Secondo la normativa vigente, la pubblicazione del manifesto deve invece avvenire entro il 15esimo giorno antecedente l'elezione. Tale termine non è previsto espressamente dalla legge per l'ele-

zione dei membri del Parlamento europeo, ma si ricava dal rinvio che questa legge fa (articolo 51) al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). La riduzione del termine si rende necessaria per coordinare la disciplina sui termini di pubblicazione dei manifesti elettorali con l'introduzione della tutela giurisdizionale anticipata avverso gli atti immediatamente lesivi del diritto di partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni europee (quali, ad esempio, gli atti di esclusione delle candidature), tutela prevista dal codice del processo amministrativo (articolo 129 del decreto legislativo n. 104 del 2010, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 160 del 2012).

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria e dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto al 15esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La disposizione sull'entrata in vigore appare peraltro ultronea, in quanto si limita a ripetere quanto già previsto dall'articolo 10, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale (le cosiddette preleggi). Infine va detto che l'atto è corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi tecnico normativa, analisi e valutazione di impatto della regolazione.

Riguardo al provvedimento in esame giova altresì ricordare che lo schema fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (4 dicembre). In questo modo il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, comma 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a tale norma, qualora il termine per

l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 4 marzo 2014).

Fa infine presente che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia elezione del Parlamento europeo, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *f*) della Costituzione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) esprime perplessità sulla scelta di richiedere ai comuni se vi siano cause ostative alla eleggibilità o alla candidabilità di una persona. A parte le questioni già sollevate a questo riguardo dal relatore, fa presente che i comuni – soprattutto quelli piccoli – non aggiornano le liste elettorali con regolarità continua, come sarebbe necessario per poter rispondere alle richieste di accertamento sui singoli residenti, ma lo fanno soltanto in prossimità delle consultazioni elettorali, con la conseguenza che le loro liste elettorali non sono una fonte attendibile per le verifiche di cui qui si tratta.

Ciò premesso, si dice convinto che l'unica soluzione efficiente all'esigenza di cui si sta parlando, nonché l'unica in grado di mantenere l'Italia al passo con il progresso, sia quella di creare una banca dati nazionale nella quale far confluire i dati rilevanti ai fini della dichiarazione di ineleggibilità o incandidabilità di una persona.

Rileva inoltre che consentire ai cittadini stranieri residenti in Italia di votare per candidati compatrioti, può comportare, in presenza di grandi comunità di stranieri residenti nel territorio nazionale, un'alterazione del riparto dei seggi spettanti a ciascun Paese membro nel Parlamento europeo. Infatti gli stranieri residenti potrebbero far eleggere nelle quote di un Paese – soprattutto negli Stati membri più piccoli quanto al numero dei

cittadini – un cittadino del proprio Paese di origine, ancorché residente nel Paese in cui si svolgono le elezioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, ritiene che l'evenienza immaginata dal deputato Bragantini da ultimo sia piuttosto irrealistica, anche perché occorre un numero elevato di voti per eleggere un parlamentare europeo. Concorda invece con il deputato Bragantini quanto alla prima perplessità da lui sollevata, in merito alla idoneità dei comuni a svolgere gli accertamenti riguardanti le cause ostative alla candidabilità o eleggibilità dei residenti nel loro territorio. Teme infatti che in questo modo si corra il rischio di far risultare come candidabile o eleggibile un soggetto che invece non possiede i requisiti.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, premesso che il Governo è disponibile a rivedere lo schema di decreto in esame alla luce dei rilievi che emergono dal dibattito nelle sedi parlamentari e dai pareri che saranno espressi, segnala che il contenuto del provvedimento è in buona sostanza delineato dalla direttiva europea cui si tratta di dare attuazione. Più in generale, lo schema si muove nell'ottica di favorire le candidature degli stranieri residenti, sostituendo all'attuale attestazione da parte dello Stato di cittadinanza del candidato un'autocertificazione di quest'ultimo e lasciando nel contempo allo Stato la possibilità di verificare la veridicità dell'autocertificazione. In altre parole, il provvedimento non interviene sull'attuale quadro normativo di competenze in merito agli accertamenti che rilevano ai fini del procedimento elettorale, salvo che nel fatto di attribuire al Ministero dell'interno un ruolo, per così dire, di coordinamento generale su questa materia.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 67.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE deposita agli atti della Commissione i rendiconti annuali dell'attività svolta negli ultimi anni dalle associazioni combattentistiche beneficiarie del riparto di somme di cui all'atto in titolo.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che i documenti consegnati dal rappresentante del Governo sono posti a disposizione dei commissari che ne vogliono conoscere il contenuto.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per aver depositato agli atti della Commissione i rendiconti che il suo gruppo aveva richiesto e la cui trasmissione al Parlamento è prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995. Ritiene che la lettura dei bilanci delle associazioni permetterà ai commissari di conoscere meglio la destinazione finale delle risorse pubbliche di cui si sta discutendo.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, ricordando che sulla base di quanto disposto dai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 – che hanno previsto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in

favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria – gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti a partire dal 1996 in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero.

La legge ha inoltre previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo schema di decreto ministeriale n. 67 riguarda dunque l'erogazione di contributi, per l'anno 2013, in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al cap. 2309 – piano gestionale 1 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi).

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A della legge 31 gennaio 1994, n. 93: Associazione nazionale *ex* deportati politici nei campi nazisti; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2309 piano gestionale 1, lo stanziamento inizialmente previsto, pari ad euro 2.000.000, è stato oggetto di alcuni accantonamenti intervenuti nel corso dell'anno ed è allo stato quantificato in euro 1.892.961,00.

Il riparto, proposto dallo schema di decreto in esame, è il seguente: all'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG) euro 1.476.509,58; all'Associazione nazionale perseguitati politici ita-

liani antifascisti (ANPPIA) euro 227.155.32; all'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED) euro 189.296.1.

In conclusione, rileva che l'ammontare complessivo delle risorse ripartite risulta inferiore rispetto agli anni passati, mentre risultano sostanzialmente confermate le proporzioni del riparto tra le diverse associazioni.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2014).

C. 1865-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti ad esso riferiti.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. Emendamenti C. 1866 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. (C. 1843 Fioroni).**EMENDAMENTI**

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decorrere di nove mesi dall'inizio delle attività, la Commissione presenta al Parlamento, entro i quindici giorni successivi, una relazione sullo stato dei lavori.

2. 1. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 3.

Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: venticinque con la seguente: venti.

3. 1. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la parola: anziano con la parola: giovane.

3. 2. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai componenti dell'Ufficio di presidenza non è corrisposta alcuna indennità

di carica. Per le esigenze connesse all'Ufficio di segreteria, il Presidente della Commissione si avvale esclusivamente del personale dipendente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

3. 3. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai componenti dell'Ufficio di presidenza non è corrisposta alcuna indennità di carica.

3. 4. Migliore, Pillozzi, Kronbichler.

ART. 4.

Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:

2. In relazione ai fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile, alla Commissione, il segreto di Stato, il segreto d'ufficio e quello bancario.

4. 1. Pillozzi, Migliore, Claudio Fava, Kronbichler.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

4. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per il segreto di stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. La Commissione, nell'ambito della propria attività di inchiesta, può agire in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ogni volta che lo riterrà necessario a seguito di una deliberazione in tal senso assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, alla Commissione, nell'ambito della sua attività d'inchiesta, non si applica l'articolo 256-bis, commi 4, 5 e 6, del codice di procedura penale.

4. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: relativo a procedimenti giudiziari in corso.

4. 5. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato</i>)	56
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

SEDE REFERENTE

Martedì 17 dicembre 2013. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, illustra la proposta di testo unificato, sottolineando come questa sia diretta ad innovare la materia della tutela penale dell'ambiente introducendo in primo luogo nel codice penale i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, venendo incontro a sollecitazioni unanimi da parte dei soggetti auditi nel corso della approfondita indagine conoscitiva svoltasi.

Osserva, in particolare, che il testo è diretto a tipicizzare i reati di disastro ed

inquinamento ambientale tenendo conto delle criticità emerse nel corso delle audizioni e della necessità di un intervento di sistema in materia ambientale che sanasse le lacune legislative riscontrate nell'applicazione pratica delle disposizioni legislative vigenti. Per quanto riguarda il reato di disastro ambientale, la tipicizzazione riflette, in massima parte, l'orientamento della prevalente giurisprudenza anche costituzionale. La fattispecie è stata costruita secondo la struttura propria del reato complesso per segnare la progressione dell'offesa rispetto agli illeciti di pericolo astratto già previsti nel codice per l'ambiente.

È stata confermata l'introduzione dell'aggravante per il reato associativo sia ordinario che di stampo mafioso in ragione della pericolosità di tali delitti ambientali. Il proposto aggravamento ha di mira il fenomeno delle « ecomafie » anche con riferimento alla criminalità d'impresa. Su quest'ultimo punto segnala che è stata modificata significativamente anche la normativa inerente la responsabilità amministrativa degli enti. Quanto a questa responsabilità, si sono previste sanzioni più gravi rispetto a quelle (di pericolo astratto, incentrate sul superamento dei valori tabellari) stabilite nel Codice dell'ambiente, perché si è al cospetto di reati di danno-pericolo concreto.

Sono da considerare particolarmente significative ai fini della tutela ambientale le disposizioni volte a prevedere, anche nel caso di patteggiamento, la confisca obbligatoria per il prodotto ed il profitto per il reato di inquinamento ambientale, e l'associazione a delinquere aggravata, nonché la confisca per equivalente e quella in sede di prevenzione, nonché quelle che stabiliscono un termine raddoppiato in relazione alla prescrizione, stante la particolare complessità della materia dei reati ambientali.

Le disposizioni inerenti al ravvedimento operoso hanno una funzione meramente riparatoria, in quanto si prevedono delle riduzioni di pena nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori ovvero nel caso in cui vi

sia un aiuto concreto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella individuazione degli autori.

Conclude auspicando che attraverso la fase emendativa il testo possa essere ulteriormente migliorato nelle parti riguardo alle quali i relatori hanno preferito formulare un testo che consenta ai deputati di poter approfondire particolari e complesse tematiche, la cui disciplina sarà il frutto tanto del testo unificato che degli emendamenti che verranno approvati.

Salvatore MICILLO (M5S), *relatore*, dichiara la propria soddisfazione per la proposta di testo formulata, che riprende pressoché integralmente gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione. Si tratta inoltre, di un testo sul quale si potrebbe registrare un'ampia condivisione da parte dei Gruppi in quanto si incentra unicamente su quelle innovazioni legislative che sono da tutti auspiccate e considerate necessarie per poter tutelare in maniera efficace l'ambiente. Ricorda che la proposta di legge C. 957 da lui presentata ha un contenuto più ampio, andando a disciplinare anche ulteriori aspetti della materia, sui quali tuttavia non vi è una ampia condivisione. Naturalmente nel corso della fase emendativa tali aspetti potrebbero essere ulteriormente approfonditi, per valutare l'opportunità di farne oggetto anche del testo unificato. Ritiene, comunque, che già la proposta di testo unificato possa essere considerata un importantissimo passo in avanti nella tutela dell'ambiente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver avvertito che la proposta di adozione come testo base del testo unificato predisposto dai relatori sarà posta in votazione domani, rileva come tale proposta sia anche il risultato di una interlocuzione con i soggetti auditi ed in particolare con il dottor Raffaele Piccirillo, Presidente del Gruppo di studio, istituito presso il Ministero dell'ambiente, per l'individuazione di strategie e priorità politiche per l'analisi, la revisione e l'attuazione della normativa

in materia di tutela dell'ambiente. Naturalmente tale interlocuzione non esclude, ma anzi auspica, un rapporto diretto ed efficace con il Ministero della giustizia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

C. 1129 Molteni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione svolgerà un brave ciclo di audizioni, invitando i colleghi che vi abbiano interesse ad integrare l'elenco dei soggetti da audire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver constatato che nessuno chiede di intervenire, ricorda che nella seduta di domani la Commissione concluderà l'esame dei provvedimenti, esaminando gli eventuali emendamenti che nel frattempo saranno presentati.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

ART. 1.

1. Dopo il Titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

« TITOLO VI-*bis*

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

ART. 452-*bis* – (*Inquinamento ambientale*). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

ART. 452-*ter* – (*Disastro ambientale*). – Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni.

Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il

profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali ovvero l'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo,.

ART. 452-*quater* – (*Delitti colposi contro l'ambiente*). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*ter* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà.

ART. 452-*quinqüies* – (*Circostanze aggravanti*). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo, le pene previste dall'articolo 416 sono aumentate fino a un terzo.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti nel presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dall'articolo 416-*bis* sono aumentate.

ART. 452-*sexies* – (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i delitti di cui

al presente titolo, per il delitto di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-*quinquies* nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire di completare le attività di cui al primo comma, il corso della prescrizione è sospeso. ».

ART. 452-*septies* – (*Confisca*). 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quinquies* commi 1 e 3, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.

2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca ».

3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono

il prodotto o il profitto del reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca ».

4. All'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole « 416-*bis*, » inserire le seguenti « 452-*ter*, 452-*quinquies* comma 1, » e dopo le parole « , dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, » inserire le seguenti « dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».

5. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo del codice penale, dopo le parole: « sono altresì raddoppiati » sono inserite le seguenti: « per i reati di cui al titolo VI-*bis* del libro II, ».

6. L'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è così modificato:

a) nel comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: « a) per la violazione dell'articolo 452-*bis* la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-*ter* la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 727-*bis* la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 733-*bis* la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. »;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: « 1-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per una durata non superiore ad un anno per il delitto indicato nella lettera a). 1-*ter*. Nei casi di condanna per i delitti indicati nell'articolo 452-*quater*, le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste nel comma precedente, sono ridotte di un terzo ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA *POST*-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Padre Alessandro Zanotelli, direttore della rivista italiana dei missionari comboniani dedicata al continente africano e agli africani nel mondo, Nigrizia 58

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA *POST*-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

dedicata al continente africano e agli africani nel mondo, Nigrizia.

L'audizione è stata svolta dalle 11.20 alle 12.40.

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 dicembre 2013.

Martedì 17 dicembre 2013.

Audizione di Padre Alessandro Zanotelli, direttore della rivista italiana dei missionari comboniani

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo. (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 59

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013: seguito esame del documento conclusivo (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 62

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate. Atto n. 32.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Atto n. 33 (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 64

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Segnala altresì che la Commissione ambiente, che ha avviato in data odierna l'esame del provvedimento in sede referente, prevede di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo nella giornata del 27 dicembre prossimo, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 7 gennaio 2014.

Rosanna SCOPELLITI (NCD), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è stato adottato dal Governo al fine di garantire la sicurezza agroalimentare in Campania e di fronteggiare al contempo l'emergenza ambientale legata alla combustione illecita di rifiuti nei territori della cosiddetta « Terra dei fuochi ». Segnala, inoltre, che il decreto-legge in titolo reca ulteriori norme finalizzate ad autorizzare interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto, nonché misure per la salvaguardia di imprese di interesse strategico nazionale.

Rammenta, quindi, che la Commissione ha già affrontato i temi oggetto del provvedimento — ossia il drammatico fenomeno dei roghi di rifiuti speciali che da circa quindici anni affligge soprattutto le province di Napoli e Caserta — in occasione dell'esame della proposta di legge C. 833, presentata dal collega Paolo Russo, il cui *iter*, ormai prossimo alla conclusione, si è interrotto a seguito dell'inizio della sessione di bilancio.

A testimonianza dell'attenzione dedicata dal Parlamento a tale problematica, ricorda che gli effetti ambientali e sanitari provocati dagli sversamenti e interramenti illeciti di rifiuti tossici nonché di scorie industriali e ospedaliere sono stati evidenziati già nel 1997 in occasione di un'audizione del collaboratore di giustizia Carmine Schiavone presso la Commissione bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, i cui contenuti sono stati resi pubblici con una decisione dell'ufficio di presidenza nell'attuale legislatura. Inoltre, nella scorsa legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ha dedicato specifica attenzione alla vicenda della « terra dei fuochi » in un capitolo della relazione territoriale approvata con riguardo alla Campania (Doc. XXIII, n. 19) e il 14 luglio 2009, la Commissione ha svolto l'audizione del prefetto di Napoli, che si è concentrato tra l'altro sul sistema illecito di smaltimento degli pneumatici, rappresentando come ciò avvenga in modo legale solo nella misura del 20 per cento. Infine, in questa

legislatura, l'Assemblea della Camera ha approvato, nella seduta del 5 novembre 2013, alcune rilevanti mozioni, tutte finalizzate a sollecitare l'adozione di iniziative per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, con particolare riferimento alla situazione nella cosiddetta Terra dei fuochi, mentre la Commissione ambiente del Senato ha dedicato un ciclo istruttorio alla « Terra dei fuochi » e da ultimo, la Commissione ambiente della Camera ha discusso una risoluzione sulle attività di controllo, prevenzione e contrasto delle attività illegali di smaltimento dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, nel cui ambito è stato svolto un ciclo di audizioni informali.

Ribadisce, anche in questa sede, come il fenomeno rappresenti una vera e propria sciagura sia per la salute della collettività, sia per le attività economiche delle zone colpite. Ricorda, infatti, che in occasione dell'illustrazione sulla citata proposta di legge, in qualità di relatrice, aveva evidenziato che molte inchieste avviate dalla magistratura hanno fatto chiaramente emergere come tali episodi, che si manifestano con una frequenza ormai costante, siano riconducibili alle cosiddette « ecomafie ».

Passando ad analizzare il provvedimento, segnala l'articolo 1 che prevede una mappatura dei terreni agricoli campani al fine di individuare le aree interessate da fenomeni di inquinamento tali da rendere necessaria la limitazione a colture di specie non destinate all'alimentazione umana o animale. Ciò dovrà essere attuato mediante l'apporto di istituti e agenzie statali e regionali, tra cui anche l'Istituto geografico militare, che già dispongono di dati e di elementi di conoscenza tecnica sulle aree da verificare. L'articolo 2, invece, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato interministeriale e una Commissione con il compito di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela, da realizzarsi nelle aree della regione Campania delimitate ai sensi dell'articolo 1.

La maggiore novità introdotta dal decreto-legge, che merita di essere citata

anche se non chiama in causa le competenze della Commissione difesa, è indubbiamente rappresentata dalla norma di cui al comma 1 dell'articolo 3 che, in aggiunta alle fattispecie di cui dagli articoli 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, introduce la nuova figura di reato di « combustione illecita di rifiuti », punibile con la pena della reclusione da tre a sei anni, prevedendo, altresì, la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per la commissione del reato.

Rientra invece nell'ambito di competenza di questa Commissione il comma 2, dell'articolo 3 che autorizza – riproducendo l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge C. 833 – i prefetti delle province campane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Osserva, tuttavia, che non appaiono riprodotte alcune norme qualificanti, quali quelle sul riconoscimento ai militari delle Forze armate coinvolti delle funzioni di agenti di pubblica sicurezza, sulla quantificazione delle unità di personale necessarie, sulla decorrenza temporale del coinvolgimento nelle operazioni e, infine, sull'attribuzione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di una indennità onnicomprensiva, da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Al riguardo, ricorda che la proposta di legge C. 833 contemplava anche una necessaria quantificazione degli oneri e prevedeva che tale indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non potesse superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.

Riterrebbe anche da valutare l'opportunità che il Dicastero della difesa sia rappresentato nel Comitato interministeriale, di cui al comma 1 dell'articolo 2, incaricato, tra l'altro, di formulare indirizzi sul potenziamento delle azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei territori campani, come pure nella Commissione, di cui al comma 2, cui spetta di individuare le conseguenti decisioni.

Nell'evidenziare come tali profili siano essenziali, rileva che il parere di questa Commissione, seguendo una doverosa linea di coerenza, non potrà non tenerne in debita considerazione. Preannuncia, quindi, una proposta di parere favorevole quanto al merito complessivo del provvedimento, tuttavia integrata da osservazioni e condizioni finalizzate a garantire al meglio la condizione giuridico-economica del personale delle Forze armate che sarà coinvolto in questa importante opera di ripresa del controllo del territorio campano da parte dello Stato.

Il sottosegretario **Gioacchino ALFANO** rileva come, giustamente, la relatrice abbia più volte fatto cenno nel suo intervento alla proposta di legge C. 833, segnalando, tuttavia, il bisogno di non trascurare le disposizioni messe a sistema dal decreto-legge, che interviene con urgenza sulla drammatica situazione dell'inquinamento causato dai roghi di rifiuti. Affida quindi alla valutazione della Commissione ogni eventuale proposta di miglioramento del testo del decreto-legge.

Elio VITO, *presidente*, esprime soddisfazione per la condivisione manifestata dal rappresentante del Governo sulla relazione svolta dalla collega Scopelliti.

Gian Piero SCANU (PD) apprezza il lavoro svolto dalla collega Scopelliti, di cui condivide le considerazioni in ordine alla necessità di definire i tempi dell'intervento e i poteri effettivi attribuiti al personale militare. Auspica, quindi, che tali elementi possano trovare ingresso nel parere anche in forma assai incisiva, in linea con

quando deliberato da questa Commissione sulla proposta di legge C. 833.

Elio VITO, *presidente*, condivide le considerazioni del collega Scanu.

Salvatore CICU (FI-PdL) rileva l'esistenza, nelle ultime legislature, di una problematica che attiene alla scarsa capacità del Parlamento di legiferare e al conseguente ricorso del Governo alla decretazione di urgenza. Al riguardo sottolinea che nel caso dell'emergenza ambientale legata alla combustione illecita di rifiuti nei territori della cosiddetta « Terra dei fuochi » il Parlamento, e soprattutto questa Commissione, si è attivato con sollecitudine e in maniera pressoché unanime per provvedere sul piano normativo. Pertanto, ritiene che il decreto-legge, di cui condivide la finalità, avrebbe comunque dovuto tenere in maggiore considerazione l'iniziativa legislativa avviata su tale tema dalla Commissione, con ciò evidenziando una maggiore attenzione da parte dell'Esecutivo per il ruolo del Parlamento.

Emanuela CORDA (M5S) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e ricorda che il proprio gruppo, in sede di discussione della proposta di legge C. 833, aveva prospettato l'ipotesi di utilizzare i droni per la sorveglianza delle aree interessate dal fenomeno dello sversamento dei rifiuti. Auspica pertanto che la proposta di parere della relatrice voglia prospettare questa iniziativa.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013: seguito esame del documento conclusivo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Intervengono i deputati Salvatore CICU (FI-PdL), Gian Piero SCANU (PD) ed Emanuela CORDA (M5S).

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate.

Atto n. 32.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione.

Atto n. 33.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto in titolo, rinviati nella seduta del 15 ottobre 2013.

Elio VITO, *presidente*, segnala che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta del 15 ottobre 2013 i relatori, onorevole Cicu e onorevole Scanu, hanno illustrato i contenuti dei due provvedimenti, di cui sono emersi numerosi profili di connessione.

Successivamente, la Commissione ha svolto, congiuntamente all'omologa Commissione del Senato, un ciclo di audizioni che si è concluso il 12 dicembre scorso con l'audizione del Ministro della difesa, nel corso della quale sono intervenuti i rappresentanti dei gruppi.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, ritiene auspicabile pervenire ad una proposta di parere che sia il più possibile condivisa dai gruppi di maggioranza e di opposizione e manifesta, quindi, la propria disponibilità a far pervenire entro domani un testo sul quale avviare un confronto già a partire dalla prossima seduta programmata.

Salvatore CICU (FI-PdL), *relatore*, apprezza le considerazioni del collega Scanu sull'opportunità di pervenire ad un parere condiviso, manifestando tuttavia perplessità sulla tempistica rappresentata, che giudica troppo stringente per potersi esprimere sui provvedimenti con la dovuta accuratezza. Ritiene, pertanto, opportuno considerare che la Commissione possa esprimere il parere anche nella giornata di venerdì 20 dicembre.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO ricorda che nel corso del dibattito, al fine di agevolare la discussione, si era convenuto di presentare per tempo una proposta sulla quale sviluppare i diversi ragionamenti. Ribadisce, inoltre, la volontà del Governo di portare a compimento entro i tempi previsti dalla legge l'*iter* dei decreti attuativi della riforma dello strumento militare, pur confermando la disponibilità

già annunciata dal Ministro Mauro di attendere il parere del Parlamento.

Elio VITO, *presidente*, anche in considerazione del possibile andamento dei lavori dell'Assemblea, ritiene che, al fine di consentire alla Commissione di esprimersi in tempo utile, sia necessario pervenire già nella seduta di domani una proposta di parere, sulla quale avviare il dibattito.

Salvatore CICU (FI-PdL), *relatore*, ribadisce la difficoltà del proprio gruppo a esprimere un parere nella seduta di domani.

Gian Piero SCANU (PD), *relatore*, ritiene che non vi siano ostacoli per giungere ad un'approvazione del parere prima della sospensione dei lavori per la pausa di fine anno e manifesta, quindi, la propria disponibilità ad accedere alla richiesta dell'onorevole Cicu di prevedere anche una seduta nella giornata di venerdì 20 dicembre.

Ribadisce, quindi, l'opportunità che la Commissione possa esprimere una posizione unitaria, anche rispetto al percorso in atto al Senato.

Domenico ROSSI (PI) fa presente che in occasione della sua recente audizione il Ministro della difesa ha manifestato la disponibilità del Governo ad attendere il pronunciamento delle Commissioni prima di adottare i decreti legislativi. Alla luce di quanto ricordato e della rilevanza dei due provvedimenti, ritiene che i termini per la conclusione dell'*iter* non debbano essere considerati perentori.

Elio VITO, *presidente*, segnala che l'omologa Commissione del Senato presumibilmente si esprimerà nella corrente settimana. Auspica, quindi, che i due rami del Parlamento possano procedere in parallelo.

Salvatore CICU (FI-PdL) sottolinea come l'attuale dibattito lo rafforzi nella sua convinzione di non poter disporre di tempo sufficiente per approfondire ade-

guatamente tutti gli aspetti da evidenziare nel parere.

Gian Piero SCANU (PD) si dichiara contrario alla possibilità di richiedere uno slittamento dei termini per l'espressione del parere, anche in considerazione dell'opportunità di seguire lo stesso percorso dell'omologa Commissione del Senato. Conferma, quindi, la volontà del proprio gruppo di pervenire all'espressione del parere entro la fine della settimana in corso.

Elio VITO, *presidente*, nel prospettare la eventualità che la Commissione si convo-

chi sui provvedimenti in titolo anche nella serata di giovedì, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	65
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	73
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01725 Ginato: Riorganizzazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nella regione Veneto	81
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-01726 Zanetti e Sottanelli: Risposta ad un atto di sindacato ispettivo concernente nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate	81
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	85
5-01728 Pesco: Iniziative nei confronti delle banche che hanno commesso irregolarità nella determinazione di taluni tassi interbancari	82
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	87

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo BARETTA.

La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorda la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame degli atti del Go-

verno e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

Atto n. 43.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che il Presidente della Camera, con lettera del 4 dicembre 2013, ha comunicato che la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, non è corredata del prescritto parere della Conferenza unificata.

Avverte pertanto che la Commissione non potrà esprimersi sul provvedimento prima che sia pervenuto il predetto parere.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, in relazione alla notizia fornita dal Presidente, fa notare come l'ordine del giorno della riunione della Conferenza unificata fissata per giovedì non contempli l'esame dello schema di decreto legislativo, sottolineando come la rilevanza del provvedimento dovrebbe indurre invece a velocizzarne al massimo l'esame.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento al rilievo espresso dal relatore, Pelillo, invita il Governo ad assumere tutte le necessarie iniziative per accelerare l'espressione del parere sul provvedimento da parte della Conferenza unificata.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura il suo personale interessamento sulla questione sollevata.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo che intende recepire la disciplina europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, contenuta nella direttiva 2011/16/UE, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (Atto n. 43).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2011/16/UE, essa stabilisce nuove forme e procedure in relazione alla cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale.

In particolare si prevede uno scambio di informazioni automatico tra gli Stati membri (sulla base delle informazioni disponibili) con riferimento a specifiche categorie di reddito e di capitale (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe, pensioni, proprietà e redditi immobiliari).

La direttiva, che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, la Direttiva 77/799/CEE, si applica a tutte le imposte, tranne che, ai sensi dell'articolo 2:

all'IVA, ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa fra Paesi UE;

ai contributi previdenziali obbligatori dovuti al Paese UE;

ai diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche;

alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

La direttiva contempla tre tipologie di scambi di informazioni: lo scambio su richiesta, regolato dagli articoli da 5 a 7; lo scambio automatico, disciplinato dal-

l'articolo 8; lo scambio spontaneo, regolato dagli articoli 9 e 10.

In base all'articolo 5 su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata deve trasmettere le informazioni pertinenti in suo possesso o che ottiene da indagini amministrative.

Ai sensi dell'articolo 6, per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità deve procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Paese. In tale ambito segnala l'articolo 18, paragrafo 2, ai sensi del quale l'autorità interpellata non può rifiutare di fornire le informazioni soltanto perché esse sono detenute da una banca o da altri tipi di istituto finanziario.

Secondo l'articolo 7 l'autorità interpellata deve confermare il ricevimento della richiesta entro sette giorni lavorativi e quindi fornire le informazioni al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata, queste devono essere fornite entro due mesi da tale data.

L'articolo 8 della direttiva descrive le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni. In particolare si prevede che l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, su categorie specifiche di reddito e di capitale. In tale ambito il paragrafo 2 del predetto articolo 8 prevede che entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri comunichino alla Commissione europea le categorie di reddito sulle quali dispongono di informazioni, nonché ogni successiva modifica delle stesse.

Le categorie di reddito e di capitale alle quali si applica lo scambio automatico di informazioni sono, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1: i redditi da lavoro; i compensi per dirigenti; i prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici UE sullo scambio di infor-

mazioni e altre misure analoghe; le pensioni; le proprietà e i redditi immobiliari.

In merito allo scambio spontaneo di informazioni, la direttiva stabilisce, all'articolo 9, il dovere di ogni autorità competente di comunicare spontaneamente le informazioni all'autorità competente di ogni altro Paese della UE in alcune specifiche situazioni:

se l'autorità ha motivo di presumere che esista una perdita di gettito fiscale nell'altro paese UE;

se un contribuente ottiene, in un Paese UE, una riduzione o un esonero d'imposta che dovrebbe comportare un aumento d'imposta o un assoggettamento a imposta nell'altro paese UE;

se le relazioni d'affari fra due contribuenti in Paesi UE diversi sono svolte attraverso uno o più paesi in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Paese UE o in entrambi;

se l'autorità competente di un Paese UE ha fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta risultante da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'impresе: tale aspetto appare particolarmente rilevante, attesa la disomogeneità degli ordinamenti tributari degli Stati membri dell'Unione europea;

se in un Paese UE, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente di un altro Paese UE, vengono raccolte informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta in questo Paese.

Inoltre l'articolo 14 prevede che l'autorità interpellata possa chiedere all'autorità che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito, il quale deve essere inviato prima possibile e comunque entro tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'uso delle informazioni richieste.

Ai sensi dell'articolo 16 qualsiasi informazione comunicata tra Paesi UE in conformità della direttiva è coperta dal se-

greto d'ufficio e gode della protezione accordata a informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale del Paese UE che le riceve.

Tali informazioni possono essere usate anche nei seguenti casi:

per l'accertamento e l'applicazione di altre imposte e dazi contemplati dalla direttiva 2010/24/UE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;

per l'accertamento e l'applicazione dei contributi previdenziali obbligatori;

in procedimenti giudiziari e amministrativi derivanti da violazioni della normativa fiscale.

La disposizione specifica inoltre che l'uso delle informazioni e dei documenti trasmessi è possibile solo per i fini indicati dalla direttiva, salva autorizzazione dello Stato che le trasmette e comunque entro i limiti fissati dalla legislazione nazionale di quest'ultimo Stato.

L'articolo 17 stabilisce alcuni limiti allo scambio di informazioni su richiesta, prevedendo in particolare che l'autorità richiedente ha diritto alle informazioni richieste qualora abbia esaurito le fonti di informazioni consuete a sua disposizione e consente all'autorità interpellata di rifiutare le informazioni richieste se la raccolta delle informazioni richieste o la conduzione delle relative indagini sia contrario alla sua legislazione ovvero se, per motivi di diritto, lo Stato richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti. Inoltre è possibile può rifiutare la trasmissione delle informazioni per ragioni di segreto commerciale, industriale o professionale, ovvero per contrarietà all'ordine pubblico.

L'articolo 18 pone l'obbligo, per lo Stato interpellato, di porre in essere le misure previste per ottenere le informazioni richieste anche quando tale Stato non necessiti di tali per i propri fini fiscali. In tale ambito la norma precisa comunque che lo Stato interpellato può rifiutare di

trasmettere le informazioni richieste se esse riguardano periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011.

L'articolo 20 prevede l'utilizzo, in quanto possibile, di formulari standard e di un formato elettronico tipo, mentre l'articolo 21, nel definire le modalità pratiche delle comunicazioni, fa riferimento all'uso a tal fine della rete CNN, sancendo inoltre la rinuncia degli Stati membri a richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della direttiva.

L'articolo 24 disciplina lo scambio di informazioni con i Paesi terzi, prevedendo che l'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un Paese terzo informazioni prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali di detto Stato membro può, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale Paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e ad ogni autorità richiedente.

Inoltre le autorità competenti possono trasmettere a un Paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a Paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della direttiva, purché:

a) l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione abbia consentito tale comunicazione;

b) il Paese terzo interessato si sia impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi comprovanti l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrano essere contrarie o costituire una violazione della normativa fiscale.

La direttiva disciplina quindi altre forme di cooperazione amministrativa, tra cui:

all'articolo 11, il caso in cui funzionari designati dall'autorità richiedente possono, previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, essere

presenti negli uffici amministrativi e partecipare alle indagini amministrative nel paese interpellato;

all'articolo 12, l'ipotesi di controlli simultanei, da parte di due o più Paesi UE, su persone che presentano per tali Paesi un interesse comune o complementare, al fine di scambiare le informazioni ottenute.

Inoltre gli articoli 13 e 15 disciplinano, rispettivamente, la notifica amministrativa al destinatario, da parte dell'autorità di uno Stato, di atti e decisioni di autorità amministrative dell'altro Stato, nonché la condivisione delle migliori pratiche ed esperienze per rafforzare la cooperazione.

Per quanto riguarda il termine di recepimento della direttiva, l'articolo 29 stabilisce che gli Stati membri devono porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2013. Per quanto invece riguarda le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 8 della direttiva medesima, contenente le disposizioni sull'ambito di applicazione e sulle condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni, le relative disposizioni sono poste in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.

In tale contesto segnala come sia in corso la procedura d'infrazione 2013/0043, avente ad oggetto il mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, segnala preliminarmente come esso sia stato predisposto ai sensi della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), la quale, all'allegato B, annovera anche la direttiva 2011/16/UE.

Per quanto riguarda il termine di esercizio della delega la legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, stabilisce che per le direttive il cui termine sia già scaduto alla

data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Poiché la legge n. 96 del 2013 è entrata in vigore il 4 settembre, il termine scadrebbe il 4 dicembre. Tuttavia, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Pertanto, nel caso di specie il termine di esercizio della delega è fissato al 4 marzo 2014.

L'articolo 1 indica che lo schema di decreto legislativo stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per l'amministrazione interessata e per l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri. In tal modo il provvedimento integra e dettaglia le norme nazionali in materia, che al momento sono contenute dagli articoli 31-bis e 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Conformemente alle prescrizioni della direttiva, i commi 3 e 4 dell'articolo 1 specificano che le norme dello schema si applicano alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali, all'interno del territorio in cui si applicano i trattati UE.

Inoltre il comma 5 ripropone le esclusioni dall'ambito applicativo recate dalla direttiva 2011/16/UE, costituite da contributi previdenziali obbligatori, IVA, dazi doganali, accise, diritti per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche, tasse di natura contrattuale quale corrispettivo per pubblici servizi.

L'articolo 2, nel recare le definizioni rilevanti, ripropone quanto previsto dalla direttiva.

In particolare, alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 viene specificata la differenza tra ufficio centrale di collegamento, inteso come organo responsabile dei contatti con gli altri Stati Membri nel settore della cooperazione amministrativa e servizio di collegamento, ovvero, qualsiasi ufficio, diverso dall'ufficio centrale di collegamento designato per procedere a scambi diretti di informazioni.

Inoltre la lettera *l)* definisce la rete CNN, cioè la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CST), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata nel settore della fiscalità.

L'articolo 3, coerentemente con quanto deciso in sede europea, individua, al comma 1, l'autorità competente italiana nel Direttore Generale delle Finanze, il quale, con apposito provvedimento, ai sensi del comma 2, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa.

In base al comma 3 i servizi di collegamento forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa, utilizzando a tal fine i dati e le notizie acquisiti in anagrafe tributaria (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973), e si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative, dei poteri previsti dalla normativa in materia di accertamento (in particolare, dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

Per quanto riguarda i tributi locali, il comma 4 indica che è il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze a dover provvedere allo scambio informativo, nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.

Il comma 6 specifica inoltre che, qualora un servizio di collegamento riceva una richiesta di cooperazione che rende necessaria un'azione che esula dalla compe-

tenza attribuitagli, questo debba trasmettere la richiesta all'ufficio centrale di collegamento e informarne l'autorità richiedente.

Il comma 7 chiarisce che l'ufficio centrale e i servizi di collegamento sono ricompresi nell'ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza.

Rileva quindi come il cuore del provvedimento sia costituito dagli articoli da 4 a 6, i quali disciplinano le tre tipologie di scambio informativo previste dalla direttiva 2011/16/UE: su richiesta, automatico e spontaneo.

In particolare, l'articolo 4 prevede, nel primo caso, che i servizi di collegamento forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili di cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un'indagine amministrativa, sulla base delle richieste presentate dai servizi di collegamento. A tal fine il comma 3 dell'articolo specifica che l'autorità cui è stata presentata la richiesta provvede alla raccolta delle informazioni come se stesse agendo per conto proprio o su richiesta di altra autorità interna.

L'articolo 5 prevede che i servizi di collegamento comunichino agli altri Stati membri in automatico le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014, rimandando alle norme europee in ordine alla disciplina di tale scambio.

L'articolo 6 prevede invece che i servizi di collegamento comunichino spontaneamente le informazioni nei casi previsti dall'articolo 9 della direttiva, sopra richiamati.

L'articolo 7 regola le richieste di notifica, prevedendo in primo luogo, al comma 1, che, su domanda di un altro Stato membro, i servizi di collegamento notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, tutti gli atti e le decisioni delle autorità amministrative prodotti dallo Stato membro, concernenti l'applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte.

Ai sensi del comma 2 i servizi di collegamento informano tempestivamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.

Inoltre il comma 3 prevede che il servizio di collegamento competente, per le notifiche pervenute dall'autorità richiedente dell'altro Stato membro, si avvalga degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia, tenuti ad eseguire l'attività di notifica secondo le norme generali vigenti in materia di notifica di cartelle di pagamento (ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973).

In base al comma 4 alle spese di notifica si applicano le previsioni in materia relative alle cartelle di pagamento (di cui all'articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112 del 1999): pertanto tali spese sono a carico del debitore nella misura di 5,88 euro (importo che può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze) e a carico dell'ente creditore se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità.

In tale ambito la disposizione specifica che l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell'erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata, importo che può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre si prevede che gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di espletamento delle notifiche.

Inoltre il medesimo comma 4 indica che con provvedimento del Direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.

L'articolo 8 recepisce la previsione di cui all'articolo 14 della direttiva, ai sensi della quale è previsto un riscontro sulle informazioni inviate. In tale ambito il

comma 1 prevede che, qualora l'autorità competente fornisca informazioni, essa può chiedere all'autorità dello Stato membro che ha ricevuto le informazioni di inviare un riscontro in merito, mentre il comma 2 dispone che una volta all'anno sia inviato un riscontro circa lo scambio automatico di informazioni avvenuto tra i diversi Stati, in conformità delle modalità pratiche convenute bilateralmente.

L'articolo 9 disciplina le modalità pratiche di effettuazione degli scambi di informazioni.

In particolare, il comma 1 privilegia l'uso di comunicazioni elettroniche, prevedendo che gli scambi di informazioni siano effettuati, per quanto possibile, mediante formulari adottati dalla Commissione europea e canali di comunicazione standard.

Il comma 2 contempla invece il caso in cui sia necessaria la presenza di funzionari in loco, i quali, devono essere in grado, ai sensi del comma 3, di produrre in qualsiasi momento un mandato scritto con le loro identità e qualifica ufficiale.

Per quanto concerne la trasmissione a un altro Stato membro o a un Paese terzo delle informazioni scambiate, l'articolo 10 rinvia alle disposizioni contenute ai Capi IV (articoli da 16 a 22, relativi alle condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa) e VI (articolo 24, relativo alle relazioni con i Paesi terzi) della direttiva 2011/16/UE.

A tale proposito rammenta che, ai sensi degli articoli da 16 a 18 della direttiva:

le informazioni comunicate tra Paesi UE sono coperte da segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale del Paese UE che le riceve;

l'autorità richiedente ha diritto alle informazioni richieste qualora abbia esaurito le fonti di informazioni consuete a sua disposizione:

l'autorità interpellata può rifiutare le informazioni richieste se la raccolta delle informazioni richieste o la conduzione

delle relative indagini sia contraria alla sua legislazione ovvero se, per motivi di diritto, lo Stato richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti;

si può rifiutare la trasmissione delle informazioni per ragioni di segreto commerciale, industriale o professionale, ovvero per contrarietà all'ordine pubblico;

lo Stato interpellato può rifiutare di trasmettere le informazioni richieste se esse riguardano periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2011;

le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo per i fini contemplati dalla direttiva, salvo autorizzazione dello Stato interpellato e comunque entro i limiti fissati dalla relativa normativa nazionale.

L'articolo 11 apporta le modifiche di coordinamento necessarie per aggiornare al nuovo quadro comunitario gli articoli 31-*bis* e 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i quali disciplinano, rispettivamente, l'assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e l'assistenza per le richieste di notifica tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

In primo luogo le modifiche aggiornano i riferimenti normativi e i rinvii alla normativa comunitaria, in virtù del fatto che la direttiva 77/799/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2011/16/UE.

Inoltre i predetti articoli 31-*bis* e 60-*bis* sono novellati in conseguenza delle disposizioni introdotte dalla direttiva.

In particolare, ai sensi delle lettere *a)*, *e)* ed *f)* del comma 1, l'ambito oggettivo delle previsioni di cui ai citati articoli 31-*bis* e 60-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 è esteso alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell'amministrazione finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorità locali.

Per quanto riguarda la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione

alle indagini, la lettera *d)* del comma 1 dispone che i funzionari esteri possano interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la relativa documentazione, a condizione di reciprocità e previo accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, alla presenza dei funzionari dell'amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento delle indagini. I funzionari dell'amministrazione finanziaria utilizzano direttamente le informazioni scambiate durante le indagini svolte all'estero.

La lettera *g)* prevede che l'amministrazione finanziaria possa notificare direttamente un documento a una persona sul territorio di altro Stato membro dell'UE.

Inoltre il comma 2 specifica che i servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o comunicare informazioni se ciò non sia consentito dal loro ordinamento per fini propri.

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dello schema di decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia quindi come il provvedimento, il quale risulta conforme alle norme di delega, consenta di compiere progressi importanti su alcune questioni affrontate dalla Commissione Finanze, sottolineando in particolare come le previsioni della direttiva recepite dallo schema di decreto incideranno radicalmente, a partire dal 1° gennaio 2015, sulla cooperazione tra le amministrazioni tributarie degli Stati membri, rafforzando gli scambi di informazioni tra di esse che costituiscono un elemento essenziale per contrastare i fenomeni di evasione fiscale.

Daniele PESCO (M5S) chiede se le norme recate dal provvedimento possano avere ricadute positive anche per quanto riguarda il contrasto all'elusione fiscale.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, in merito alla questione posta dal deputato

Pesco, evidenzia come la direttiva 2011/16/UE si ponga l'obiettivo di rafforzare taluni strumenti di cooperazione tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell'Unione europea nel campo del contrasto all'evasione tributaria, laddove, invece, il fenomeno dell'elusione presenta caratteristiche più legate a questioni di natura nazionale. Non esclude, peraltro, che il provvedimento possa avere ricadute positive anche sotto quest'ultimo profilo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Atto n. 60.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (Atto n. 60).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2011/89/UE, essa, in considerazione dei limiti della disciplina vigente relativamente al campo di applicazione, nonché al coordinamento tra le autorità di vigilanza, intende potenziare la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi, della predisposizione di meccanismi di controllo interno e

della gestione dei rischi di gruppo, anche al fine di garantire la stabilità finanziaria del mercato interno.

Al riguardo rammenta preliminarmente che i conglomerati finanziari sono gruppi di imprese, attivi in maniera significativa nei settori assicurativo e bancario o dei servizi di investimento, che comprendono almeno un'impresa assicurativa e una operante nel settore bancario o dei servizi di investimento, e che hanno al vertice un'impresa regolamentata oppure svolgono attività principalmente nel settore finanziario. Per impresa regolamentata si intende invece una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea.

In tale contesto ricorda inoltre che la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 142 del 2005, ha attribuito alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. In particolare, tale normativa configura un sistema di vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese d'investimento appartenenti a un conglomerato finanziario, che peraltro non pregiudica l'applicazione delle norme settoriali in materia di vigilanza già previste dagli ordinamenti degli Stati membri.

L'autorità preposta alla vigilanza supplementare sul conglomerato, che assume il nome di « coordinatore », è individuata sulla base di criteri molto articolati e dettagliati. In sintesi, qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata all'esercizio dell'attività; qualora

invece a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata prevalente all'interno del conglomerato.

L'obiettivo principale della direttiva 2011/89/UE è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza sui conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono create tra la disciplina della vigilanza supplementare dell'Unione e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.

La direttiva modifica dunque le norme settoriali per le banche e le imprese di investimento (ora contenute nella direttiva 2013/36/UE e nel Regolamento 575/2013), nonché quelle riguardanti le imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti ad un gruppo (contenute attualmente nella direttiva 98/78 e, in futuro, nella direttiva 2009/138 *Solvency II*), allo scopo di includere nell'ambito della vigilanza consolidata le società di partecipazione finanziaria miste (SPFM), ossia quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore bancario sia nel settore assicurativo, si trovano a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza. Tali previsioni sono volte a superare il precedente assetto regolamentare, ai sensi del quale le SPFM erano escluse dall'ambito della vigilanza consolidata bancaria e assicurativa e soggette esclusivamente alla vigilanza supplementare in qualità di società al vertice di un conglomerato finanziario.

In particolare, gli articoli 1 e 3 della direttiva, introducendo, rispettivamente, un nuovo articolo 2-*bis* nella direttiva 98/78/CE e un nuovo articolo 72-*bis* nella direttiva 2006/48/CE, assoggettano alla disciplina generale in materia anche le società di partecipazione finanziaria mista, in modo da permettere l'applicazione della vigilanza settoriale consolidata/di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare, con riferimento a quelle società di partecipazione finanziaria o assicurativa che, in seguito all'espansione delle attività ad un

altro settore finanziario, siano diventate società di partecipazione finanziaria miste.

L'articolo 2 della direttiva, oltre a novellare numerosi articoli della citata direttiva 2002/87/CE, assegna una serie di compiti alle autorità europee di vigilanza per ciascun settore (Autorità bancaria europea – ABE, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM), affinché emanino, attraverso il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza della prassi della vigilanza.

Considerato che i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di *stress*, il numero 9) dell'articolo prevede, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 9-*ter* nella direttiva 2002/87/CE, che il coordinatore nominato conformemente a tale ultima direttiva stabilisca l'opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di *stress* di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme.

Inoltre il numero 14), mediante l'introduzione di un nuovo articolo 12-*ter* nella direttiva 2002/87/CE, stabilisce che le autorità di vigilanza dovranno sviluppare dei parametri supplementari per le prove di *stress* a livello dell'Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovranno poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale, mentre il numero 21), mediante l'introduzione di un nuovo articolo 21-*ter* nella direttiva 2002/87, prevede l'emanazione, da parte delle autorità di vigilanza, di orientamenti comuni.

Il numero 23), mediante l'introduzione di un nuovo articolo 30-*bis* nella predetta direttiva 2002/87/CE, dispone che i gestori di fondi di investimento alternativi siano inclusi nella vigilanza su base consolidata degli enti creditizi o nella vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a gruppi assicurativi.

L'articolo 4 della direttiva interviene su alcuni aspetti del dettato della direttiva

2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (*Solvency II*), relativamente:

all'ambito di applicazione e alle modalità della vigilanza sui gruppi assicurativi;

alla definizione di orientamenti comuni di vigilanza in materia da parte delle autorità di vigilanza europee (Autorità bancaria europea – ABE, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – AEAP e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – AESFEM) e agli scambi di informazioni tra le autorità;

alle modalità e alla frequenza di calcolo dei requisiti di solvibilità dei gruppi assicurativi, anche per quanto attiene al coinvolgimento delle società di partecipazione assicurativa (vale a dire delle società la cui attività principale consiste nel detenere partecipazioni in società che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività di assicurazione o di riassicurazione);

agli obblighi informativi, nei confronti delle autorità di vigilanza di gruppo, gravanti sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione e sulle società di partecipazione assicurativa o di partecipazione mista, nonché agli obblighi di trasparenza su tali categorie di società per quanto attiene alla solvibilità ed alla condizione finanziaria di gruppo;

alle misure adottabili dalle autorità di vigilanza in caso di mancato rispetto dei requisiti di solvibilità o, comunque, di rischio per la solvibilità del gruppo;

alla vigilanza sulle società capogruppo registrate in Paesi terzi.

Con riferimento al termine per il recepimento della direttiva segnala come esso sia scaduto il 10 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della direttiva.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, rileva innanzitutto come esso sia stato predispo-

sto ai sensi della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), la quale, all'allegato B, annovera anche la direttiva 2011/89/UE.

Per quel che attiene invece al termine per l'esercizio della delega, esso era originariamente previsto per il 4 dicembre 2013; tuttavia la legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi: pertanto il predetto termine scadrà il 4 marzo 2014.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2005, che ha recepito la direttiva 2002/87/CE sui conglomerati finanziari.

In particolare, il comma 1 modifica o integra alcune definizioni recate dall'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 142, inserendovi, tra l'altro, alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, il riferimento al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

In tale ambito la lettera *c)* del comma 1 modifica la definizione di impresa regolamentata, includendovi – oltre alle banche e alle imprese di assicurazione – le imprese di riassicurazione, le società di gestione patrimoniale, i gestori di fondi di investimento alternativi.

Al riguardo segnala come la definizione attualmente vigente comprenda anche gli istituti di moneta elettronica (IMEL), ora regolati dal Titolo *V-bis* del TUB (articoli 114-*quinquies* e seguenti) e vigilati dalla Banca d'Italia. Conseguentemente la lettera *f)* modifica la definizione di settore finanziario, escludendo gli IMEL e introducendo gli istituti di pagamento.

In base alla stessa lettera *f)* la definizione relativa al settore dei servizi di investimento viene aggiornato alle previsioni del regolamento n. 575 del 2013, concernente i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

La lettera *g*) introduce una definizione più ampia di impresa madre, intesa come impresa che controlla un'altra impresa.

Le lettere *j*) e *l*) traspongono nel corpo del decreto legislativo n. 142 le definizioni di partecipazione qualificata e di controllo introdotte dalla direttiva, facendo rinvio alle norme di riferimento del Testo unico bancario (TUB), del Testo unico sull'intermediazione finanziaria (TUF) e del Codice delle assicurazioni private.

Ai sensi della lettera *n*) la definizione di autorità competenti è più strettamente correlata alla vigilanza sulla capogruppo di un settore.

Il comma 2 modifica invece l'articolo 2 del già citato decreto legislativo n. 142 del 2005, in particolare inserendovi un nuovo comma 1-*bis*, il quale chiarisce meglio che l'obiettivo del decreto legislativo è quello di stabilire la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate, ferme restando le norme settoriali di vigilanza sulle stesse.

Al riguardo ricorda che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 2 del decreto legislativo n. 142, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario ha per scopo la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese, regolamentate e non, che ne fanno parte, nonché la prevenzione degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti dalle difficoltà finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario.

Il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 142, in primo luogo, alla lettera *a*), nel senso di includere nella rubrica, oltre alla nozione, anche l'identificazione del conglomerato finanziario.

La lettera *c*) del comma 3 specifica ulteriormente i criteri per identificare un conglomerato finanziario, includendo, tra l'altro, le società di gestione patrimoniale e i gestori di fondi alternativi nel relativo processo.

La lettera *g*) definisce la significatività, ai fini dell'identificazione del conglomerato, delle diverse attività svolte, in rela-

zione allo stato patrimoniale. A tal fine si considerano significative le attività svolte nei diversi settori finanziari del gruppo qualora il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di ciascun settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo sia superiore al 10 per cento.

La lettera *e*) stabilisce che le autorità competenti collaborino strettamente per stabilire se il gruppo costituisca conglomerato finanziario.

La lettera *i*) precisa le modalità di classificazione delle società di gestione patrimoniali e dei gestori di fondi di investimento alternativi all'interno del gruppo.

La lettera *j*) consente alle autorità competenti di utilizzare, per la definizione del conglomerato, criteri diversi da quello dello stato patrimoniale, facendo invece riferimento alla struttura dei redditi o a quello delle attività fuori bilancio.

Inoltre, ai sensi della lettera *k*) è consentito alle autorità competenti di basare la soglia di identificazione su parametri diversi dall'attivo di bilancio, e, in particolare, sul totale delle attività gestite, nonché di escludere dal calcolo una o più imprese partecipate se tali partecipazioni siano di interesse trascurabile ai fini della vigilanza. In ogni caso si prevede che le autorità competenti riesaminano la situazione dei gruppi con periodicità annuale.

Il comma 4 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 142, in materia di esonero dei conglomerati dalla vigilanza supplementare. In particolare la disposizione, attraverso le modifiche recate dalle lettere *b*) e *c*), consente alle autorità di vigilanza di esonerare da tale vigilanza, oltre ai conglomerati che non raggiungono la soglia di rilevanza del 10 per cento prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2005, come sostituito dal comma 3, lettera *g*), dell'articolo 1, in precedenza descritta (ma che

abbiano un attivo, nel settore più piccolo, superiore a 6 miliardi di euro), anche i conglomerati che, pur superando la predetta soglia del 10 per cento, hanno un attivo del settore più piccolo inferiore a 6 miliardi di euro, qualora l'applicazione della vigilanza supplementare non sia necessaria o risulti fuorviante rispetto ai suoi stessi obiettivi.

Anche in tal caso, la lettera *e*) prevede che le autorità competenti riesaminino i casi di esclusione con periodicità annuale.

Il comma 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 142, relativo ai compiti del coordinatore in materia di vigilanza, rafforzando, alle lettere *c*), *d*) e *f*), la collaborazione e la comunicazione tra le autorità competenti, tramite i collegi dei supervisor previsti dalle norme settoriali e mediante accordi di coordinamento.

Il comma 6 modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 142, specificando che lo scambio di informazioni dovrà riguardare, fra l'altro: la struttura legale, organizzativa e di *governance* del gruppo, includendo tutte le filiazioni regolate e non, le filiali rilevanti, i detentori di partecipazioni qualificate a livello di impresa madre capogruppo e le autorità competenti sulle imprese regolate del gruppo.

Il comma 7 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 142, introducendo alcune precisazioni sulle modalità di calcolo per valutare l'adeguatezza patrimoniale attraverso i due metodi previsti dalla direttiva, vale a dire il metodo del consolidamento contabile e il metodo della deduzione e aggregazione.

Rammenta, al riguardo, che, ai sensi del citato articolo 7, le imprese appartenenti a un conglomerato finanziario devono assicurare che il totale dei mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento almeno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla base di uno dei metodi di calcolo sopra citati. Il coordinatore, previa consultazione con le altre autorità competenti rilevanti e con il conglomerato finanziario stesso, individua il metodo di calcolo da applicare.

Le modifiche introdotte dai commi 8, 9 e 10, rispettivamente agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 142 rinviano sostanzialmente all'emanazione, da parte delle autorità europee, per il tramite del Comitato congiunto, di orientamenti comuni volti alla convergenza delle pratiche di vigilanza. Le disposizioni sono volte a far sì che la vigilanza supplementare sugli aspetti relativi alla concentrazione di rischi, alle operazioni intragruppo e ai controlli interni tenga conto dell'obiettivo di convergenza fra le prassi nazionali di vigilanza supplementare e fra queste e le corrispondenti norme settoriali.

In tale ambito i commi 6 e 7 del nuovo articolo 10 del decreto legislativo n. 142 prevedono inoltre obblighi di comunicazione e di pubblicazione per le imprese incluse in un conglomerato finanziario, relativamente alla forma giuridica e alla struttura di governo societario e organizzativa.

Inoltre il comma 9 del predetto articolo 10 prevede la collaborazione tra le autorità e l'autorità che svolge la funzione di coordinatore, nel caso in cui quest'ultima svolga prove di *stress* sul conglomerato.

Il comma 11 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 142, in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista, introducendo un rinvio alle norme di settore, in luogo dell'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 12 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 142, in materia di poteri supplementari delle autorità di vigilanza in caso di mancata osservanza dei requisiti da parte delle imprese, rinviando agli specifici poteri contenuti nelle norme di settore (TUB, TUF e Codice delle assicurazioni). In tale ambito la modifica apportata dalla lettera *e*) comporta che la conclusione di specifici accordi di coordinamento tra il coordinatore e le autorità competenti diventa una mera facoltà.

Il comma 13 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 142, al fine di pre-

cisare che, qualora le autorità di vigilanza italiane negozino accordi con uno o più Paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, prevalgono comunque le norme di settore relative alla cooperazione con autorità di vigilanza di tali Paesi terzi.

Il comma 14 modifica l'allegato del decreto legislativo n. 142, al fine di abrogare, ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniali supplementari per le imprese appartenenti a un conglomerato finanziario, il metodo di calcolo della « deduzione del valore contabile della partecipazione del requisito di solvibilità » (si tratta del metodo in base al quale i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come differenza tra i fondi propri dell'impresa madre o dell'impresa a capo del conglomerato finanziario e la somma del requisito di solvibilità dell'impresa madre o capogruppo e del valore più alto tra il valore contabile della partecipazione della predetta in altre imprese del gruppo e il requisito di solvibilità di tali imprese).

Gli articoli 2, 3 e 4 recano modifiche, rispettivamente al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e al Codice delle assicurazioni private, allo scopo di:

prevedere che possa assumere la qualifica di capogruppo, rispettivamente, di un gruppo bancario, del gruppo di SIM e del gruppo assicurativo, anche la società di partecipazione finanziaria mista, come definita nel decreto legislativo n. 142 del 2005;

prevedere che la stessa società di partecipazione finanziaria mista possa, in coerenza con la struttura del gruppo/conglomerato, assumere contemporaneamente la qualifica di capogruppo bancaria e di capogruppo assicurativa nonché di capogruppo del conglomerato;

estendere a detta società i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva delle autorità di vigilanza.

In particolare, l'articolo 2 modifica, al comma 1, l'articolo 59 TUB per introdurre la definizione di società di partecipazione finanziaria mista, attraverso un rinvio al citato decreto legislativo n. 142 del 2005, vale a dire un'impresa madre, diversa da un'impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un'impresa regolamentata con sede principale nell'Unione europea, e con altre imprese, costituisca un conglomerato finanziario.

Il comma 2 modifica invece l'articolo 60 del TUB, al fine di innovare la composizione del gruppo bancario per introdurre il riferimento alla società di partecipazione finanziaria mista.

Analogo riferimento è introdotto, dal comma 3, all'articolo 61 del TUB, recante la definizione di capogruppo, dal comma 4 all'articolo 62 dello stesso TUB, in materia di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, dal comma 5 all'articolo 63 del TUB, in materia di partecipazioni, nonché dal comma 7 all'articolo 69 del TUB, in materia di collaborazione tra autorità e obblighi informativi.

Il comma 6 introduce nel TUB un nuovo articolo 67-bis, recante le ipotesi di esenzione per la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo dalla disciplina in materia di vigilanza su base consolidata da parte della Banca d'Italia dettata dallo stesso TUB. In tale ambito la disposizione specifica che i provvedimenti in materia di amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa delle crisi di gruppi bancari sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.

Il comma 8 modifica l'articolo 96-bis del TUB (in materia di sistemi di garanzia dei depositi), escludendo dalla tutela di detto sistema di garanzia anche i depositi delle società di partecipazione finanziaria mista, come definiti dal novellato articolo 59 del TUB.

Le modifiche apportate dal comma 9 concernono le sanzioni per la violazione dei limiti di partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari, al fine di includervi il riferimento alle società di partecipazione finanziaria mista.

L'articolo 3 apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 205 del 2009, aggiornando l'assetto del gruppo assicurativo al fine di consentire che un'impresa di partecipazione finanziaria mista, che controlli almeno un'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana, possa assumere la qualifica di capogruppo del gruppo assicurativo e possa essere al contempo inclusa, come capogruppo, nel gruppo bancario.

In particolare, il comma 1 modifica le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 205 del 2009, al fine di inserire gli opportuni riferimenti alle imprese di partecipazione finanziaria mista, come definita dal citato decreto legislativo n. 142 del 2005, di aggiornare i riferimenti normativi alle nuove disposizioni europee (in particolare al regolamento n. 575 del 2013) ed alla istituzione della nuova autorità di vigilanza nazionale in materia assicurativa (IVASS).

Analoghe finalità di coordinamento normativo sono perseguite dal comma 2 dell'articolo 3.

Il comma 3 modifica l'articolo 82 del predetto Codice delle assicurazioni, in materia di definizione del gruppo assicurativo: in tale ambito viene in particolare eliminata la previsione che esclude dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e quelle sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al TUB.

Il comma 4 interviene sull'articolo 83 del Codice delle assicurazioni, in relazione alla definizione di impresa capogruppo, al fine di introdurre il riferimento all'impresa di partecipazione finanziaria mista.

Il comma 5 incide invece sull'articolo 84 del Codice delle assicurazioni, al fine di estendere anche alle imprese di partecipazione finanziaria mista, oltre che all'im-

presa di partecipazione assicurativa o riassicurativa, le norme in materia di requisiti di professionalità ed onorabilità degli organi apicali, facendo comunque salvo quanto previsto dalle norme introdotte dal comma 6 dell'articolo 3. Tale ultima disposizione introduce infatti nel Codice delle assicurazioni un nuovo articolo 87-bis, che affida, al comma 1, all'autorità di vigilanza di settore (IVASS) l'individuazione delle ipotesi di esclusione per l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi della norma primaria in materia di gruppo assicurativo. In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 87-bis stabilisce che alcune disposizioni in materia di definizione di capogruppo e di requisiti di professionalità ed onorabilità si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del più volte citato decreto legislativo n. 142 del 2005.

Il comma 3 prevede inoltre la collaborazione tra autorità nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza (in particolare, sono esercitati d'intesa con Banca d'Italia) per alcuni provvedimenti adottati nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria mista; si stabilisce dunque che vi sia l'intesa tra autorità per l'assunzione dei provvedimenti di maggiore importanza, nei casi di competenza concorrente oppure in presenza di un rilevante interesse di vigilanza. La soluzione dell'intesa trova applicazione, in particolare, per le autorizzazioni all'acquisto o variazione di partecipazioni qualificate, per l'approvazione delle modifiche statutarie, per le dichiarazioni di decadenza degli esponenti privi dei requisiti, per l'adozione o proposta delle misure di crisi (ivi inclusa la liquidazione coatta e l'amministrazione straordinaria).

Per tali procedimenti, l'elemento rilevante, ai fini dell'identificazione delle disposizioni del TUB o del Codice delle assicurazioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista, è indivi-

duato nella prevalenza dell'attività bancaria o assicurativa nel conglomerato finanziario di riferimento, coerentemente con la disciplina comunitaria che, per disposizioni equivalenti, individua lo strumento dell'esonero, consentendo di disapplicare la norma settoriale (a favore di quella conglomerata) o quella settoriale del settore finanziario meno importante (a favore di quella del settore più importante).

Il comma 7 modifica l'articolo 95 del Codice delle assicurazioni, al fine di obbligare alla redazione del bilancio consolidato anche le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo.

Il comma 8 modifica l'articolo 96 del Codice delle assicurazioni, relativo all'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsto nel caso in cui più imprese operino secondo una direzione unitaria, inserendovi il riferimento anche alle società di partecipazione finanziaria mista.

Il comma 9 modifica la disciplina, di cui all'articolo 99 del Codice delle assicurazioni, relativa alla data di riferimento del bilancio consolidato che, anche per le imprese di partecipazione finanziaria mista, coinciderà con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese controllate.

I commi 10 e i commi da 12 a 15 modificano ulteriori disposizioni del Codice delle assicurazioni (rispettivamente in materia di ambito applicativo della vigilanza supplementare e verifiche di solvibilità corretta), al fine di introdurre il riferimento alle imprese di partecipazione finanziaria mista.

Il comma 11 introduce nel Codice delle assicurazioni un nuovo articolo 210-*bis*, che consente all'IVASS di individuare i casi in cui una o più norme adottate secondo i poteri regolamentari in materia di vigilanza supplementare (ai sensi del titolo XV del Codice delle assicurazione)

non trovano applicazione qualora una società controllante sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista.

L'articolo 4 modifica l'articolo 11 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), relativo alla nozione di gruppo finanziario rilevante e all'individuazione dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata. La novella affida alla Banca d'Italia il compito di individuare le disposizioni in materia di vigilanza sugli esponenti aziendali e sui partecipanti al capitale applicabili alle società che controllano una società di intermediazione mobiliare (SIM) o una società di gestione del risparmio sottoposte a vigilanza consolidata, ivi comprese le società di partecipazione finanziaria mista.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel riservarsi di formulare una compiuta proposta di parere, condivide fin d'ora l'impostazione del provvedimento, rilevando l'esigenza di procedere celermente all'espressione del parere su di esso, anche in considerazione del fatto che il termine del recepimento dell'ordinamento nazionale della direttiva 2011/89/UE è scaduto il 10 giugno 2013.

Daniele PESCO (M5S) lamenta come, in corrispondenza con la fine dell'anno, si pretenda di concludere l'esame di un numero molto elevato di provvedimenti, esprimendo dissenso rispetto a tale modalità di lavoro, che non consente un adeguato approfondimento di tematiche spesso molto complesse. Non ritiene, quindi, che sia possibile esprimere il parere sul provvedimento in esame già in questa settimana.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in riferimento alle considerazioni espresse dal deputato PESCO ritiene che la Commissione svolgerà tutti gli approfondimenti

possibili, tenendo peraltro presente che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento è fissato per il 13 gennaio 2014.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.10.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione Busin n. 5-01727 sarà svolta in altra seduta.

5-01725 Ginato: Riorganizzazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nella regione Veneto.

Federico GINATO (PD) illustra la propria interrogazione, la quale affronta la problematica relativa alla riorganizzazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate prevista dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di *spending review*.

In particolare, nel segnalare come l'Agenzia delle entrate abbia già disposto la soppressione di undici uffici territoriali in alcune regioni settentrionali, di cui cinque nel Veneto, chiede di sapere quali siano i criteri utilizzati per la definizione di tale piano di riorganizzazione, in particolare per quanto riguarda la regione Veneto. In tale contesto l'atto di sindacato

ispettivo intende inoltre conoscere l'elenco degli uffici dei quali è prevista la chiusura e quale sia stato il coinvolgimento delle amministrazioni locali rispetto a tali decisioni.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico GINATO (PD) considera esauritiva la risposta fornita dal Sottosegretario, invitando comunque il Governo a vigilare attentamente sull'applicazione dei criteri di riorganizzazione degli uffici, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, nonché a fornire anticipatamente l'elenco degli uffici che si intende chiudere, consentendo in tal modo alle amministrazioni locali interessate di esprimere il loro avviso in merito.

5-01726 Zanetti e Sottanelli: Risposta ad un atto di sindacato ispettivo concernente nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale fa seguito all'interrogazione a risposta immediata Zanetti n. 5-01563, svolta il 27 novembre scorso, con la quale si chiedeva di conoscere le valutazioni del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alle nomine di dirigenti da parte dell'Agenzia delle entrate, le quali hanno costituito oggetto di annullamento ad opera del TAR del Lazio.

In particolare, l'atto di sindacato ispettivo segnala l'esigenza che il Governo, nel fornire al Parlamento informazioni su tale delicata tematica, non si limiti a riferire la posizione dell'Agenzia delle entrate, ma svolga un'azione di controllo di tipo tecnico-politico sull'operato della predetta Agenzia.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) prende atto della risposta fornita, di cui si dichiara solo parzialmente soddisfatto e che si riserva, comunque, di approfondire ulteriormente.

5-01728 Pesco: Iniziative nei confronti delle banche che hanno commesso irregolarità nella determinazione di taluni tassi interbancari.

Daniele PESCO (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale denuncia come cinque banche europee siano state sanzionate dalla Commissione europea per aver manipolato i tassi interbancari Euribor e Libor, attraverso forme di cartello concordate illegalmente tra le medesime banche. Evidenza come tali gravi irregolarità abbiano avuto effetti molto rilevanti, in quanto i predetti tassi interbancari incidono tanto sui prezzi degli strumenti finanziari derivati, quanto sui tassi dei mutui, determinando in tal modo conseguenze pregiudizievoli sia per gli Stati sia per i singoli cittadini che hanno stipulato contratti di mutuo.

In tale contesto l'interrogazione sottolinea come la vicenda dimostri le carenze nell'azione di vigilanza svolta in materia dalle autorità preposte, che non hanno saputo evidenziare tempestivamente i comportamenti illegali delle banche, chie-

dendo pertanto al Ministro dell'economia quali iniziative intenda assumere per tutelare i cittadini coinvolti.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARRETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime apprezzamento per le misure assunte a livello europeo per contrastare i fenomeni di manipolazione dei tassi interbancari denunciati dall'interrogazione, auspicando tuttavia che il Governo italiano eserciti pressioni sulla Commissione europea, in modo da sanzionare immediatamente ogni attività illegittima posta in essere dalle banche in questo ambito. Evidenza infatti come la rapida applicazione di sanzioni costituisca un elemento imprescindibile per un'efficace opera di deterrenza in tale materia.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che lo Stato italiano dovrebbe verificare quali danni abbia subito a causa dell'illecito comportamento delle banche.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-01725 Ginato: Riorganizzazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nella regione Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame si chiedono, con specifico riferimento alla regione Veneto, taluni chiarimenti in merito al piano di riorganizzazione degli uffici territoriali avviato dall'Agenzia delle Entrate ed ai criteri che sono stati adottati per individuare gli uffici da chiudere.

Il piano, che riguarda tutto il territorio nazionale, trae origine dalle disposizioni di revisione e riduzione della spesa pubblica contenute nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. *spending review*).

L'articolo 23-*quinquies*, comma 5, di detto decreto-legge prevede che « nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. ».

La norma indica, a tal fine, alcuni possibili criteri (sede in province con meno di 300.000 abitanti, numero di dipendenti inferiore a 30 unità, ubicazione in stabili in locazione passiva), lasciando peraltro alle amministrazioni la possibilità di individuarne anche degli altri. Ed infatti, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, si è tenuto conto di ulteriori importanti elementi di valutazione, quali la consistenza dei carichi di lavoro, la distanza e la facilità di collegamento con gli uffici territoriali limitrofi.

Gli uffici per i quali è stata disposta la chiusura (in Veneto e altrove) hanno carichi di lavoro sensibilmente più ridotti rispetto a quelli mediamente rilevabili a

livello locale e nazionale in strutture ad essi comparabili. La decisione di chiuderli risponde quindi a principi di buona amministrazione.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate riferisce che da tempo è offerta all'utenza tutta una serie di servizi di cui è possibile usufruire senza recarsi fisicamente allo sportello dell'ufficio.

Tali servizi, che investono tutta la gamma di attività che è offerta dall'ufficio territoriale, sono resi con il canale telefonico, mediante il quale è possibile ottenere informazioni fiscali generali su normativa, scadenze e adempimenti nonché informazioni e assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sui rimborsi, ma soprattutto con i canali telematici *Entratel* (per le grandi imprese e gli intermediari professionali) e *Fisconline* (per i singoli cittadini).

Per il tramite dei servizi *on-line* è possibile compilare e presentare la dichiarazione dei redditi, pagare le imposte, registrare i contratti di locazione, presentare numerose altre tipologie di dichiarazioni e comunicazioni. Per quanto riguarda i servizi informativi di base, inoltre, dal sito *Internet* dell'Agenzia è possibile stampare la modulistica, consultare la normativa e le istruzioni, reperire i codici da utilizzare per effettuare i pagamenti e accedere a tutte le informazioni necessarie per adempiere gli obblighi fiscali.

L'economia di spesa che consegue alla soppressione degli uffici territoriali non riguarda solo i costi connessi alla locazione e alla manutenzione degli immobili ove gli uffici stessi hanno sede, bensì va estesa anche – e soprattutto – alla pos-

sibilità di realizzare una più razionale distribuzione del personale, ovviando alla sua eccessiva dispersione sul territorio, specie in regioni, come il Veneto, ove il personale in servizio è inferiore al fabbisogno.

In questa prospettiva, verificate le necessarie compatibilità di ordine logistico e altre condizioni quali i collegamenti viari e la maggiore o minore prossimità delle sedi interessate, si procede ad accorpamenti di strutture limitrofe all'interno di una data Direzione provinciale.

In tal modo non si affievolisce la presenza sul territorio, ma si crea piuttosto un presidio locale che – grazie appunto alle sinergie e alle economie di scala rese possibili dall'aggregazione di forze prima troppo disperse – può risultare alla fine

più forte, e in grado perciò di rendere servizi migliori a vantaggio dei contribuenti.

Nell'ottica della *spending review*, pertanto, il risparmio non è solo quello immediatamente quantificabile in termini di minori costi diretti, ma è soprattutto quello che deriva dal recupero di efficienza corrispondente alla chiusura di strutture con carichi di lavoro particolarmente esigui. Pertanto, ai fini della stima complessiva dell'economicità dell'operazione, anche le eventuali proposte di compartecipazione ai costi avanzate da talune amministrazioni comunali vanno valutate in tale più ampio contesto.

Da ultimo, come richiesto dagli interroganti, si specifica che in Veneto devono essere ancora chiusi gli uffici di Caprino Veronese e Schio.

ALLEGATO 2

**5-01726 Zanetti e Sottanelli: Risposta ad un atto di sindacato ispettivo
concernente nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I deputati interroganti lamentano in sostanza il fatto che, nel rispondere a una loro recente *question time*, svolta in Commissione VI Finanze della Camera dei deputati (5-01563), in data 27 novembre 2013, avente per oggetto il conferimento degli incarichi dirigenziali nell'Agenzia delle Entrate, il Ministero si sarebbe limitato a richiamare le considerazioni formulate dall'Agenzia stessa, evidenziando in tal modo una carenza di controllo di tipo tecnico-politico sull'operato di quest'ultima.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

In via preliminare, giova ribadire che coerentemente con le peculiari caratteristiche del modello organizzativo delle agenzie fiscali e, in particolare, con l'autonomia ad esse attribuita in materia di gestione e sviluppo del proprio personale, l'articolo 71, comma 3, lettera *d*), tuttora in vigore, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che ogni Agenzia con il proprio regolamento di amministrazione e in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, «determini le regole per l'accesso alla dirigenza». Introducendo tale disposizione, il legislatore aveva evidentemente ritenuto che la disciplina delle modalità di selezione dei dirigenti non potesse rimanere estranea alla sfera di autonomia delle agenzie fiscali, trattandosi – analogamente ad altre materie riguardanti la gestione del personale e l'ordinamento degli uffici, demandate, sempre dal decreto legislativo n. 300 del 1999, al regolamento di am-

ministrazione – di una leva fondamentale per assicurare la funzionalità e lo sviluppo dell'organizzazione.

Per quanto concerne, in particolare, i controlli sulle Agenzie fiscali, l'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, sottopone all'approvazione del Ministro (per ragioni di legittimità o di merito) solo le deliberazioni del Comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella Convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle Agenzie.

Ciò premesso, dagli elementi di risposta alla *question time* suindicata (5-01563) si evince chiaramente che l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a funzionari da parte dell'Agenzia delle Entrate, come del resto da parte delle altre agenzie fiscali, ha luogo sulla base di espresse previsioni regolamentari o legislative pienamente in vigore all'atto della loro applicazione.

L'articolo 24 del Regolamento di amministrazione, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, prevede che l'Agenzia delle Entrate possa, in carenza di personale con qualifica dirigenziale, conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari. Tale norma regolamentare – per le ragioni esplicitate nella risposta alla precedente interrogazione – è stata dichiarata illegittima dal TAR del Lazio, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza.

Nel frattempo è intervenuto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'articolo 8, comma 24, fa salvi, nelle more della conclusione di un concorso per dirigenti previsto dallo stesso articolo, gli incarichi dirigenziali attualmente affidati a funzionari e pre-

vede che altri potranno esserne affidati in relazione al tempo necessario per la copertura dei posti vacanti tramite il concorso stesso.

Alla luce di dette considerazioni, si ritiene che non ci sia stata carenza di controllo tecnico-politico da parte del Ministero.

ALLEGATO 3

5-01728 Pesco: Iniziative nei confronti delle banche che hanno commesso irregolarità nella determinazione di taluni tassi interbancari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Daniele Pesco ed altri, nel far riferimento alla manipolazione operata da parte di alcuni istituti finanziari dei tassi di riferimento interbancario e sanzionata il 4 dicembre 2013 dalla Commissione Europea, chiedono al Governo di agire nei confronti degli istituti finanziari dichiarati colpevoli.

Al riguardo si fa presente che l'ordinamento nazionale già appresta gli strumenti necessari affinché i clienti degli istituti finanziari possano ottenere ristoro per l'eventuale pregiudizio risentito.

Al riguardo, inoltre, si rappresenta che, oltre ai provvedimenti sanzionatori da ultimo inflitti, la Commissione europea era già intervenuta a seguito delle vicende che hanno riguardato la manipolazione dei due tassi interbancari. Segnatamente, nel luglio 2012, ha fatto inserire nell'ambito del processo di revisione della direttiva sugli abusi di mercato (direttiva 2003/6/CE) – sia nel nuovo regolamento che nella nuova direttiva, entrambi in fieri – specifiche disposizioni per prevedere un chiaro divieto della manipolazione dei parametri, quali il Libor e l'Euribor, che in forza a tali disposizioni, una volta in vigore, assumerebbe rilievo penale.

Inoltre, più di recente, nel settembre 2013, la Commissione europea, nella considerazione che la sola possibilità di sanzionare comportamenti manipolativi può non migliorare la produzione e l'uso di tali parametri, ha proposto un regolamento specifico (COM 641/2013 Final – 2013/

0314 (COD)), nel cui negoziato presso il Consiglio questo Ministero è attualmente e attivamente coinvolto.

Nella bozza di regolamento vengono proposti quattro obiettivi finalizzati a migliorare il quadro nell'ambito del quale ha luogo la fornitura, il contributo e l'uso dei valori di riferimento. In *primis*, si vuole migliorare la *governance* i controlli sul processo di produzione dell'indice di riferimento (benchmark) (in particolare, evitando i conflitti d'interesse degli amministratori o, quanto meno, imponendone la loro gestione). Un secondo aspetto tende a migliorare la qualità dei dati e le metodologie usate e, in particolare, ad assicurare l'uso di dati sufficienti e accurati. Un terzo obiettivo è volto ad assicurare che i fornitori dei dati e i loro contributi alla formazione dei benchmark siano oggetto di controlli adeguati (sino ad affidare poteri all'autorità competente per obbligarli a continuare nel fornire i dati). L'ultimo si prefigge di assicurare un'adeguata tutela di consumatori e investitori che utilizzano tali indici, aumentando la trasparenza, assicurando adeguati diritti di risarcimento e la valutazione, se necessaria, dell'idoneità del loro utilizzo nei confronti o nei rapporti con la clientela retail.

Per completezza informativa sulla vicenda di cui in narrativa, si segnala che, in materia di antitrust, la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le

prestano assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora accertasse l'esistenza di violazioni, propone i mezzi per porvi termine. Inoltre, anche l'Articolo 105, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la Commissione europea vigili affinché siano applicati i principi fissati dallo stesso Trattato con riguardo

alla tutela della concorrenza. Spetta quindi alla Commissione europea di constatare l'esistenza di infrazioni. Il ruolo degli Stati membri nella fattispecie viene circoscritto dallo stesso Trattato al solo richiedere che la Commissione agisca, ove essa non ne avesse già preso atto d'ufficio, o al prestare assistenza alla stessa nello svolgimento di tale compito.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 42 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>).	89
Proposte di nomina del generale Giovanni Nistri a direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei e del programma straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nonché del dottor Fabrizio Magani a vice direttore vicario. Nomine nn. 18 e 19 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>).	94

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 42.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gianna MALISANI (PD), *relatore*, ricorda che la legge 21 dicembre 1999 n. 508 – concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati – prevede all'articolo 3 la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) e l'emanazione di un decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti. Il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 536 ha rego-

lato la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM. Evidenzia che il regolamento sottoposto alla valutazione della Commissione costituisce una modifica di quello approvato con il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005 n. 536, concernente la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM, costituito con decreto ministeriale 16 febbraio 2007, prorogato, con legge, inizialmente sino al 30 novembre 2010, successivamente sino al 31 dicembre 2011 e, infine, sino al 31 dicembre 2012.

Fa presente come le varie proroghe si siano rese necessarie al fine di garantire continuità al lavoro dell'organo in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore. Ricorda che anche il Consiglio di Stato osserva: «La perdurante inoperatività del CNAM si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale». Scartata da parte del Ministero l'opzione zero (non intervento di regolamentazione) in quanto avrebbe comportato la permanenza delle criticità in particolare per l'assenza nel CNAM delle necessarie competenze disciplinari –, le numerose proroghe rendono indifferibile l'emanazione di un nuovo regolamento. Allo stato, non essendo stata prevista una proroga ulteriore, il CNAM è decaduto e risulta pertanto urgente la sua ricostituzione. Ricorda che tale provvedimento si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dalla legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante Rioridino del Consiglio universitario nazionale, e dal decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236, recante Regolamento, recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei

componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Ricorda quindi che lo schema di decreto, il cui obiettivo è la ricostituzione del Consiglio, è composto di 11 articoli – e non da 12 come riportato dalla relazione illustrativa, che peraltro fa riferimento a contenuti degli articoli 11 e 12 errati –, che novellano in più parti il decreto ministeriale n. 236 del 2005, relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature; esso reca disposizioni di natura meramente ordinamentale, nonché prive di effetti finanziari. Le principali novità recate dall'intervento normativo in commento sono: la riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro; l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN); la previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo; la semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini; la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto dagli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM; la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.

Illustra quindi lo schema di decreto ministeriale in esame che modifica in più parti il decreto ministeriale n. 236 del 2005, utilizzando la tecnica della novella. La relazione illustrativa allegata allo

schema di decreto in esame evidenzia che «la nuova organizzazione didattica delle istituzioni AFAM, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori». Al riguardo, ricorda che, da ultimo, l'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito in legge n. 1 del 2009, ha disposto che con decreti ministeriali fossero determinati i settori artistico-disciplinari e gli obiettivi formativi delle Istituzioni AFAM. In attuazione per ora sono intervenuti i decreti n. 89 del 2009, n. 90 del 2009, dal n. 123 al n. 127 del 2009, dal n. 16 al n. 17 del 2010 e n. 302 del 2010. All'articolo 2 viene abrogato il comma 2 che disciplina l'elezione di due rappresentanti del CNAM in seno al CUN – come era previsto dall'articolo 3, comma due, lettera *d*), della legge n. 508 del 1999 –, per cui nel CUN non ci saranno rappresentanti del CNAM. All'articolo 3, che riguarda la composizione del CNAM, il comma 1, lettera *a*), primo periodo, e *b*), dello schema, novellando l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 236 del 2005, modifica la composizione del CNAM, pur mantenendo immutato il numero complessivo di 34 membri, in particolare: riduce da 6, a 4 il numero dei membri nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), specificando che gli stessi afferiscono, in numero di uno per ciascuna, alle aree relative alla musica, alle arti visive, alle arti dello spettacolo e al *design*; aumenta da 26, a 30 il numero dei componenti eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti. Nell'ambito di tale aumento complessivo, sottolinea come il numero dei rappresentanti degli studenti si riduce da 7, a 5; il numero dei rappresentanti dei docenti delle Accademie di belle arti statali aumenta da 6 a 8; è eliminato il rappresentante dei docenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e

quello degli Istituti musicali pareggiati; sono introdotti due rappresentanti – in base all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), i direttori – degli istituti abilitati a rilasciare «titoli ai sensi dell'articolo 3» del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, di cui uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo; sono aumentati da 1 a 2 i rappresentanti dei docenti degli ISIA, di cui uno per l'indirizzo di design del prodotto e uno per quello della comunicazione; sono designati in 9 i rappresentanti del personale docente dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza, rispetto agli originari cinque rappresentanti per i Conservatori di musica, 1 rappresentante del personale docente ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; per gli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati è previsto un unico rappresentante, a fronte di due; la rappresentanza del personale amministrativo e tecnico nonché dei direttori amministrativi è limitata alle istituzioni statali; con riferimento ai docenti, inoltre, è eliminata la distinzione tra personale docente di prima e di seconda fascia. Sempre all'articolo 3, ricorda che il 5-*quater*, prescrive che le sedute del CNAM siano valide se interviene almeno la maggioranza dei componenti «in carica». L'articolo 4 modifica il comma 9 disponendo la partecipazione, senza diritto di voto, del presidente del CNAM ovvero di un suo delegato alle sedute del CUN e viceversa. Gli articoli 5 e 6 intervengono sulle modalità di elezione dei componenti del CNAM e sulla disciplina per l'individuazione delle candidature.

Aggiunge che le modifiche, oltre a contenere disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni recate dall'articolo 3 – in particolare, per ciò che concerne l'eliminazione del riferimento alla prima fascia dei docenti – stabiliscono che: settori disciplinari afferenti alle Accademie di belle arti sono funzionalmente accorpate in 8 aree omogenee e quelli relativi ai Conservatori di musica sono funzional-

mente accorpati in 9 aree omogenee secondo quanto indicato nella nuova tabella A, quale recata dall'articolo 11; fermo restando che per l'elezione dei rappresentanti delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, non più di una candidatura per ciascuna delle aree, si prevede che, qualora nelle liste dell'elettorato passivo di ciascuna area risultino iscritti meno di 30 docenti con contratto a tempo indeterminato, le candidature sono presentate mediante sottoscrizione di almeno 10 docenti appartenenti all'area specifica; per gli istituti autorizzati a rilasciare titoli « ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 », come già osservato per il precedente articolo 3, l'elettorato attivo e passivo è attribuito solo ai direttori delle istituzioni, che possono presentare la propria candidatura; inoltre, ai fini dell'elezione, sono costituiti due distinti collegi elettorali, corrispondenti al settore delle arti visive e del design e a quello musicale, coreutico e dello spettacolo; per gli Istituti superiori per le industrie artistiche e l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'elettorato attivo e passivo è attribuito, oltre che al personale docente con contratto a tempo indeterminato, anche al personale docente con contratto annuale. L'articolo 7 reca lievi modifiche all'articolo 7 dell'attuale regolamento in materia di procedure di voto; l'articolo 8 novella l'articolo 9 stabilendo che, fermo restando che le rappresentanze elettive del CNAM relative alle Accademie di belle arti e ai Conservatori di musica devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse, tale previsione non si applica ai rappresentanti le cui candidature siano state espresse tramite sottoscrizioni. L'articolo 9 modifica l'articolo 10 del regolamento, prevedendo che l'ordinanza elettorale del ministro sia emanata almeno quattro mesi prima della scadenza del CNAM, anziché sei come attualmente previsto; mentre il successivo articolo 10 stabilisce che il CNAM è validamente costituito anche solo

con l'elezione dei componenti appartenenti alla categoria dei docenti delle varie istituzioni AFAM. Ricorda quindi che l'articolo 11 sostituisce l'allegato del regolamento modificando i settori disciplinari sia per le accademie di Belle Arti, sia per i Conservatori di musica.

Ricorda quindi che la relazione illustrativa e tecnica annessa al presente provvedimento, afferma che esso reca disposizioni di natura meramente ordinamentale, ovvero disposizioni prive di effetti finanziari. Evidenzia poi che allo schema di decreto sono allegati la relazione illustrativa, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), l'analisi tecnico-normativa (ATN), il parere favorevole con osservazioni reso dal Consiglio di Stato il 20 maggio 2013. Di questi documenti, sottolinea in particolare che: la relazione illustrativa descrive analiticamente i contenuti presenti nelle modifiche del regolamento, come già riassunti nella sua relazione; nell'AIR alla Sezione 2 « valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) » si afferma che: « l'adozione dell'opzione zero è stata valutata ma avrebbe comportato la permanenza delle criticità evidenziate, in particolare legate alla decadenza dell'organo consultivo in assenza di proroga »; nella Sezione 7 « modalità attuative dell'intervento di regolamentazione » si parla degli « aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della verifica di impatto della regolazione (VIR). Tuttavia, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2009, n. 212, recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni. Gli aspetti da sottoporre alla VIR saranno: l'effettiva rappresentatività, all'interno del

CNAM » dei docenti appartenenti ai nuovi settori disciplinari; l'effettiva semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature e per l'elezione dei rappresentanti del CNAM; l'effettivo ed efficace funzionamento dell'organo. Va da sé che qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive. Rileva inoltre che sono numerose le considerazioni e osservazioni del Consiglio di Stato: perdurante inoperatività del CNAM che si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale, tenendo conto delle importanti funzioni consultive e propositive dell'organo, chiamato ad esprimersi in materia di regolamenti didattici degli istituti, di reclutamento del personale docente, di programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, coreutico e musicale. Per il Consiglio di Stato non può trascurarsi, poi, che il CNAM svolge un ruolo consultivo essenziale nella formazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 236 del 2005, concernenti l'assetto del sistema didattico dell'alta formazione artistica e musicale; l'impianto normativo vigente non è alterato nella sua impostazione originaria, ancorché le innovazioni proposte siano molteplici e tocchino una pluralità di articoli; pertanto, risulterebbe inopportuno riscrivere integralmente tutto il testo regolamentare.

Precisa, tuttavia, il Consiglio che quanto meno gli articoli o i singoli commi modificati in modo più rilevante, dovrebbero essere riformulati per intero, allo scopo di consentire una migliore comprensione del nuovo quadro normativo. In particolare – in relazione al decreto ministeriale n. 236 del 2005 – la Sezione ritiene opportuna la sostituzione dell'intero articolo 3, dell'articolo 4, comma 1, dell'intero articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 7, lettere *b)*, *c)* e *d)*, dell'articolo 9, comma 5, di cui all'articolo 8 del testo in esame; a parere della Sezione, è opportuno che l'Amministrazione compia un'approfondita riflessione sulla effettiva

necessità di conservare l'attuale dimensione del CNAM, composto da ben 34 membri. Si dovrebbe verificare, infatti, la possibilità di una riduzione dei partecipanti, ferma restando l'esigenza di assicurare, comunque, una adeguata ed equilibrata rappresentanza dei diversi soggetti coinvolti nel settore dell'Alta formazione Artistica e Musicale; la Sezione evidenzia, inoltre, che la proposta modifica del Regolamento determinerebbe, in ultima analisi, una riduzione del numero complessivo dei rappresentanti degli studenti, a fronte di un aumento dei rappresentanti di altre componenti. Tuttavia, l'ipotizzata riduzione della rappresentanza studentesca prefigurata nello schema di regolamento è destinata a ridimensionare il ruolo dei soggetti principali destinatari dei servizi dell'Alta formazione; per analoghe ragioni, è opportuno che l'Amministrazione valuti attentamente anche le scelte concernenti la nuova determinazione numerica dei rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori, che risulterebbe ora elevata a nove componenti; si raccomanda, poi, di verificare con la massima attenzione, le conseguenze derivanti dalla nuova disciplina prevista dal comma 5 e 5-*bis* dell'articolo 4, ancorché ispirata dalla vigente disciplina riguardante il funzionamento del CUN.

Osserva quindi che il comma 5 intende agevolare il funzionamento dell'organo, nella eventualità in cui alcuni componenti, espressamente indicati, non siano nominati o designati. In particolare, si prevede che, in tali eventualità, non si verifica « l'invalidità della costituzione dell'Organo ». In questo modo, però, si determina una evidente differenziazione tra le categorie che compongono l'organo collegiale, che sembrerebbe distinguere tra i componenti assolutamente « necessari » – i docenti – e quelli la cui presenza sarebbe, in ultima analisi, solo facoltativa, gli studenti e il personale non docente. Ricorda che il medesimo organo giudicante ha evidenziato quindi che non sembra che la fonte legislativa consenta di operare una distinzione discriminatrice del tipo evidenziato, pur dovendosi riconoscere il ruolo centrale

del corpo docente nel sistema dell'Alta Formazione; la disposizione di cui all'articolo 5-*bis* prevede poi che le sedute del consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti « in carica » del collegio. La disposizione ha indubbiamente il pregio di garantire la piena funzionalità dell'organo, anche in caso del ritardo negli avvicendamenti, vi è però il rischio che, in tal modo, il *quorum* strutturale possa abbassarsi notevolmente. Per evitare l'inconveniente, il Consiglio di Stato sottopone all'amministrazione l'opportunità di fissare, comunque, un *quorum* strutturale adeguato, per esempio, un terzo dei componenti « assegnati » all'organo; per analoghe ragioni, la Sezione esprime perplessità sulla previsione dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto ministeriale n. 236 del 2005, in forza della quale il CNAM è validamente costituito con l'elezione dei componenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, a prescindere dalla necessità di un coerente richiamo interno alle lettere ivi indicate, che risulterebbero comunque da modificare alla stregua della suggerita riformulazione dell'intero articolo 3 sopra specificata. Sottolinea quindi che in definitiva, quindi, la Sezione ha espresso un parere complessivamente favorevole, pur con le osservazioni sopra evidenziate. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposte di nomina del generale Giovanni Nistri a direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei e del programma straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nonché del dottor Fabrizio Magani a vice direttore vicario.

Nomine nn. 18 e 19.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle nomine previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 7 ottobre 2013. Rammenta che il decreto-legge n. del 91 aveva come titolo « Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo » e dedicava all'area archeologica di Pompei un'ampia attenzione, con una serie di provvedimenti molto significativi. L'articolo 1 di tale decreto si apriva proprio con le disposizioni urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei. Osserva che il Grande Progetto Pompei a cui si fa riferimento è un intervento straordinario che nasce da una azione del Governo italiano il quale, attraverso il decreto legge n. 34 del 2011, articolo 2, ha voluto varare un Programma straordinario ed urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro dell'area archeologica pompeiana. Con Decisione comunitaria n. 2154 del 29 marzo 2012 il Piano è stato finanziato quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse europee. Il Grande Progetto Pompei si avvale dell'Intesa Interistituzionale Legalità e Sicurezza del 20 Gennaio 2012 tra il Ministro della coesione, il Ministro dei beni e delle attività culturali, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il presidente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per la sicurezza degli appalti, con la firma del Protocollo di Legalità del 5 aprile 2012. L'intervento impegna ben 105 milioni di euro tra fondi Fesr e nazionali, e mira alla riqualificazione del sito archeologico di Pompei entro dicembre 2015 con i seguenti inter-

venti: riduzione del rischio idrogeologico, con la messa in sicurezza dei terrapieni non scavati; messa in sicurezza delle *insulae*; consolidamento e restauro delle muraure; consolidamento e restauro delle superfici decorate; protezione degli edifici dalle intemperie, con conseguente aumento delle aree visitabili; potenziamento del sistema di videosorveglianza. Si interviene su numerose case dell'antica Pompei, alcune oggi chiuse, altre in serio pericolo.

Rileva, inoltre, che al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito affidati all'attuazione del Grande Progetto Pompei, il decreto legge 91 ha stabilito che il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nominasse con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato « Direttore generale di progetto ». Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito, il « Direttore generale » del Grande progetto Pompei, come si legge nel decreto legge 91, dovrà: *a)* definire e approvare gli elaborati progettuali degli interventi di messa in sicurezza, restauro, e valorizzazione previsti nel quadro della realizzazione del « Grande Progetto Pompei »; *b)* assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara dirette all'affidamento dei lavori e all'appalto dei servizi e delle forniture necessari alla realizzazione del « Grande Progetto Pompei », assumendo le funzioni di stazione appaltante; *c)* assicurare la più efficace gestione del servizio di pubblica fruizione e di valorizzazione del sito archeologico; *d)* assumere direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito; *e)* provvedere ad assicurare le condizioni di supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e di valorizzazione di competenza della Soprintendenza. Evidenzia quindi

che il direttore generale potrà contare su una apposita struttura operativa, a partire dalla nomina di un vicedirettore generale vicario. La struttura del Grande Progetto Pompei è composta, come si legge nel decreto 91, da un contingente di personale, anche dirigenziale, in posizione di comando, non superiore a venti unità, proveniente dai ruoli del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali, appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo, nonché da cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale.

Ricorda che lo scorso 10 dicembre, in ottemperanza a quanto disposto nel decreto, il Ministro Massimo Bray ha proposto al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina del Generale Giovanni Nistri, quale Direttore generale di Progetto Pompei, e del dottor Fabrizio Magani, quale Vice Direttore generale Vicario. Sulle proposte di nomina è prevista l'acquisizione del parere dalle commissioni parlamentari competenti. L'espressione di un parere dalla VII commissione della Camera dei deputati non può che partire dall'analisi dei *curricula* di entrambe le personalità indicate, al fine di verificare l'esistenza dei requisiti, sia quelli di natura formale prescritti dalla disposizione normativa, sia quelli di natura morale e della personalità, secondo valutazioni di ordine più strettamente politico. Osserva che il Generale Giovanni Nistri, secondo quanto si evince dal *curriculum vitae* accluso dal Ministro Bray alla proposta di nomina, è un alto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. È laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche, in Scienze della Sicurezza e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna. Ha conseguito un Master di II livello in Management pubblico e comunicazione di pubblica utilità e un Master di II livello in Scienze strategiche. È idoneo alla professione di Avvocato, ed è iscritto all'Ordine dei giornalisti. Si è occupato a lungo di tutela e sicurezza del patrimonio culturale. È stato componente della Commissione speciale permanente per la sicurezza

del Patrimonio culturale nazionale, è stato docente universitario di Sicurezza del patrimonio culturale presso la Lumsa di Roma. Il suo lavoro nell'Arma dei Carabinieri lo ha visto in varie funzioni di Comando territoriale, presso le Compagnie di Urbino e Sanremo, presso il Comando provinciale di Cosenza e di Firenze. Dal 2007 al 2010, da Generale di Brigata, ha retto il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale.

Sottolinea, quindi, che il profilo del Generale Nistri, unisce a competenze in ordine militare, di guida e di comando, anche quelle più propriamente legate alla tutela del patrimonio culturale del Paese. Appare, quindi, a parere della sottoscritta, possedere i requisiti per svolgere un compito così complesso e delicato come la gestione di un progetto dalle mille facce come quello della Grande Pompei, che mette in circolo azioni culturale ma anche, e soprattutto, appalti e spesa pubblica, su cui è necessario vigilare e gestire con estrema attenzione sia alla qualità dei lavori sia ai requisiti tecnici e morali sia alla tutela del patrimonio anche rispetto ad infiltrazioni della criminalità. Al Generale Nistri viene affiancato, in qualità di vicedirettore generale vicario il dottor Fabrizio Magani, che ha un altro profilo rispetto a quello del generale. Magani, infatti, è storico dell'arte, è dirigente del Ministero dei Beni culturali. Dirige la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo dal 2010. Nello stesso Abruzzo, ad interim, dirige anche la Soprintendenza per i beni archeologici. Precedentemente ha avuto esperienze simili a Verona, Rovigo e Vicenza, Mantova, Brescia, Cremona, Venezia e Friuli Venezia Giulia. Ha esperienze specifiche di ricerca, studio, insegnamento, direzione delle attività culturali. Ha sperimentato modelli innovativi dell'organizzazione della funzione pubblica, ha seguito e guidato interventi importanti sul patrimonio artistico del Paese, soprattutto per il recupero di chiese, monumenti, complessi artistici danneggiati dal sisma del 2009 che ha colpito l'Abruzzo. In questa veste ha gestito, nel corso dell'anno 2013, nell'area

colpita dal sisma, circa 155 milioni di euro. Rileva che anche il dottor Magani possiede, a parere della sottoscritta, i requisiti per ben svolgere le funzioni previste nell'ambito del Grande Progetto Pompei, soprattutto per la sua capacità documentata di accompagnare alle competenze culturali anche una capacità di gestione della funzione pubblica. Ritiene che valga la pena, anche in questa sede, ricordare che cosa rappresenta l'area archeologica di Pompei per il patrimonio culturale italiano. Il sito ha fatto registrare, infatti, oltre un milione di visitatori dal 1 gennaio al 30 giugno 2013, con una crescita di 36 mila visitatori, pari al +15 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2012. L'incasso è stato di circa 9 milioni di euro, pari al +12 per cento, in appena sei mesi, e supera il risultato dello stesso periodo del 2012 e del 2011.

Rileva che i numeri indicati fanno di Pompei il secondo monumento più visitato di Italia, con una media di 2 milioni e mezzo di turisti l'anno. Moltissimi sono stranieri, letteralmente ammirati dagli scavi che hanno riportato alla luce la Pompei che nell'estate del 79 d.C. fu sommersa da una pioggia di cenere e lapilli che la coprì con uno strato di oltre tre metri. Nel 1997, per preservarne l'integrità e sottolinearne l'importanza, le rovine sono entrate a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Aggiunge che negli ultimi anni, purtroppo, si è assistito a una sequenza desolante di episodi di abbandono e degrado, che ha portato Pompei in chiave negativa sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo; ad impressionare soprattutto i crolli delle antiche case e delle mura. Ricorda in specie che il primo avvenne all'alba del 6 novembre 2010 con il cedimento della *Schola armaturarum*, la scuola dei gladiatori; un mese dopo crollarono anche due muri della casa del Moralista, fortunatamente senza affreschi e da allora è stato uno stillicidio di piccoli e grandi eventi che hanno fatto scattare l'allarme in tutto il mondo. Sottolinea quindi che da ultimo è toccato a buona parte dello stucco della vasca del peristilio,

all'interno della Casa del Torello; poi uno squarcio nel muro di cinta delle Terme centrali e prima ancora vari crolli in viale dell'Abbondanza. Osserva dunque che intervenire su Pompei è diventata una priorità, anche se il crono-programma presentato accusa ritardi e fa nascere più di una preoccupazione.

Evidenzia quindi che nelle ultime settimane, anche da importanti quotidiani nazionali, è arrivata l'invocazione a fare presto. Si è chiesto di dare immediata attuazione al decreto dell'agosto scorso e di procedere rapidamente alle nomine previste al fine di imprimere un'accelerazione alle procedure, nel segno, però, dell'efficienza e della trasparenza. Sottolinea che così il Ministro Bray, finalmente, ha presentato due nomi di rilievo, persone che hanno esperienza, competenza, qualità per ottemperare ad una serie di compiti che saranno decisivi per il futuro di Pompei, sito che non può più attendere. Preannuncia che si è pronti ad aspettarli al lavoro, perché c'è tanto da fare e non si può perdere più tempo, visto che Pompei perde, da anni, un pezzo al giorno ed è necessaria una terapia d'urto sia sul versante della tutela sia su quello della valorizzazione. Ribadisce che le aspettative sono alte perché non sono più accettabili ritardi, inefficienze, disservizi, rilevando che si è arrivati al limite massimo. Precisa che i profili proposti sono sicuramente di alto livello e di indubbia competenza e per questo, considerando sia il *curriculum* del Generale Nistri, proposto al ruolo di direttore generale, sia quello del dottor Fabrizio Magani, proposto al ruolo di vice direttore generale vicario, ritiene di proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole su entrambe le nomine.

Giancarlo GALAN, *presidente*, deve rilevare che il numero di visitatori evidenziato dalla collega Bossa, nel periodo di riferimento citato del primo semestre di quest'anno, non rappresenta una crescita ma una diminuzione. Aggiunge d'altra parte che il numero eccessivo di biglietti omaggio aggrava la situazione degli incassi, già di per sé molto bassi.

Sandra ZAMPA (PD) ritiene che, al di là delle valutazioni contabili, vada riconosciuto il merito della relatrice che ha diffusamente giustificato la corretta e condivisibile scelta del Governo nelle proposte di nomine in discussione. Preannuncia quindi il voto favorevole anche a nome del suo gruppo sulle proposte di nomine in esame.

Milena SANTERINI (PI) preannuncia il proprio voto favorevole, evidenziando l'urgenza con la quale il Governo è stato costretto ad operare scelte condivisibili, perché complementari. Precisa quindi che si provvede in questo modo a garantire l'aspetto della sicurezza e dell'efficienza gestionale con quello della competenza culturale e artistica.

Gianluca VACCA (M5S) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulle due proposte di nomina all'ordine del giorno.

Celeste COSTANTINO (SEL) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione dei deputati del suo gruppo sulla votazione delle proposte di nomina in discussione. Rileva che è condivisibile la scelta di risolvere la situazione, ma andava realizzata con scelte che avessero tenuto conto dei profili culturali necessari.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) dopo aver ricordato l'impegno del presidente Galan, profuso in qualità di Ministro dei beni culturali nella tutela e valorizzazione del sito archeologico di Pompei, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulle proposte di nomina all'ordine del giorno, prestigiose ed autorevoli come evidenziato dalla collega Bossa.

Bruno MOLEA (SCpI) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulle proposte favorevoli di nomina in esame.

Gianluca BUONANNO (LNA) ribadisce il suo giudizio fortemente critico sulla gestione di Pompei, dove si sperperano da

sempre decine di milioni di euro, con uno scempio tra capannoni inutili adibiti a spogliatoi per il personale e cani randagi lasciati liberi, che lascia esterrefatti. Auspica comunque che le proposte di nomina in esame, che peraltro condivide, consentano di cambiare il disastro finora realizzato, valorizzando un sito che non merita 2 milioni di visitatori l'anno, ma almeno dieci volte tanto. Preannuncia quindi il suo voto favorevole.

Paolo TANCREDI (NCD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulle proposte di nomina in esame, che considera di altissima qualità. Ricorda in particolare di aver apprezzato il lavoro svolto dal dottor Magani in Abruzzo nella ricostruzione a seguito del terremoto, auspicando che la sua figura sia sostituita con una altrettanto autorevole e preparata.

Matteo ORFINI (PD) rileva come le proposte di nomina all'esame della Commissione siano l'atto finale di un percorso che la Commissione ha voluto svolgere per porre rimedio alla drammatica situazione determinatasi nel sito archeologico di Pompei. Giudica quindi le scelte del Governo adeguate, a differenza di altre infelici fatte in passato da altri ministri nella gestione del sito di Pompei. Rileva, d'altra parte, che un numero eccessivo di visitatori potrebbe non significare la soluzione del problema ma pregiudicare piuttosto il mantenimento del sito in uno stato soddisfacente di conservazione. Risulta infatti prioritario tutelare tale patrimonio archeologico, rispetto ad un suo sfruttamento economico. Preannuncia quindi voto favorevole sulle proposte di nomina in discussione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ricorda come, al momento dell'emanazione del decreto legge n. 91 del 2013, cosiddetto « valore cultura », aveva già manifestato perplessità in ordine alla struttura di vertice del Grande progetto Pompei, che prevede, tra l'altro, oltre a due figure apicali, la nomina di cinque esperti. Deve rilevare

d'altro canto che la caduta di muri a Pompei suscita una diversa eco a seconda del Ministro di turno. Nonostante ciò, preannuncia il suo voto favorevole sulle nomine in oggetto proposte dal ministro Bray. Ricorda di aver operato nella sua carriera centinaia di nomine di *ingrati*, ma sinceramente augura alle persone incaricate di riuscire nell'intento – da tutti auspicato – di tutelare un sito archeologico che è sotto gli occhi di tutto il mondo. Dichiara quindi di votare a favore sia della nomina del generale Nistri, che non ha mai avuto il piacere di conoscere, che di quella del dottor Magagni, che invece ha conosciuto personalmente. Precisa infatti di considerare nella disponibilità di ogni ministro la scelta dei propri collaboratori, senza peraltro, in tale ottica, che si permetterà mai di giudicare le scelte fatte, ma di valutare l'operato dei ministri unitamente a quello dei collaboratori scelti.

Luisa BOSSA (PD), *relatore*, intervenendo per una precisazione, ricorda che per Sant'Agostino la gratitudine è il sentimento della vigilia.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione procederà contestualmente alle votazioni per appello nominale relative a ciascuna proposta di nomina.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 18.

Giancarlo GALAN, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del generale Giovanni Nistri a direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei e del programma straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75:

Presenti	28
Votanti	25
Maggioranza	13

Astenuti 3
 Hanno votato sì 25

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Ascani, Berlinghieri in sostituzione di Malpezzi, Blažina, Bossa, Bragantini in sostituzione di D'Ottavio, Buonanno, Capua, Carocci, Coscia, Galan, Ghizzoni, Lainati, Malisani, Manzi, Molea, Orfini, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Santerini, Tancredi, Vezzali, Zampa, Zardini in sostituzione di Narduolo, e Zoggia.

Si sono astenuti i deputati: Costantino, Marzana e Vacca.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto della proposta di parere favorevole del relatore sulla nomina n. 19.

Giancarlo GALAN, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Fabrizio Magani a vice direttore vicario di progetto del Grande progetto Pompei e del programma straordinario di cui all'articolo 2 del de-

creto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75:

Presenti 28
 Votanti 25
 Maggioranza 13
 Astenuti 3
 Hanno votato sì 25.

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Ascani, Berlinghieri in sostituzione di Malpezzi, Blažina, Bossa, Bragantini in sostituzione di D'Ottavio, Buonanno, Capua, Carocci, Coscia, Galan, Ghizzoni, Lainati, Malisani, Manzi, Molea, Orfini, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Santerini, Tancredi, Vezzali, Zampa, Zardini in sostituzione di Narduolo, e Zoggia.

Si sono astenuti i deputati: Costantino, Marzana e Vacca.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 17.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (*Esame e rinvio*) 100

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In merito alla missione svolta a Vilnius il 24 e il 25 novembre 2013 110

ALLEGATO (Relazione) 111

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00036 Daga e 7-00149 Manfredi in materia di gestione del servizio idrico, di rappresentanti di Federutility 110

AVVERTENZA 110

SEDE REFERENTE

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando.

La seduta comincia alle 12.10.

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, avverte che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna sarà avviato l'esame del decreto-legge in

titolo, la cui discussione proseguirà nel corso della settimana. Comunica infine che nella giornata del 27 dicembre prossimo si svolgerà un concentrato e articolato ciclo di audizioni.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, fa presente che il decreto-legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame, è un provvedimento di particolare rilevanza con il quale il Governo intende dare una risposta, da una parte, alla situazione dei roghi tossici che interessano quella vasta area di territorio nelle province di Napoli e di Caserta che è ormai divenuta simbolo dei traffici illeciti di rifiuti e dell'enorme pericolosità di attività criminali che pongono pesantemente in pericolo l'ambiente e la salute dei cittadini, dall'altra, a taluni problemi applicativi del decreto-legge n. 61 del 2013 relativamente al commissariamento dell'ILVA di Taranto.

Passando all'esame specifico del contenuto del provvedimento, rileva che l'arti-

colo 1 – come si legge nella relazione illustrativa – si propone di fare fronte al gravissimo allarme sociale (avente pesanti ricadute economiche) provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di contaminazione dei terreni agricoli campani e sulla conseguente contaminazione e pericolosità dei prodotti agroalimentari di quella regione per la salute umana. In particolare, il comma 1 disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di tele-rilevamento, dei terreni agricoli della regione Campania, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione. Lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), all'Istituto superiore di sanità (ISS) e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della Campania. Con una direttiva interministeriale, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti gli indirizzi comuni e le priorità sulla base dei quali si procederà allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei territori campani.

Il comma 2 consente agli enti precedentemente citati di avvalersi della collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, che assicurano l'accesso ai terreni privati, nonché dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare. È possibile

altresì avvalersi anche di ulteriori soggetti non specificamente individuati dalla norma, ossia di organismi scientifici pubblici competenti in materia e di strutture e organismi della regione Campania.

I commi 3 e 4 stabiliscono, rispettivamente, due obblighi, finalizzati alla realizzazione della mappatura dei terreni: il primo obbligo riguarda le amministrazioni centrali e locali, che devono fornire i dati e gli elementi conoscitivi già nella loro disponibilità; il secondo obbligo riguarda i privati, titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni agricoli, che devono consentire l'accesso ai terreni oggetto di indagine. Il comma 4 prevede, inoltre, che, nel caso in cui sia impossibile l'accesso ai terreni per cause imputabili ai titolari di diritti reali di godimento e di possesso del bene, tali terreni siano automaticamente inclusi tra i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse e, pertanto, compresi negli elenchi che saranno definiti con i decreti interministeriali di cui al primo periodo del comma 6. La revoca di tale indicazione può essere disposta in due casi: con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia consentito l'accesso al fondo e sia accertata, a seguito delle indagini, l'idoneità dei terreni alla produzione agroalimentare; con decreti dei citati Ministri, su domanda dei soggetti interessati, che devono dimostrare l'assenza dei presupposti per l'inclusione dei terreni tra quelli non destinati alla produzione agroalimentare. Il comma 5 prevede la presentazione, da parte dagli enti preposti all'attività di svolgimento delle indagini tecniche di mappatura dei terreni, di due diverse relazioni ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute. La prima relazione, presentata, entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva ministeriale che definisce gli indirizzi per l'attività di

indagine, deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale. La seconda relazione, presentata entro i successivi novanta giorni, deve contenere le conclusioni relative ai restanti terreni oggetto dell'indagine. A conclusione dell'attività di mappatura, il comma 6 stabilisce che, entro 15 giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti dei suddetti ministeri, sono indicati: i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse e quelli inoltre che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari.

Fa quindi notare che l'articolo 2 disciplina l'istituzione un Comitato interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e una Commissione, operante sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale, con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari (inclusi negli elenchi definiti dai decreti interministeriali di cui al comma 6 dell'articolo 1). Alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi (comma 4) finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori, per i quali viene indicata la copertura finanziaria (comma 5). In particolare, segnala che la Commissione è nominata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da emanarsi entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di individuazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse. Essa

adotta, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale, un programma straordinario e urgente di interventi per la tutela della salute, la sicurezza, la bonifica dei siti e la rivitalizzazione economica dei territori contaminati nella regione Campania da parte della Commissione istituita dal comma 2 dell'articolo 2. L'attuazione del programma, il cui coordinamento è affidato alla stessa Commissione, può anche avvenire con la stipula di contratti istituzionali di sviluppo (CIS), previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, proprio al fine di accelerare la realizzazione di interventi e garantire la qualità della spesa pubblica, ovvero con la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988. Si prevede, infine, la possibilità di finanziare il programma, oltre che con le disponibilità ordinarie, anche mediante l'utilizzo del programma operativo regionale (POR) Campania 2007-2013 del piano di azione e coesione, nonché mediante misure che saranno adottate nella programmazione dei fondi europei e nazionali a valere sulla programmazione 2014-2020.

L'articolo 3 intende affrontare sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cosiddetta « Terra dei fuochi » attraverso l'introduzione nel codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) di una specifica figura di reato – relativa alla « combustione illecita di rifiuti » – attualmente assente dall'ordinamento. Il nuovo reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti (articoli 255 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Infatti, in base alla normativa previgente al decreto-legge, bruciare rifiuti, anche occasionalmente, integrava, nell'ambito della più ampia categoria di gestione non autorizzata di rifiuti di cui all'articolo 256 del codice dell'ambiente, il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione. Si tratta, tuttavia, di un reato d'impresa, (essendo sanziona-

bili i soli titolari di imprese ed i responsabili di enti) punito solo in via contravvenzionale con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con identica ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Aggiunge che il Codice dell'ambiente prevede, inoltre (articolo 255, comma 1), un ulteriore illecito consistente nell'abbandono illecito di rifiuti (cd. discarica abusiva), sanzionato per via amministrativa, solitamente preparatorio e complementare a quello di illecita combustione introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge in esame. L'illecito punisce chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Il comma 1 del nuovo articolo 256 introduce, quindi, nel codice dell'ambiente la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune (a differenza dello smaltimento illecito, può essere commesso «da chiunque») il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate. La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (articolo 255, comma 1, del Codice), ove finalizzato alla loro combustione illecita.

L'articolo 256-*bis* prevede inoltre circostanze aggravanti. Se la combustione illecita riguarda rifiuti pericolosi, la pena è la reclusione da tre a sei anni; se la combustione avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo; se essa è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti *ex* legge n. 225/1992, la pena è aumentata; non

essendo determinata l'entità dell'aumento, questo può arrivare fino ad un terzo. Il comma 5 dell'articolo 256-*bis* prevede, inoltre, analogamente a quanto avviene in relazione al traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 259 del codice dell'ambiente), la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati «per la commissione dei delitti di cui al comma 1» ovvero per la combustione illecita di rifiuti abbandonati e di rifiuti pericolosi (esclude la confisca la circostanza che il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede). Inoltre, è prevista, dopo la condanna o il patteggiamento, la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell'autore o complice dei roghi illeciti; restano fermi, a carico dell'autore del reato, gli obblighi di bonifica ambientale e di ripristino dello stato dei luoghi. Il comma 6 dell'articolo 256-*bis* prevede che – se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali – si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del codice dell'ambiente per l'abbandono di rifiuti.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge prevede poi la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgono di personale militare delle forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.

L'articolo 4 integra – con un comma 3-*ter* – l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale, relativo a specifici obblighi informativi del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. Il comma 3-*ter* estende gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 129 in relazione a reati ambientali previsti sia dal codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) che

dal codice penale. La disposizione è finalizzata a garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche interessate dal reato ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica. È, infatti, previsto che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per reati ambientali (cioè quando formula, nei casi previsti, l'imputazione ovvero chiede al giudice il rinvio a giudizio) debba informare, insieme al Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice (decreto legislativo n. 152 del 2006) che arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, nonché il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare.

L'articolo 5, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA, in quanto il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della Regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità. Precisa che la relazione illustrativa al provvedimento in commento afferma che la norma vuole favorire il recupero da parte dell'Unità Tecnica Amministrativa della somma di circa 150 milioni di euro, con i quali provvedere alla realizzazione degli interventi e delle attività che sono alla base della proroga di cui al comma 1. Il comma 4 dell'articolo 5 ribadisce il versamento all'I.N.P.S. dei versamenti con-

tributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato, per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione dei richiamati impianti. Al riguardo, segnala che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, la norma ha lo scopo di risolvere un problema applicativo creatosi a seguito della mancanza di una specifica previsione nella ordinanza n. 4022/2012 circa l'inquadramento del citato personale. Più specificamente, il personale così assunto, proveniente dal settore privato con applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici, ha visto applicati, da parte del commissario delegato, i trattamenti economici e normativi già in godimento, ivi compresi quelli contributivi verso l'I.N.P.S., previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei servizi in oggetto. L'I.N.P.S. però, sempre secondo la relazione illustrativa, non ha riconosciuto tale iscrizione, in quanto il commissario delegato è stato considerato datore di lavoro pubblico in quanto organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, l'Avvocatura di Stato ha stabilito che il fatto che il datore di lavoro sia considerato pubblico non impedisce comunque l'applicazione al personale interessato del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici con gestione dell'INPS, pur essendo necessaria un'apposita previsione normativa, come avvenuto alla stregua di precedenti gestioni commissariali.

Il comma 5 dell'articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 le gestioni commissariali riguardanti: gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno (articoli 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010); la situazione di

inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova (O.P.C.M. 3554/2006). La proroga fino al 31 dicembre 2013, già disposta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal decreto-legge 59/2012, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2014. È la medesima norma ad evidenziare le motivazioni di necessità e urgenza della proroga, che sono identiche a quelle che hanno giustificato la precedente proroga e che risiedono nella permanenza di gravi condizioni di emergenza ambientale e nell'esigenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle predette gestioni commissariali.

L'articolo 6 – che introduce novelle all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 195 del 2009 – reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico volte, per un verso, a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono, inoltre, ai commissari di avvalersi – per l'espletamento dei propri compiti – degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati dagli interventi, nonché dei provveditori interregionali alle opere pubbliche.

L'articolo 7 novella in più punti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 recante in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'a.i.a. In particolare, il comma 1, alla lettera *a*) modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, prevedendo: l'acquisizione da parte del Ministro dell'ambiente, sulla proposta del comitato degli esperti, dei pareri della

regione e del commissario straordinario, che sono resi entro 7 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può comunque essere approvato anche in assenza dei pareri richiesti; l'introduzione di un termine temporale preciso per l'approvazione del piano, che deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento dei pareri, e comunque entro il 28 febbraio 2014. La norma interviene anche sulla disciplina di approvazione del cosiddetto « piano industriale », per il quale viene semplicemente prevista l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico, eliminandosi quindi il termine originariamente previsto per l'approvazione (15 giorni dalla presentazione).

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso: conclude i procedimenti di riesame dell'a.i.a.; costituisce integrazione dell'a.i.a. medesimo; il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste dal codice dell'ambiente per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'a.i.a.

La lettera *c*) novella il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 al fine di chiarire che il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'a.i.a. e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria fino all'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e non, come previsto dal testo previgente, fino all'approvazione del piano industriale: poiché il piano di tutela ambientale e sanitaria precede quello industriale, una volta approvato il primo (che costituisce integrazione dell'a.i.a. ai sensi della lettera *b*) dell'articolo in esame) dovranno essere osservati i termini previsti dal piano di tutela ambientale e sanitaria e non quelli dell'a.i.a. originaria.

La lettera *d*) integra le previsioni dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2013, che impone al commissario straordinario di assicurare la progressiva

adozione delle misure dell'a.i.a. e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, nelle more dell'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Viene quindi introdotta una norma volta a chiarire i termini in cui debba intendersi rispettata la progressiva adozione delle predette misure ancorandola ad alcuni parametri, quali la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'ARPA, che deve risultare conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non deve aver registrato un peggioramento rispetto all'inizio della gestione commissariale. Inoltre, alla data di approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, devono essere stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nell'a.i.a., ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazione e prescrizioni. Per consentire la valutazione dei citati parametri, la lettera *d*) prevede la trasmissione all'ISPRA, da parte del commissario straordinario, entro 30 giorni dall'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, di una relazione indicante analiticamente gli interventi suddetti.

La lettera *e*) è volta ad introdurre semplificazioni procedurali da applicare ai casi in cui l'a.i.a. impone, con le sue prescrizioni, la realizzazione di lavori o opere che a loro volta richiedono le più svariate autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti territoriali, dei ministeri e di tutti gli altri enti coinvolti (permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, nulla osta paesaggistico, ecc.). Al fine di semplificare l'*iter* per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'a.i.a. o dal piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria, nonché dal piano industriale di conformazione delle attività

produttive, la norma in esame prevede una conferenza di servizi, gestita a livello centrale, che deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla convocazione, per risolvere in un'unica sede i problemi di coordinamento dei vari procedimenti amministrativi. La norma dispone che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Nei casi di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. La norma prevede che l'intesa si intende, comunque, acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Viene altresì disposto che le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'AIA o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate « volumi tecnici ».

La lettera *f*) aggiunge un comma 9-bis all'articolo 1 del decreto-legge 61/2013 al fine di chiarire l'inapplicabilità delle sanzioni speciali durante la gestione commissariale, al verificarsi delle seguenti condizioni: rispetto del piano delle misure di tutela ambientale e industriale e del piano industriale; progressiva adozione delle misure dell'AIA e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle disposizioni dettate dal comma 8 come novellato dall'articolo in esame.

La lettera *g*) aggiunge un comma 11-bis all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, che prevede una procedura finalizzata a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata il costo del risanamento ambientale. Si consente infatti al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali, con un meccanismo che consente le compensazioni del caso.

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'a.i.a e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'articolo 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto. Il nuovo articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2013, ove vengono collocate le disposizioni introdotte dall'articolo in commento, prevede una procedura, disciplinata dai commi 2-3, applicabile alle porzioni di terreno che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo. In tal caso gli interventi sono dichiarati indifferibili e urgenti. Ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'ARPA Puglia almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma; nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee; deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale; il commissario straordinario comunica all'ARPA Puglia l'eventuale ritrovamento di rifiuti nel corso delle attività di scavo, prima di procedere alla loro rimozione, ed al fine di effettuare le necessarie verifiche prima della prosecuzione dell'intervento; qualora il fondo scavo presenti valori superiori alle CSC, a seguito del campionamento del suolo superficiale, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'ARPA Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC; il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.

L'articolo 8 prevede inoltre un aggravio procedurale per le aree non caratterizzate o che, all'esito della caratterizzazione, abbiano evidenziato il mancato rispetto delle CSC per le matrici suolo e sottosuolo. In tali casi il comma 4 prevede che gli interventi sono realizzabili solo previa ve-

rifica, da parte dell'ARPA Puglia, della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari. Lo stesso comma prevede che la conclusione dell'istruttoria da parte dell'ARPA avvenga entro 30 giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente definisce con l'ARPA, entro 30 giorni, previo parere dell'ISPRA, un apposito protocollo tecnico operativo.

L'articolo 9 riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio: i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario sono prorogati; allo stesso commissario è attribuito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva. In particolare, la norma integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, cosiddetta « legge Prodi-*bis* », con un articolo 65-*bis*, contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale.

Filiberto ZARATTI (SEL) invita a valutare attentamente l'opportunità della proroga di gestioni commissariali, in considerazione dell'esigenza di trasparenza ed efficacia dell'azione non necessariamente garantita da tali gestioni. Dichiarando quindi la propria contrarietà alla pratica diffusa in Italia di tradurre le grandi questioni in emergenze da affrontare poi attraverso lo strumento del commissariamento, anche in virtù del fatto che in Italia vi sono emergenze ormai pluriennali.

Esprime infine condivisione sulla disposizione recata dall'articolo 7 del decreto-legge che prevede la diffida da parte del Commissario straordinario al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza a mettere a disposizione le somme necessarie per l'attuazione di risanamento ambientale.

Auspica quindi ampia disponibilità delle diverse forze politiche a migliorare il testo del provvedimento.

Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL) sottolinea come il tema della « Terra dei fuochi » sia stata oggetto di attenzione da parte della Commissione prima della presentazione del decreto-legge in titolo, in occasione della discussione della risoluzione presentata dal collega Iannuzzi.

In ordine al decreto-legge, fa notare come la previsione di diversi organismi interministeriali rischi di produrre lungaggini senza garantire il necessario coordinamento tra le azioni di diverse amministrazioni. Dopo aver poi espresso un giudizio positivo sull'introduzione all'articolo 3 del nuovo reato di combustione illecita di rifiuti, richiama l'attenzione del Governo sulla situazione drammatica del mondo agricolo in Campania che aspetta risposte in ordine alla propria attività.

Tino IANNUZZI (PD) esprime soddisfazione per l'impegno che il ministro Orlando ha dimostrato di mantenere con la presentazione del decreto-legge in questione sulla grave situazione della « Terra dei fuochi » che chiama in causa, tra l'altro, l'inerzia delle classi politiche di varia natura che si sono avvicendate in Campania. Fa notare come il decreto-legge sia un provvedimento complesso che affronta, con riferimento alla vicenda campana, diverse problematiche per la cui soluzione auspica che possa prendersi in considerazione quanto previsto nella risoluzione da lui presentata e discussa dalla Commissione. In particolare ritiene che nel testo del decreto-legge potrebbe essere inserito il riferimento alle bonifiche dei siti inquinati da realizzare con i proventi dei beni confiscati alla criminalità organizzata a seguito dello svolgimento di processi per traffico e smaltimento illegale di rifiuti. Nell'auspicare la collaborazione fra tutti i livelli di Governo al fine di porre una soluzione efficace alla grave situazione della « Terra dei fuochi », invita a richiedere alla regione Campania un ren-

dimento delle spese disponibili per le bonifiche.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) evidenzia tre profili critici del decreto-legge in esame. In primo luogo, con riferimento al nuovo reato di combustione illecita di rifiuti, fa presente la necessità di delimitare con nettezza il confine tra l'incenerimento di rifiuti, penalmente rilevante, e l'utilizzo di scarti vegetali in agricoltura. In secondo luogo, richiama l'attenzione sull'assenza di coordinamento fra il comma 1 e il comma 5 dell'articolo 256-bis del codice ambientale introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge, stante che il comma 5 prevede la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per la commissione del delitto di cui al comma 1 che si sostanzia però nell'incenerimento di rifiuti. In terzo luogo, con riferimento alla previsione recata dall'articolo 7, per cui la progressiva adozione delle misure ambientali presso l'ILVA è rispettata qualora, tra l'altro, la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, non abbia comunque registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale, fa notare come i criteri di monitoraggio della qualità dell'aria siano suscettibili di variazioni nel tempo.

Alberto ZOLEZZI (M5S) sottolinea come la vicenda della « Terra dei fuochi » registri una convergenza tra le forze politiche di cui è testimonianza la risoluzione presentata dal collega Iannuzzi e che era in procinto di essere votata unanimemente qualora non fosse intervenuta la presentazione del decreto-legge in questione. Ritiene che il testo del decreto-legge presentato dal Governo presenti spazi per un miglioramento. A tale proposito e in via esemplificativa richiama l'attenzione sulla questione della mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza degli effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche

mediante combustione, evidenziando come sia necessario un attento e accurato monitoraggio su tale mappatura, affidato a un organismo competente quale potrebbe essere l'ISPRA.

Il ministro Andrea ORLANDO ringrazia i membri della Commissione per i rilievi e le osservazioni svolte. Fa quindi presente che il decreto-legge in esame mira ad affrontare un fenomeno, quale quello della estrema gravità sanitaria, ambientale, economica in cui versano alcune aree della regione Campania, derivante da una serie di « *black out* », di natura democratica, repressiva, informativa e procedurale. Fa quindi notare come nel corso degli anni passati in Campania vi siano state omissioni e distorsioni e come si sia registrata un'inadeguatezza dei controlli in ordine alla commissione di reati ambientali: in tale ottica il decreto-legge intende avviare un processo finalizzato a restituire congruità delle sanzioni rispetto ai comportamenti.

Quanto al « *blackout* » informativo fa notare come l'assenza di un'adeguata circolazione delle informazioni tra i diversi poteri dello Stato, alla quale intende fornire una risposta l'articolo 4 del decreto — legge, ha costituito un ulteriore alibi alla degenerazione della situazione. Aggiunge poi come tale *blackout* sia stato determinato anche dalla difficoltà di mettere insieme le numerose mappature dei terreni della regione Campania contaminati, impedendo quindi una visione unitaria del fenomeno.

Con riferimento infine al *blackout* di natura procedurale, richiama l'attenzione della Commissione sulla previsione di cui al comma 6 dell'articolo 2 che consente di sbloccare le risorse disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e dei terreni contaminati.

Si sofferma quindi sulle disposizioni, di cui all'articolo 6, in materia di commissari per il dissesto idrogeologico, evidenziando

come sia sempre stato favorevole alla necessità di superare, in via generale, i commissariamenti. Ritiene però che la proroga dei commissari per il dissesto idrogeologico sia dettata dal fatto che l'inserimento delle spese previste dalle contabilità speciali nei bilanci regionali rischierebbe di alterare gli equilibri finanziari ai fini del rispetto del patto di stabilità, creando quindi difficoltà gestionali.

Quanto alla parte del decreto-legge relativa all'ILVA con la quale il Governo intende conseguire l'obiettivo di una rapida realizzazione delle prescrizioni dell'AIA, rileva come sia, a suo avviso, difficile distinguere tra interventi di risanamento ambientale e interventi di conformazione delle attività produttive, trattandosi di livelli intersecanti: ritiene, infatti, che la gestione degli impianti non può non avere ripercussioni sul profilo ambientale. Fa quindi notare come la difficoltà di realizzazione delle prescrizioni dell'AIA sia legata anche alla difficoltà di ottenere in tempi congrui autorizzazioni, per esempio di natura urbanistica, per la realizzazione di opere e di lavori indicati dall'AIA, dal piano ambientale e dal piano industriale. A tale questione il decreto intende fornire una risposta attraverso la previsione di norme dettate in applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale.

In conclusione, nell'evidenziare l'utilità di correlare le disposizioni recate dal decreto-legge in materia di reati ambientali alla tematica generale in merito attualmente all'esame della Commissione giustizia, dichiara la disponibilità del Governo a valutare attentamente i rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

In merito alla missione svolta a Vilnius il 24 e il 25 novembre 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che l'onorevole Borghi, in rappresentanza della VIII Commissione della Camera, ha svolto il 24 e il 25 novembre scorsi una missione a Vilnius, in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni competenti per l'ambiente e delle Commissioni per le amministrazioni statali e gli enti locali dei Parlamenti europei, nel corso della quale è stato affrontato il tema dello sviluppo e delle prospettive delle strategie macroregionali. A tal fine, mette a disposizione della Commissione la relazione predisposta dall'onorevole Borghi (*vedi allegato*), con la quale si dà conto degli esiti della predetta missione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 dicembre 2013.

Audizioni, nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00036 Daga e 7-00149 Manfredi in materia di gestione del servizio idrico, di rappresentanti di Federutility.

L'audizione informale si è svolta dalle 13.25 alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

ALLEGATO

Sulla missione a Vilnius svoltasi il 24 e il 25 novembre scorsi, in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni competenti per l'ambiente e delle Commissioni per le amministrazioni statali e gli enti locali dei Parlamenti europei.

RELAZIONE

Lo scorso 24 e 24 novembre 2013 l'onorevole Enrico Borghi si è recato, in rappresentanza della VIII Commissione, a Vilnius per partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni competenti per l'ambiente e delle Commissioni per le amministrazioni statali e gli enti locali dei Parlamenti europei, nel corso della quale è stato affrontato il tema dello sviluppo e delle prospettive delle strategie macroregionali.

L'incontro si è articolato in tre sessioni: la prima relativa all'importanza delle strategie macroregionali nell'Unione europea, la seconda concernente la dimensione ambientale delle stesse strategie macroregionali; la terza afferente al contributo delle istituzioni europee allo sviluppo delle strategie macroregionali.

Alla prima sessione ha preso parte il Commissario europeo per il clima, Connie Hedegaard, che ha evidenziato come i segni inequivocabili del cambiamento climatico (innalzamento del livello del mare, aumento della temperatura dell'atmosfera e degli oceani, scioglimento dei ghiacciai, aumento di CO₂), sul quale ha sicuramente inciso il comportamento dell'uomo, richiedano una incisiva azione a tutti i livelli di governo, europeo, nazionale e regionale. Il Commissario ha quindi evidenziato come debbano essere due gli obiettivi principali da perseguire: la mitigazione dell'impatto climatico, ad esempio attraverso la riduzione delle emissioni di anidride carbonica; l'adattamento al cambiamento climatico. Le strategie macroregionali sono fondamentali per raggiungere tali obiettivi che

dovrebbero presiedere altresì a tutte le principali politiche di intervento a livello europeo, compresa la politica regionale europea.

La prima sessione della Conferenza è poi proseguita con l'intervento del Ministro delle finanze della Repubblica della Lituania, che, presentando i risultati del Forum annuale della Strategia europea per il Mar Baltico, tenutasi a Vilnius l'11 e il 12 novembre, ha evidenziato come ci siano diverse regioni dell'Europa che, anche se diverse, sono legate da elementi comuni che possono più efficacemente essere governati con una strategia macroregionale, per la quale è importante l'azione che i singoli Stati membri della regione interessata possono svolgere, in sede di programmazione delle risorse finanziarie e in sede di cooperazione degli interventi, per integrare gli obiettivi della strategia medesima. A tale proposito il Ministro lituano ha richiamato l'esperienza della Strategia macroregionale per il Mar Baltico, dove le sfide ambientali si trasformano in opportunità di lavoro e in stimoli per la crescita economica.

Durante il dibattito seguito agli interventi del Commissario europeo per il clima e del Ministro delle finanze lituano è emerso che le strategie macroregionali possono aiutare a risolvere temi legati al cambiamento climatico e che comunque per attuare tali strategie è necessario trovare adeguate risorse finanziarie. È stato altresì evidenziato come i Parlamenti nazionali dovrebbero avere un ruolo più attivo ai fini dell'attuazione delle strategie

e come sia necessario un migliore coordinamento tra i vari Stati membri. Alcuni partecipanti alla Conferenza hanno altresì rilevato l'importanza di includere in tali strategie macroregionale anche i Paesi terzi, per esempio Norvegia e Russia per la strategia macroregionale per il Mar Baltico. Nel corso del dibattito è stato quindi auspicato che altre strategie macroregionali, come per esempio la strategia per le Alpi e per il Mediterraneo, diventino prima possibile realtà.

Alla seconda sessione della Conferenza hanno preso parte, dapprima, il Ministro dell'ambiente della Repubblica della Lituania e successivamente il Direttore del programma Danubio del WWF.

Il Ministro dell'ambiente della Repubblica lituana ha concentrato il suo intervento sulla strategia macroregionale del Mar Baltico evidenziando come essa si sostanzia in un complesso sistema caratterizzato da una struttura integrata finalizzata ad affrontare problemi ambientali, sociali ed economici comuni ai vari Paesi dell'area. Il Ministro ha quindi rilevato come la strategia macroregionale del Baltico contribuisca al successo economico della regione, consenta di affrontare le sfide sociali rinforzando la coesione territoriale della regione e migliorando la competitività della stessa all'interno dell'Unione europea. In tale ottica la strategia macroregionale per il Mar Baltico non si esaurisce in interventi nel settore marittimo, prendendo in considerazione anche i bacini fluviali della regione, peraltro caratterizzati da un particolare livello di inquinamento, per ridurre il quale sono stati introdotti – anche in coordinamento con i Paesi terzi della regione – stringenti standard ambientali anche nel campo dei trasporti e dell'energia.

Il direttore del programma Danubio al WWF ha invece focalizzato il suo intervento sull'altra strategia macroregionale operante in Europa, la strategia macroregionale per il Danubio, in ordine alla quale ha evidenziato l'assenza di una visione di prospettiva. Il direttore ha quindi sottolineato come nella strategia macroregionale del Danubio sia fondamentale prevedere

una integrazione di interventi negli ambiti della biodiversità, della navigazione, della gestione delle acque e del sistema di navigazione della regione. Ha quindi concluso il suo intervento sottolineando l'importanza di un maggiore coinvolgimento dei principali attori della strategia, in particolar modo la società civile che potrebbe dare, a suo avviso, un valido contributo alla realizzazione della strategia medesima.

Alla terza sessione è intervenuto inizialmente il Commissario europeo per le politiche regionali che ha sottolineato l'importanza degli obiettivi delle strategie macroregionali ai diversi livelli di governo, nazionale, regionale ed europeo. Il Commissario ha quindi rilevato la necessità di una *governance* più forte delle strategie macroregionali da parte degli Stati membri, considerato che la Commissione europea svolge esclusivamente un ruolo di facilitatore delle strategie medesime. Il Commissario ha quindi proseguito rilevando come le strategie macroregionali, ad esempio la strategia macroregionale per il Baltico, siano strategie ampie che richiedono un approccio integrato per promuovere crescita sostenibile e inclusiva, richiedendo quindi a tal fine un forte impegno da parte di tutti gli attori politici ed economici della regione interessate.

Nel successivo intervento del Presidente della Commissione sullo sviluppo regionale del Parlamento Europeo è stato quindi rilevato come la Conferenza si svolgesse dopo l'approvazione da parte del Parlamento Europeo del nuovo quadro finanziario europeo che reca le condizioni per lo sviluppo di più di trecento progetti nazionali e regionali il cui ammontare, considerando anche il cofinanziamento nazionale, si colloca intorno ai 500 milioni di euro per i prossimi dieci anni. Il Presidente della Commissione del Parlamento europeo ha quindi evidenziato come una parte significativa di tali risorse potrebbe essere destinata a strategie macroregionali in un'ottica di coesione. Ha quindi evidenziato come le prime due strategie macroregionali, quella per il Mar Baltico e quella per il Danubio, siano state

attuata sulla base di un forte impegno politico e di una sintonia di sforzi amministrativi da parte dei Paesi delle regioni interessate. Nell'evidenziare come la strategia macroregionale per il Baltico sia nata in assenza di una solida base giuridica di coesione, essendo intervenuta prima del Trattato di Lisbona, il Presidente della Commissione del Parlamento europeo ha fatto presente come in futuro dovrebbe essere più semplice attuare tali strategie esistendo un regolamento comune sulla politica di coesione.

La Conferenza si è conclusa con l'approvazione da parte delle delegazioni dei Paesi partecipanti di un documento conclusivo articolato in tre parti. Nella prima parte è sottolineato il chiaro e tangibile contributo che le strategie macroregionali possono fornire alla politica regionale dell'Unione Europea e all'incremento della coesione sociale, economica e territoriale delle diverse regioni all'interno dell'Unione Europea. Il documento ribadisce inoltre che le strategie macroregionali sono basate sul principio « no a nuove risorse europee, no a nuove strutture amministrative, no a nuova legislazione » e che pertanto occorre rinforzare la *governance* delle stesse attraverso un uso più efficiente delle risorse finanziarie esistenti, un'attuazione più efficiente della legislazione esistente e un uso più efficiente delle istituzioni esistenti.

Nella seconda parte del documento conclusivo è evidenziato quindi come le strategie macroregionali possano svolgere un ruolo importante nell'individuazione

del giusto bilanciamento tra la crescita economica e la protezione dell'ambiente e nel raggiungimento di levanti standard ambientali in aree come l'agricoltura, i trasporti, l'industria, la selvicoltura. Nel documento viene altresì sottolineata l'importanza delle strategie macroregionali per realizzare la strategia Europa 2020 e la necessità di utilizzare i fondi della programmazione europea 2014-2020 per promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili.

Nella terza parte del documento conclusivo è quindi evidenziato come la chiave del successo futuro delle strategie macroregionali risieda nell'individuazione di una efficace *governance* che deve coinvolgere sia il livello nazionale, sia quello regionale, sia il livello locale al pari della società civile. Il documento evidenzia quindi il ruolo significativo che i Parlamenti nazionali possono giocare nell'attuazione delle diverse fasi delle strategie macroregionali. In tale parte del documento, a seguito di una proposta emendativa della delegazione italiana presente alla Conferenza, è stato poi inserito uno specifico riferimento all'importanza di una strategia macroregionale per le Alpi, con l'obiettivo di potenziare l'innovazione e la forza economica di tale regione europea garantendo uno sviluppo sostenibile del territorio rappresentato dalle Alpi, come richiesto già dai rappresentanti delle regioni e degli Stati della macroregione alpina riuniti a Grenoble il 18 ottobre 2013.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio (*Svolgimento e conclusione*) 114

AVVERTENZA 114

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio.

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Graziano DELRIO, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Ivan CATALANO (M5S), Giorgio BRANDOLIN (PD) e Nicola BIANCHI (M5S).

Graziano DELRIO, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, dopo un breve intervento, ringrazia il Ministro Delrio per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00152 *Garofalo: Mobilità nell'area dello Stretto di Messina.*

7-00202 *Nicola Bianchi: Revoca del Commissario straordinario dell'Autorità portuale di Cagliari.*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.

Audizione di rappresentanti di Anev e Snam (*Svolgimento e conclusione*) 115

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.

Audizione di rappresentanti di Anev e Snam.

(Svolgimento e conclusione).

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione

Arturo COCCO, *Segretario generale Anev*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i deputati Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Andrea VALLASCAS (M5S).

Arturo COCCO, *Segretario generale Anev* e Mauro ANTICOLI, *Coordinatore settore normativa*, rispondono ai quesiti posti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.

Carlo MALACARNE, *Amministratore delegato Snam*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre domande e formulare osservazioni i deputati Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Angelo SENALDI (PD).

Carlo MALACARNE, *Amministratore delegato Snam*, risponde ai quesiti posti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per i loro contributi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01723 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali delle sedi Electrolux in Italia	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	119
5-01724 Bellanova: Sulle conseguenze di comunicazioni inviate dall'INPS a numerosi pensionati salentini	117
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	120
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	118
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Michele Tiraboschi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro »	118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 17 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 13.10.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01723 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali delle sedi Electrolux in Italia.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra la sua interrogazione, chiedendo al Governo di impegnarsi, per quanto di sua competenza, al fine di verificare l'attivazione di ogni strumento disponibile per il sostegno del

reddito e per l'ammortizzazione sociale in favore dei lavoratori delle sedi della Electrolux in Italia, di salvaguardare con ogni possibile sforzo i livelli occupazionali e, in quest'ottica, di promuovere l'apertura di un tavolo tecnico tra le parti sociali coinvolte.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (M5S), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara, a nome del suo gruppo, discretamente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, pur sottolineando come non sempre il ricorso agli ammortizzatori sociali appaia risolutivo delle problematiche occupazionali. Fa notare che, nel caso specifico, dopo una forte mobilitazione delle parti coinvolte, che ha avuto un deciso sostegno anche dell'opinione pubblica, è stato previsto l'utilizzo dei contratti di solidarietà difensivi, pur sottolineando come non sempre le aziende individuino soluzioni conservative dal punto di vista occupazionale. Ritiene pertanto opportuno che il Ministero continui a monitorare tale vicenda – e, in generale, tutte le situazioni di crisi, come quella in questione, che sono il frutto della globalizzazione – evitando che le imprese coinvolte, che hanno ricevuto pesanti incentivi per il mantenimento dell'occupazione nel Paese, delocalizzino poi le proprie attività all'estero, laddove magari sussistano costi del lavoro inferiori, senza neanche porsi il problema di restituire allo Stato italiano le ingenti risorse ricevute.

5-01724 Bellanova: Sulle conseguenze di comunicazioni inviate dall'INPS a numerosi pensionati salentini.

Teresa BELLANOVA (PD) illustra la sua interrogazione, facendo notare che numerosi pensionati salentini si sono visti recapitare richieste, da parte dell'INPS, di rimborso di somme, con l'avviso, peraltro, della sospensione dell'erogazione dei trattamenti previdenziali in caso di mancato

pagamento. Chiede al Governo di attivarsi quanto prima presso l'INPS, affinché l'Istituto compia tutte le verifiche del caso prima dell'invio di simili comunicazioni, evitando di disporre la sospensione del pagamento delle pensioni.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD) si dichiara, oltre che del tutto insoddisfatta della risposta ricevuta, anche indignata per l'approssimazione con cui gli enti competenti trasmettono al Governo i propri elementi conoscitivi, in sostanza nascondendo la verità dei fatti dietro affermazioni generiche e burocratiche.

Fatto notare, anzitutto, che il numero della platea dei soggetti coinvolti, indicato dal Governo, appare largamente sottodimensionato, in quanto riferito alla sola provincia di Lecce e non a tutta l'area salentina, rileva che appare paradossale sostenere che tali pensionati possano da soli compiere le verifiche *online*, dal momento che il portale dell'INPS risulta bloccato da diverso tempo. Giudica inaccettabile, poi, che venga ignorato che tali pensionati siano stati vittime di un vero e proprio *stalking* da parte dell'INPS, dal momento che viene loro imputata la mancata dichiarazione di redditi che, tuttavia, spesso hanno percepito, come lavoratori all'estero, in Paesi nei quali, in mancanza di una apposita convenzione con l'Italia, se ne prevede una tassazione alla fonte. Ritenuto, pertanto, assurdo pensare di assoggettare a una doppia imposizione tali redditi, giudica grave provocare a tali soggetti ulteriori disagi e penalizzazioni, peraltro attraverso forme di comunicazioni asettiche che, ignorando che dietro ad ogni pratica amministrativa vi è una persona con le sue difficoltà, generano ansie diffuse e forti preoccupazioni. Chiede, pertanto, al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sulla vicenda, a tutela di persone che già fanno fatica ad affrontare questo periodo di crisi, sollecitando l'INPS a fare chiarezza senza pregiudicare l'erogazione delle prestazioni.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 13.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Relazioni alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha introdotto l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo e si è avviato il dibattito di carattere generale; nell'odierna seduta è, dunque, prevista la conclusione dell'esame preliminare.

Preso atto, peraltro, che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare, ricordando che il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge nn. 1836 e 1864 è fissato alle ore 14 di oggi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 17 dicembre 2013.

Audizione del professor Michele Tiraboschi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudò, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

ALLEGATO 1

**5-01723 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali delle sedi
Electrolux in Italia.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'interrogazione dell'On. Tripiedi concernente la situazione occupazionale della Electrolux Italia Spa, azienda appartenente al gruppo industriale svedese che opera nel settore della produzione e vendita di elettrodomestici.

La società, che ha sede legale in Porcia (PN) e opera sul territorio nazionale con quattro siti produttivi – Solaro (MI), Porcia (PN), Susegana (TV) e Forlì –, ha, come ricordato dall'On. Interrogante, avviato un processo di ristrutturazione aziendale.

A tal proposito, faccio presente che lo scorso 22 marzo l'Azienda e le Parti sociali hanno sottoscritto un accordo volto ad affrontare il problema degli esuberanti della Società, attraverso l'utilizzo per due anni dei Contratti di solidarietà negli stabilimenti di Susegana, Solaro e Porcia, e della proroga di un anno della Cassa integrazione straordinaria a Forlì, con l'impegno al ricorso eventuale al Contratto di solidarietà al termine della stessa. In entrambi i casi, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali continuerà ad essere effettuato con riduzione di orario giornaliero in tutti gli stabilimenti.

Con riferimento all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, evidenzio che con decreto del 4 dicembre scorso è stato autorizzato dai competenti uffici del Ministero che rappresento il trattamento straordinario d'integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore di n. 1.008 lavoratori dell'unità produttiva di Susegana per il periodo dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014.

Con riguardo allo stabilimento di Solaro, la Società ha richiesto – il 13 giugno

2013 – la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore di n. 902 lavoratori per il periodo dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2014. Per tale istanza è in tuttora in corso la prescritta istruttoria.

Analogamente è in fase d'istruttoria l'istanza per la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata dalla Società in favore dei 1120 lavoratori del sito produttivo di Porcia per il periodo da 3 agosto 2013 al 2 agosto 2014.

Gli 859 lavoratori dell'unità di Forlì, di contro, hanno beneficiato di un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale sin dal 18 ottobre 2010. Lo scorso 20 novembre, da ultimo, la Società ha presentato un programma di proroga complessa per riorganizzazione aziendale decorrente dal 18 ottobre 2013 al 18 ottobre 2014. Anche tale istanza è in fase di istruttoria.

Nel ricordare che la vicenda della Electrolux e del settore elettrodomestico è all'attenzione del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, faccio presente che le Parti sociali non hanno richiesto ai competenti Uffici del Ministero che rappresento alcun incontro per l'esame della situazione aziendale.

Voglio tuttavia ricordare che il Ministero del lavoro è costantemente impegnato nel monitoraggio dell'evoluzione della situazione aziendale, con particolare attenzione al tema delle ricadute occupazionali e del ricorso agli ammortizzatori sociali.

ALLEGATO 2

5-01724 Bellanova: Sulle conseguenze di comunicazioni inviate dall'INPS a numerosi pensionati salentini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione dell'On. Bellanova richiama l'attenzione del Governo in merito al ricalcolo, da parte dell'INPS, dell'importo delle pensioni in pagamento nei confronti di numerosi pensionati salentini.

Preliminarmente voglio ricordare che l'Istituto è obbligato, ai sensi della legge n. 412 del 1991, a verificare annualmente la situazione reddituale dei pensionati titolari di prestazioni, il cui diritto e misura per legge dipendono dalla situazione economico-patrimoniale dei beneficiari e, in taluni casi, dei loro familiari.

Per garantire la correttezza delle prestazioni in pagamento, ogni anno l'INPS richiede ai pensionati di dichiarare i redditi propri e, nei casi previsti dalla legge, quelli dei familiari. Per ridurre il peso degli adempimenti burocratici a carico dei pensionati, a partire dal 1° gennaio 2010, l'Amministrazione Finanziaria rende disponibili i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate a fini fiscali dai pensionati. In questo modo, coloro che denunciano al Fisco tutti i redditi rilevanti per le prestazioni collegate erogate dall'Istituto, salvo casi particolari, sono esonerati dal presentare la dichiarazione all'INPS.

Tali informazioni reddituali sono utilizzate per ricalcolare le prestazioni in pagamento ed effettuare eventuali conguagli a credito o a debito dei pensionati.

Nel corso dei mesi di ottobre e novembre l'INPS ha verificato le pensioni che hanno beneficiato di prestazioni collegate al reddito dell'anno 2011.

Con specifico riferimento alla provincia di Lecce, l'INPS ha comunicato di aver verificato le situazioni reddituali di circa

109.000 pensionati e i casi in cui si è determinata una posizione debitoria sono 7.164.

L'INPS ha fatto sapere che nel mese di novembre, la Direzione provinciale di Lecce ha illustrato ai Sindacati dei pensionati e agli Enti di Patronato la portata dell'operazione ed ha manifestato la disponibilità ad accogliere ogni richiesta di chiarimento e valutare ogni istanza di revisione dei provvedimenti adottati.

L'Istituto ha reso noto di aver notificato a tutti i pensionati, salentini e non, il risultato dell'elaborazione delle dichiarazioni reddituali attraverso specifiche comunicazioni. Le lettere inviate spiegano che le variazioni intervenute nelle pensioni dipendono dalla valutazione dei redditi dichiarati, precisandone gli anni cui si riferiscono i redditi presi in considerazione ed evidenziando sia il nuovo importo della pensione risultante dal ricalcolo, sia l'importo che il periodo di riferimento di eventuali conguagli a credito o a debito. Per questi ultimi viene specificata la prestazione cui afferiscono e, se riferiti a più anni, viene anche indicato in un'apposita tabella il conguaglio annuo.

L'INPS ha fatto presente, inoltre, che il recupero delle somme indebitamente erogate avviene, anche in forma rateale, nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge.

Per fornire adeguata assistenza ai pensionati che chiedono chiarimenti sui motivi e sulle modalità del ricalcolo della pensione o rateazioni dei pagamenti, le sedi INPS della Provincia di Lecce hanno

reso disponibili vie prioritarie di accesso agli uffici e sportelli dedicati.

Le lettere inviate possono essere anche visionate attraverso il sito internet dell'INPS dagli interessati dotati di PIN per l'accesso ai servizi *on-line* dell'istituto.

Conclusivamente, posso assicurare l'On. Interrogante che il Ministero che rappresento – nell'ambito dei poteri attribuiti dalla legge – vigilerà affinché l'Istituto utilizzi forme di comunicazione sempre più semplici e trasparenti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 122

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 126

ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione) 127

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 126

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Atto n. 56.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 13 gennaio prossimo il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (Atto n. 56).

La Presidente della Camera, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega, ha proceduto all'assegnazione del provvedimento alla Commissione, sebbene tale atto non sia corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: la Presidente della Camera richiama tuttavia la Commissione a non pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo, prima che il Governo

abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Marco RONDINI (LNA), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96/2013) – mira a recepire la direttiva 2011/62/UE che modifica la precedente direttiva 2001/83/UE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Il provvedimento si compone di 3 articoli diretti ad introdurre modifiche puntuali al decreto legislativo n. 219 del 2006.

Prima di soffermarsi sulle principali novelle introdotte al suddetto provvedimento, ricorda, in estrema sintesi, che la finalità del provvedimento è quella di introdurre specifiche misure per contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, dei medicinali falsificati circolanti nel mercato europeo con gravi rischi per la salute umana.

L'articolo 1 modifica alcune norme e inserisce articoli aggiuntivi al decreto legislativo n. 219 del 2006. In primo luogo, con la modifica n. 1), aggiunge all'elenco delle definizioni già previste quella di « medicinale falsificato », intendendosi con questo termine qualsiasi medicinale che comporti una falsa rappresentazione rispetto alla sua identità (compresi imballaggio e etichettatura, denominazione o composizione), alla sua origine (compresi il produttore, il paese di produzione, il paese di origine), alla sua tracciabilità. Risulta nuova anche la definizione di « brokeraggio di medicinali », nozione che comprende qualsiasi attività connessa alla vendita o all'acquisto di medicinali – ad esclusione della distribuzione all'ingrosso – che non includa la detenzione e che consista nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona, fisica o giuridica.

Altra importante modifica al decreto legislativo n. 219, recata dal n. 3), riguarda la richiesta di ulteriore documen-

tazione – relativa alla buona fabbricazione delle sostanze attive – a corredo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale (AIC).

L'articolo 1, inoltre, modifica ed integra le disposizioni relative alla produzione e all'importazione di medicinali, di sostanze attive e di eccipienti.

Con una modifica all'articolo 50 del decreto legislativo n. 219 (disposta al n. 4) viene previsto l'inserimento, da parte dell'AIFA, nella banca dati dell'Unione europea e sul sito *web* dell'AIFA stessa di talune informazioni sulle autorizzazioni alla produzione e al controllo di medicinali.

Osserva che, relativamente alla produzione di sostanze attive utilizzate nella composizione dei farmaci, le modifiche introdotte all'articolo 51 prevedono che debbano essere seguite le buone pratiche di fabbricazione, sia che tali sostanze provengano da Paesi UE sia che si tratti di prodotti importati da Paesi terzi. In particolare, i produttori di medicinali debbono verificare la buona fabbricazione e la buona pratica di distribuzione delle sostanze attive, l'autenticità e la qualità delle medesime e degli eccipienti e devono altresì verificare il rispetto – da parte dei produttori, importatori e distributori delle sostanze attive – degli obblighi di registrazione, introdotti dallo schema di decreto allo scopo di rafforzare la tutela della catena distributiva legale. I produttori, inoltre, in caso di sospetto circa l'autenticità dei medicinali, sono obbligati ad informare immediatamente l'AIFA, in modo da impedire che i medicinali segnalati come sospetti possano essere messi in circolazione (n. 5).

Sempre in materia di sostanze attive, gli articoli 51-*bis* e 52-*bis* – inseriti dai nn. 6) e 8) – recano disposizioni rispettivamente in materia di controlli e di produzione ed importazione. In particolare, è attribuito all'AIFA, al Ministero della salute, di intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle regioni e alle province autonome, il compito di adottare le op-

portune misure e di vigilare affinché la produzione, l'importazione e la distribuzione sul territorio nazionale delle sostanze attive, comprese quelle destinate all'esportazione, siano conformi alle norme di buona fabbricazione. Si prevede, altresì, che nel caso di fabbricazione in Paesi terzi di sostanze attive destinate all'esportazione verso l'Unione europea, l'autorità competente del Paese esportatore dovrà attestare che gli stabilimenti interessati siano stati sottoposti a controlli periodici severi e trasparenti, disposti anche a garanzia di un livello di tutela della salute pubblica almeno pari agli standard richiesti a livello europeo.

L'articolo 52-*bis* definisce le fasi della produzione (ivi compresa l'importazione) di sostanze attive e reca le norme sulla registrazione dei produttori e degli importatori delle stesse sostanze presso l'AIFA, disciplinando anche i casi di carenza dei requisiti dei soggetti.

Con l'inserimento dell'articolo 51-*ter*, si definiscono le condizioni in base alle quali è consentita la sostituzione (previa verifica di autenticità del medicinale) dei bollini farmaceutici, ovvero dei bollini identificativi delle singole confezioni che rappresentano il sistema di tracciatura dei medicinali. Tale disposizione consente transitoriamente di applicare le nuove disposizioni inerenti la «tracciatura europea» adattando il sistema nazionale già attivo.

Tra le altre modifiche introdotte dalle novelle in esame, si segnalano quelle all'articolo 53, in materia di accertamenti sulla produzione (ivi compresi l'importazione, l'immagazzinamento e le attività aziendali di controllo) di medicinali, di sostanze attive e di eccipienti; in particolare, si prevede che l'AIFA possa svolgere periodiche ispezioni (anche senza preavviso) nelle sedi di produzione e di stoccaggio di sostanze utilizzate per uso medicinale (n. 9).

Il numero 12) riformula l'articolo 60, che fa riferimento alle linee guida europee, mentre i numeri 13) e 14), attraverso la modifica dell'articolo 73 e l'inserimento dell'articolo 73-*bis*, introducono nuove di-

sposizioni sulla bollinatura dei medicinali e sull'applicazione agli stessi di dispositivi che impediscano l'occultamento di un'eventuale manomissione.

I numeri da 15) a 25) modificano il Titolo VII del Decreto legislativo n. 219, concernente la distribuzione all'ingrosso di medicinali e delle materie prime farmacologicamente attive; con le modifiche in esame, si amplia anche la rubrica del Titolo, facendo riferimento anche al brokeraggio di medicinali (come sopra definito) ed alla distribuzione delle sostanze attive.

Tra le modifiche apportate, si segnalano quelle all'articolo 103, di cui n. 18) –, concernente la procedura di autorizzazione per la distribuzione all'ingrosso – con cui si introduce, tra l'altro, la previsione tassativa di una reiterazione dell'ispezione di magazzino, reiterazione da eseguirsi successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

Le modifiche all'articolo 104 concernono alcuni obblighi in capo ai titolari dell'autorizzazione suddetta, con riferimento alle verifiche atte a rilevare eventuali falsificazioni, alla conservazione della documentazione, all'istituzione di un «sistema di qualità», all'informazione alle autorità competenti relativa a casi di falsificazione (o di sospetta falsificazione) di medicinali, alla verifica di alcuni requisiti del soggetto (produttore, importatore, distributore all'ingrosso o *broker*) che li approvvigiona – n. 19).

Segnala altresì che nel Titolo VII vengono inseriti – oltre all'articolo 108-*bis* sugli obblighi di registrazione – l'articolo 112-*bis*, in tema di distribuzione di medicinali verso Paesi terzi, e l'articolo 112-*ter*, che introduce la figura del broker di medicinali con relativa attività di brokeraggio.

Il numero 26), al fine di fronteggiare il fenomeno della vendita illegale di farmaci tramite internet, pratica che favorisce la circolazione di medicinali falsificati, inserisce l'articolo 112-*quater*, che introduce la possibilità per le farmacie e le parafarmacie di vendita *on-line* di medicinali, con esclusione di quelli sog-

getti ad obbligo di prescrizione medica. L'articolo in esame definisce il contenuto minimo delle comunicazioni che le farmacie e le parafarmacie, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita a distanza, devono fornire alle autorità competenti, i contenuti minimi dei siti *web* di vendita nonché le informazioni minime da inserire sul sito *web* del Ministero della salute in merito alla vendita a distanza di medicinali.

Il numero 29) inserisce quattro articoli dopo l'articolo 142. L'articolo 142-*bis* introduce un Sistema nazionale anti-falsificazione, volto ad impedire che circolino sul territorio nazionale farmaci falsificati e, pertanto pericolosi per la salute, sistema che comprende tutte le azioni di ricezione o gestione di segnalazioni, di richiamo o di ritiro di medicinali, in relazione a falsificazioni o difetti di qualità di farmaci. L'articolo 142-*ter* prevede l'istituzione di una *task force* presso l'AIFA, per la condivisione delle informazioni sulle attività e i casi di falsificazione, mentre l'articolo 142-*quater* demanda all'AIFA l'adozione delle misure necessarie ai fini della cooperazione delle autorità competenti per prevenire l'ingresso di medicinali falsificati nel territorio nazionale.

Osserva che quest'ultimo articolo richiama l'articolo 112-*quinquies* della direttiva 2001/83/UE, articolo che non esiste; il riferimento dovrebbe forse essere posto all'articolo 118-*quater* della medesima direttiva (articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2011/62 oggetto di recepimento) che richiede, in ciascun Stato membro, la cooperazione tra le autorità competenti in materia di medicinali e le autorità doganali.

L'articolo 142-*quinquies* prevede l'indizione periodica, da parte dell'AIFA, di una conferenza di servizi istruttoria, ai fini dell'esame dei casi, segnalati o riscontrati, di violazione delle norme sulla vendita a distanza dei farmaci; il medesimo articolo prevede, tra l'altro, che il Ministero della salute adotti le misure

idonee per impedire l'accesso a siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali.

I successivi numeri da 30) a 32) recano novelle alle disposizioni sanzionatorie del Titolo XI del decreto legislativo n. 219.

Fa presente, infine, che l'articolo 2 dello schema di decreto contiene le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, considerato che il termine per l'espressione del parere è stato fissato al 13 gennaio e preso altresì atto del periodo di sospensione dei lavori parlamentari per il periodo natalizio, chiede sin d'ora al rappresentante del Governo – qualora pervenga per tempo il parere della Conferenza delle regioni – la disponibilità ad attendere il parere della Commissione, ove espresso dopo tale termine, prima di procedere con l'emanazione del decreto.

Il sottosegretario Paolo FADDA, riservandosi di intervenire nel merito nel prosieguo del dibattito, dichiara sin d'ora la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione prima di procedere con l'emanazione del decreto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 1836 Governo « Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre ».

Dà, quindi, la parola al relatore, on. Scuvera, per l'illustrazione della proposta di relazione.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore*, propone alla Commissione di esprimere una relazione favorevole, accompagnata da una premessa che fa riferimento all'articolo 7 che verte solo parzialmente su materie di competenza della Commissione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Scuvera relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 1864 Governo « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis ».

Dà, quindi, la parola al relatore, on. Scuvera, per l'illustrazione della proposta di relazione.

Chiara SCUVERA (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e nomina il deputato Scuvera relatore per riferire presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo),

considerato che l'articolo 7 del provvedimento in esame delega il Governo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale, ad adottare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa europea in materia di protezione internazionale e protezione temporanea;

evidenziato che andrebbe chiarito se la natura del testo unico da adottarsi sia meramente compilativa ovvero se il Go-

verno sia delegato anche a modificare le disposizioni di recepimento che confluiscono nel testo unico;

auspicando, da un lato, che nella compilazione del testo unico siano in ogni caso salvaguardati tutti gli *standard* già riconosciuti in Italia con riferimento al diritto di asilo, alla protezione sussidiaria e alla protezione temporanea, avuto specifico riguardo alla necessità di tutela dei diritti fondamentali nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, e dall'altro che il testo unico sia completato, per le parti non disciplinate a livello comunitario, con particolare riguardo all'ambito dell'integrazione sociale,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio*) 128

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 129

ALLEGATO (*Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base*) 134

Disposizioni per il settore agromeccanico. C. 437 Mongiello, C. 527 Carra e C. 1398 Catanoso (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1398*) 129

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1399*) .. 129

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1314 e C. 1546*) 129

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 136/2013, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 130

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.25.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 10 dicembre.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 10 dicembre scorso la relatrice, onorevole Mongiello, ha introdotto la discussione e che oggi, alle ore 14, scade il termine per gli emendamenti ai disegni di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della seduta a domani.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 18 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che il Comitato ristretto, nella seduta del 10 dicembre scorso, ha concluso i suoi lavori, predisponendo un testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 8 gennaio 2014, alle ore 14.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il settore agromeccanico.

C. 437 Mongiello, C. 527 Carra e C. 1398 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1398).

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1398 Catanoso che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 437 e C. 527, di cui è già iniziato l'esame, è stata a questa abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1399).

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1399 Catanoso che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 55 e abbinata, di cui è già iniziato l'esame, è stata a queste abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni per la promozione del settore ippico.

C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1314 e C. 1546).

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1314 Marrocu e C. 1546 Catania che, vertendo sulla stessa materia delle proposte di legge C. 753 e abbinata, di cui è già iniziato l'esame, è stata a

queste abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.35.

Decreto-legge 136/2013, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luca SANI, *presidente e relatore* comunica che il gruppo M5S ha chiesto che i lavori della seduta odierna siano trasmessi mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Dispone pertanto, constatando che non vi sono obiezioni, l'attivazione dell'impianto.

In qualità di relatore, quindi, ricorda che il decreto-legge in esame reca talune disposizioni volte a fronteggiare emergenze di carattere ambientale.

Tra queste, di particolare interesse per la Commissione, è quanto previsto dall'articolo 1, il quale prevede lo svolgimento di indagini tecniche di mappatura dei terreni agricoli della regione Campania, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione (commi da 1 a 4). In esito alle predette indagini, si prevede l'individuazione di un elenco di terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare (cosiddetti

terreni *no food*), ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari (commi da 5 a 6).

Lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli è demandato ad alcuni enti quali il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania.

Con una direttiva interministeriale, emanata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti gli indirizzi comuni e le priorità, sulla base dei quali si procederà allo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei territori campani.

Gli enti precedentemente citati si possono avvalere della collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare. Nello svolgimento delle indagini tecniche gli stessi enti possono, altresì, avvalersi anche di ulteriori soggetti non specificamente individuati dalla norma, ossia di organismi scientifici pubblici competenti in materia e di strutture e organismi della regione Campania.

L'accesso ai terreni privati è assicurato dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari e dal Comando carabinieri per la tutela della salute.

Le amministrazioni centrali e locali devono fornire i dati e gli elementi conoscitivi già nella loro disponibilità; i privati, titolari di diritti reali di godimento o del

possessione dei terreni agricoli devono consentire l'accesso ai terreni oggetto di indagine.

Nel caso in cui sia impossibile l'accesso ai terreni per cause imputabili ai titolari di diritti reali di godimento e di possesso del bene, tali terreni sono automaticamente inclusi tra i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare.

Con decreto dei Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, può essere revocato tale divieto solo dopo che sia consentito l'accesso al fondo e sia accertata, a seguito delle indagini, l'idoneità dei terreni alla produzione agroalimentare.

Dovranno essere presentate agli stessi Ministri prima richiamati due relazioni: la prima, da emanarsi entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva ministeriale che definisce gli indirizzi per l'attività di indagine, deve contenere, oltre ai risultati delle indagini svolte e delle metodologie utilizzate, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale; la seconda, presentata entro i successivi novanta giorni, deve contenere le conclusioni relative ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

A conclusione dell'attività di mappatura, il comma 6 stabilisce che, entro 15 giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti dei suddetti ministri, sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse; e quelli inoltre che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari.

L'articolo 2 disciplina l'istituzione un Comitato interministeriale e una Commissione (commi da 1 a 2), con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari. Alla Commissione è affidato il compito di coor-

dinare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori, per i quali viene indicata la copertura finanziaria. Viene, in particolare, prevista l'adozione di un programma straordinario e urgente di interventi per la tutela della salute, la sicurezza, la bonifica dei siti e la rivitalizzazione economica dei territori contaminati nella regione Campania da parte della Commissione; tale programma dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale. L'attuazione del programma può anche avvenire con la stipula di contratti istituzionali di sviluppo (CIS) ovvero con la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività intraprese.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di interventi di bonifica, si provvede per il 2014 nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della regione Campania. Le predette risorse possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.

Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni campani agricoli contaminati, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2,9 milioni di euro nel 2014, si provveda con le risorse europee disponibili nell'ambito del POR per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati.

L'articolo 3 l'introduce nel Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152 del 2006) di una specifica figura di reato – relativa alla « combustione illecita di rifiuti » – reato doloso comune il cui elemento materiale consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in

maniera incontrollata in aree non autorizzate, attualmente assente dall'ordinamento. Il nuovo reato si aggiunge alle già esistenti fattispecie penali di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata di rifiuti.

La pena prevista per i roghi illeciti è la reclusione da 2 a 5 anni; la stessa pena è applicabile anche al reato preparatorio ovvero all'abbandono illecito di rifiuti (articolo 255, comma 1, del Codice) ove finalizzato alla loro combustione illecita.

L'articolo 256-*bis* prevede tre circostanze aggravanti.

Se la combustione illecita riguarda rifiuti pericolosi; la pena è la reclusione da tre a sei anni (comma 1); se avviene nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata, la pena è aumentata di un terzo (comma 2); se è commessa in territori che, al momento del reato e comunque nei 5 anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti *ex lege* 225 del 1992, la pena è aumentata fino ad un terzo.

Il comma 5 dell'articolo 256-*bis* prevede, inoltre: analogamente a quanto avviene in relazione al traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 259 del Codice dell'ambiente), la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati « per la commissione dei delitti di cui al comma 1 » ovvero per la combustione illecita di rifiuti abbandonati e di rifiuti pericolosi; esclude la confisca la circostanza che il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede. Dopo la condanna o il patteggiamento, stabilisce, inoltre, la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell'autore o compartecipe dei roghi illeciti; restano fermi a carico dell'autore del reato gli obblighi di bonifica ambientale e ripristino dello stato dei luoghi. Il comma 6 dell'articolo 256-*bis* prevede che – se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, come giardini, parchi e aree cimiteriali – si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 255 del Codice dell'ambiente per l'abbandono di rifiuti (sanzione da 300 euro a 3.000 euro).

Si prevede, inoltre, la possibilità che i prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, si avvalgano di personale militare delle forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 121 del 1981.

L'articolo 4 estende gli obblighi di informazione del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale ai reati ambientali previsti sia dal Codice dell'ambiente che dal codice penale. La disposizione è finalizzata a garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche interessate dal reato ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

È, infatti, previsto che il pubblico ministero, quando esercita l'azione penale per reati ambientali (cioè quando formula, nei casi previsti, l'imputazione ovvero chiede al giudice il rinvio a giudizio) debba informare, con il Ministero dell'ambiente, anche la regione interessata dal reato ambientale se quest'ultimo è tra quelli contemplati dal relativo Codice che arrechi un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente; debba altresì informare, nella stessa ipotesi, anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali se l'azione penale riguarda un reato che comporti, rispettivamente, un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare.

Il pubblico ministero, nell'informare l'autorità amministrativa, deve, altresì, indicare le norme di legge che si ritengono violate anche quando l'indagato per i reati indicati nel secondo periodo (cioè i reati ambientali che arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare) sia stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.

L'estratto delle sentenze e dei provvedimenti che definiscono ciascun grado di giudizio devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni interessate dal danno ambientale da reato nonché, *ratione materiae*, ai Ministeri della salute o delle politiche agricole.

L'articolo 5, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA, in quanto il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità. Il comma 5 dell'articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 le seguenti gestioni commissariali riguardanti: gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno; la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico volte, per un verso, a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono, inoltre, ai commissari di avvalersi – per l'espletamento dei propri

compiti – degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati dagli interventi, nonché dei provveditori interregionali alle opere pubbliche.

L'articolo 7 modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, nel contempo specificando la portata di tale piano e le sue relazioni con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Ulteriori disposizioni sono volte a definire i presupposti per la progressiva attuazione dell'AIA da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull'*iter* autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'AIA o dai piani ambientale e sanitario.

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

L'articolo 9 riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio: i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario sono prorogati; allo stesso commissario è attribuito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 12.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA SOCIALE**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge per agricoltura sociale si intendono le attività di servizi connesse all'attività agricola esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento

(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Per le agevolazioni connesse agli inserimenti di cui al presente articolo in forma di credito di imposta, graduato in funzione della gravità degli inseriti, il Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero delle Finanze, con apposito Decreto, ne fissa requisiti ed entità;

b) prestazioni e servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani e appartenenti a fasce deboli o a rischio di marginalizzazione;

c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati attraverso l'ausilio di animali allevati;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

2. Le attività di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono, ove previsto dalle normative vigenti, realizzate in cooperazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

3. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, sono equiparate alle imprese agricole di cui al comma 1 le im-

prese sociali definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, che svolgono la propria attività e perseguono le loro finalità in agricoltura.

ART. 3.

(Accreditamento degli operatori).

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi sono iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per l'accreditamento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì forme e modalità di collaborazione, di soggetti e società aventi i requisiti necessari, con le aziende agricole al fine del raggiungimento dei requisiti professionali minimi richiesti.

2. Se le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata e di servizi erogati pari a 90.000 euro.

ART. 5.

(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

1. Per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale individuate dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono essere utilizzati i locali o parte di essi già esistenti nel fondo agricolo.

2. I locali di cui al comma 1 sono assimilabili, ad ogni effetto di legge, ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ART. 6.

(Interventi di sostegno).

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, previa richiesta degli operatori del settore.

3. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti».

5. Ai fini della applicazione del presente articolo il Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero dell'Agricoltura definiscono requisiti e criteri minimi di accesso alle agevolazioni e agli interventi di sostegno di cui al presente articolo.

ART. 7.

(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per l'accreditamento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali e di rappresentanza del settore agricolo, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

c-bis) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

e) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

3. L'Osservatorio può avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento. I componenti all'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	139
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	149
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	150

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	154
Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno <i>status</i> uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61	161

SEDE REFERENTE

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Michele BORDO, *presidente*, propone di procedere, su richiesta del deputato Tancredi, ad un'inversione dell'ordine dei lavori nel senso di svolgere dapprima l'esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge Madia C. 362 e, quindi, l'esame dell'atto del Governo n. 49,

per riprendere poi con l'esame in sede referente e con gli altri punti previsti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge recante Legge europea 2013 bis, presentato in prima lettura alla Camera, a pochi giorni di distanza dall'avvio del disegno di legge recante Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

Rileva che, come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la trasmissione dei due provvedimenti a breve distanza dall'approvazione delle leggi di delegazione europea e della legge europea per il 2013, nello scorso mese di luglio, si correla all'esigenza che il nostro Paese giunga preparato al meglio all'appuntamento del semestre italiano di presidenza dell'UE nella seconda metà del 2014, in cui sarà chiamato a farsi carico di fondamentali responsabilità.

Già con la Legge europea 2013 – si sottolinea nella relazione – è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Residuando ancora una parte di pre-contenzioso e contenzioso, per la quale il Governo ha riconosciuto la fondatezza

delle censure della Commissione europea, occorre quindi fare ricorso nuovamente allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario del Governo di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibile a carico dell'Italia.

Sono infatti otto le procedure di infrazione e nove i casi EU pilot che il provvedimento consente di risolvere, oltre all'attuazione di una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, all'attuazione di due regolamenti (UE) e all'attuazione di una decisione EURATOM del Consiglio.

Fa presente che il provvedimento consta di 25 articoli.

Il capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. L'articolo 1 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Con nota del 13 maggio 2013, infatti, la Commissione ha rilevato un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla legislazione italiana vigente (articolo 5, co. 2 della L. 398/1989) e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del TFUE. La norma interviene quindi per modificare i requisiti attualmente richiesti al laureato aspirante alla borsa: sarà infatti sufficiente avere una laurea presso università italiane e non necessariamente la cittadinanza italiana. Si prevede inoltre che le istituzioni presso cui il laureato aspirante alla borsa di studio in questione potrà svolgere l'attività di perfezionamento devono comunque trovarsi in uno Stato diverso da quello di residenza.

L'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare, principalmente per adeguare il diritto interno all'interpretazione delle norme comunitarie contenute in alcune sentenze della Corte di giustizia europea.

Scopo della disposizione è l'adeguamento dell'ordinamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor). Con questa sentenza la Corte UE ha ravvisato l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/UE (cosiddetta direttiva « rimpatri »).

La novella operata al testo unico in materia di immigrazione prevede che, nel caso dei reati di immigrazione illegale e di violazione all'ordine di allontanamento, qualora la pena dell'ammenda sia sostituita con la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, l'espulsione amministrativa sia comunque eseguita celermente.

La lettera *e*) prevede l'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione qualora non esista una ragionevole prospettiva che questa sia eseguita (sentenza CGUE del 30 novembre 2009, C-357-09).

Le lettere *f*) e *g*) rimodulano la durata del divieto di reingresso a seguito di condanna per il reato immigrazione irregolare, attualmente di non meno 5 anni, equiparandola a quella del divieto di reingresso per altre ipotesi, ossia da 3 a 5 anni (sentenza CGUE 6 dicembre 2011, C-430/11).

Le altre lettere, anch'esse di adeguamento al diritto comunitario, non sono riconducibili a specifiche sentenze del giudice comunitario.

Le lettere *a*), e *b*) prevedono che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno rilasciato da un altro Paese membro sia espulso solo se si trattenga oltre 3 mesi, periodo massimo previsto per la libera circolazione nell'area Schengen (attualmente la normativa italiana prevede l'espulsione dopo 60 giorni nel caso lo straniero non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarare la propria presenza in questura).

La *d*) dispone l'inserimento del divieto di reingresso, irrogato dal prefetto con il decreto di espulsione, nel sistema informativo Schengen.

L'articolo 3 interviene sul Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) sostituendo la richiesta dell'obbligo di marcatura CE per i

camini con il concetto di idoneità degli stessi all'uso previsto, come richiamato dalla direttiva comunitaria sui prodotti da costruzione. Si intende in tal modo ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea concernente la causa C-385/10, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2008/4541, attualmente allo stadio di messa in mora, avviata dalla Commissione europea in materia di commercializzazione dei camini e dei condotti in plastica in Italia. Con tale sentenza la Corte ha stabilito che la normativa dell'Unione (articoli 34 e 37 del TFUE e direttiva 89/106/CEE, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003), « osta a prescrizioni nazionali che subordinano d'ufficio la commercializzazione di prodotti di costruzione, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, provenienti da altro Stato membro, all'apposizione della marcatura CE ».

L'articolo 4 è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (EU Pilot 3690/12/MARKT), che ha sostenuto la necessità di prevedere per le attività occasionali e transfrontaliere di investigazione privata un regime autorizzatorio semplificato, rispetto a quello previsto dal comma 2 per le analoghe attività di vigilanza privata. Pertanto, ai fini dello svolgimento dei servizi anzidetti, viene prevista la semplice notifica alla competente autorità nazionale, la quale si riserva dieci giorni di tempo per la valutazione di eventuali circostanze ostative. Si tratta, in sostanza, di un'ipotesi di silenzio-assenso che concilia le esigenze di flessibilità organizzativa e di completo adeguamento alla direttiva 2006/123/CE, evidenziate dalla Commissione europea, con quelle di tutela della sicurezza.

Il Capo II reca disposizioni in materia tributaria.

L'articolo 5 estende le agevolazioni fiscali previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato – in termini di deduzioni, detrazioni e regime fiscale agevolato dei cd. « minimi » – ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE), produ-

cono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cosiddetti « non residenti Schumacker »).

Per questi ultimi l'IRPEF sarà calcolato dunque in base alle norme ordinarie, senza le vigenti limitazioni agli oneri deducibili dal reddito o detraibili dall'imposta lorda; alle condizioni di legge, essi saranno dunque eleggibili per l'applicazione del regime dei cosiddetti « contribuenti minimi ».

La modifica si è resa necessaria in seguito all'apertura, da parte della Commissione europea, della procedura di infrazione n. 2013/2027 (Regime fiscale delle persone non residenti Schumacker che traggono reddito sul territorio nazionale). La Commissione ha ritenuto che l'esclusione dell'applicabilità ai « non residenti Schumacker » del regime fiscale dei cosiddetti contribuenti minimi (di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regime ora modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) possa costituire una violazione dei principi di libera circolazione delle persone e dei lavoratori dipendenti e autonomi e che, pertanto, la Repubblica italiana sia venuta meno ai relativi obblighi.

L'articolo 6 del disegno di legge apporta modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni; in primo luogo equipara gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni istituite in uno stato UE o SEE a quelli italiani, ai fini del godimento del regime fiscale agevolato riconosciuto dalla legge in relazione alla predetta imposta.

Sono infine esentati da imposta sulle successioni i titoli del debito pubblico e gli altri titoli similari emessi da altri Stati aderenti all'UE o allo SEE.

Ricorda che le modifiche intendono sanare due procedure di infrazione (2012/2156 e 2012/2157) relative a taluni regimi di esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni, entrambe avviate il 26 febbraio 2013, con l'invio, da parte della Commissione europea, di una lettera di messa in mora.

L'articolo 7, apportando modifiche all'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, restringe l'ambito oggettivo dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Si prevede in particolare che, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta è dovuta su valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero, in luogo della precedente formulazione che la rapportava al più ampio concetto di « attività finanziarie ».

La norma è finalizzata a risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5095/12/TAXUD. In particolare, la Commissione ha evidenziato criticità relative all'applicazione della disciplina dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) con riferimento alla disparità di trattamento che si determina rispetto alla norma concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari. In particolare, è stato rilevato che la normativa sul bollo si applica ai « prodotti finanziari » mentre quella dell'IVAFE si applica alle « attività finanziarie », determinando una disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziarie detenute all'estero.

L'articolo 8 del disegno di legge in esame dispone che, per la riscossione di somme da corrispondere a titolo di dazi doganali e dell'Iva all'importazione, di ammontare fino a mille euro, non si applica la sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive, decorrenti dall'invio al debitore delle comunicazioni concernenti il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, di cui all'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012. Infatti tale disposizione, se applicata alla riscossione coattiva delle risorse proprie tradizionali, comporta un allungamento dei tempi di riscossione che contrasta con gli obblighi imposti dalle norme dell'Unione europea in materia di accertamento e riscossione di tali risorse.

L'articolo 9 è volto a recepire alcune norme in materia di autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento n. 648 del 2012 (cosiddetto

EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*). Esso specifica che la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento a carico dei soggetti già vigilati dalle medesime autorità, nonché per l'applicazione delle sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza previste dall'ordinamento vigente.

Il capo III contiene disposizioni in materia di lavoro e politica sociale.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, attualmente allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE. Essa prevede che fin dai giorni immediatamente successivi all'avvio dell'attività dell'impresa o al verificarsi delle condizioni che rendono necessario l'aggiornamento della valutazione dei rischi, il datore di lavoro debba disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano stati adempiuti e che, dunque, il medesimo datore di lavoro abbia provveduto immediatamente ad effettuare la valutazione dei rischi.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro. La norma riprende, per la sola parte relativa al settore delle navi da pesca, la delega al Governo contenuta nel disegno di legge in materia (C. 5368) predisposto nel corso della XVI legislatura e il cui iter non si è completato prima della fine della stessa legislatura. Il presente articolo, nel rinnovare i contenuti del citato disegno di legge, mira a procedere celermente e compiutamente all'approvazione della normativa di attuazione per la cui mancanza la Commissione europea ha avviato la procedura

di infrazione n. 2011/2098, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE.

Il capo IV reca disposizioni in materia di ambiente.

L'articolo 12 disciplina le modalità attraverso le quali l'autorità competente all'elaborazione ed all'approvazione di taluni piani o programmi in materia ambientale assicura la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, modifica e riesame dei medesimi piani o programmi. In particolare, l'articolo 12 novella l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo n. 152/2006 (recante norme in materia ambientale) allo scopo di rispondere ai rilievi avanzati dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 1484/10/ENVI, e di un corretto recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/UE.

L'articolo 13, allo scopo di recepire i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 1611/10/ENVI, prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli tutelati dalla direttiva 79/409/UEE deve essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.

L'articolo 14 reca modifiche alla disciplina nazionale vigente riguardante l'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea (Inspire) con la finalità di consentire lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzo di dati geografici e ambientali interoperabili e di servizi legati a tali dati. In particolare l'articolo novella in più punti il d.lgs. n. 32/2010, attuativo della direttiva 2007/2/UE, allo scopo di rispondere alle considerazioni e ai rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4467/13/ENVI. Le modifiche alla disciplina investono profili di carattere formale e sostanziale e riguardano: l'ambito di applicazione; i metadati; il Geoportale nazionale; l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi; l'accesso al pubblico dei servizi di

rete; la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le autorità pubbliche; l'attività di monitoraggio.

L'articolo 15 modifica in più punti la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del d.lgs. 152/2006 (recante norme in materia ambientale), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086. Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di « progetto »; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l'accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS.

L'articolo 16 reca disposizioni di delega al Governo per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili. In particolare, la disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi al fine di semplificare ed aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, anche al fine di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea. In tale ambito, peraltro, si rammenta che è in corso la procedura d'infrazione 2013/2022, avviata per una non corretta attuazione della direttiva 2002/49/UE relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, recepita dall'Italia con il D.Lgs. 194/2005.

L'articolo 17 modifica in più punti la disciplina in materia di danno ambientale, incidendo sulle fattispecie giuridiche di riferimento e sulla qualificazione del danno, sull'azione risarcitoria e sulle misure preventive e di ripristino, nonché sulla riassegnazione delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale medesimo. In particolare, le modifiche si traducono in una serie di novelle alle disposizioni del decreto legislativo

152/2006 (recante norme in materia ambientale), alcune delle quali già modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), con il duplice intento di una piena armonizzazione della normativa nazionale a quella europea in tema di riparazione del danno ambientale e del rafforzamento degli strumenti di tutela del bene costituito dall'ambiente in situazioni di verificato pregiudizio esulanti dagli specifici casi previsti dalla direttiva 2004/35/CE.

Il capo V reca disposizioni a tutela della concorrenza.

L'articolo 18 è finalizzato a modificare la disciplina della progettazione, nel settore dei contratti pubblici, al fine di chiarire che il divieto di affidamento dei contratti pubblici medesimi agli affidatari del relativo incarico di progettazione non si applica laddove i progettisti possano dimostrare che l'esperienza acquisita nell'ambito dell'espletamento dell'incarico non determina un vantaggio rispetto agli altri concorrenti. Le modifiche alla disciplina vigente previste dall'articolo 18, che novellano l'articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono finalizzate a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARKT.

L'articolo 19 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cosiddetto REMIT).

L'articolo 20 interviene sulla disciplina della rete di distribuzione dei carburanti al fine di liberalizzare maggiormente i distributori self-service. Si prevede in particolare l'eliminazione dell'obbligo di presidio delle stazioni di distribuzione dei carburanti previsto esclusivamente nei centri urbani.

Nell'ambito del caso EU Pilot 4734/13/MARKT, la Commissione europea ha rilevato che la legislazione nazionale e regionale relativa alle stazioni di servizio ubicate nei centri urbani, limitando l'apertura di impianti di distribuzione di car-

burante non presidiati nell'arco delle ventiquattro ore, viola il principio della libertà di stabilimento, previsto dall'articolo 49 del TFUE, e il divieto di restrizione territoriale, previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera *a*), della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta « direttiva servizi »).

Con comunicazione in data 30 luglio 2013, in risposta alle controdeduzioni da parte italiana, la Commissione europea ha espressamente preannunciato l'apertura di un procedura di infrazione qualora l'Italia entro l'autunno non comunichi di avere intrapreso la modifica legislativa della norma contestata.

Il capo VI reca altre disposizioni.

L'articolo 21 riduce a 5 anni, rispetto ai 13 attualmente vigenti, il periodo transitorio di sospensione della protezione del diritto d'autore per i modelli di design industriale divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001. La norma è volta a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4202, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE, riguardante la protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali. Tale procedura è stata avviata in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale, sospendendo per un periodo transitorio di tredici anni la protezione del diritto di autore per i modelli di disegno industriale divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data del 19 aprile 2001, si pone in contrasto col diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza pregiudiziale del 27 gennaio 2011, nella causa C-168/09 (caso Flos contra Semeraro). In particolare, la Corte ha ritenuto che un corretto bilanciamento tra l'interesse del titolare del diritto di autore, da un lato, e, dall'altro, gli interessi dei terzi che in buona fede avevano fabbricato e posto in commercio prodotti caduti in pubblico dominio prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina europea in materia di diritto d'autore, non possa consentire alle imprese di sfruttare modelli di disegno industriale senza pagare i relativi diritti di autore per un periodo superiore a cinque anni.

L'articolo 22 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati. In particolare, si esplicita che la normativa di attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento contenute nelle leggi che regolano il settore che prevedono termini e tassi difforni rispettivamente da quelli previsti dalla normativa di recepimento delle regole europee in materia, si applicano solo se più favorevoli per i creditori.

La disposizione è volta a chiudere il caso EU Pilot 5216/13/ENTR aperto dalla Commissione europea.

L'articolo 23 senza novellare la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, disciplina gli obblighi risarcitori dello Stato per il caso di pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive, conseguente alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado (comma 1). Il comma 2 individua alcuni elementi che dovranno essere valutati per stabilire se possa parlarsi di violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea (come il grado di chiarezza e di precisione della norma violata; il carattere intenzionale della violazione; la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto; la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea; la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE). L'articolo stabilisce che l'azione per il risarcimento dei danni nei confronti dello Stato si prescrive in tre anni.

La disposizione interviene al fine di adeguare la disciplina nazionale alle indicazioni della giurisprudenza europea, in particolare a quelle della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2011, nella causa C-379/10,

pronunziata nel contesto della procedura di infrazione n. 2009/2230, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, giunta allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE.

L'articolo 24 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 25 indica l'ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 – rispettivamente in materia di estensione di agevolazioni fiscali a non residenti, imposta di successione e Ivafe – nella misura di 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,3 milioni di euro dall'anno 2016 (comma 1), disponendo che alla relativa copertura si provveda mediante riduzione e i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego ad aliquota agevolata in agricoltura (comma 2).

Il comma 4 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 23 – relativo all'obbligo dello Stato di risarcire il danno derivante dalla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado – in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014 e dispone che ad essi si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio ad aliquota agevolata di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Vega COLONNESE (M5S) chiede quali siano i tempi a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento in titolo, evidenziando che alcune Commissioni che lo stanno esaminando in sede consultiva, come la VI Commissione Finanze, hanno programmato lo svolgimento di audizioni.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, fa presente che i tempi per il relativo esame non sono ancora stati definiti ma assicura che, in ogni modo, saranno congrui.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2013.

Marina BERLINGHIERI (PD) premette, in via generale, che il suo gruppo accoglie favorevolmente e apprezza molto il nuovo corso del Ministro Moavero, che – con la tempestiva presentazione di ben due leggi di delegazione europea e due leggi europee – va addirittura oltre la presentazione annuale, cogliendo la possibilità di presentarle semestralmente, permettendo così all'Italia di recuperare il forte ritardo e la maglia nera del recepimento delle direttive UE e nelle procedure d'infrazione. Ritiene quindi che si stia sulla strada giusta: con questi provvedimenti il Governo ha accolto tutto ciò che era scaduto o in scadenza.

Fa presente che il suo gruppo si riserva, nelle prossime sedute, di approfondire i diversi temi contenuti nella legge di delegazione europea.

Quello su cui oggi intende richiamare l'attenzione è quanto disposto dall'articolo 7, che ritiene di particolare rilevanza. Tale previsione dà infatti seguito alla giusta correzione impressa dal Governo in tema di immigrazione, flussi migratori, protezione internazionale, rifugiati e diritto di asilo, adeguando il nostro ordinamento alle recenti norme europee sul tema. In particolare laddove, con l'obiettivo di attuare l'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'UE, che prevede che l'UE sviluppi una politica comune in materia di diritto d'asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea rendendo ancora più stringente il ravvicinamento delle normative nazionali e restringendo lo spazio di autonomia degli Stati membri, delinea tre direttive di rifusione delle precedenti che vanno a completare il quadro

della protezione internazionale che gli Stati membri riconoscono a chi fugge da guerre e persecuzioni.

Ritiene sia da apprezzare l'intento di pervenire a un *corpus* unico di norme su questa materia complessa e che negli ultimi anni aveva visto una stratificazione di norme (in alcuni casi anche contrastanti con la disciplina europea e che fortunatamente con le ultime leggi europee si è riusciti a sanare). Fa notare, tra l'altro, che sulla necessità di pervenire a una disciplina omogenea in materia, in grado di raccordare in modo chiaro le norme riguardanti la protezione sussidiaria e temporanea internazionale e la tutela dei rifugiati con quella più generale del diritto d'asilo, il suo gruppo è particolarmente attento e sensibile da anni; ha infatti presentato una proposta di legge che va proprio in questa direzione e per la quale è stata chiesta la procedura d'urgenza per il relativo esame.

Svolge quindi due precisazioni in ordine all'articolo 7: la prima riguarda i tempi per l'esercizio della delega. Comprende le motivazioni nello stabilire che l'esercizio della delega sia fissato in 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore delle due direttive comunitarie, contenute nell'allegato B, il cui termine di recepimento è previsto una per il 2015 (cd nuova direttiva procedure), l'altra per il 2018 (cd nuova direttiva accoglienza). Si tratta di direttive che dovremo ancora recepire compiutamente, tenendo conto dei tempi per l'effettiva attuazione con i decreti legislativi.

Tuttavia, segnala l'opportunità di specificare meglio il termine (qui non univoco e mobile) per l'esercizio della delega, che potrebbe essere fissato per esempio entro il 2018 (termine riferito alla scadenza di una delle direttive).

L'altra precisazione riguarda il contenuto della delega: si tratta di una delega ampia e ci si rende conto che questo è anche in considerazione delle direttive che dovranno ancora essere recepite, in quanto la scadenza è prevista una per il 2015 e l'altra per il 2018, comprende

anche che il testo unico in materia avrà soprattutto un carattere compilativo e di riordino.

Segnala tuttavia, la necessità di specificare meglio i principi e i criteri direttivi che presiedono la delega al Governo di cui all'articolo 7, al fine di assicurare che nella compilazione del testo unico siano in ogni caso salvaguardati tutti gli *standard* già riconosciuti in Italia con riferimento al diritto di asilo, alla protezione sussidiaria e alla protezione temporanea, avuto specifico riguardo alla necessità di tutela dei diritti fondamentali nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, nonché assicurando che il testo unico sia completato, per le parti non disciplinate a livello comunitario, con particolare riguardo all'ambito dell'integrazione sociale.

Rileva anche che in merito alle direttive 32 e 33, contenute nell'allegato B, coerentemente con quanto detto il suo gruppo si riserva di presentare proposte emendative nelle Commissioni di merito che siano volte a specificare i principi e i criteri direttivi. Evidenzia che, sempre rispetto all'allegato B, ritiene importante approfondire (e ci si riserva di effettuare tale approfondimento con la Commissione di merito) la direttiva n. 42, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA, proprio in virtù del fatto che esiste nel nostro Paese una stratificazione di norme che va, a suo modo di vedere, unificata.

Elvira SAVINO (FI-PdL) intende anzitutto sollevare delle perplessità in merito ai tempi e alla necessità di avere a disposizione più ampi elementi di conoscenza rispetto al disegno di legge in esame.

Ritiene non si possa accettare di approvare in modo sbrigativo una legge di delegazione europea che incide così pesantemente sulla nostra vita e dei nostri concittadini.

Ritiene utile richiamare due esempi. L'articolo 4 della legge di delegazione, che reca i principi e i criteri direttivi specifici

per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di *rating* del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013. In particolare il legislatore, all'atto del recepimento, dovrà prevedere – ove opportuno – il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* del credito emessi da agenzie di *rating* del credito. La direttiva impone agli investitori istituzionali l'obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai *rating* del credito o di non utilizzarli come unico parametro ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti da essi realizzati. Il termine di recepimento della direttiva è il 21 dicembre 2014.

Rileva come sia ben noto a tutti quanto l'Italia e le sue aziende siano state penalizzate dalle agenzie di *rating* e come queste si siano dimostrate in vari casi del tutto inaffidabili, se non addirittura in malafede ed quindi necessario fare molta attenzione.

Richiama poi l'articolo 7 della legge di delegazione, che delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza indicare principi e criteri direttivi di delega. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B del presente provvedimento.

Anche questo, a suo avviso, è un punto dolente per il nostro Paese. La direttiva 2013/33/UE disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta. La direttiva sostituisce, abrogandola, la direttiva 2003/

9/CE (la cosiddetta direttiva accoglienza) del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005. La nuova direttiva accoglienza fa parte, come la direttiva 2013/32/UE, del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo.

A questo proposito fa notare che il termine per il recepimento della direttiva scade il 20 luglio 2015: ritiene quindi che l'urgenza in cui si trova l'Italia da molti anni non debba spingere a predisporre una normativa frettolosa, solo per farne uno *spot* elettorale del Governo in carica.

Sebastiano BARBANTI (M5S) intende preannunciare che la VI Commissione Finanze, di cui è componente, ha programmato lo svolgimento di alcune audizioni, all'inizio del mese di gennaio, per approfondire alcuni punti su cui interviene il disegno di legge in esame. Richiama l'articolo 3 che riguarda, in particolare, due aspetti. In primo luogo, si prevede un potenziamento della Banca d'Italia e, dall'altra parte, si dispone il recepimento della direttiva Basilea 3. Rileva che quest'ultima contiene alcuni profili positivi, che attengono al rafforzamento del sistema bancario, ma reca un aspetto problematico che va in una direzione opposta a quella che sta seguendo la VI Commissione per rivitalizzare il circuito del credito in favore delle piccole e medie imprese, nel momento in cui dispone l'istituzione di due riserve di capitale (cosiddetti *buffer*): una riserva di conservazione del capitale e una riserva di capitale anticiclica. Ritiene sia una previsione contraddittoria in quanto si chiede alle banche di detenere più capitale nel momento in cui l'economia va male. Un'altra zavorra è a suo avviso l'obbligo di detenere un ampio *buffer* di liquidità. Rileva dunque di non essere contrario di per sé alle previsioni della direttiva Basilea 3 ma ritiene che in un momento di decrescita economica, come quello attuale, occorrerebbe valutare e ponderare attentamente le decisioni.

Rileva poi che con il provvedimento in esame si rafforzano i poteri della Banca

d'Italia attribuendole il potere di rimuovere esponenti aziendali. Ciò andrà valutato tenendo conto anche delle previsioni del decreto-legge che riguarderà la materia dell'IMU e della Banca d'Italia perché tale provvedimento rischia di far perdere il controllo nazionale della Banca d'Italia in un quadro non roseo per le istituzioni del credito nazionali e per le piccole e medie imprese italiane quasi totalmente dipendenti dal credito bancario.

Invita, quindi, la Commissione ad una attenta riflessione su tali aspetti.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) si unisce al plauso espresso nei confronti del ministro Moavero Milanese per aver utilizzato fino in fondo le potenzialità della legge n. 234 del 2012, così come quelle che erano previste dalla legge n. 11 del 2005. Ritiene positiva la struttura del provvedimento in esame che reca, agli articoli 1 e 2, i criteri generali di delega senza che vi siano specifici criteri per la maggior parte delle direttive da attuare. Ritiene tale impostazione positiva perché la previsione di numerosi e specifici criteri di delega per l'attuazione di ciascuna direttiva rischia di creare molte difficoltà in sede attuativa anche alla luce del fatto che le direttive sono sempre più spesso molto dettagliate.

Esprime inoltre apprezzamento per la cadenza semestrale nella presentazione dei disegni di legge e sottolinea come, in particolare la legge di delegazione europea, rechi disposizioni di grande rilevanza e sono quindi necessari tempi congrui per il relativo esame.

Rileva come con l'articolo 3 del provvedimento in esame si approvi una *tranche* di riforma del sistema bancario europeo, quale primo passo di una strategia più ampia finalizzata ad uscire dalla crisi.

Ritiene che su questo i ministri Saccomanni e Moavero Milanese siano intervenuti positivamente salvaguardando la posizione e le esigenze dell'Italia. Si tratta, in ogni modo, di un tema su cui occorrerà tornare e ricorda come sia stata evidenziata la differenza tra banche che svolgono attività che hanno rischi speculativi molto minori rispetto ad altre; vi sono dunque

proposte che prevedono distinti requisiti patrimoniali, tenendo conto che alcuni possono essere adeguati per banche che hanno profili di rischio elevato mentre altri sono più consoni a banche che svolgono, ad esempio, attività di credito ad artigiani. Rileva come si sia scelta, allo stato, una via diversa ed evidenzia quindi come si sia ottenuto molto ma per alcuni aspetti è necessaria un'ulteriore riflessione nell'interesse dell'Italia.

Sottolinea poi come il testo rechi disposizioni che riguardano le società di *rating*: rileva come si tratti di un tema di estrema delicatezza su cui è stata trovata una soluzione abbastanza soddisfacente.

Ricorda come fosse stata prospettata anche l'istituzione di un'Agenzia di *rating* europea ma rileva in ogni caso come in questo modo si svincoli la banca dall'obbligo di seguire la valutazione data dall'agenzia di *rating*.

Rileva dunque come sia importante che, compatibilmente con l'esigenza di procedere nei tempi necessari, si svolga un'attenta riflessione sui vari punti all'esame della Commissione alla luce della delicatezza e della centralità di alcune tematiche.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) rileva come per la seconda volta, quest'anno, si discuta di come « staccare un assegno in bianco » al Governo perché possa occuparsi delle tematiche in esame, anche se lo fa con la professionalità che contraddistingue il ministro Moavero Milanese.

Evidenzia infatti come il testo non rechi alcun riferimento al costo che, per il sistema della spesa pubblica italiana, può avere il recepimento delle direttive contenute nel testo in esame né alle ricadute sul sistema Paese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e alle banche.

Richiama quanto evidenziato da più parti nel dibattito e sottolinea come ultimamente la politica dell'Unione europea stia andando in una direzione diversa, per quanto riguarda le banche, rispetto a quanto si sta oggi discutendo. In tale modo

si crea una grande confusione anche nella percezione di quello che si fa nel Parlamento.

Evidenza, quindi, l'opportunità che – alla luce del fatto che si tratta di oneri che vanno a gravare su ogni cittadino – la XIV Commissione acquisisca elementi informativi che rechino una proiezione chiara di quanto costerà l'attuazione delle direttive previste dal provvedimento in titolo oltre che dal disegno di legge recante legge europea.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, intende svolgere alcune osservazioni soprattutto di metodo, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito odierno. Concorda sull'esigenza di assicurare tempi adeguati all'esame del provvedimento soprattutto in considerazione della delicatezza di molti temi oggetto del disegno di legge che necessitano di congruo approfondimento.

Riguardo all'articolo 3, che interviene sul sistema bancario, rileva come il disegno di legge in esame recepisca decisioni che sono già state assunte mentre ulteriori e diverse misure potranno essere valutate dai Governi a partire dal prossimo Consiglio europeo. Il lavoro dunque va fatto a monte e per tale ragione la XIV Commissione ha evidenziato l'esigenza di svolgere incontri con il ministro nelle fasi precedenti ai più rilevanti momenti decisionali in sede UE.

Per quanto attiene al tema dei costi, ritiene sia un profilo importante e delicato e sottolinea come vadano altresì considerati i benefici che possono derivare dall'attuazione delle direttive. Rileva inoltre come sia i costi sia i benefici vadano comunque valutati soprattutto in relazione alle direttive di maggiore portata ed esprime quindi la disponibilità a chiedere al Governo di fornire maggiori elementi in relazione a talune direttive.

Michele BORDO, *presidente*, nessuna altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli. Essa reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti.

Fa presente che la VII Commissione, dopo aver adottato un primo nuovo testo nella seduta del 6 agosto 2013 – sul quale la XIV Commissione aveva espresso parere favorevole con un'osservazione nella seduta del 17 settembre 2013 – ha adottato un ulteriore nuovo testo nella seduta del 5 dicembre 2013, recependo le condizioni formulate dalla I e dalla V Commissione e apportando ulteriori modifiche.

Per quanto riguarda in particolare le modifiche presenti nel nuovo testo del 5 dicembre rispetto al nuovo testo del 6 agosto 2013, segnalo che nell'articolo 1 del nuovo testo in esame – che inserisce nella parte prima (Disposizioni generali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 9-*bis* – è stato operato un ri-

chiamo alla competenza relativa alla tutela e a quella relativa alla valorizzazione dei beni culturali, sono state esplicitamente fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, ed è stato specificato che si fa riferimento ad interventi « operativi » di tutela, vigilanza, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali (e non più anche ad interventi di vigilanza e ispezione).

Rileva inoltre che l'articolo 2 dell'ulteriore nuovo testo non è più proposto in forma di novella al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Da presente che, rispetto al precedente nuovo testo, è stata eliminata la previsione in base alla quale l'iscrizione negli elenchi nazionali (istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) doveva comunque essere consentita ai soggetti in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, purché rappresentativa, ed è stato disposto che tale decreto ministeriale preveda, fra gli stessi requisiti, il possesso, da parte dei professionisti, della certificazione di conformità alla norma tecnica UNI.

Infine, recependo il parere espresso dalla V Commissione, nel nuovo testo è stata inserita la clausola di neutralità finanziaria.

Con riguardo al parere espresso dalla XIV Commissione il 17 settembre 2013 segnala che il testo in esame non contiene riferimenti espliciti in merito all'opportunità che il decreto ministeriale previsto al comma 2 tenga conto, nell'individuazione dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi, dei requisiti richiesti negli altri Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio delle medesime professioni.

Quanto ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea ricorda che, nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno, prospettate dall'Atto per il mercato unico, la Commissione europea ha presentato, il 19 dicembre 2011, una proposta di modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche pro-

fessionali in tutta l'UE (COM(2011)883). Con l'obiettivo, in particolare, di introdurre una maggiore automaticità nel riconoscimento delle qualifiche, la proposta prevede la definizione di un quadro comune di formazione o verifiche professionali comuni, che dovrebbe sostituire lo strumento delle piattaforme comuni previsto dalla direttiva vigente. La proposta, che è stata approvata secondo la procedura legislativa ordinaria, è in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, presumibilmente entro la fine dell'anno.

Preannuncia quindi l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole.

Michele BORDO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare nella giornata di domani.

Sospende quindi la seduta in sede consultiva che riprenderà, come deciso, al termine degli argomenti già previsti all'ordine del giorno in sede referente.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 15.10.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva del decreto legge n. 136, presentato dal Governo alla Camera il 10 dicembre. Il provvedimento reca una serie di misure rilevanti in materia di emergenze ambientali e industriali: un primo gruppo di disposizioni è volto a fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici,

denominato «Terra dei fuochi». Un secondo gruppo di disposizioni interviene sulla disciplina concernente le imprese di interesse strategico nazionale, e segnatamente l'Ilva. Ulteriori disposizioni riguardano infine la proroga di emergenze ambientali nella regione Campania e la disciplina dei commissari per il dissesto idrogeologico.

Passando al contenuto del provvedimento, ricordo che l'articolo 1 disciplina lo svolgimento di indagini tecniche di mappatura dei terreni agricoli della regione Campania, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione (commi 1-4). In esito alle predette indagini, si prevede l'individuazione di un elenco di terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari (commi 5-6).

L'articolo 2 disciplina l'istituzione un Comitato Interministeriale e una Commissione (commi 1-2), con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli che sono destinati solo a particolari produzioni agroalimentari. Alla Commissione è affidato il compito di coordinare un programma straordinario e urgente di interventi (comma 4) finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti, nonché alla rivitalizzazione economica dei predetti territori, per i quali viene indicata la copertura finanziaria (comma 5).

L'articolo 3 affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella cd. terra dei fuochi (la nota porzione di territorio campano compreso tra le province di Napoli e Caserta) attraverso l'introduzione nel Codice dell'ambiente (D.Lgs 152 del 2006) di una speci-

fica figura di reato – relativa alla « combustione illecita di rifiuti » – attualmente assente dall'ordinamento.

L'articolo 4 integra – con un comma 3-ter – l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice processuale penale, relativo a specifici obblighi informativi del pubblico ministero in sede di esercizio dell'azione penale. La disposizione estende gli obblighi di informazione di cui al citato articolo 129 in relazione a reati ambientali previsti sia dal Codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006) che dal codice penale; ciò allo scopo di garantire un efficace coordinamento tra la magistratura procedente e le autorità pubbliche interessate dal reato ai fini dell'adozione da parte di queste ultime dei provvedimenti necessari alla salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

L'articolo 5, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2015 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) istituita per l'emergenza rifiuti in Campania. I commi 2 e 3 dettano ulteriori disposizioni concernenti l'UTA: il comma 2 disciplina la composizione, il funzionamento e il trattamento economico dell'UTA, mentre il comma 3 dispone che gli enti locali della Regione Campania utilizzino le risorse della Sezione enti locali del Fondo anticipazioni liquidità, di cui al decreto-legge n. 35/2013, per il pagamento dei debiti per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati al 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero per il pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità.

Il comma 4 dell'articolo 5 ribadisce il versamento all'I.N.P.S. dei versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato, per la gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione dei richiamati impianti.

Il comma 5 dell'articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 le gestioni commissariali riguardanti gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno, e la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico. Tali disposizioni – recate da modifiche all'articolo 17, comma 1, del decreto legge n. 195 del 2009 – sono volte, per un verso, a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e, per l'altro, a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Ulteriori disposizioni consentono, inoltre, ai commissari di avvalersi per l'espletamento dei propri compiti degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati dagli interventi, nonché dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

L'articolo 7 modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, nel contempo specificando la portata di tale piano e le sue relazioni con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Ulteriori disposizioni sono volte a definire i presupposti per la progressiva attuazione dell'AIA da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario.

Tali modifiche, pur essendo specificamente destinate allo stabilimento ILVA di Taranto, vanno a novellare in più punti l'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013, recante la disciplina di carattere generale che regola il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporta pericoli gravi e

rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.

Con particolare riferimento alla lettera *b*), che incide sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), segnalo che la disposizione sembrerebbe configurare, limitatamente alle fattispecie disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge n. 61 del 2013, una disciplina derogatoria rispetto a quanto previsto dal cd. Codice dell'ambiente (d.lgs 152/2006), attuativo della normativa europea: il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 61/2013 prevede infatti che l'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria «equivale a modifica dell'A.I.A., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'A.I.A.» non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge n. 61 del 2013. La norma in commento, diversamente, sembrerebbe estendere la portata della citata norma all'intera A.I.A. atteso che configura il piano come «integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale».

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'articolo 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

L'articolo 9 riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario sono prorogati e allo stesso commissario è attri-

buito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con particolare riferimento all'articolo 8, relativo all'area dello stabilimento ILVA di Taranto, ricordo che la Commissione europea, avviando il 26 settembre 2013 una specifica procedura di infrazione (n. 2177/2013), ha dichiarato la messa in mora dell'Italia per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale.

Ad avviso della Commissione, il gestore dello stabilimento ILVA di Taranto risulta inadempiente in relazione a numerose prescrizioni previste dall'AIA dell'ottobre 2012. Secondo la Commissione risulta evidente che lo stabilimento siderurgico di Taranto è gestito in violazione dell'articolo 14, lettera *a*), della direttiva 96/61/CE (*Integrated Pollution Prevention and Control* – IPCC), a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione.

Inoltre, la Commissione sottolinea che l'AIA, che doveva essere rilasciata entro il 30 ottobre 2007, è stata rilasciata solo nell'agosto 2011, malgrado la sentenza del marzo 2011 a conclusione della procedura di infrazione n. 2008/2071.

A questo proposito ricordo che lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto era uno degli impianti industriali oggetto della procedura di infrazione n. 2008/2071, riguardante numerosi stabilimenti industriali privi di autorizzazione ai sensi della direttiva 2008/1/CE (IPCC). In esito a tale procedura di infrazione, la Corte di giustizia dell'UE, nel marzo 2011, ha dichiarato l'inadempienza dell'Italia per la mancata adozione delle misure necessarie a garantire che il funzionamento degli impianti industriali sia conforme a quanto disposto dalla direttiva (causa 50/10).

La Commissione elenca una serie di circostanze dalle quali risulta evidente la consapevolezza delle autorità italiane delle conseguenze inquinanti della condotta del gestore dello stabilimento. Tale consapevolezza è ulteriormente dimostrata, secondo la Commissione, dalla decisione, nel DL n. 61/2013, di nominare un commissario straordinario per l'ILVA, per oggettivi pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della reiterata inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il comportamento dell'Italia, ad avviso della Commissione, è in violazione anche dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva IPCC, a norma del quale gli Stati membri devono garantire che gli impianti siano gestiti in modo da evitare fenomeni di inquinamento significativo.

Infine, la Commissione ritiene che l'Italia abbia violato anche l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE). In base a tali norme, infatti, l'operatore responsabile del danno ambientale deve adottare le necessarie misure di riparazione o, quanto meno, sostenere i relativi costi (principio «chi inquina paga»). Se l'operatore non adempie, lo Stato può adottare le misure di riparazione necessarie e recuperarne i costi dall'operatore inadempiente.

Secondo la Commissione, non risulta che le autorità italiane abbiano preso provvedimenti in tale senso, dal momento che lo stabilimento ILVA di Taranto continua a inquinare, funzionando in violazione della direttiva IPCC e dell'AIA, le cui scadenze, inoltre, sono state prorogate, differendo nel tempo l'adozione dei provvedimenti che potrebbero ridurre l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

Atto n. 49.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – emanato in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – è volto a dare attuazione alla direttiva n. 2013/1/UE, recante modifica della direttiva 93/109/UE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

La direttiva 93/109/UE reca le disposizioni per l'esercizio di tale diritto. Essa prevede, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione che sia decaduto dal diritto di eleggibilità in forza del diritto dello Stato membro di residenza o di quello dello Stato membro d'origine sia escluso dall'esercizio di questo diritto nello Stato membro di residenza, in occasione delle elezioni al Parlamento europeo.

Le modifiche apportate dalla direttiva n. 2013/1/UE sono volte a semplificare la procedura per l'accertamento del requisito dell'eleggibilità nello Stato di origine, che attualmente pone a carico del candidato,

residente in Stato di cui non è cittadino, l'onere di dimostrare tale eleggibilità, producendo un apposito attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di origine. Le difficoltà incontrate dai cittadini per ottenere tale certificato nei tempi necessari hanno costituito un ostacolo all'esercizio del diritto di elettorato passivo nello Stato di residenza. La direttiva del 2013 sostituisce la certificazione dello Stato di origine con una semplice dichiarazione del candidato, affidando allo Stato di residenza la verifica sull'eleggibilità nel paese di origine.

Nel dettaglio, fa presente che la direttiva n. 2013/1/UE interviene nei seguenti ambiti: con riferimento alla decisione da cui deriva la decadenza dal diritto di eleggibilità, prevede che si tratti di « una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale » (anziché di una decisione individuale in materia civile o penale) (articolo 1, num. 1, lett. *a*)); la direttiva rimette poi allo Stato di residenza la verifica della eleggibilità nello Stato di origine, eliminando l'obbligo del cittadino dell'Unione che intende candidarsi di presentare un attestato ad hoc rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di origine (articolo 1, num. 1, lett. *b*), e num. 2, lett. *c*); la direttiva definisce la procedura per la predetta verifica di eleggibilità. In particolare, si prevede una notifica dello Stato di residenza allo Stato di origine; lo Stato di origine deve fornire le informazioni necessarie entro 5 giorni o, ove richiesto, in un tempo più breve. In caso di mancata ricezione delle informazioni, la candidatura è ammessa; se invece le informazioni, anche se trasmesse oltre il termine, invalidano la dichiarazione del candidato, lo Stato di residenza prende le misure opportune per impedire la presentazione della candidatura o, ove ciò non sia più possibile, per impedire l'elezione o l'esercizio del mandato. Gli Stati membri designano un referente incaricato di ricevere e trasmettere le informazioni; la Commissione europea redige un elenco dei referenti, a disposizione degli Stati membri

(articolo 1, num. 1, lett. *c*)); la direttiva modifica il contenuto della dichiarazione che il cittadino dell'Unione deve effettuare all'atto del deposito della candidatura, aggiungendovi l'indicazione di data e luogo di nascita e dell'ultimo indirizzo nello Stato di origine e la dichiarazione di essere eleggibile nello Stato di origine medesimo (articolo 1, num. 2, lett. *a*) e *b*)).

Passando al contenuto dello schema di decreto, rileva che l'articolo 1 modifica la normativa vigente in materia di esercizio del diritto di elettorato passivo al Parlamento europeo da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, al fine di adeguarla alle nuove disposizioni della direttiva n. 2013/1/UE (articolo 2 legge n. 408/1994).

In particolare, viene modificato il contenuto della dichiarazione formale richiesta al momento della candidatura al cittadino dell'Unione europea che intenda candidarsi in Italia alle elezioni del Parlamento europeo, aggiungendovi l'indicazione di data e luogo di nascita e dell'ultimo indirizzo nello Stato di origine e l'indicazione di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro d'origine per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, che possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale (comma 1, lettere *a*) e *b*)). Viene contestualmente soppresso l'obbligo di presentare una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine, attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto (comma 1, lettera *c*)). Viene definita la procedura per l'accertamento dell'eleggibilità del candidato nel Paese di origine (comma 1, lettere *c*) e *d*), capoverso 9). L'ufficio elettorale presso la Corte di appello ammette con riserva la candidatura del cittadino dell'Unione europea residente in Italia ed avvia il procedimento per la verifica dell'eleggibilità. Il referente italiano contatta il referente dello Stato di origine del candidato, che fornisce le informazioni entro 5 giorni o, ove richiesto, in un termine più breve. Le informazioni sono trasmesse all'ufficio elettorale, che

provvede alla riconsiderazione della candidatura entro il 22esimo giorno antecedente la votazione. Il termine di 22 giorni è stato fissato tenendo conto dei tempi necessari per un eventuale ricorso giurisdizionale da parte del candidato escluso. Ove le informazioni riguardanti la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato di origine pervengano dopo il 22esimo giorno antecedente la votazione, non viene modificata la lista dei candidati e l'ufficio procede alla eventuale dichiarazione di mancata proclamazione; ove esse pervengano successivamente alla proclamazione, l'ufficio centrale nazionale delibera la decadenza dalla carica dell'interessato. Viene disciplinata la trasmissione delle informazioni richieste dal referente di altro Stato membro ai fini dell'accertamento dell'eleggibilità in Italia al Parlamento europeo del cittadino italiano che intenda candidarsi nello Stato membro dell'Unione europea in cui risiede. In particolare, il referente richiede le relative informazioni al comune indicato dal candidato come ultimo indirizzo ovvero al comune di iscrizione anagrafica, che deve trasmetterle entro 24 ore (comma 1, lettera *d*), capoverso 9-*bis*).

Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire le modalità con cui il comune procede alla verifica della eventuale condizione di incandidabilità prevista dal decreto legislativo n. 235/2012 (cosiddetta legge Severino); l'incandidabilità, diversamente dalle altre ipotesi di ineleggibilità in senso stretto, non comporta infatti la cancellazione dalle liste elettorali e potrebbe pertanto non essere nota al comune.

Viene poi rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno la designazione del referente per le informazioni sull'eleggibilità al Parlamento europeo (comma 1, lettera *d*), capoverso 9-*ter*). Viene infine soppresso l'obbligo della corte di appello di comunicare alle autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura al Parlamento europeo in Italia.

Fa presente che l'articolo 2 modifica la legge sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (legge n. 18 del 1979). Tale legge riconosce il

diritto di elettorato passivo ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine (articolo 4, secondo comma, legge n. 18 del 1979). Tale previsione viene integrata con la specificazione che la decadenza dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine deve essere effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, che possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale, in conformità a quanto previsto dalla direttiva n. 2013/1/UE.

È inoltre disciplinata la pubblicazione del manifesto con i contrassegni delle liste ed i candidati, che deve avvenire entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.

Secondo la normativa vigente, la pubblicazione del manifesto deve invece avvenire entro il 15esimo giorno antecedente l'elezione. Tale termine non è previsto espressamente dalla legge per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, ma si ricava dal rinvio che questa legge fa (articolo 51) al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 57).

Tale riduzione del termine si rende necessaria per coordinare la disciplina sui termini di pubblicazione dei manifesti elettorali con l'introduzione della tutela giurisdizionale anticipata avverso gli atti immediatamente lesivi del diritto di partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni europee (quali, ad esempio, gli atti di esclusione delle candidature), tutela prevista dal codice del processo amministrativo (articolo 129 del decreto legislativo n. 104/2010, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 160/2012).

L'articolo 3 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria e dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto al 15esimo giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Ricorda che il termine per l'attuazione della direttiva scade il 28 gennaio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sospende quindi la seduta in sede di atti del Governo che riprenderà, come deciso, al termine degli argomenti già previsti all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 15.25.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Atto n. 47.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 recante norme comuni sull'attribuzione della qualifica di protezione internazionale, sullo *status* che questa attribuzione conferisce e sul contenuto della protezione medesima.

La direttiva 2011/95 costituisce rifsione della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (la cosiddetta « direttiva qualifiche »), recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

La legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013) reca la delega al Governo per il recepimento della direttiva.

Rileva che lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega e procede al recepimento della direttiva 2011/95/UE apportando le conseguenti modifiche al citato decreto legislativo 251/2007, in conformità del principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *e*) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 dove si prevede che « al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato ».

Ricorda che la determinazione della politica in materia di rifugiati dei Paesi dell'Unione europea è da tempo prevalentemente di competenza comunitaria. Nel 2005 è stato realizzato un Sistema comune di asilo per l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di rifugiati al fine di assicurare un approccio comune degli Stati membri che garantisca elevati standard di protezione per i rifugiati.

La base normativa del sistema comune è costituita principalmente da tre direttive. Si tratta, oltre della direttiva qualifiche oggetto del presente provvedimento, della direttiva accoglienza recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (dir. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005) e della direttiva procedure che disciplina il procedimento per l'attribuzione (e la revoca) dello *status* di rifugiato (direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005 recepita con il decreto legislativo 25/2008).

Come la direttiva qualifiche, anche le altre due direttive sono state modificate recentemente e il loro recepimento negli ordinamenti nazionali realizzerà il nuovo sistema comune di asilo che dovrebbe consolidare una vera e propria politica

comune in materia. In particolare, i provvedimenti di modifica sono la nuova direttiva accoglienza: dir. 2013/33/UE del 26 giugno 2013 (termine per il recepimento 20 luglio 2015) e la nuova direttiva procedure: dir. 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (termine per il recepimento 20 luglio 2015, ad eccezione di alcune disposizioni da recepire entro il 20 luglio 2018).

L'autorizzazione al loro recepimento è contenuta nel disegno di legge di delegazione europea per il II semestre 2013, attualmente all'esame della Camera (C. 1836) che reca anche una ulteriore delega per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione in materia di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea (articolo 7). Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive citate (accoglienza e procedure).

Il provvedimento si compone di 4 articoli. L'articolo 1 contiene le disposizioni occorrenti ad adeguare il decreto legislativo 251/2007 (di attuazione della direttiva qualifiche 2004/83/CE al contenuto della direttiva di rifusione 2011/95/UE anche tenendo conto dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge (L. 96/2013, articolo 7).

In particolare, la lettera *a*) dell'articolo 1 sostituisce il riferimento alle due qualifiche (di rifugiato o di protezione sussidiaria) con il riferimento alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale, coerentemente con l'obiettivo di una maggiore armonizzazione del contenuto dei due *status*.

La lettera *b*) incide sull'apparato definitorio recato nell'articolo 2 del decreto legislativo 251/2007 (in attuazione dell'articolo 2 della direttiva 2011/95), inserendo, tra l'altro, la definizione di beneficiario di protezione internazionale (punto 1) e di richiedente, ossia di colui che ha presentato domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora intervenuta una decisione (punto 3).

La lettera *c*) modifica l'articolo 3 del decreto legislativo 251/2007, specificando

che nel valutare l'attendibilità del richiedente minore, ai fini dell'esame di elementi o aspetti delle sue dichiarazioni non suffragati da prove, si tiene conto del grado di maturità e di sviluppo personale.

La lettera *d*) modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 251/2007, specificando che quando la protezione nel Paese di origine non è offerta dallo Stato ma da altri soggetti (partiti o organizzazioni anche internazionali), deve trattarsi di soggetti che abbiano la volontà e la capacità di offrire tale protezione e che tale protezione sia effettiva e non temporanea (attua articolo 6 direttiva).

La lettera *e*) modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 251/2007, prevedendo che per il riconoscimento dello *status* di rifugiato si tiene conto non solamente degli atti di persecuzione, provocati da una serie tassativa di motivi, ma anche della mancanza di protezione contro tali atti, dovuta ai medesimi motivi (attua articolo 9, § 3 direttiva). Inoltre, viene integrato il concetto di gruppo sociale, la cui appartenenza costituisce motivo di discriminazione: ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale si deve tener conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere (attua articolo 10, § 1, lett. *d*).

Le lettere *f*) e *h*) modificano gli articoli 9 e 15 del decreto legislativo 251/2007 escludendo, rispettivamente per il rifugiato e per il titolare di protezione sussidiaria, la cessazione dello *status* quando, pur essendo venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento della protezione, il beneficiario possa invocare motivi imperativi, derivanti da precedenti persecuzioni, che giustificano il rifiuto ad avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza (articolo 16, § 3, dir. 2011/95).

La lettera *g*) modifica l'articolo 10 del decreto legislativo 251/2007 intervenendo su una delle cause di esclusione dallo *status* di rifugiato, ossia la commissione di un reato grave al di fuori del territorio italiano, prevedendo che questo, per costituire causa di esclusione, debba essere stato compiuto prima dell'ammissione nel

territorio italiano in qualità di richiedente, e non prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, come attualmente previsto. La nuova direttiva di rifusione, come del resto la direttiva qualifiche, pur prevedendo tra le cause di esclusione in reati gravi, non specifica il momento della loro commissione e la diversa scansione temporale avanzata dal provvedimento in esame è piuttosto riconducibile al criterio di delega di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 96/2013, con cui si chiede di disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione e della revoca, in conformità con la Convenzione di Ginevra, anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria. Infatti, viene riprodotto parzialmente quanto disposto dall'articolo 1, § F, lett. *b*) della Convenzione che prevede che le disposizioni della medesima Convenzione non si applicano alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che « hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati ».

Anche la lettera *i*), che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 251/2007 è riconducibile al medesimo criterio direttivo in quanto uniforma i presupposti per il riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria a quello di rifugiato sotto il profilo della pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica che dovrà essere ricondotta, come per i rifugiati, all'esistenza di una condanna definitiva per un reato grave, individuato tra quelli elencati all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale. Tale articolo, già richiamato allo stesso fine nel capo dedicato ai rifugiati (articolo 12, decreto legislativo 251/2007), prevede una tipologia di ipotesi delittuose, attinenti ai profili dell'ordine e della sicurezza pubblica, particolarmente gravi per i quali la durata massima delle indagini preliminari è di 2 anni in luogo dei 18 mesi ordinariamente previsti.

Tuttavia, osserva in proposito che non appare completamente attuato il principio di delega che prevede l'applicazione della Convenzione di Ginevra agli istituti del

diniego, dell'esclusione e della revoca. Ad esempio, la commissione di reati o il fatto di costituire un pericolo per la sicurezza dello Stato non sono compresi nella Convenzione tra le cause ostative alla concessione dello *status* di rifugiato dalla Convenzione. Tali cause sono sì previste dalla direttiva di rifusione (e del resto anche dalla direttiva qualifiche originaria), ma sembrerebbero applicarsi alla concessione della sola protezione sussidiaria e non anche dello *status* di rifugiato, per il quale dette cause valgono come motivi di revoca, cessazione e rifiuto di rinnovo, ma non anche di esclusione.

La lettera *l*) modifica l'articolo 19 del decreto legislativo 251/2007, inserendo le vittime di tratta e le persone con disturbi psichici tra le categorie vulnerabili ai fini del contenuto della protezione internazionale, come richiesto dalla direttiva che si recepisce (articolo 20, § 3), ed enunciando espressamente che nell'attuazione delle norme di cui si tratta va attribuito carattere di priorità al superiore interesse del minore (articolo 20, § 5).

La lettera *m*) interviene in materia di protezione dall'espulsione inserendo nell'articolo 20 del decreto legislativo 251/2007 un richiamo esplicito a tutti gli strumenti internazionali ratificati dall'Italia che concorrono ad assicurare il rispetto del principio di non respingimento (disposizione già prevista nella prima direttiva qualifiche e confermata nella direttiva rifusione, articolo 21, § 1).

La lettera *n*) corregge (punto 1) una incongruenza rilevata nell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 251/2007, che prevedendo il rilascio di un permesso per motivi familiari, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 286/1998, ai familiari del titolare di protezione sussidiaria, presenti sul territorio nazionale, che non hanno individualmente diritto allo *status*, potrebbe ingenerare equivoci sul rilascio di analogo permesso ai familiari dello *status* di rifugiato. La successiva disposizione (punto 2) della medesima lettera *n*) è volta a garantire ai titolari di protezione sussidiaria il ricongiungimento familiare alle stesse condizioni dei rifu-

giati, in conformità al criterio di delega di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 96/2013 e all'articolo 23 della direttiva 2001/95.

La lettera *o*), che modifica l'articolo 23 del decreto legislativo 251/2007, equipara la durata del permesso di soggiorno dei titolari di protezione sussidiaria (attualmente tre anni) a quella dei rifugiati (cinque anni). Si rammenta che la direttiva rifusione non ha innovato sul punto la prima direttiva qualifiche e la durata del permesso di soggiorno per i rifugiati è stabilita in almeno tre anni e per i protetti sussidiari in almeno un anno (articolo 24).

La lettera *p*), intervenendo all'articolo 25 del decreto legislativo 251/2007, specifica che l'equiparazione dei beneficiari di protezione internazionale ai cittadini italiani sotto il profilo della formazione professionale riguarda anche i corsi di aggiornamento, e che tale equiparazione si estende anche alla possibilità di usufruire dei servizi di consulenza dei centri regionali per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 469/1997 (articolo 26, § 2, direttiva rifusione).

La lettera *q*) introduce l'obbligo per le amministrazioni competenti al riconoscimento di qualifiche professionali, diplomi, certificati ed altri titoli professionali conseguiti all'estero di individuare sistemi di valutazione, convalida e accreditamento adeguati laddove i beneficiari della protezione internazionale non possano produrre certificazioni provenienti dal Paese in cui è stato conseguito il titolo.

La lettera *r*), che modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 251/2007, prevede l'adozione, da parte del Ministero della salute, di linee guida per il trattamento dei disturbi psichici dei beneficiari di protezione internazionale che hanno subito violenze. Viene così recepita una integrazione apportata dalla direttiva di rifusione che include il trattamento dei disturbi psichici tra le misure di assistenza sanitaria che gli Stati membri devono garantire ai beneficiari di protezione internazionale (articolo 30, § 2). La direttiva, inoltre, elimina la facoltà per gli Stati membri (prevista dalla prima direttiva qualifiche) di limitare l'as-

sistenza sanitaria per i beneficiari di protezione internazionale alle sole prestazioni essenziali. Tale facoltà non è stata esercitata e l'articolo 27, del decreto legislativo 251/2007 già prevede l'equiparazione ai cittadini italiani per tutti i titolari di protezione internazionale.

La lettera *s*) modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 251/2007 specificando che le iniziative per rintracciare i familiari del minore non accompagnato già previste dal medesimo articolo sono assunte quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione ove non siano già state avviate in precedenza, come previsto, peraltro, dal nostro ordinamento per ogni minore non accompagnato anche non richiedente protezione internazionale (D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, articolo 2, comma 2, lett. *f*).

La lettera *t*), integrando l'articolo 29 del decreto legislativo 251/2007, prevede che nell'attuazione delle misure e dei servizi destinati all'accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale si tenga conto anche delle esigenze di integrazione degli stessi e che sia adottato un Piano nazionale degli interventi e delle misure volte a favorire l'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. La predisposizione del Piano è demandata al Tavolo di coordinamento nazionale istituito presso il Ministero dell'interno sulla accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale. La disposizione corrisponde al criterio di delega di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 96/2013 che richiede l'introduzione di uno strumento di programmazione.

Inoltre, la lettera *t*) riformula il comma 3 dell'articolo 29 specificando che l'accesso all'alloggio ai titolari dello *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria è consentito in condizioni di parità con i cittadini italiani. Nel testo vigente, la parità con i cittadini italiani si evince dal richiamo all'articolo 40, comma 6 del testo unico, che equipara tutti gli stranieri ai cittadini italiani per l'accesso all'edilizia residen-

ziale pubblica, purché siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di un permesso di soggiorno almeno biennale e svolgano una regolare attività di lavoro.

Tale riferimento all'articolo 40, comma 6, permane nel testo novellato. Si osserva che se la finalità della norma – come si evince dalla relazione illustrativa – è di escludere le condizioni di cui sopra ai fini dell'accesso dei rifugiati all'alloggio andrebbe valutata la opportunità di esplicitare che tali condizioni non si applicano ai rifugiati.

L'articolo 2 del provvedimento contiene una modifica all'articolo 29 del testo unico in materia di immigrazione che disciplina i ricongiungimenti familiari di coordinamento con l'articolo 22, comma 4 del decreto legislativo n. 251/2007 come modificato dalla lettera *n*) del presente decreto.

L'articolo 3 reca una disposizione di aggiornamento dei riferimenti alla direttiva «qualifiche», contenuti in ogni altra disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa vigente, alla direttiva che si recepisce con il presente decreto.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Ricordo che con lettera di costituzione in mora del 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione (n. 2012/2189) nei confronti dell'Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva «procedure»), 2003/9/CE (direttiva «accoglienza»), 2004/83/CE (direttiva «qualifiche»), sostituita dalla direttiva attuata dallo schema di decreto delegato in esame), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento «Dublino», recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo).

In particolare le violazioni contestate consisterebbero: nella limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, e l'inconsistenza di fatto dell'accesso alle condizioni di accoglienza; nelle procedure di domanda di asilo, in particolare la

mancanza, nella pratica, di un accesso effettivo alla procedura pertinente, sia in generale, sia con particolare riferimento ai richiedenti asilo per i quali è prevista la procedura Dublin. Rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti della direttiva 2011/95, che interviene sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale e sul contenuto della protezione riconosciuta.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Atto n. 61.

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI, *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che attua la delega contenuta nell'articolo 1 della Legge di delegazione europea 2013) per il recepimento della direttiva 2011/98 del 13 dicembre 2011, inserita nell'allegato B della medesima Legge di delegazione.

L'articolo 1 non stabilisce specifici criteri di delega, in quanto rinvia ai criteri di natura generale stabiliti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

L'atto è composto da un solo articolo, che novella il Testo Unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998) per introdurre la disciplina prevista dalla direttiva 2011/98.

Le novelle comportano le seguenti modifiche: nei permessi di soggiorno che consentono attività di lavoro subordinato, anche se rilasciati a diverso titolo, deve risultare tale informazione, attraverso la dicitura « perm. unico lavoro » (lettera *a*) che inserisce un comma 8.1 nell'articolo 5 del D.Lgs. 286/1998); la dicitura non è inserita nei permessi rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori « alla pari », nonché ai titolari (o richiedenti) di protezione internazionale o di una protezione temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che soggiornano per motivi di studio o formazione; la relazione illustrativa motiva tale esclusione con la considerazione che tali soggetti sono titolari di uno *status* più favorevole (lettera *a*), che inserisce un comma 8.2 nell'articolo 5); il termine vigente di 20 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno è aumentato a 60 giorni (lettere *b*) e *c*) che novellano l'articolo 5, commi 9 e 9-*bis*); la relazione motiva tale aumento per « la necessità sopravvenuta » di rilasciare il titolo autorizzatorio in formato elettronico, in conformità al regolamento CE 1030/2002, evidenziando che poiché gli interessati possono comunque soggiornare regolarmente e svolgere la propria attività lavorativa pur nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il termine più ampio non ne comprimerebbe i relativi diritti.

Rileva come occorrerebbe tuttavia chiarire come la previsione contenuta nel regolamento citato, che risale al 2002, possa costituire una necessità sopravvenuta e, comunque, appare opportuno verificare se il notevole ampliamento di tale termine non abbia alcun effetto sui diritti in questione. Rileva peraltro che si tratta di termini ordinatori ed è comunque possibile introdurre disposizioni con cui sono equiparati i diritti goduti dal cittadino nelle more del rilascio del permesso.

Ricorda poi che il termine vigente per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione – istituito in ogni provincia

presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato – è aumentato da 40 a 60 giorni (lettera *d*) che modifica il comma 5 dell'articolo 22) e si tratta anche in questo caso di un termine ordinatorio; solo le domande di nulla osta che rientrano nelle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, fissate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio, possono essere esaminate. Le domande eccedentarie rispetto a tali limiti numerici possono essere esaminate solo nell'ambito delle quote che si rendano successivamente disponibili tra quelle stabilite. In merito a ciò la relazione specifica che «la trattazione di queste ultime domande sarà avviata dal momento in cui la direzione territoriale del lavoro comunicherà telematicamente allo sportello unico la disponibilità della quota. Il portale informatico del Ministero dell'interno appositamente dedicato a tale procedura sarà adeguato in modo da consentire al datore di lavoro di conoscere in tempo reale la posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento, nonché in modo da consentire l'interazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del monitoraggio dell'andamento dei flussi» (lettera *e*) che introduce un comma 5.1 nell'articolo 22).

Rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dei contenuti della direttiva 2011/98, adottata il 31 dicembre 2011, che lo schema di decreto in esame è volta a recepire, che – ricordo – è finalizzata a semplificare le procedure di ingresso e soggiorno a fini lavorativi dei cittadini di paesi terzi (soprattutto mediante la previsione di un permesso unico di soggiorno) e a garantire un insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai cittadini dello Stato membro.

L'ambito di applicazione della direttiva concerne gli stranieri che chiedono di soggiornare in uno Stato membro (oppure sono già stati ammessi da altro Stato membri al soggiorno) a fini lavorativi.

Parimenti si applica a coloro che sono stati ammessi ad altro titolo e ai quali è consentito lavorare.

Quanto ai documenti in materia all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il 25 marzo 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva COM (2013)151 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio scolastico, tirocinio (remunerato e non), attività di volontariato e alla pari. Si tratta di una proposta di refusione delle direttive « studenti 2004/114/CE e « ricercatori » 2005/71/CE che pertanto, in caso di approvazione, risulteranno modificate e sostituite.

Segnala, in particolare, che il paragrafo 1 dell'articolo 21 (Parità di trattamento) del CAPO V (Diritto) della proposta prevede che in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera *b*), della direttiva 2011/98/UE, i ricercatori cittadini di paesi terzi abbiano il diritto a un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante nei settori della sicurezza sociale, comprese le prestazioni familiari, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Ricorda che è inoltre all'esame delle Istituzioni europee una proposta di direttiva COM(2010)379 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale. Segnala poi la proposta di direttiva COM(2010)378 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari.

Evidenzia infine due aspetti che ritiene vadano approfonditi nel prosieguo dell'*iter*: i diritti pensionistici ed assistenziali dei cittadini regolarmente soggiornanti e la permanenza del contratto di soggiorno nel nostro ordinamento, di cui andrebbe valutata la compatibilità con la citata direttiva n. 98.

Gea SCHIRÒ (PI) chiede chiarimenti sulle quote massime fissate annualmente considerato che attualmente vi sono liste distinte e non vorrebbe che chi era in gradua-

toria in fondo ad una lista rischi di veder comparire una nuova lista in parallelo.

Condivide inoltre quanto da ultimo evidenziato dal relatore sottolineando, sul profilo pensionistico, che vi è anche il « tesoretto » sui contributi silenti su cui occorrerebbe svolgere una riflessione.

Giuseppe GUERINI, *relatore*, per quanto riguarda la questione richiamata dalla collega Schirò riguardo alle liste, fa

presente che si tratta della medesima lista con cui si seguirà un criterio cronologico e non vi è quindi il rischio che chi è attualmente presente venga « scavalcato ».

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	164
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione dei rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	165
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	166
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
---	-----

AUDIZIONI

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 9.40.

Audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione, avvertendo che il Ministro dell'interno, impossibilitato a intervenire, ha delegato a tal fine il sottosegretario Bocci.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Giancarlo GIORGETTI, *presi-*

dente, i senatori Nerina DIRINDIN (PD), Claudio BROGLIA (PD) e Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), nonché i deputati Daniele MARANTELLI (PD), Giovanni PAGLIA (SEL) e Gaetano PIEPOLI (PI).

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ringrazia il Sottosegretario per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 10.50.

Audizione dei rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanni TRIA, *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione*

del federalismo fiscale (COPAFF), Giampietro BRUNELLO, *Amministratore delegato della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, Francesco PORCELLI, *consulente per il federalismo fiscale della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, e Guido CASTELLI, *presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, i senatori Nerina DIRINDIN (PD), e Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), e i deputati Giovanni PAGLIA (SEL), Gaetano PIEPOLI (PI), Daniele MARANTELLI (PD)

Giovanni TRIA, *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, Giampietro BRUNELLO, *Amministratore delegato della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, Francesco PORCELLI, *consulente per il federalismo fiscale della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.* e Marco STRADIOTTO, *consulente per il federalismo fiscale della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a.*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Atto n. 41.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2013.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha confermato che il Governo non procederà all'adozione in via definitiva del decreto del Presidente del Consiglio recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41), prima che la Commissione ne abbia completato l'esame. Il Ministro ha peraltro rappresentato l'urgenza di provvedere, il prima possibile, all'espressione del parere da parte della medesima Commissione.

Sottolinea, pertanto, che la Commissione dovrà concludere l'esame dello schema di decreto in tempi brevi, rilevando che sarà peraltro necessario una

breve riflessione sulla base di quanto emerso nelle audizioni odierne di SOSE, COPAFF e IFEL.

Il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), *relatore*, rileva come le audizioni odierne abbiano fatto emergere l'esigenza di utilizzare con attenzione i dati relativi ai fabbisogni standard di comuni e province. A tal fine il parere della Commissione dovrebbe puntualmente tenere conto di questo aspetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la Commissione potrà senz'altro esprimere il proprio parere il prima possibile, come indicato dal Governo, all'inizio del nuovo anno. Nel frattempo potrà tenere conto di quanto previsto dalla legge di stabilità con specifico riguardo all'applicazione dei fabbisogni standard e di quanto potrà emergere dall'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	167
Audizione di rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167
Audizione di rappresentanti di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	168
Audizione di rappresentanti di ANICA-Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	168
Audizione di rappresentanti di Appello donne e media Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Intervengono, per l'Ordine dei giornalisti, il dottor Enzo Iacopino; per l'ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus, il dottor Giuseppe Petrucci e il dottor Costanzo Del Vecchio; per l'ANICA-Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali, il dottor Riccardo Tozzi e la dottoressa Roberta Medolago; per l'Appello donne e media la dottoressa Gabriella Cims, la dottoressa Elisa Manna, la dottoressa Gioia Vaccari, la dottoressa Sonia Albanese e la dottoressa Anna Maria Buzzetti.

La seduta comincia alle 10.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà

assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione di rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Enzo IACOPINO, *presidente dell'Ordine dei giornalisti*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Alberto AIROLA (M5S), Laura PUPPATO (PD) e Gianni Pietro GIROTTO (M5S), i deputati Michele ANZALDI (PD),

Giorgio LAINATI (FI-PdL) e Roberto FICO, *presidente*.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori, dei senatori Gian Marco CENTINAIO (LN-Aut) e Salvatore MARGIOTTA (PD), cui Roberto FICO, *presidente*, risponde, Enzo IACOPINO, *presidente dell'Ordine dei giornalisti*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Iacopino, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Giuseppe PETRUCCI, *presidente di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus*, e Costanzo DEL VECCHIO, *segretario nazionale di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus*, svolgono una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori senatore Salvatore MARGIOTTA (PD) e Alberto AIROLA (M5S).

Giuseppe PETRUCCI, *presidente di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus*, e Costanzo DEL VECCHIO, *segretario nazionale di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Onlus*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Petrucci e il dottor Del Vecchio, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di ANICA-Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Riccardo TOZZI, *presidente di ANICA*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Salvatore MARGIOTTA (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Riccardo TOZZI, *presidente di ANICA*, e Francesca MEDOLAGO, *responsabile ufficio studi e sviluppo relazioni associative ANICA*, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare il dottor Tozzi e la dottoressa Medolago, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Appello donne e media Onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gabriella CIMS, *promotrice di Appello donne e media Onlus*, Elisa MANNA, *responsabile per le politiche sociali del CENSIS* e Gioia VACCARI, *membro dell'Istituto nazionale di scienze biosociali*, svolgono una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimenti, i deputati Giorgio LAINATI (FI-PdL), Mario MARAZZITI (PI), Michele ANZALDI (PD), il senatore Alberto AIROLA (M5S), e Roberto FICO, *presidente*.

Elisa MANNA, responsabile per le politiche sociali del CENSIS, Sonia ALBANESE, membro di Zonta International, e Anna Maria BUZZETTI, associazione giuriste italiane – presidente della sezione di Roma, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare le rappresentanti di Appello donne e media Onlus, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	170
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2013	170

Martedì 17 dicembre 2013. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero MASSOLO, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), ESPOSITO

(NCD) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2013.

L'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD) e il senatore MARTON (M5S) procedono all'illustrazione del documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut) e i senatori ESPOSITO (NCD) e CASSON (PD).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Audizione del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Natale Forlani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
Deliberazione di un'indagine conoscitiva sui Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza (<i>Deliberazione</i>)	171
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	173

Martedì 17 dicembre 2013. – Presidenza del presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 10.20.

Audizione del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Natale Forlani.

(*Svolgimento e conclusione*).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Laura RAVETTO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Natale FORLANI, *Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e*

delle Politiche Sociali, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Riccardo MAZZONI (Fi-PdL-XVII), Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Riccardo CONTI (Fi-PdL-XVII), nonché i deputati Giorgio BRANDOLIN (PD) e Laura RAVETTO, *presidente*.

Natale FORLANI, *Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, ringrazia il Direttore Forlani e dichiara conclusa l'audizione.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sui Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella pro-

spettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

(Deliberazione).

Laura RAVETTO, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 4 dicembre scorso, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del Comitato, ha concordato di avviare le procedure necessarie all'avvio di una indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Avverte che, ai fini della deliberazione dell'indagine, ha trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato il programma, sul quale

è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e della Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento della Camera (*vedi allegato*).

L'indagine avrà termine entro il 31 dicembre 2014.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato delibera di svolgere l'indagine conoscitiva sulla base del programma allegato.

La seduta termina alle 11.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

« Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza ».

PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA

Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando quelle delle Commissioni permanenti delle Camere, intende svolgere una indagine conoscitiva per approfondire le più recenti problematiche connesse al massiccio afflusso di migranti sul territorio nazionale e all'evolversi dei flussi migratori in transito verso l'Europa.

Dopo i tragici naufragi verificatisi nello scorso mese di ottobre a largo di Lampedusa, il Governo italiano ha intrapreso l'operazione « Mare nostrum », un'operazione militare ed umanitaria per arginare la tratta degli esseri umani prevedendo il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare con l'impiego di diversi mezzi navali ed aerei, anche delle Forze armate.

Il Consiglio dei Ministri dell'interno dell'Unione europea del 7 ottobre 2013 ha convenuto con la proposta avanzata dalla delegazione italiana di istituire una *task force* congiunta con la Commissione europea, volta ad individuare concrete azioni che assicurino un uso efficace delle politiche e degli strumenti esistenti in tale settore a disposizione dell'Unione europea.

Nella riunione del 24 e 25 ottobre 2013, il Consiglio Europeo ha sottolineato l'importanza di affrontare le cause profonde dei flussi migratori potenziando la cooperazione con i paesi di origine e di transito, anche attraverso un appropriato sostegno dell'UE allo sviluppo e un'efficace politica di rimpatrio.

Inoltre, ha auspicato la rapida attuazione, da parte degli Stati membri, del nuovo sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) per facilitare il

rilevamento delle navi e degli ingressi illegali e contribuire a proteggere e salvare vite umane alle frontiere esterne dell'UE.

In quella sessione il Consiglio europeo ha deciso di tornare ad occuparsi delle questioni dell'asilo e della migrazione in una prospettiva più ampia e più a lungo termine nel giugno del 2014, quando saranno definiti orientamenti strategici per l'ulteriore programmazione legislativa ed operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Comitato pertanto, con la presente indagine conoscitiva, intende sostanzialmente monitorare questa *road map* in materia di immigrazione e asilo, sia nella fase della predisposizione degli strumenti sia in quella di prima applicazione degli indirizzi, anche in vista dell'assunzione della presidenza di turno dell'UE da parte dell'Italia nel secondo semestre 2014.

A distanza di oltre cinque anni dall'approvazione del cd. Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, è interesse del Comitato verificare la progressiva attuazione del sistema europeo comune d'asilo nel territorio dell'Unione, per valutare le politiche nazionali ed europee di accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei cittadini che godono di protezione umanitaria e per ricostruire lo stato degli accordi in essere sul diritto di asilo, nella prospettiva di loro possibili modifiche e in considerazione della prossima entrata in vigore del cd. Regolamento Dublino III.

In secondo luogo il Comitato intende approfondire le prospettive dell'integrazione sul territorio nazionale ed europeo dei cittadini dei Paesi terzi – non solo se richiedenti asilo – a seguito delle nuove,

eccezionali ondate migratorie che si sono recentemente succedute, con un'analisi ad ampio raggio che, partendo dalle procedure di controllo e prevenzione alle frontiere, si concentri sui moduli di accoglienza e sulla loro possibile revisione, per poi occuparsi dei modelli di incontro tra domanda e offerta di lavoro e delle connesse politiche di inclusione e cooperazione.

Nell'ambito dell'indagine il Comitato intende pertanto procedere all'audizione dei seguenti soggetti:

Ministri competenti (dell'Interno, degli Affari esteri, per gli affari europei, della Difesa, del Lavoro e delle politiche sociali, e per l'Integrazione);

altri rappresentanti del Governo competenti in materia;

rappresentanti diplomatici dell'Italia in Paesi stranieri e di Paesi stranieri in Italia;

rappresentanti di amministrazioni di altri Paesi in qualità di esperti;

esponenti di organismi internazionali ed europei (Commissione europea, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo, Alto Commissariato delle Nazioni Unite

per i rifugiati, Consiglio di amministrazione di Europol, Agenzia europea per i diritti fondamentali, ecc.);

Garante per la protezione dei dati personali;

Prefetti di province dove maggiore è la presenza di immigrati extracomunitari;

rappresentanti di enti locali dove maggiore è la presenza di immigrati extracomunitari;

rappresentanti delle forze armate e di polizia;

associazioni di rifugiati e immigrati;

rappresentanti di organizzazioni non governative;

esperti e docenti universitari;

rappresentanti di istituzioni e organismi interessati alle tematiche dell'immigrazione.

Il Comitato con proprie delegazioni si riserva di partecipare a convegni e seminari su tematiche oggetto dell'indagine, nonché di svolgere missioni ove ritenute necessarie: tali iniziative saranno sottoposte caso per caso alla prescritta autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

L'indagine dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2014.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	225
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	270
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
ERRATA CORRIGE	224

SEDE REFERENTE

Martedì 17 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze, Stefano Fassina, il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta, il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali Carlo Dell'Aringa, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'editoria e l'attuazione del programma, Giovanni Le-gnini.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che l'emendamento Fantinati 1.1411 è sottoscritto dall'onorevole Terzoni; il subemendamento Misuraca 0.1.3437.2 è sottoscritto dagli onorevoli Saltamartini e Vignali, l'emendamento Lodolin 1.2352 è sottoscritto dall'onorevole Busin, il subemendamento Currò 0.1.4021.2 è sottoscritto dagli onorevoli Vecchio e Marcon, il subemendamento Pannarale 0.1.4030.5 è sottoscritto dall'onorevole Duranti, l'emendamento Fragonelli 1.2263 è sottoscritto dall'onorevole Ginato, l'emendamento Fiano 1.2131 è sottoscritto dall'onorevole Rossi.

Avverte inoltre che i lavori della Commissione proseguiranno con l'esame degli emendamenti presentati dal relatore al disegno di legge di stabilità e dei relativi subemendamenti.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, partendo dall'esame del proprio emendamento 1.4002, di cui raccomanda l'approvazione, esprime parere favorevole sul subemendamento Martella 0.1.4002.1 e invita al ritiro dei restanti subemendamenti Pesco 0.1.4002.14, Velo 0.1.4002.2, Abrignani 0.1.4002.8, Pizzolante 0.1.4002.5 e 0.1.4002.4, Borghesi 0.1.4002.9, Petitti 0.1.4002.3, Latronico 0.1.4002.6, Borghesi 0.1.4002.10, 0.1.4002.11, 0.1.4002.12 e 0.1.4002.13 e Palese 0.1.4002.7.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, proponendo una riformulazione dell'emendamento del relatore 1.4002, che recepisce alcune sollecitazioni contenute nei diversi subemendamenti riferiti a quest'ultimo. Specifica quindi che la proposta di riformulazione consiste nei seguenti punti: anticipo del termine per il riordino della materia dei canoni demaniali marittimi dal 30 giugno 2014 al 15 maggio 2014; previsione della rateizzazione fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute; posticipo dal 31 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014 del termine per la presentazione delle domande di definizione dei procedimenti giudiziari in materia.

Carla RUOCCO (M5S), intervenendo sul subemendamento Pesco 0.1.4002.14, di cui è cofirmataria, rileva come la materia dei canoni demaniali marittimi sia «allo sbando» e che lo Stato, anziché procedere a un riordino che si rende necessario, anche nell'interesse dei concessionari balneari, si limita a individuare una soluzione temporanea attraverso la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti. Ritiene pertanto che si sia perduta l'occasione di disciplinare una materia di fondamentale importanza.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, riconoscendo che vi è un ritardo nel riordino della materia dei canoni demaniali marittimi, reputa tuttavia necessario risolvere il problema del contenzioso esistente prima di affrontare la questione della rivalutazione dei canoni.

Con specifico riferimento al subemendamento Pesco 0.1.4002.14, precisa di non condividere il termine «acconto», ivi previsto, in quanto sia questo termine sia il termine «compensazione», presente in altre proposte emendative, richiamano più il concetto di «condono» che quello di chiusura di un contenzioso. Precisa, infine, che in base a questo principio è stato riformulato l'emendamento 1.4002 del relatore.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), dopo aver illustrato le finalità del suo subemendamento 0.1.4002.6, lo ritira.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo del suo emendamento 1.4002.

Laura CASTELLI (M5S), con riferimento all'emendamento 1.4002 del relatore, così come riformulato, chiede chiarimenti in ordine al riferimento al Magistrato delle acque di Venezia, presente al comma 522-*quater* dello stesso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che, in base ad una legge speciale degli anni 1970, il Magistrato delle acque di Venezia ha una competenza specifica in materia di canoni demaniali marittimi nella laguna di Venezia.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.4002 del relatore, così come riformulato (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si intendono quindi assorbiti tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.4002 del relatore.

Avverte, inoltre, che si passerà all'esame dell'emendamento 1.3440 del relatore e dei relativi subemendamenti.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dopo aver raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 1.3440, invita al ritiro di tutti i subemendamenti ad esso riferiti: Castelli 0.1.3440.5 e 0.1.3440.4, Parrini 0.1.3440.7, Castelli 0.1.3440.3, 0.1.3440.2 e 0.1.3440.1.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.3440 del relatore.

Laura CASTELLI (M5S) fa presente che non intende ritirare i propri subemendamenti all'emendamento 1.3440 del relatore, del quale non condivide la *ratio*.

Rocco PALESE (FI-PdL) interviene sull'emendamento 1.3440 del relatore, ritenendolo non condivisibile. Rileva infatti che, nonostante il commissario straordinario per la *spending review*, Cottarelli, abbia affermato che vi è un esubero di 7.000 persone, con la predetta proposta emendativa si intende assumere 120 unità di personale nelle pubbliche amministrazioni, ciò che comporta la spesa di quasi 6 milioni di euro annui. Precisa che l'emendamento rappresenta l'ultimo di una serie di tentativi che sono stati esperiti in questa direzione negli ultimi tempi.

Angelo RUGHETTI (PD), intervenendo sul subemendamento Parrini 0.1.3440.7, rileva come si tratta di una proposta equilibrata in quanto richiama la necessità del previo esperimento delle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, prima di procedere a nuove assunzioni.

Guido GUIDESI (LNA) evidenzia come l'emendamento 1.3440 del relatore vada contro le intenzioni annunciate dal Governo circa il perseguimento della linea della *spending review*. Esprime, quindi, la propria netta contrarietà rispetto a una

proposta emendativa che prevede l'assunzione di 120 unità, con costi elevati, nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei. Evidenzia come, secondo questa impostazione, si andrà a sostituire del personale già presente nelle strutture e inadeguato a svolgere le funzioni cui era stato preposto con ulteriori contingenti di organico.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che l'obiettivo del proprio emendamento 1.3440 è quello di consentire effettivamente l'utilizzo delle risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, rispetto al quale l'Italia è in forte ritardo, in un'ottica per cui la *spending review* deve tendere non solo al risparmio ma anche, parallelamente, ad un aumento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse. Conferma dunque il parere espresso sui subemendamenti riferiti al proprio emendamento 1.3440, ad eccezione del subemendamento Parrini 0.1.3440.7, sul quale esprime parere favorevole alla luce dell'ulteriore valutazione effettuata.

Il viceministro Stefano FASSINA rileva come l'emendamento in oggetto miri ad una riqualificazione della spesa essendo diretto a consentire l'assunzione di unità aventi un profilo professionale altamente qualificato, che attualmente non è possibile reperire nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Fa presente, inoltre, che resta fermo il principio per cui le assunzioni nel pubblico impiego avvengono per concorso pubblico e che, comunque, dall'emendamento in questione non deriveranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si tratta dell'utilizzazione di risorse afferenti ai programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei.

Concorda, inoltre, con il parere favorevole espresso dal relatore sul subemendamento Parrini 0.1.3440.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Castelli 0.1.3440.5, 0.1.3440.4, 0.1.3440.3, 0.1.3440.2 e 0.1.3440.1.

Cosimo LATRONICO (FI-PDL), con riferimento alle considerazioni svolte dal viceministro Fassina, osserva che l'emendamento 1.3440 del relatore è in realtà oneroso, come emerge dal testo del comma 9-*quinquies* dell'emendamento stesso, in base al quale agli oneri da esso recati, pari a 5.520.000 euro annui, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, replica a quanto affermato dal deputato Latronico facendo presente che non è in dubbio il fatto che l'emendamento in oggetto rechi oneri, ma la questione attiene piuttosto alla copertura finanziaria che nel caso in questione, come precisato dal viceministro Fassina, è assicurata mediante i Fondi strutturali europei.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Parrini 0.1.3440.7 (*vedi allegato 1*) e l'emendamento 1.3440 del relatore, come modificato dal subemendamento Parrini 0.1.3440.7 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del proprio emendamento 1.4004, invita al ritiro dell'unico subemendamento Borghesi 0.1.4004.2.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4004 del relatore. Concorda altresì con il parere espresso dal relatore sul subemendamento Borghesi 0.1.4004.2.

Stefano BORGHESI (LNA) sottolinea come l'emendamento 1.4004 del relatore preveda uno stanziamento ingente, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, che non avrà nessuna ricaduta positiva in termini di sviluppo del Mezzogiorno, traducendosi dunque in un pesante quanto inutile spreco di risorse.

Rocco PALESE (FI-PdL) condivide la valutazione negativa dell'emendamento in

oggetto, ritenendo che esso comporti uno vero e proprio spreco di risorse, senza produrre alcun effetto positivo per le aree del Mezzogiorno.

Laura CASTELLI (M5S) evidenzia che, così come avvenuto durante l'esame della legge di stabilità al Senato, anche presso la Commissione bilancio della Camera sono stati presentati emendamenti che contrastano con quanto previsto dalla legge di contabilità, in quanto riguardano questioni puramente localistiche e, in quanto tali, sono estranei rispetto al contenuto obbligato della legge di stabilità così come determinato dalla normativa vigente. Chiede pertanto che l'emendamento del relatore in oggetto venga ritirato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, replica alle obiezioni sollevate dai colleghi intervenuti nella discussione, facendo notare che il suo emendamento 1.4004 non consiste in un intervento di carattere localistico, essendo piuttosto finalizzato al sostegno di Istituti che in campo storico e filosofico costituiscono delle eccellenze in ambito nazionale. Rileva, dunque, la necessità di investire anche nella cultura, considerandola come un fattore di sviluppo.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce che l'emendamento in esame costituisce un vero affronto per il Mezzogiorno e che, a suo avviso, è proprio grazie a questo tipo di proposte che il Sud Italia viene spesso accusato di sprecare risorse pubbliche.

Francesco BOCCIA, *presidente*, richiamando anche le considerazioni svolte dal deputato Castelli, precisa di non voler entrare in questa sede nel merito delle scelte effettuate dall'altro ramo del Parlamento in ordine all'ammissibilità degli emendamenti, evidenziando come nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità presso la Commissione bilancio della Camera sia stata prestata attenzione al fatto di non considerare ammissibili proposte emendative che si pongano in

contrasto con quanto previsto ai sensi della legge di contabilità pubblica.

Ciò premesso, rileva che l'emendamento in oggetto non presenta profili problematici sotto quest'aspetto, prevedendo esso misure in favore di due tra le eccellenze italiane.

Andrea ROMANO (SCpI) esprime la propria valutazione favorevole nei confronti dell'emendamento 1.4004 del relatore.

Guido GUIDESI (LNA) propone paradosalmente che, dato l'andamento della discussione, vi siano le condizioni per riformulare il subemendamento 0.1.4004.2, di cui è cofirmatario, sostituendo le parole « 500.000 euro » con le seguenti: « 1 euro ».

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) preannuncia il voto contrario sull'emendamento in esame, nutrendo forti perplessità in considerazione del fatto che esso prevede uno stanziamento di ben 6 milioni di euro per un intervento che non attiene all'interesse generale del Paese.

La Commissione respinge il subemendamento Borghesi 0.1.4004.2.

Rocco PALESE (FI-PdL), anche alla luce delle considerazioni già svolte, preannuncia voto contrario, a nome del suo gruppo, nei confronti dell'emendamento 1.4004 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.4004 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.4008, in riferimento al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4008 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.4008 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del proprio emendamento 1.4011, di cui raccomanda l'approvazione, invita al ritiro del subemendamento Borghesi 0.1.4011.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4011 del relatore. Concorda altresì con l'invito al ritiro del subemendamento Borghesi 0.1.4011.

Guido GUIDESI (LNA) ritira il subemendamento Borghesi 0.1.4011 di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento 1.4011 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, annuncia il ritiro del proprio emendamento 1.4005, nella prospettiva di un'eventuale riformulazione del medesimo. Procedo quindi all'esame del proprio emendamento 1.4006, di cui raccomando l'approvazione, invitando al ritiro del subemendamento Latronico 0.1.4006.1 e degli identici subemendamenti Latronico 0.1.4006.2 e Leone 0.1.4006.3.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4005 del relatore.

Cosimo LATRONICO (FI-PDL) ritira il proprio subemendamento 0.1.4006.1 mentre, in ordine al proprio subemendamento 0.1.4006.2, rileva come esso sia connesso al fatto che la Consob è un'Autorità che si autofinanzia.

Guido GUIDESI (LNA), evidenzia come, a seguito della previsione per cui vi sono due nuovi consiglieri di amministrazione,

la Consob non disporrà più delle risorse necessarie.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che dall'approvazione del suo emendamento 1.4006 non deriveranno maggiori oneri, trattandosi di una riallocazione di risorse già stanziata.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Latronico 0.1.4006.2 e Leone 0.1.4006.3.

Approva quindi l'emendamento 1.4006 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.4007, in relazione al quale non è stato presentato alcun subemendamento.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4007 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.4007 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 1.4003 del relatore e dei relativi subemendamenti. Avverte altresì che il subemendamento Misuraca 0.1.4003.2 è stato ritirato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.4003. Invita quindi al ritiro dei subemendamenti Latronico 0.1.4003.3 e 0.1.4003.1 e Guidesi 0.1.4003.4.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4003 del relatore. Concorda altresì con il parere espresso dal relatore sui subemendamenti riferiti al predetto emendamento.

Cosimo LATRONICO (FI-PDL), rilevando come l'emendamento 1.4003 del

relatore rappresenti senz'altro un miglioramento rispetto al testo approvato dal Senato, ritiene tuttavia che sarebbe opportuno procedere a una riformulazione volta a ricomprendere il contenuto dell'ultimo periodo del suo subemendamento 0.1.4003.3, al fine di specificare che le risorse destinate alle regioni in cui si effettua l'estrazione del petrolio non devono essere utilizzate per attività di rigassificazione, che sono evidentemente una cosa diversa.

Laura CASTELLI (M5S) evidenzia come l'emendamento in oggetto rappresenta l'ennesima dimostrazione del fatto che si stia procedendo mediante interventi estemporanei, senza che vi sia un progetto complessivo, come richiederebbe invece il completamento del programma di meta-nizzazione del Mezzogiorno.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa presente che il Governo non può accogliere la riformulazione dell'emendamento 1.4003 prospettata dal deputato Latronico, in quanto mancherebbe l'approvazione da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene pertanto che, nel corso del successivo esame in Assemblea, potrebbe essere presentato un ordine del giorno sul punto.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) ritira i suoi subemendamenti Latronico 0.1.4003.3 e 0.1.4003.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Guidesi 0.1.4003.4 e approva l'emendamento 1.4003 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.3439.6 e 1.4017, in riferimento ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3439.6 e 1.4017 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.3439.6 e 1.4017 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.4010 del relatore e dei subemendamenti ad esso riferiti, invita al ritiro dei subemendamenti Guidesi 0.1.4010.1 e Borghesi 0.1.4010.2. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.4010.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti Guidesi 0.1.4010.1 e Borghesi 0.1.4010.2, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4010 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.4010.1 e Borghesi 0.1.4010.2 e approva l'emendamento 1.4010 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.4016 del relatore e dell'unica proposta emendativa ad esso riferita, esprime invito al ritiro sul subemendamento Ruocco 0.1.4016.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4016.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Ruocco 0.1.4016.1, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4016 del relatore.

Carla RUOCCO (M5S) sottolinea l'importanza del subemendamento a sua firma 0.1.4016.1, volto a evitare la svalutazione del patrimonio immobiliare pubblico che, a suo avviso, discenderebbe dalla previsione di cui all'emendamento 1.4016 del relatore che consente ai comuni, in caso di alienazione di propri beni immobili, di abbattere il valore venale del bene fino al 50 per cento.

Paola DE MICHELI (PD) rileva come la *ratio* dell'emendamento 1.4016 del relatore non sia assolutamente quella di operare una svalutazione del patrimonio immobiliare dello Stato, quanto piuttosto quella di superare l'iniquità discendente dalla normativa attualmente vigente che, con riferimento alle unità immobiliari di edilizia popolare, non consente di acquistare gli immobili alle condizioni originarie.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla normativa genericamente richiamata dall'onorevole De Micheli, sottolineando come non vi sia traccia di essa nel testo dell'emendamento 1.4016 del relatore.

Angelo RUGHETTI (PD), nel rilevare l'equità della previsione di cui all'emendamento 1.4016 del relatore, segnala che la normativa cui si fa riferimento è, in primo luogo, la legge n. 448 del 1998, nella parte in cui disciplina la dismissione del diritto di superficie, e, in secondo luogo, la normativa intervenute nel 2011 che, rivalutando il prezzo dei beni immobili oggetto di tale diritto di superficie, determina ingenti oneri a carico delle famiglie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ruocco 0.1.4016.1 e approva l'emendamento 1.4016 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4014, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4014 del relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.4014 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare

all'esame del proprio emendamento 1.3437 e dei subemendamenti ad esso riferiti, invita al ritiro dei subemendamenti Guidesi 0.1.3437.3 e Sorial 0.1.3437.1, esprime parere favorevole sul subemendamento Misuraca 0.1.3437.2 e raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.3437.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti Guidesi 0.1.3437.3, Sorial 0.1.3437.1 e Misuraca 0.1.3437.2, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.3437 del relatore.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara di non accedere all'invito al ritiro formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo sul suo subemendamento 0.1.3437.3 e di insistere quindi per la votazione dello stesso, esprimendo contrarietà in ordine alla previsione secondo cui i risparmi derivanti dalle misure di contenimento, previste dalle singole amministrazioni nell'esercizio della propria autonomia, debbano essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Laura CASTELLI (M5S), riprendendo le considerazioni svolte dal deputato Guidesi, rileva come non sia stato effettuato nemmeno lo sforzo di pensare a una destinazione più utile dei risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa. In proposito, segnala che il subemendamento Sorial 0.1.3437.1, di cui è cofirmataria, indica come destinazione il Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che è stato espresso parere favorevole sul subemendamento Misuraca 0.1.3437.2, che, nel perseguire finalità analoghe a quelle del subemendamento Sorial 0.1.3437.1, nell'ottica di prevedere garanzie in favore delle medie imprese, risulta formulato in maniera più completa e adeguata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.3437.3 e Sorial 0.1.3437.1.

Approva altresì, con distinte votazioni, il subemendamento Misuraca 0.1.3437.2 (*vedi allegato 1*) e l'emendamento 1.3437 del relatore, come modificato dal subemendamento Misuraca 0.1.3437.2 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dopo aver evidenziato che l'approvazione del proprio emendamento 1.3437, come riformulato, rappresenta un messaggio importante che la politica rivolge al Paese, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4013, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4013 del relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.4013 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.4015 del relatore e dei subemendamenti ad esso riferiti, invita al ritiro dei subemendamenti Guidesi 0.1.4015.3 e Borghesi 0.1.4015.4, nonché degli identici subemendamenti Crimì 0.1.4015.1 e Miotto 0.1.4015.2. Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 1.4015.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti Guidesi 0.1.4015.3 e Borghesi 0.1.4015.4 e sugli identici subemendamenti Crimì 0.1.4015.1 e Miotto 0.1.4015.2; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.4015 del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel sottolineare l'importanza delle finalità perseguite dal subemendamento a sua firma 0.1.4015.2, insiste affinché il relatore

e il rappresentante del Governo modificano l'invito al ritiro formulato su tale proposta emendativa e ribadisce l'opportunità di sospendere, da parte dell'ANAS, tutte le attività di riscossione nei sei mesi in cui è prevista l'istituzione di un tavolo di lavoro per la risoluzione del relativo contenzioso.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rileva che le modificazioni proposte dall'onorevole Miotto attraverso il suo subemendamento 0.1.4015.2 non possono essere accolte per ragioni concernenti la copertura finanziaria. Fa presente, quindi, che essendo oggi l'ultima giornata dedicata all'esame del disegno di legge di stabilità in Commissione, sarebbe opportuno procedere alla votazione dell'emendamento del relatore se si vuole cercare di risolvere il problema del contenzioso in merito ai passi carrai.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA (PD), con riferimento alle richieste avanzate dall'onorevole Miotto, assicura che il Governo affronterà la questione in maniera concreta, al fine di trovare al più presto le opportune soluzioni presso il tavolo di lavoro di cui l'emendamento in oggetto prevede l'istituzione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda la presentazione di un ordine del giorno sul punto, affinché il Governo assuma uno specifico impegno, non potendo procedere alla riformulazione dell'emendamento 1.4015 nel senso indicato dall'onorevole Miotto, in quanto si andrebbe incontro a un parere contrario da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) insiste nella richiesta di prevedere direttamente nel testo del disegno di legge di stabilità la sospensione da parte di Anas di tutte le attività di riscossione oggetto del contenzioso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emenda-

mento 1.4015 del relatore e tutti i subemendamenti ad esso riferiti devono intendersi accantonate.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4012, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4012 del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.4012 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.4018 del relatore e dei subemendamenti ad esso riferiti, invita al ritiro dei subemendamenti Borghesi 0.1.4018.2 e 0.1.4018.1 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4018.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti Borghesi 0.1.4018.2 e 0.1.4018.1, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4018 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Borghesi 0.1.4018.2 e 0.1.4018.1 e approva l'emendamento 1.4018 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.4001 del relatore e delle proposte emendative ad esso riferite, esprime invito al ritiro sui subemendamenti Guidesi 0.1.4001.17, Borghesi 0.1.4001.10, 0.1.4001.11 e 0.1.4001.12, Causi 0.1.4001.1, Borghesi 0.1.4001.13 e 0.1.4001.14; esprime parere favorevole sul subemendamento Bruno Bossio 0.1.4001.8 nonché sul subemendamento Borghesi 0.1.4001.15, a condizione che sia riformu-

lato sostituendo le parole: « d'intesa » con la seguente: « sentita »; invita quindi al ritiro dei subemendamenti Borghesi 0.1.4001.16, Rubinato 0.1.4001.4, Guidesi 0.1.4001.18, Brunetta 0.1.4001.5, Fragonelli 0.1.4001.2, Garavini 0.1.4001.3, Brunetta 0.1.4001.6 e Capezzone 0.1.4001.7. Raccomanda, quindi, l'approvazione del suo emendamento 1.4001, come modificato sulla base dell'accoglimento del subemendamento 0.1.4001.19 del Governo che prevede le seguenti modificazioni: sopprimere il comma 477-bis; al comma 486, sostituire le parole: « della IUC » con le seguenti: « della TARI e della TASI »; al comma 489, sopprimere le parole da: « nonché » fino a: « riscossione dell'IMU ».

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative riferite all'emendamento 1.4001 del relatore, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4001 del relatore, così come modificato a seguito dell'accoglimento del subemendamento 0.1.4001.19 del Governo.

Angelo RUGHETTI (PD) esprime perplessità in ordine alla modificazione appena proposta relativamente al comma 489 dell'emendamento 1.4001 del relatore, in quanto, a suo avviso, è in grado di creare disparità di trattamento tra i soggetti a cui attualmente è affidato il servizio di gestione rifiuti e i soggetti ai quali, alla stessa data, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, pur condividendo parte delle osservazioni svolte dall'onorevole Rughetti, conferma la modifica al comma 489 dell'emendamento 1.4001 del relatore, nei termini dianzi indicati.

Fabio MELILLI (PD) dichiara di non condividere la suddetta modifica al comma 489, così come proposta dal relatore, in quanto da essa deriverebbe l'obbligo di nuove procedure concorsuali solo per l'affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dell'IMU, mentre ri-

marrebbero in essere i contratti per la gestione dei rifiuti. A suo avviso, pertanto, la riformulazione dell'emendamento 1.4001 del relatore andrebbe in una direzione opposta a quella della semplificazione.

Guido GUIDESI (LNA) si dichiara d'accordo con le considerazioni del collega Melilli circa la complessità del sistema che si viene delineando per i comuni ed auspica pertanto il compimento di un passo indietro da parte del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita la Commissione a prestare attenzione al dibattito in corso in ragione della complessità dei temi trattati.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti sulla riformulazione dell'emendamento 1.4001 proposta dal relatore non comprendendo, in particolare, quale sia il comma 477-bis di cui si chiede la soppressione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rispondendo alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla collega Castelli, fa presente che l'inserimento del comma 477-bis è previsto dall'emendamento 1.4001 del relatore, nella sua formulazione originaria, mentre viene soppresso nella riformulazione proposta del medesimo emendamento a seguito del recepimento del subemendamento 0.1.4001.9 del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che l'emendamento 1.4001 del relatore può essere ulteriormente riformulato nel senso di tenere fermo il principio della separazione tra la riscossione dei tributi connessi alla raccolta sui rifiuti e quella dell'imposta sugli immobili.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che la riformulazione da ultimo proposta del proprio emendamento 1.4001 corrisponde già, a suo avviso, all'obiettivo delineato dal sottosegretario Baretta nel suo intervento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, stante la necessità di procedere a ulteriori approfondimenti, l'emendamento 1.4001 del relatore e i relativi subemendamenti sono da intendersi accantonati. Passando, quindi, all'emendamento 1.4009 del relatore, ricorda che sono stati dichiarati inammissibili i subemendamenti Borghesi 0.1.4009.1 e 0.1.4009.2 e Fedriga 0.1.4009.6.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dei subemendamenti Borghesi 0.1.4009.3, 0.1.4009.5 e 0.1.4009.4.

Raccomanda altresì l'approvazione del suo emendamento 1.4009.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti Borghesi 0.1.4009.3, 0.1.4009.5 e 0.1.4009.4, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.4009 del relatore.

Laura GARAVINI (PD) auspica una riformulazione dell'emendamento 1.4009 del relatore al fine di estendere l'esenzione dal pagamento dell'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale ai cittadini italiani iscritti all'AIRE.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che non ci sono le condizioni tecniche per recepire la proposta di modifica formulata dalla collega Garavini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Borghesi 0.1.4009.3, 0.1.4009.5 e 0.1.4009.4 e approva l'emendamento 1.4009 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, passando nuovamente all'esame dell'emendamento del relatore 1.4001, precedentemente accantonato, avverte che è in distribuzione una nuova riformulazione con riferimento al comma 489 (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) rileva che la nuova formulazione appare sicuramente più accettabile della precedente. Osserva che, poiché vi sono forti analogie della base imponibile della TASI e dell'IMU, appare logica la possibilità che vi sia un unico gestore.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, comunica che dopo un'attenta valutazione ha modificato in senso favorevole il proprio parere in relazione al subemendamento Rubinato 1.4001.4.

Stefano BORGHESI (LNA) accoglie la riformulazione proposta dal relatore del suo subemendamento 1.4001.15.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sul subemendamento 0.1.4001.19 del Governo all'emendamento 1.4001 del relatore, con il quale si propone, nella parte consequenziale: la soppressione del comma 477-*bis*; al comma 486, la sostituzione delle parole « della IUC » con le seguenti « della TASI e della TARI »; al comma 489, la soppressione delle parole da: « nonché » fino a: « riscossione dell'IMU ».

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i subemendamenti Borghesi 0.1.4001.10 e 0.1.4001.11 risultano inammissibili.

La Commissione respinge il subemendamento Borghesi 0.1.4001.17.

Guido GUIDESI (LNA) riguardo al subemendamento Borghesi 0.1.4001.12 di cui è cofirmatario, fa presente che esso intende sanzionare in modo più grave i cosiddetti « immobili fantasma », ossia quelli privi di dichiarazione di accatastamento, al fine di prevedere una sanzione maggiore per chi finora ha del tutto evaso le imposte sugli immobili.

La Commissione respinge il subemendamento Borghesi 0.1.4001.12.

Marco CAUSI (PD) ritira il subemendamento a propria firma 0.1.4001.1, in quanto lo ritiene assorbito dalla nuova formulazione presentata dal relatore. Osserva che anche l'emendamento Pelillo 1.2733, che risulta accantonato, si deve intendere assorbito da tale riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che il subemendamento Causi 0.1.4001.1 si intende assorbito dalla riformulazione dell'emendamento 1.4001 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Borghesi 0.1.4001.13 e 0.1.4001.14.

Approva, quindi, il subemendamento Bruno Bossio 0.1.4001.8 e il subemendamento Borghesi 0.1.4001.15, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento Borghesi 0.1.4001.16 risulta assorbito dall'approvazione del subemendamento Borghesi 0.1.4001.15, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Rubinato 0.1.4001.4 e il subemendamento 0.1.4001.19 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, presenta una riformulazione del proprio emendamento 1.4001 che riformula il comma 489 come segue: «I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, per la durata del contratto in essere, la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 468 e 469 ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e di riscossione della TASI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU». Fa presente che, rispetto alla precedente formulazione, sono state eliminate le parole «anche disgiuntamente», è stata fissata la data del 31 dicembre 2013 e sono

state soppresse le parole da «della TARSU» fino alla fine del comma.

Carla RUOCCO (M5S) ritiene che debba essere specificato che i comuni possano affidare con le modalità previste dalla proposta emendativa, oltre alla riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 468 e 469, anche il loro accertamento, così come previsto successivamente nel medesimo emendamento per la TASI.

Marco CAUSI (PD), nel condividere quanto detto dalla collega Ruocco, osserva che la formulazione del comma 489 proposta dal relatore prevede una facoltà per i comuni e non un obbligo.

Fabio MELILLI (PD), dal momento che la legge di stabilità viene approvata gli ultimi giorni dell'anno, chiede al Governo un chiarimento riguardo ai contratti che i comuni hanno in scadenza nel mese di dicembre.

Laura CASTELLI (M5S) condivide l'osservazione del collega Melilli e chiede al Governo un'ulteriore riflessione al riguardo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, giudica opportuna un'ulteriore riflessione sul tema posto dal collega Melilli e ritiene che in tal senso vada integrato il proprio emendamento.

Fabio MELILLI (PD) suggerisce al relatore di aggiungere una specifica disposizione per i comuni che abbiano contratti in essere al 31 dicembre 2013.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) giudica opportuno che venga fatta una riflessione più accurata, in quanto una riformulazione affrettata potrebbe determinare l'approvazione di disposizioni non adeguate. Chiede quindi al presidente di sospendere brevemente la seduta al fine di predisporre una più chiara riformulazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che la *ratio* dell'emendamento presentato dal relatore è quella di consentire ai comuni di proseguire i rapporti contrattuali in essere senza procedere all'indizione di una nuova gara fino alla scadenza di tali contratti. Ritiene pertanto necessario che venga inserita quale data di riferimento il 31 dicembre 2013, in modo che i comuni che a tale data abbiano contratti in essere possano continuare ad affidarli senza gara.

Angelo RUGHETTI (PD) chiede ulteriori chiarimenti rispetto alla sorte dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2013.

Marco CAUSI (PD), nel condividere quanto detto dal rappresentante del Governo, giudica opportuno che una data di riferimento vada inserita anche riguardo ai contratti di riscossione della TARI e non solo della TASI, come previsto dalla nuova formulazione dell'emendamento del relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che la formula iniziale dell'emendamento del relatore prevedeva che i comuni potessero affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali alla stessa data era affidato il servizio di accertamento e di riscossione dell'IMU, senza precisare una data specifica, introdotta successivamente nella riformulazione.

Fabio MELILLI (PD) giudica opportuno che sia inserito un periodo al comma 489, in modo da prevedere che la medesima facoltà sia consentita ai comuni che hanno i contratti in scadenza entro il 31 dicembre 2013.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa propria la proposta del collega Melilli e propone un'ulteriore riformulazione del proprio emendamento 1.4001.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 12.50.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4001 del relatore, come ulteriormente riformulato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.4001 del relatore, come ulteriormente riformulato e come modificato a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.1.4001.19 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame dell'emendamento 1.5000 del Governo, ricorda che il subemendamento Rostellato 0.1.5000.1 è stato dichiarato inammissibile. Non essendo stati presentati altri subemendamenti all'emendamento 1.5000 del Governo, esprime sullo stesso parere favorevole, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore sulla riformulazione proposta dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) sottolinea come le disposizioni di cui al capoverso 123-*bis*) dell'emendamento 1.5000 del Governo, determinino un incremento del costo del lavoro, a svantaggio sia dei lavoratori sia delle imprese. Preannuncia quindi il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla predetta proposta emendativa.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA sottolinea come l'emendamento del Governo intervenga sulle disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, che opera una ristrutturazione in materia di ammortizzatori sociali. Sottolinea infatti che la cassa integrazione in deroga, ancora rifinanziata per quest'anno, andrà ad esaurirsi nel 2016. Evidenzia come si renda quindi necessario fissare un'aliquota di equilibrio, che l'Inps ha calcolato potrebbe essere tra lo 0,5 per cento e lo 0,6 per cento, che sia comunque in grado di garantire le prestazioni attualmente ero-

gate nell'ambito della cassa integrazione in deroga. Specifica dunque come si debba intervenire per permettere il funzionamento di un meccanismo di fondamentale importanza, considerato che la legge prevede un fondo di solidarietà che opererà anche a favore dei settori industriali che non beneficiano della cassa integrazione ordinaria, né di quella in deroga, estendendo a tali settori l'applicazione di tale principio mutualistico.

La Commissione approva l'emendamento 1.5000 del Governo, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento 1.5001 del Governo e dei relativi subemendamenti, esprime parere favorevole sul subemendamento Misuraca 0.1.5001.1, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Formula inoltre invito al ritiro dei subemendamenti Borghi 0.1.5001.2, Latronico 0.1.5001.3 e Castelli 0.1.5001.4. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 1.5001 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il parere espresso dal relatore su tutte le proposte subemendative testè richiamate.

Dore MISURACA (NCD) accetta la riformulazione del subemendamento a sua firma proposta dal relatore.

La Commissione approva il subemendamento Misuraca 0.1.5001, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Cosimo LATRONICO (FI-PDL) ritira il subemendamento a propria firma 0.1.5001.3, esprimendo peraltro l'auspicio che il relatore tenga conto del fatto che tale subemendamento mira a sanare una forte discriminazione nell'impiego delle risorse in danno della regione Basilicata, che risulta la più colpita, tra le regioni italiane, da calamità naturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Borghi 0.1.5001.2 e Castelli 0.1.5001.4; quindi approva l'emendamento del Governo 1.5001, come modificato dal subemendamento Misuraca 0.1.5001 (*Nuova formulazione*) precedentemente approvato (*vedi allegato 1*).

Guido GUIDESI (LNA) interviene sull'ordine dei lavori facendo presente al Governo la notizia, diffusa dagli organi di stampa, circa la possibilità che il Governo presenti ulteriori proposte emendative.

Il viceministro Stefano FASSINA precisa che la notizia riportata dagli organi di stampa si riferisce verosimilmente all'incontro, svoltosi nella mattinata della giornata odierna, tra il Presidente del Consiglio dei ministri e le parti sociali, in ordine alla prevista istituzione del Fondo per la riduzione del cuneo fiscale, cui si fa riferimento in un emendamento al disegno di legge di stabilità già presentato dal Governo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento 1.5002 del Governo, al quale non è stato presentato alcun subemendamento, esprime sullo stesso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 1.5002 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento del Governo 1.5004 e delle relative proposte subemendative, formula invito al ritiro dei subemendamenti Castelli 0.1.5004.6, De Rosa 0.1.5004.5, Fauttilli 0.1.5004.1 e Caso 0.1.5004.4. Segnala inoltre che risultano inammissibili i subemendamenti Borghesi 0.1.5004.3 e 0.1.5004.2. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 1.5004 del Governo.

Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura CASTELLI (M5S) ritira il subemendamento 0.1.5004.6, a sua firma.

Vincenzo CASO (M5S) chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali saranno le concrete modalità di utilizzo dei Fondi previsti per rafforzare l'intervento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione della realizzazione dell'Expo di Milano, con particolare riferimento alla previsione dell'acquisizione e realizzazione di infrastrutture. Manifesta, inoltre, al Governo la necessità che si realizzi un sistema che garantisca maggiori e più efficaci controlli delle forze dell'ordine per quanto riguarda le possibili infiltrazioni di organizzazioni di stampo mafioso nella gestione delle gare per l'affidamento degli appalti.

FAUTTILLI Federico (PI) manifesta perplessità in ordine al parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sul subemendamento a sua firma 0.1.5004. Insiste quindi per la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti De Rosa 0.1.5004.5 e Fauttilli 0.1.5004.1.

Vincenzo CASO (M5S) illustra le finalità della proposta subemendativa a sua prima firma 0.1.5004.4, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Caso 0.1.5004.4 e approva l'emendamento 1.5004 del Governo (*vedi allegato 1*).

Laura CASTELLI (M5S) sollecita la risposta, da parte del rappresentante del Governo, alla richiesta di chiarimenti precedentemente avanzata dal suo gruppo parlamentare.

Il viceministro Stefano FASSINA sottolinea come l'emendamento presentato dal Governo persegue l'obiettivo di rafforzare e rendere più efficiente l'impiego delle Forze dell'ordine nell'area territoriale interessata dalla realizzazione dell'evento

Expo 2015, facendo presente che è già stata predisposta un'apposita relazione tecnica. Precisa, inoltre, che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è utilizzato per far transitare risorse verso i Ministeri interessati e, come tale, è privo di una specifica finalizzazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, passando all'esame dell'emendamento 1.5005 del Governo, ricorda che il subemendamento Marco Meloni 0.1.5005.1 è inammissibile per carenza di compensazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere contrario sul subemendamento Latronico 0.1.5005.2 e parere favorevole sull'emendamento 1.5005 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Latronico 0.1.5005.2 ed approva l'emendamento 1.5005 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, passando all'esame dell'emendamento 1.5006 del Governo, avverte che tutte le proposte subemendative allo stesso riferimento sono state ritenute inammissibili.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5006 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5006 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in relazione all'emendamento 1.5007 del Governo, invita al ritiro del subemendamento Marcon 0.1.5007.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.5007 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Marcon 0.1.5007.1 ed approva l'emendamento 1.5007 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, passando all'esame dell'emendamento 1.5008 del Governo, avverte che sono inammissibili i subemendamenti Di Salvo 0.1.5008.18, limitatamente alla parte consequenziale, Fedriga 0.1.5008.11, 0.1.5008.16 e 0.1.5008.15, Bechis 0.1.5008.19 e Barbanti 0.1.5008.20.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, formula parere favorevole sull'emendamento 1.5008 del Governo, invitando al ritiro di tutti i subemendamenti allo stesso riferiti. Evidenza come l'emendamento del Governo affronti una materia delicata e complessa, utilizzando ingenti risorse per raggiungere, nei limiti dell'attuale situazione finanziaria, l'obiettivo di sanare il più possibile, in relazione all'anno 2014, le problematiche derivanti dall'applicazione della cosiddetta legge Fornero.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Angelo RUGHETTI (PD) manifesta compiacimento per l'emendamento del Governo e formula un plauso al viceministro Fassina, che si è fortemente adoperato per affrontare la situazione degli esodati.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene inadeguato ed insufficiente l'intervento proposto dal Governo, dal momento che numerose categorie di lavoratori restano prive di qualsivoglia forma di tutela e non risultano salvaguardate. Osserva inoltre che la norma non appare di immediata applicazione, poiché il comma 127-*sexies* subordina l'efficacia delle disposizioni al-

l'emanazione, ancora non avvenuta, del decreto relativo alle armonizzazioni.

Marialuisa GNECCHI (PD) manifesta consapevolezza per il fatto che non tutte le situazioni sono state salvaguardate, anche a causa della mancanza di gradualità della legge Fornero. Osserva però che con l'emendamento in esame vengono superati alcuni dei limiti rigidamente introdotti dalla precedente normativa ed affrontata la questione dei limiti di reddito. Nel concordare con il collega Fedriga sul fatto che permangono delle situazioni non ancora risolte, auspica l'avvio su tale materia di tavoli di confronto. In conclusione, ribadisce la necessità che il Governo assuma l'impegno, come evidenziato anche dal Presidente del Consiglio Letta, a salvaguardare tutti coloro che si troveranno privi di un reddito da lavoro, da pensione o proveniente da ammortizzatori sociali, valutando positivamente in ogni caso i passi avanti compiuti con l'emendamento in esame.

Claudio COMINARDI (M5S) giudica inaccettabile l'intervento proposto dal Governo, in quanto diretto a salvaguardare solo alcune categorie, non affrontando la questione in maniera organica e strutturale.

Generoso MELILLA (SEL) prende atto dei passi avanti compiuti, ma ritiene ancora insufficiente l'azione per sanare il *vulnus* provocato dalla riforma Fornero che, a suo avviso, continuerà a determinare una notevole sofferenza sociale anche negli anni a venire. Ritiene pertanto necessario che il Governo realizzi un intervento organico per affrontare tale complessa problematica, che presenta il carattere di una vera e propria emergenza sociale, non limitandosi a misure di carattere episodico come quella proposta.

Il viceministro Stefano FASSINA, nel dichiarare di comprendere le diversità di ruolo tra Governo, maggioranza e opposizione, riafferma l'importanza dei passi avanti compiuti per risolvere il problema

della mancanza di reddito per decine di migliaia di lavoratori, nonostante la difficile condizione delle finanze pubbliche.

Riconosce che persistono tuttora delle situazioni irrisolte, ma evidenzia che, con il terzo intervento del Governo in otto mesi, sono state salvaguardate la maggior parte delle situazioni relative agli anni 2013 e 2014. In risposta alle osservazioni dei colleghi Fedriga e Gneccchi, dichiara che il decreto sulle armonizzazioni è già stato firmato dai competenti ministri ed è in corso di pubblicazione. Invita pertanto a non diffondere messaggi allarmistici, in quanto le disposizioni di cui si propone l'introduzione saranno immediatamente operative.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) continua ad esprimere perplessità in relazione alla disposizione di cui al comma 127-sexies.

Il viceministro Stefano FASSINA (PD) ribadisce che l'emendamento non poteva fare riferimento ad una norma non ancora pubblicata, ma che le disposizioni introdotte dal decreto relativo alle armonizzazioni saranno immediatamente applicate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Salvo 0.1.5008.18, Marcon 0.1.5008.17, Pannarale 0.1.5008.2, Di Salvo 0.1.5008.1, Fedriga 0.1.5008.3, 0.1.5008.4, 0.1.5008.12, 0.1.5008.13, 0.1.5008.5, 0.1.5008.9, 0.1.5008.8, 0.1.5008.7, 0.1.5008.6, 0.1.5008.14 e 0.1.5008.10 ed approva l'emendamento 1.5008 del Governo (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, in relazione all'emendamento 1.5009 del Governo, avverte che il subemendamento Saltamartini 0.1.5009.2 è stato ritirato e che il subemendamento Marcon 0.1.5009.6 è inammissibile.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, formula parere favorevole sull'emendamento 1.5009 del

Governo, invitando al ritiro di tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Guido GUIDESI (LNA) ricorda che le misure a sostegno dei nuovi nati sono state introdotte per la prima volta durante il Governo Berlusconi. Sottolinea che i subemendamenti presentati dal suo gruppo hanno lo scopo di riservare i benefici concessi alle famiglie di cittadinanza italiana, o perlomeno caratterizzate da una lunga permanenza nel Paese, in quanto più interessate dal fenomeno della denatalità.

Donata LENZI (PD) pone in evidenza il fatto che i 22 milioni di euro previsti per le misure di sostegno per i nuovi nati rappresentano una cifra molto rilevante rispetto all'insieme delle risorse destinate alle politiche sociali. Ritiene pertanto che tale strumento debba essere inserito all'interno di una visione politica più generale e che una parte delle risorse debbano essere impiegate per il Fondo per le famiglie.

Giulio MARCON (SEL), nel condividere le considerazioni della collega Lenzi, osserva come le disposizioni introdotte dal Governo Berlusconi non abbiano sostanzialmente raggiunto gli obiettivi prefissati. Dichiara pertanto l'astensione del suo gruppo sull'emendamento in esame.

Vincenzo CASO (M5S) manifesta perplessità in ordine al fatto che si continui ad applicare misure che si sono già rivelate fallimentari. Preannuncia quindi il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta emendativa 1.5009 presentata dal Governo.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) sottolinea che lo scopo del subemendamento da lui presentato è quello di sostenere anche le famiglie che compiono adozioni all'estero ma, in considerazione del parere espresso dal relatore, ne annuncia il ritiro.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Borghesi 0.1.5009.3, Guidesi 0.1.5009.7 e Borghesi 0.1.5009.5 e 0.1.5009.4 ed approva l'emendamento 1.5009 del Governo (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone di accantonare momentaneamente l'esame dell'emendamento 1.5010 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento 1.5010 del Governo e i relativi subemendamenti si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5011 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5011 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5011 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5012 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5012 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5012 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5013 del Governo, formulando altresì un invito al

ritiro dei subemendamenti Borghesi 0.1.5013.2, 0.1.5013.3, 0.1.5013.4, 0.1.5013.5, 0.1.5013.6, 0.1.5013.7, 0.1.5013.8 e 0.1.5013.9 ad esso riferiti. Ricorda infine che il subemendamento Bratti 0.1.5013.1 è stato dichiarato inammissibile.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore per quanto riguarda i subemendamenti e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5013 del Governo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, chiede tuttavia di sospendere brevemente l'esame dell'emendamento 1.5013 del Governo e dei relativi subemendamenti, al fine di procedere ad una riformulazione del testo che tenga conto dell'approvazione, avvenuta nel corso della seduta del 15 dicembre 2013, degli identici emendamenti Bobba 1.1400 e Fanucci 1.1913, riferiti al comma 357 del disegno di legge di stabilità.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'esame dell'emendamento 1.5013 del Governo e dei relativi subemendamenti si intende accantonato, in attesa che venga predisposta la riformulazione preannunciata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.5014 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5014 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5014 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere

favorevole sull'emendamento 1.5015 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5015 del Governo.

Guido GUIDESI (LNA) chiede un chiarimento circa le ragioni sottese alla proposta emendativa in esame, palesemente finalizzata alla stabilizzazione di personale impiegato alle dipendenze dell'autorità garante per la protezione dei dati personali.

Il viceministro Stefano FASSINA fa presente che l'emendamento 1.5015 del Governo non comporta oneri aggiuntivi ed è volta a definire una situazione di fatto oramai esistente, derivante dalla circostanza che la predetta autorità si avvale anche di personale comandato proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Guido GUIDESI (LNA) ribadisce che la proposta emendativa mira essenzialmente a determinare una stabilizzazione di personale.

Il viceministro Stefano FASSINA, nel prendere atto delle osservazioni dell'onorevole Guidesi, specifica che la proposta emendativa individua comunque una procedura selettiva pubblica rivolta a coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.5015 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita il relatore a riferire nuovamente in merito all'emendamento 1.5013 del Governo, in precedenza accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra la proposta di riformulazione relativa all'emendamento 1.5013 del Governo, nel

senso di prevedere che la ripartizione delle somme indicate al primo periodo del capoverso 9-*bis* del comma 357 abbia luogo nella misura di 850 milioni di euro per i comuni e di 150 milioni per le province.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di riformulazione del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento 1.5013 del Governo deve dunque intendersi riformulato nei termini testé illustrati dal relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede chiarimenti in ordine al comma 334-*bis*, contenuto nell'emendamento 1.5013 del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel rispondere alla richiesta dell'onorevole Sorial, fa presente che l'emendamento 1.5013 del Governo contiene una serie di misure in materia di finanza degli enti locali e di rapporti tra questi ultimi e lo Stato, con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede al rappresentante del Governo un'ulteriore delucidazione rispetto a quanto appena dichiarato.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI puntualizza che, tra le finalità della proposta emendativa, figura anche quella di consentire un maggiore margine per le spese di conto capitale degli enti locali, prevedendo contestualmente una corrispondente compensazione a valere sulle spese di parte corrente.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come, in tal modo, si finisca per consentire una deroga al patto di stabilità interno, perlomeno in riferimento alle spese in conto capitale.

Angelo RUGHETTI (PD) ritiene che l'emendamento 1.5013 del Governo attribuisce alle regioni la facoltà di cedere ai

comuni ulteriori spazi finanziari, compensandoli attraverso un miglioramento degli obiettivi di patto delle regioni medesime, da realizzare tramite la riduzione delle spese correnti o l'incremento delle entrate tributarie. Segnala che ciò potrebbe consentire, sul triennio, una migliore programmazione degli interventi da parte degli enti locali.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in attesa che venga ulteriormente definita la formulazione dell'emendamento 1.5013 del Governo, invita il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento 1.5016 del Governo e sui relativi subemendamenti.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5016 del Governo e formula un invito al ritiro sugli emendamenti Marcon 0.1.5016.7, Brunetta 0.1.5016.9, Marcon 0.1.5016.6, De Rosa 0.1.5016.2 e 0.1.5016.3, Marcon 0.1.5016.5, Boccadutri 0.1.5016.4, Catania 0.1.5016.11, Caso 0.1.5016.1, Marcon 0.1.5016.10 e Boccadutri 0.1.5016.8 ad esso riferiti.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5016 del Governo.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Marcon 0.1.5016.7, Brunetta 0.1.5016.9 e Marcon 0.1.5016.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il subemendamento De Rosa 0.1.5016.2 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge altresì, con distinte votazioni, i subemendamenti De Rosa 0.1.5016.3, Marcon 0.1.5016.5 e Boccadutri 0.1.5016.4.

Andrea ROMANO (SCpI), intervenendo sul subemendamento Catania 0.1.5016.11, di cui è cofirmatario, segnala come lo stesso abbia lo scopo di introdurre limiti

molto stringenti a tutela delle aree agricole rispetto ai prospettati interventi per la realizzazione di impianti sportivi.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Catania 0.1.5016.11, Caso 0.1.5016.1 e Marcon 0.1.5016.10.

Giulio MARCON (SEL) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro formulato sul subemendamento Boccadutri 0.1.5016.8, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI segnala, al riguardo, che il divieto di localizzazione dei predetti impianti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico o paesaggistico è già contemplato dalla normativa vigente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Boccadutri 0.1.5016.8 ed approva l'emendamento 1.5016 del Governo (*vedi allegato 1*).

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) stigmatizza la mancata presentazione dei nuovi emendamenti preannunciati dal relatore nonostante siano ormai le 14.30.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sollecita sia il Governo sia il relatore a formalizzare le eventuali nuove proposte emendative e assicura a tutti i colleghi che, in ogni caso, la Commissione disporrà di un termine congruo per la presentazione dei relativi subemendamenti e di un tempo adeguato per esaminarli.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento 1.5017 del Governo, esprime parere favorevole sugli identici subemendamenti Misuraca 0.1.5017.5 e Latronico 0.1.5017.3 ed invita al ritiro dei subemendamenti Bruno Bossio 0.1.5017.2, Bergamini 0.1.5017.6, Marcon 0.1.5017.4 e Bruno Bossio 0.1.5017.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5017 del Governo, purché sia riformulato nel senso di sostituire,

al comma 276-*quinquies*, la parola: « dipendenti » con le seguenti: « in rappresentanza ».

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore; raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5017 del Governo, accogliendo la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Angelo RUGHETTI (PD), chiede al relatore e al Governo un chiarimento circa la portata normativa del comma 276-*octies* contenuto nell'emendamento del Governo in esame ed in particolare al rinvio operato all'articolo 2389 del codice civile.

Il viceministro Stefano FASSINA, confermando la natura estremamente complessa dell'emendamento del Governo in esame, ed in particolare al fine di consentire un confronto con il Parlamento su tale questione, ritira l'emendamento 1.5017.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame dell'emendamento del Governo 1.5018 del Governo, invita al ritiro dell'emendamento Covello 0.1.5018.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5018 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.5018 del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Covello 0.1.5018.1, lo dichiara decaduto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.5018 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere

favorevole sull'emendamento 1.5019 del Governo.

Emanuele FIANO (PD) chiede un ulteriore approfondimento sul contenuto dell'emendamento del Governo in esame ed in particolare sull'ambito di applicazione, che reputa pericolosamente ristretto.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara la sua assoluta contrarietà rispetto all'emendamento in esame e chiede formalmente al Governo di ritirarlo.

Rocco PALESE (FI-PdL) si associa alle considerazioni svolte dal collega Guidesi e giudica il contenuto dell'emendamento del Governo in oggetto del tutto in contrasto con la giurisprudenza amministrativa.

Il viceministro Stefano FASSINA ritira l'emendamento 1.5019 del Governo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sul subemendamento Fiano 0.1.5020.1 e sull'emendamento 1.5020 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.5020 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Fiano 0.1.5020.1 e l'emendamento 1.5020 del Governo, come modificato dal subemendamento Fiano 0.1.5020.1 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5021 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5021 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro

di tutte le proposte subemendative presentate all'emendamento del Governo 1.5022, di cui propone un breve accantonamento riservandosi di presentare una proposta di riformulazione. Formula, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 1.5023, 1.5024, 1.5025, 1.5026, 1.5027 e 1.5028 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.5023, 1.5024, 1.5025, 1.5026, 1.5027 e 1.5028 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole su subemendamento Sanna 0.1.5029.1 e sull'emendamento 1.5029 del Governo.

Mauro GUERRA (PD) chiede chiarimenti al relatore e al Governo sulla portata normativa dell'emendamento in esame, che di fatto modifica una norma di rango costituzionale quale è lo statuto della regione Sardegna.

Il viceministro Stefano FASSINA ricorda che è stata raggiunta un'intesa tra il Governo e la regione Sardegna avente ad oggetto il contenuto dell'emendamento in esame.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sul subemendamento Sanna 0.1.5029.1, sottolinea il carattere ultroneo del rinvio alla lettera *m*) dell'articolo 117 della Costituzione, che deve essere sempre rispettata a prescindere dai richiami espressi nei testi delle norme.

Marco CAUSI chiarisce come nella fattispecie oggetto dell'emendamento 1.5029 del Governo si stia affrontando la questione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni e che il rinvio alla lettera *m*) dell'articolo 117 della Costituzione consente l'attuazione del federalismo fiscale

nell'ambito di un vincolo di solidarietà.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone l'accantonamento dell'emendamento in questione ai fini di un maggiore approfondimento.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda sulla proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che, non essendovi obiezioni, l'emendamento 1.5029 e il subemendamento ad esso riferito si intendono accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5030 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5030 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dei subemendamenti Zanetti 0.1.5031.1 e Colletti 0.1.5031.2. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.5031 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Zanetti 0.1.5031.1 e Colletti 0.1.5031.2 ed approva l'emendamento 1.5031 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.5032 e 1.5033 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.5032 e 1.5033 del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.5032 e 1.5033 del Governo (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sul subemendamento Misuraca 0.1.5034.1 e sull'emendamento 1.5034 del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.5034 del Governo.

Laura CASTELLI (M5S) esprime una posizione del tutto contraria sull'emendamento del Governo 1.5034, sottolineando come, ancora una volta, non si adotti una posizione netta sul tema dell'esternalizzazione dei servizi.

Guido GUIDESI (LNA) esprime un giudizio decisamente contrario sull'emendamento in esame chiedendo, altresì, al Governo un chiarimento circa le sorti della procedura di gara ancora in corso, ad esempio, nella regione Puglia.

Il viceministro Stefano FASSINA rassicura sul fatto che la proposta emendativa in esame non sospende le procedure di gara avviate né tanto meno potrebbe bloccare quelle già concluse. Si tratta semplicemente di una soluzione che viene incontro alle conseguenze di carattere sociale derivanti dal minor utilizzo di personale nell'esecuzione dei contratti in essere presso le istituzioni scolastiche.

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene che l'emendamento in oggetto sia utile al fine di fare fronte a molte situazioni venutesi a creare nelle regioni del Centro-Sud in cui, a seguito delle procedure di gara indette, i lavoratori impiegati nei servizi di pulizia delle istituzioni scolastiche rischiano di subire una decurtazione degli stipendi percepiti, già molto bassi, come conseguenza indiretta del fatto che lo Stato consente di esperire le gare con un forte ribasso.

Guido GUIDESI (LNA) chiede un chiarimento in quanto, dalle assicurazioni

fornite dal viceministro Fassina, sembrerebbe che l'emendamento in esame non troverebbe applicazione nei confronti delle gare già indette, mentre sulla base dell'intervento svolto dal deputato Bellanova sembrerebbe vero il contrario.

Il viceministro Stefano FASSINA ribadisce che l'eventuale approvazione dell'emendamento del Governo non avrebbe nessun riflesso sulle gare d'appalto in corso ovvero già concluse e che, pertanto, le considerazioni svolte dal deputato Bellanova costituiscono un auspicio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Misuraca 0.1.5034.1 e l'emendamento 1.5034 del Governo, come modificato dal subemendamento Misuraca 0.1.5034.1 (vedi allegato).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di riformulazione dell'emendamento del Governo 1.5022, precedentemente accantonato.

Il viceministro Stefano FASSINA accetta la riformulazione dell'emendamento 1.5022 del Governo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce l'invito al ritiro di tutti i subemendamenti all'emendamento 1.5022 del Governo.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti Capezzone 0.1.5022.4 e 0.1.5022.5.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra i suoi subemendamenti 0.1.5022.1 e 0.1.5022.2, evidenziandone le finalità.

La Commissione respinge i subemendamenti Paglia 0.1.5022.1 e 0.1.5022.2. Respinge inoltre il subemendamento Capezzone 0.1.5022.3.

Raffaello VIGNALI (NCD) ritira il subemendamento Misuraca 0.1.5022.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 1.5022 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che il relatore sta per presentare ulteriori emendamenti che definiscono gran parte delle questioni rimaste aperte. Propone quindi una sospensione della seduta, al fine di convocare l'ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi, che definirà i tempi dell'ulteriore esame del provvedimento, fino al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea, nonché il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti preannunciati dal relatore.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 17.55.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si riprenderà ora i lavori con l'esame dell'emendamento 1.5013 del Governo, precedentemente accantonato, sul quale il parere del relatore è favorevole, subordinatamente ad una sua riformulazione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che le modalità di esame del provvedimento continuano ad essere caotiche e rischiano di non permettere la conclusione dell'*iter* entro il termine prefissato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che non sono in ballo questioni politiche, ma si tratta semplicemente di mettere ordine nei fascicoli, al fine di evitare di incorrere in errori di coordinamento del testo. Ritiene che si possa comunque procedere speditamente verso l'approvazione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.5013 del Governo, come riformulato (vedi allegato 1).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ricorda che il parere del relatore e del Governo è favorevole sull'emendamento 1.5010 del Governo, subordinatamente ad una sua riformulazione. Ricorda altresì di aver invitato al ritiro dei subemendamenti, altrimenti il parere s'intenderebbe contrario.

Il sottosegretario Stefano FASSINA ricorda che il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

Dalila NESCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.5010 del Governo, osserva che esso non fa altro che proseguire le logiche assistenzialiste messe in campo dai Governi fino ad oggi in materia di LSU, che hanno portato spesso a concedere sussidi a determinate categorie di lavoratori, senza preoccuparsi di garantire loro una effettiva formazione e riqualificazione. Pur facendo salva l'esigenza di garantire un pagamento degli arretrati a tali lavoratori, estendendo in ogni caso l'applicazione di tali misure agli LSU di tutte le regioni, giudica necessario, quindi, porre fine a tali pratiche di scambio, che non fanno altro che porre il Meridione in condizioni di arretratezza, favorendone lo sfruttamento e inducendo le persone più preparate ad emigrare. Chiede, in conclusione, al Governo di rendere contro di come saranno impiegate le risorse stanziolate dalla proposta emendativa in oggetto.

Ferdinando AIELLO (SEL) esprime un orientamento favorevole sull'emendamento del Governo 1.5010, così come riformulato, facendo presente che lo scopo è quello di ridare dignità a lavoratori che, pur in assenza di diritti assicurativi e previdenziali, prestano un servizio essenziale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Si tratta, a suo avviso, di stabilizzarli – così come accaduto in altre regioni – evitando così un loro impiego «in nero», che li espone alla totale assenza di tutele.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) fa presente che l'emendamento del Governo in

esame si pone in controtendenza rispetto alle logiche assistenzialiste, dal momento che regolarizza importanti lavoratori della pubblica amministrazione che offrono da anni un servizio fondamentale alla collettività. Fatto notare che in tal modo si ripristinano condizioni di normalità democratica nel Meridione, rileva che altri gruppi, invece, come è dimostrato dai loro interventi, si battono per mantenere il Sud separato dal resto nella Nazione.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sul suo subemendamento 0.1.5010.4, ne illustra il contenuto, raccomandandone l'approvazione. Ritiene che l'emendamento del Governo dia continuità a logiche di assistenzialismo, non specificando, peraltro, chi e in che modo si prenderà carico di tali lavoratori.

Rocco PALESE (FI-PdL) manifesta preoccupazione per la tenuta finanziaria del Paese, alla luce di una serie di interventi settoriali che rischiano di generare oneri eccessivi, minando gli equilibri finanziari faticosamente raggiunti con grandi sacrifici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge il subemendamento Guidesi 0.1.5010.4

Dalila NESCI (M5S), intervenendo sul subemendamento 0.1.5010.3, di cui è cofirmataria, ne illustra il contenuto rilevando che esso, se da un lato mira a garantire il pagamento degli arretrati a favore degli LSU di tutte le regioni (per gli anni 2012 e 2013), dall'altro prevede il divieto di stipulare nuove convenzioni, affinché si ponga un freno ad una loro assunzione indiscriminata e senza limiti. Rileva altresì che la presente proposta emendativa prevede, prevedendo l'utilizzo di risorse inutilizzate, l'obbligo per gli enti pubblici di bandire concorsi per soddisfare le carenze di organico – individuate dal Ministro per la pubblica amministrazione – nel rispetto di quanto stabilito dall'ultimo decreto-legge adottato in materia di pubblica amministrazione, nella prospet-

tiva di risolvere la questione in maniera definitiva.

Bruno CENSORE (PD) osserva che l'impiego degli LSU non è stato favorito da leggi regionali, ma da provvedimenti nazionali, che ne prevedevano l'utilizzo sulla base dell'avvio di specifici progetti. Fa notare che, con il blocco del *turn over*, tali lavoratori hanno assunto un ruolo sempre più importante, finendo addirittura per rivestire significative responsabilità amministrative, pur in assenza delle necessarie tutele assicurative e previdenziali. Si tratta, a suo avviso, di riconoscerne la posizione assunta all'interno della pubblica amministrazione, regolarizzandoli – così come avvenuto per gli LSU di altre regioni – e ridando loro la dignità che meritano.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che l'emendamento in questione non sia accettabile sotto il profilo etico, dal momento che il blocco del *turn over* non interessa solamente la regione Calabria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Nuti 0.1.5010.3 e 0.1.5010.2.

Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.5010 del Governo, precisa che il proprio gruppo è favorevole al pagamento degli arretrati ma non alla stabilizzazione di tali lavoratori. Ritiene, infatti, che le risorse stanziare potrebbero essere destinate utilmente ad altre iniziative che si rivolgano a tutti indistintamente.

Giuseppe GALATI (FI-PdL) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.5010 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.5010 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, riprende l'esame degli emendamenti in precedenza accantonati. Comunica, quindi,

che il gruppo Partito Democratico ha segnalato l'emendamento Oliverio 1.474, interamente soppressivo del comma 17, in sostituzione dell'emendamento Castricone 1.932.

Marco CAUSI (PD) richiama all'attenzione della presidenza gli emendamenti accantonati Fragomeli 1.2263, riferito al comma 355, e Lodolini 1.2352, riferito al comma 84.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, segnala che gli emendamenti riferiti al comma 20 devono intendersi assorbiti dall'emendamento 1.5002 del Governo, già approvato. Con riferimento al comma 33, evidenzia che l'emendamento Crippa 1.1491 è stato assorbito dall'emendamento 1.4031 del relatore, mentre per l'emendamento Fantinati 1.1411 non è ancora stata completata la riformulazione. Segnala, inoltre, che l'emendamento Abrignani 1.2299 è stato assorbito dall'emendamento 1.4002 del relatore. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Castricone 1.932, relativo al comma 40.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento Castricone 1.932.

Antonio CASTRICONE (PD) illustra l'emendamento 1.932, a sua prima firma, finalizzato a fronteggiare la grave emergenza idrogeologica riguardante il bacino del fiume Pescara, raccomandandone l'approvazione.

Bruno TABACCI (Misto-CD) esprime disappunto per il parere favorevole sull'emendamento 1.932, in considerazione del fatto che la questione dell'emergenza dovute a calamità naturali è già stata ampiamente esaminata dalla Commissione nell'ambito dell'emendamento che ha previsto un apposito fondo da destinare alle situazioni segnalate da tutte le regioni.

Generoso MELILLA (SEL) ritiene che il Governo abbia espresso un parere favore-

vole sull'emendamento in questione a causa della situazione di assoluta emergenza determinatasi in seguito alla recente esondazione del fiume Pescara.

Il viceministro Stefano FASSINA sottolinea come, durante l'esame del provvedimento al Senato, il tema della prevenzione delle calamità naturali sia stato ampiamente discusso. Evidenzia, quindi, che il caso di specie è una situazione in cui è possibile fare prevenzione e per questo il Governo ha espresso un parere favorevole.

Guido GUIDESI (LNA) manifesta contrarietà per una situazione che potrebbe costituire un precedente preoccupante.

Paola DE MICHELI (PD) sottolinea come in Commissione vi sia stata un'ampia disponibilità da parte di tutti i parlamentari a far confluire in un unico fondo le richieste provenienti da diverse regioni, garantendo in tal modo le esigenze di tutti i territori e individuando un percorso lineare.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene tale situazione inaccettabile, giacché da parte di tutti si era convenuto di non far votare singolarmente emendamenti riferiti a determinati eventi calamitosi.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI interviene sull'emendamento Castricone 1.932, sottolineando l'importanza della realizzazione delle infrastrutture ivi indicate nel porto di Pescara, necessarie a porre rimedio ad una situazione resa difficile da interventi sbagliati effettuati 30-40 anni fa, con la costruzione di una diga foranea. Rileva che, ove non si intervenisse celermente, sarebbero necessari diversi milioni di euro solo per dragare il fondo del bacino. Suggestisce quindi di ritirare il predetto emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno indirizzato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale è competente nella realizzazione di opere che, in questo caso, non sono localistiche bensì di rilievo nazionale.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) dichiara di dissentire a livello metodologico, in quanto il Governo non può utilizzare la legge di stabilità come la cosiddetta « legge mancia », individuando determinate infrastrutture pubbliche verso le quali destinare le risorse disponibili.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver ricordato che il sottosegretario Legnini ha invitato il presentatore a ritirare l'emendamento Castricone 1.932 e a trasformarlo in un ordine del giorno, chiarisce che è nell'ordine delle cose che alcuni emendamenti accantonati siano approvati, altri siano ritirati e altri ancora siano respinti.

Gianluca VACCA (M5S), con riferimento all'emendamento Castricone 1.932, rileva come gli interventi necessari nella città di Pescara non siano da individuare solo in relazione al suo porto, bensì anche con riferimento ad altre infrastrutture della città, la quale per anni è stata gestita in maniera inadeguata.

Antonio CASTRICONE (PD), accettando l'invito del rappresentante del Governo, ritira il suo emendamento 1.932 per trasformarlo in un ordine del giorno di indirizzo al Governo.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento al comma 49, precisa che l'emendamento Garofalo 1.3170, precedentemente accantonato, verrebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.4031 del relatore. Con riferimento poi agli emendamenti al comma 52, osserva che sarebbero assorbiti dalle proposte emendative del relatore. Con riferimento poi al comma 66, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.3338 della VIII Commissione e Braga 1.800, precedentemente accantonati.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.3338 della VIII Commissione e Braga 1.800 (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che sarebbero assorbiti dalle proposte emendative del relatore l'emendamento De Micheli 1.891 al comma 70 e l'emendamento Latronico 1.2653 al comma 73. Propone inoltre di accantonare ulteriormente gli emendamenti ai commi 74 e 75.

Guido GUIDESI (LNA) paventa che le proposte emendative ai suddetti commi 74 e 75, ove ulteriormente accantonate, potrebbero non essere poste in votazione in tempo utile.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dichiara la propria volontà di far porre in votazione tutti gli emendamenti accantonati, ove non assorbiti da emendamenti del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede che si votino subito gli emendamenti riferiti ai commi 74 e 75.

Francesco BOCCIA, *presidente*, auspica che tutte le proposte emendative non ancora esaminate e non assorbite o precluse siano poste in votazione prima del conferimento del mandato al relatore.

Laura CASTELLI (M5S) chiede che vengano votati tutti gli emendamenti accantonati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritiene che tranne gli emendamenti assorbiti o preclusi, tutti gli altri saranno posti in votazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, si impegna a far porre in votazione tutti gli emendamenti accantonati e non assorbiti o preclusi, anche se questo dovesse comportare un allungamento dei tempi dell'esame in sede referente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emendamenti riferiti ai commi 74 e 75 devono intendersi ulteriormente accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento agli emendamenti al comma 76, considera l'emendamento Capezzone 1.566 assorbito dall'emendamento del Governo 1.5022. In relazione poi al comma 83, ritiene che l'emendamento Bobba 1.492 sarebbe assorbito da un altro analogo presentato dal relatore. Con riferimento inoltre agli emendamenti riferiti al comma 84, ritiene che gli identici emendamenti Lodolini 1.2352, Locatelli 1.938, Moretti 1.937, Sbröllini 1.80, Chiarelli 1.1628, Biasotti 1.1279, Mura 1.841, Cani 1.145, Donati 1.126, Alfreider 1.363 e Locatelli 1.938 sarebbero assorbiti dalle analoghe proposte emendative del relatore. In relazione poi al comma 87, invita al ritiro, per motivi di copertura finanziaria, degli identici emendamenti 1.3332 della VIII Commissione, Fauttilli 1.1707 e Tino Iannuzzi 1.449.

Chiara BRAGA (PD), in qualità di cofirmataria, ritira l'emendamento Tino Iannuzzi 1.449, preannunciando la sua trasformazione in un ordine del giorno di indirizzo al Governo.

La Commissione respinge quindi per l'Aula gli identici emendamenti 1.332 della VIII Commissione e Fauttilli 1.707.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento al comma 118 avverte che l'emendamento Pizzolante 1.481 sarebbe assorbito dalle proposte emendative del relatore. Propone quindi l'ulteriore accantonamento dell'emendamento Bobba 1.866.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Bobba 1.866 deve intendersi ulteriormente accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento al comma 127, osserva che l'emendamento Gneccchi 1.967 sarebbe assorbito dalle proposte emendative del relatore. Presenta inoltre, in relazione al comma 130, una riformulazione dell'emendamento 1.3307 della XII Commissione. Sempre con riferimento al comma 130, ritiene che gli emendamenti Zampa 1.2503 e Misuraca 1.3425 sarebbero assorbiti dalle proposte emendative del relatore.

Andrea CECCONI (M5S), interviene sull'emendamento Zampa 1.2503, chiedendo che se ne chiarisca la portata.

Donata LENZI (PD) osserva che lo stesso incrementa, in una qualche misura, le risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinate ai comuni.

Chiara SCUVERA (PD), in qualità di cofirmataria, illustra i contenuti dell'emendamento Zampa 1.2503.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento al comma 132 considera assorbito dalle proposte emendative del relatore l'emendamento Capodicasa 1.3005.

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia il ritiro dell'emendamento Capodicasa 1.3005.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che tutti gli emendamenti riferiti ai commi 133, 136, 139, 141 e 165 già accantonati sarebbero assorbiti dalle proposte emendative del relatore. Propone inoltre l'ulteriore accantonamento dell'emendamento Rubinato 1.2338.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Rubinato 1.2338 deve intendersi ulteriormente accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in relazione al

comma 167, intervenendo sull'emendamento Coscia 1.633, in materia di provvidenze all'editoria, osserva che vi è un impegno del Governo a finanziare il relativo fondo nel primo semestre del 2014. Invita pertanto i presentatori al ritiro del predetto emendamento, confidando nel citato impegno governativo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Coscia 1.633 è stato ritirato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 132 precedentemente accantonate, dichiara che l'emendamento Capodicasa 1.3005 sarebbe assorbito da un emendamento del relatore già presentato su analoga materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Capodicasa 1.3005 deve intendersi ulteriormente accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti ai commi 133, 136, 139, 141 e 165, ritiene che sarebbero assorbiti dalle proposte emendative del relatore su analoga materia.

Propone invece un ulteriore breve accantonamento della proposta emendativa Rubinato 1.2338 riferita al comma 166, che necessita di un approfondimento al fine di essere riformulata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Rubinato 1.2338 deve intendersi ulteriormente accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 167 precedentemente accantonate, dichiara che sarebbero assorbiti da emendamenti presentati dal relatore sulla medesima materia gli emendamenti Pe-

luffo 1.788, Palese 1.1106 e 1.1091 e Leone 1.3229.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 130 precedentemente accantonate, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3307 della XII Commissione, purché riformulato. Al fine di riformularne sostanzialmente il contenuto, presenta l'emendamento 1.4032. Dichiara altresì che sarebbero assorbiti da sue proposte emendative già presentate sulla medesima materia gli emendamenti Zampa 1.2503 e Misuraca 1.3425.

Paola DE MICHELI (PD) ringrazia per il segnale di attenzione che viene dato dal relatore e dal Governo nella riformulazione dell'emendamento che prevede il rifinanziamento del Fondo di solidarietà comunale che destina risorse per i minori non accompagnati.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ricorda alla Commissione la questione del rifinanziamento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che negli emendamenti presentati dal relatore riceve un incremento di risorse molto limitato, sulla cui esigua entità chiede un supplemento di riflessione da parte del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4032 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.4032 del relatore (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 183 e delle relative proposte emendative precedentemente accantonate, dichiara che sarebbero assorbiti da emendamenti presentati dal relatore sulla medesima materia gli identici emendamenti Palese 1.3273, Pizzolante 1.487 e 1.483, Palese 1.3274 e Ruocco 1.1391.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene necessario che il relatore e il presidente chiariscano una volta per tutte il significato della parola « assorbito » che viene utilizzata per dichiarare in qualche modo precluse le proposte emendative precedentemente accantonate.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che, sebbene non sempre gli emendamenti appena citati possano tecnicamente ritenersi preclusi o assorbiti, tuttavia gli emendamenti presentati dal relatore sono volti sostanzialmente a recepirne in tutto o in parte il contenuto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone alla Commissione di passare all'esame delle proposte emendative riferite al comma 195, precedentemente accantonate.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone una riformulazione dell'emendamento Fiano 1.2164, relativo alla Fondazione sulla Shoah.

Con riferimento alle proposte emendative riferite ai commi 204, 207 e 218 precedentemente accantonate, dichiara che sarebbero assorbiti da proposte emendative presentate dal relatore su analoga materia gli emendamenti Giacomelli 1.2213, Leone 1.3147 e gli identici emendamenti 1.3278 della II Commissione e Ferranti 1.2731.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Laura CASTELLI (M5S) ricorda alla Commissione il rispetto dei principi contenuti della legge di contabilità in materia di contenuto proprio della legge di stabilità in esame e segnala che si continuano a votare emendamenti di natura microsettoriale.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Castelli, stigmatizza il contenuto dell'emendamento Leone 1.3147, che reca un

finanziamento a favore dell'Orchestra di Verona.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritornando all'esame dell'emendamento Fiano 1.2164 precedentemente accantonato nella nuova formulazione, ne raccomanda l'approvazione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo nuovamente sul carattere microsettoriale degli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, chiede chiarimenti sul progetto Binario 21 e più in generale sul finanziamento previsto per la Fondazione memoriale per la Shoah di Milano nonché per lo stanziamento attribuito al Centro di documentazione ebraica contemporanea.

Emanuele FIANO (PD), nell'accogliere la proposta di riformulazione del relatore, segnala alla Commissione che il finanziamento contenuto nella proposta emendativa a sua prima firma è destinato a un centro di documentazione di importanza internazionale unico al mondo nel suo genere e che il rifinanziamento è destinato ad una legge dello Stato già in vigore.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 1.2164, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 220, propone di riformulare l'emendamento Oliverio 1.1127, identico all'emendamento 1.3378 della XIII Commissione, nel senso di sopprimere le parole da « al primo periodo » fino a « 46,5 milioni e, » e di sostituire le parole da « e per i prodotti agricoli » fino alla fine del testo con le seguenti: « e agricole ».

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Oliverio 1.1127, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 1.1127, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Oliverio 1.1127, come riformulato, risulta assorbito l'emendamento 1.3378 della XIII Commissione. Passando al comma 221, avverte altresì che gli identici emendamenti 1.3339 della VIII Commissione, Rigoni 1.135, e Mariani 1.896 sarebbero assorbiti a seguito a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore presentato sulla stessa materia.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 221, propone di riformulare l'emendamento Mariani 1.899, identico all'emendamento 1.3346 della VIII Commissione, nel senso di sopprimere le parole da: « Al fine di assicurare » fino alla fine del testo.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Raffaella MARIANI (PD), nel prendere atto della proposta di riformulazione del relatore, ritira il proprio emendamento 1.899.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.3346 della VIII Commissione si intende respinto per l'Aula.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 248, propone di riformulare l'emendamento Braga 1.823, identico all'emendamento 1.3372 della VIII Commissione, nel senso di aggiungere dopo le parole da: « sono destinate » la seguente: « prioritariamente ».

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S) invita il relatore e il Governo a riconsiderare il parere testè espresso, nel senso di esprimersi favorevolmente sul testo degli emendamenti in questione, così come formulati dai presentatori.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente di non poter accedere all'invito del deputato Zolezzi, dato che l'eventuale approvazione degli identici emendamenti 1.3372 della VIII Commissione e Braga 1.823, ove non riformulati nel senso indicato, comporterebbe problemi nel rapporto con l'altro ramo del Parlamento, che ha introdotto la norma di cui al comma 248.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) chiede al relatore di chiarire meglio il significato delle sue dichiarazioni.

Alessandro BRATTI (PD), nel sottolineare che la problematica della prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio costituisce ormai una vera priorità nazionale, ritiene che il tema dei rapporti fra i due rami del Parlamento non possa costituire ostacolo per l'approvazione degli emendamenti in questione, nel loro testo originario o, tutt'al più, nel testo riformulato proposto dal relatore.

Laura CASTELLI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bratti, ritiene che introdurre una finalizzazione alla utilizzazione delle risorse di cui al comma 248 non possa e non debba costituire motivo di alcun conflitto con il Senato.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur condividendo le ragioni che sono alla base della presentazione delle proposte emendative in questione, ritiene che ove si fosse voluto introdurre una nuova finalizzazione delle risorse di cui al comma 248, la strada corretta sarebbe dovuta essere quella di una modifica della disposizione

di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 e non del comma 248 del provvedimento in esame.

Giovanni PAGLIA (SEL), verificate le finalità del Fondo di cui al richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 112 del 2008, ritiene che non vi sia alcuna contraddizione fra quella norma e le proposte emendative in esame.

Rocco PALESE (FI-PdL) giudica favorevolmente la proposta di riformulazione degli identici emendamenti 1.3372 della VIII Commissione e Braga 1.823.

Chiara BRAGA (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.823 avanzata dal relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Braga 1.823, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Braga 1.823 (*Nuova formulazione*), risulta assorbito l'emendamento 1.3372 della VIII Commissione. Passando, quindi, al comma 249, avverte che gli identici emendamenti Vignali 1.2956 e Bruno Bossio 1.2436 sarebbero assorbiti da un emendamento del relatore sulla stessa materia.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 260, si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Misiani 1.55 e De Micheli 1.1229.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio MISIANI (PD) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.55, sottolineando che esso mira a dare applicazione ad una sentenza che ha fatto chiarezza in tema di affidamento dei lavori per la fornitura degli scontrini del Lotto.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), preliminarmente denuncia il fatto che gli identici emendamenti Misiani 1.55 e De Micheli 1.1229, che riproducono il testo di emendamenti dichiarati inammissibili al Senato, dopo essere stati dichiarati inammissibili dal presidente della Commissione nella seduta del 10 dicembre scorso, sono stati inspiegabilmente riammessi in seguito. Quanto al contenuto dei medesimi emendamenti, rileva che gli stessi intervengono negativamente su una questione delicata, che riguarda lo svolgimento di complesse attività tradizionalmente svolte dal Poligrafico dello Stato. Preannuncia quindi il voto contrario sugli identici emendamenti Misiani 1.55 e De Micheli 1.1229.

Paola DE MICHELI (PD) manifesta la disponibilità a ritirare l'emendamento a sua firma 1.1229, a condizione che il Governo si impegni a convocare in tempi brevissimi un tavolo tecnico, con la partecipazione dei rappresentanti delle aziende e dei lavoratori coinvolti, al fine di trovare rapidamente una soluzione positiva alla questione oggetto della propria proposta emendativa.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che un'iniziativa del Governo, nei termini indicati dalla collega De Micheli, costituisca la soluzione migliore per la questione in esame.

Antonio MISIANI (PD), nel ribadire le finalità della proposta emendativa, a sua prima firma 1.55, chiede al Governo di esprimersi con chiarezza sul percorso indicato dalla collega De Micheli.

Il viceministro Stefano FASSINA conviene, anzitutto, sulla delicatezza della questione oggetto delle proposte emendative in esame. Rileva inoltre, che la ricostruzione della vicenda prospettata dal deputato Di Gioia è veritiera, ma, al tempo stesso, incompleta. Giudicando, tuttavia, positivamente la proposta avanzata dalla deputata De Micheli, si impegna formalmente a convocare entro il prossimo mese

di gennaio un incontro fra le parti presso il Ministero dell'economia, al fine di risolvere le pendenze in corso e di scongiurare ogni rischio di conseguenze negative per i lavoratori coinvolti.

Guido GUIDESI (LNA) auspica che i presentatori degli emendamenti in esame insistano per la loro votazione, al fine di fare chiarezza in modo definitivo sulla vicenda.

Paola DE MICHELI (PD), alla luce degli impegni assunti dal viceministro Fassina, ritira l'emendamento a sua firma 1.1229.

Antonio MISIANI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.55, formulando un vivo auspicio che, anche grazie all'impegno del viceministro Fassina, la questione possa risolversi positivamente in tempi rapidissimi.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ringrazia i colleghi De Micheli e Misiani per la sensibilità dimostrata, auspicando che l'iniziativa annunciata dal viceministro Fassina possa concludersi positivamente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, relativamente al comma 265, avverte che gli identici emendamenti 1.3310 della IV Commissione e Rossi 1.1725 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.5020 del relatore. Avverte altresì, con riferimento al successivo comma 282, che l'emendamento Pagano 1.153 e gli identici emendamenti Crimi 1.2886 e Prativiera 1.2570 devono sarebbero assorbiti da un emendamento del relatore sulla stessa materia.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente al comma 284, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Cecconi 1.1236.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al relatore chiarimenti in merito al parere testé espresso sull'emendamento, a sua prima firma, 1.1236.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, conferma il parere già espresso sull'emendamento Cecconi 1.1236.

Donata LENZI (PD) fornisce alcune precisazioni sulle ragioni che hanno indotto il relatore a chiedere il ritiro dell'emendamento Cecconi 1.1236.

Andrea CECCONI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1236.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 1.1236.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, comunica che gli identici emendamenti 1.3402 della I Commissione e 1.2052 Fiano, relativi al comma 305, risultano assorbiti dall'emendamento 1.5026 del Governo. In relazione al comma 308, avverte che l'emendamento Aiello 1.2926 risulta assorbito dall'emendamento 1.5010 del Governo. In relazione al comma 309, fa presente che risultano assorbiti gli emendamenti Laffranco 1.1129 e Fiano 1.2126. Fa altresì presente che è in corso di elaborazione una riformulazione dell'emendamento Fiano 1.2129, identico all'emendamento 1.3407 della I Commissione. Esprime infine parere favorevole sugli identici emendamenti 1.3408 della I Commissione e Fiano 1.2131.

Il sottosegretario Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD) sottoscrive l'emendamento Fiano 1.2131.

La Commissione approva gli identici emendamenti 1.3408 della I Commissione e Fiano 1.2131 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Fiano 1.2056, riferito al comma 310 e precedentemente accantonato, risulta ritirato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, avverte che risultano assorbiti tutti gli emendamenti accantonati, relativi ai commi 312, 317 e 321. Rileva inoltre che l'emendamento De Micheli 1.2183, relativo al comma 326, risulta assorbito da un emendamento approvato di contenuto analogo.

Propone quindi di riformulare l'emendamento Fiano 1.2129, identico all'emendamento 1.3407 della I Commissione, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fiano 1.2129, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.3407 della I Commissione risulta pertanto assorbito.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rileva l'opportunità di procedere all'esame delle proposte emendative riferite al comma 439, unitamente all'emendamento del relatore riferito alla stessa materia. Fa presente altresì che tutti gli emendamenti accantonati relativi ai commi 442, 450, 476, 477, 480 e 489 risultano assorbiti o preclusi da emendamenti precedentemente approvati. In relazione al comma 355, fa presente di essere ancora in attesa di una proposta di riformulazione da parte del Governo dell'emendamento Fragomeli 1.2263, che tratta dell'importante questione delle gestioni associate dei comuni.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel ritenere condivisibile il contenuto dell'emendamento Fragomeli 1.2263, avverte che è imminente il perfezionamento della proposta di riformulazione.

Angelo RUGHETTI (PD), in relazione al suo emendamento 1.3424, relativo al comma 479, per la cui votazione dichiara di non insistere, invita il Governo ad affrontare con altro provvedimento la questione della cosiddetta mini rata IMU e del pagamento della TASI per gli immobili esenti dall'IMU.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA) chiede chiarimenti in ordine all'assorbimento del suo emendamento 1.2247, relativo al comma 336.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa che in effetti l'emendamento non risulta assorbito, ma invita comunque il presentatore al suo ritiro.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA) ritira l'emendamento a sua firma 1.2247.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, comunica che risultano assorbiti tutti gli emendamenti relativi al comma 505. In relazione al comma 522, fa presente che risulta in buona parte assorbito l'emendamento Garavini 1.2385. Per la parte restante, propone una riformulazione del predetto emendamento, al fine di rendere discrezionale le agevolazioni dei comuni a favore degli iscritti all'AIRE.

Laura GARAVINI (PD) afferma la propria disponibilità alla riformulazione proposta dal relatore. Ricorda altresì che il Governo si era impegnato ad estendere l'esenzione per la prima casa anche per i residenti all'estero. Invita pertanto a provvedere quanto prima in questa direzione.

Andrea CECCONI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla proposta di esaminare gli emendamenti relativi al comma 439, unitamente all'emendamento del relatore relativo alla stessa materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che tali emendamenti saranno comunque votati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in relazione al comma 524, esprime parere favorevole relativamente agli identici emendamenti 1.3418 della I Commissione e Porta 1.3419, anche in considerazione del fatto che la medesima scelta è condivisa sia dalla Commissione attività produttive che dai parlamentari eletti all'estero.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI rileva la necessità di utilizzare un breve lasso di tempo per verificare le modalità di copertura e la possibilità di una riformulazione.

Laura GARAVINI (PD), con riferimento all'emendamento 1.3419, di cui è cofirmataria, evidenzia l'alto valore simbolico dell'incremento, seppure di lieve entità, del contributo per la internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, alla luce dei tagli operati negli anni passati. Auspica pertanto l'approvazione delle predette proposte emendative.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Garavini 1.2385 (*vedi allegato*), riferito al comma 522 e precedentemente accantonato.

Laura GARAVINI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Garavini 1.2385, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, illustra la proposta di riformulazione dell'emendamento Fragomeli 1.2263 (*vedi allegato 1*), riferito al comma 355 e precedentemente accantonato.

Marco CAUSI (PD) chiede chiarimenti in merito alla necessità di un provvedimento di rango legislativo per disciplinare la materia.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che, essendo stato presentato un emendamento specifico al disegno di legge in esame, si è pensato evidentemente di intervenire con un atto legislativo.

Angelo RUGHETTI (PD) si dichiara a favore di una soluzione che prevede di demandare al Ministero competente il compito di risolvere la questione sul piano amministrativo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur ritenendo possibile un intervento in via amministrativa, ritiene che una soluzione legislativa di chiusura possa sgombrare il campo da ogni dubbio.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con il relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Fragomeli 1.2263, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento Porta 1.3419, identico all'emendamento 1.3418 della X Commissione, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole in ordine alla riformulazione proposta dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal relatore e dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Porta 1.3419, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 1.3418 della X Commissione si intende assorbito dall'emendamento Porta 1.3419 (*Nuova formulazione*), testè approvato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fantinati 1.1411, precedentemente accantonato e riferito al comma 33, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Mattia FANTINATI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Fantinati 1.1411, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Prodanì 1.1458, Oliverio 1.1474, Russo 1.357, Franco Bordo 1.663 e Franco Bordo 1.2980, precedentemente accantonati e riferiti al comma 17.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i deputati Saltamartini, Oliverio, Palese, Mongiello intendono apporre la loro firma agli identici emendamenti in esame.

La Commissione approva gli identici emendamenti Prodanì 1.1458, Oliverio 1.1474, Russo 1.357, Franco Bordo 1.663 e Franco Bordo 1.2980 (*vedi allegato 1*).

Rocco PALESE (FI-PdL) stigmatizza il fatto che le proposte emendative riferite ai commi 74 e 75 non siano state ancora esaminate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.20, riprende alle 22.10.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore 1.4021, 1.4022, 1.4023, 1.4024, 1.4025, 1.4026, 1.4027, 1.4028, 1.4029, 1.4030, 1.4031 (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro di tutti i subemendamenti presentati al proprio emendamento 1.4031, di cui raccomanda l'approvazione, ad eccezione dei seguenti, sui quali esprime parere favorevole: Misuraca 0.1.4031.4, a condizione che sia riformulato nel senso di limitare l'autorizzazione di spesa all'anno 2014 e di ridurre l'importo a 5,4 milioni di euro annui; Currò 0.1.4031.121; Mariani 0.1.4031.13, a condizione che sia riformulato; Giacomelli 0.1.4031.8 e Scanu 0.1.4031.1.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede che si svolga un'unica votazione per i subemendamenti dei quali è stato chiesto il ritiro e un'altra su quelli in relazione ai quali il relatore ha espresso parere favorevole.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) aggiunge la propria firma al subemendamento Misuraca 0.1.4031.4, così come riformulato su proposta del relatore.

Mattia FANTINATI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.4031.20, chiedendo al Governo e al relatore di riconsiderare la precedente richiesta di invito al ritiro.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, dichiara la sua disponibilità a riconsiderare in senso favorevole il suo parere sul subemendamento Fantinati 0.1.4031.20.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il parere favorevole testè

espresso dal relatore sul subemendamento Fantinati 0.1.4031.20.

Rocco PALESE (FI-PdL) dopo aver illustrato le finalità del suo subemendamento 0.1.4031.43, chiede chiarimenti sulle motivazioni dell'avviso contrario espresso dal relatore e dal Governo sullo stesso.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI), con riferimento al subemendamento Palese 0.1.4031.43, sottolinea come il problema sia costituito fundamentalmente dai tagli che determinano la chiusura delle emittenti locali private, limitando così il pluralismo dell'informazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, intervenendo sul subemendamento Palese 0.1.4031.43, osserva che nei casi in cui si sono create determinate condizioni si è potuto intervenire in taluni settori, con il necessario apporto del Governo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI interviene sul subemendamento Palese 0.1.4031.43, dichiarando di condividere la tesi sottesa allo stesso sia da un punto di vista normativo sia con la finalità di dare una soluzione snella alle problematiche concernenti il settore della radioemittenza locale, che necessita di un finanziamento permanente e non di rifinanziamento di anno in anno. Rileva tuttavia che il predetto subemendamento necessita di una copertura finanziaria consistente, che in altri emendamenti è stata valutata in 110 milioni di euro nel triennio. Rileva poi che talvolta le risorse vengono prima finalizzate, per poi essere distolte verso altre destinazioni, citando a titolo di esempio la vicenda del cosiddetto 8 per mille del gettito IRPEF, destinato con successivi provvedimenti legislativi a finalità diverse da quelle originarie. Aggiunge poi che il gettito IVA è già destinato all'entrata del bilancio dello Stato e contabilizzato nei saldi di finanza pubblica.

Giulio MARCON (SEL), con riferimento ad una interrogazione presentata al Mini-

stero dell'economia e delle finanze, rileva come il viceministro Fassina avesse impegnato il Governo a ripristinare le risorse dell'8 per mille nella legge di stabilità per l'anno 2014, chiedendo quindi che questo impegno si concretizzi con atti conseguenti. Aggiunge quindi la propria firma al subemendamento Currò 0.1.4031.121.

Federico GINATO (PD) esprime il proprio rammarico per il mancato accoglimento del suo subemendamento 0.1.4031.3, evidenziando la necessità di disporre fin da subito un aumento della tassazione nei confronti dei concessionari di giochi pubblici. Auspica comunque che la risoluzione a questo problema sia apportata attraverso il progetto di legge recante delega in materia fiscale, attualmente in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Marco CAUSI (PD) evidenzia con rammarico come il Governo non abbia voluto cogliere questa occasione per anticipare alcuni degli elementi di riforma contenuti nel disegno di legge delega in materia fiscale. In proposito segnala, in particolare, il subemendamento Ginato 0.1.4031.3, che si pone la finalità di rafforzare il regime concessorio eliminando un'ampia area grigia, che al momento non è regolamentata, costituita dai soggetti che, non essendo dotati di concessione, offrono comunque servizi di gioco. Accoglie, quindi, l'invito al ritiro formulato dal relatore in relazione al predetto subemendamento Ginato 0.1.4031.3.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) esprime amarezza nel verificare che anche nell'esame condotto alla Camera si stia riproponendo il metodo adottato nell'altro ramo del Parlamento, introducendo una serie infinita di interventi microsettoriale e localistici. Stigmatizza, al riguardo, l'assenza di una reale programmazione degli interventi di carattere economico da parte del Governo e un'assoluta mancanza di trasparenza.

Guido GUIDESI (LNA) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Latro-

nico, ribadisce come il Governo nell'attuale fase di esame del disegno di legge di stabilità stia dimostrando la mancanza di una visione programmatica e sistematica degli interventi prioritari da proporre, scegliendo al contrario di inserire nel testo del provvedimento una serie di contributi di varia natura tanto da trasformare la legge di stabilità in una sorta di « legge mancia ».

Luigi BOBBA (PD) interviene reputando contraddittoria la posizione espressa dal Governo circa il subemendamento a sua prima firma 0.1.4031.2 e auspica una riconsiderazione delle tematiche ivi proposte.

Andrea CECCONI (M5S), pur comprendendo che il Governo in questa occasione abbia deciso di non intervenire sulla disciplina della tassazione dei giochi, non volendo anticipare il contenuto previsto dal progetto di legge in materia di delega fiscale, rivendica comunque l'autonomia decisionale del Parlamento sull'aumento della tassazione nei confronti della filiera del gioco d'azzardo, rilevando come il livello dell'imposizione fiscale verso i comuni cittadini sia molto più elevato.

Rappresenta tuttavia la volontà del proprio gruppo di porre in votazione tutte le proposte emendative presentate in questa fase.

Paola DE MICHELI (PD), nel condividere le ragioni di fondo dell'intervento svolto dall'onorevole Bobba a proposito del suo emendamento, ritiene opportuno che il Governo si impegni a trovare una soluzione in tempi rapidi al fine di dare un concreto segnale di attenzione ai commercianti in relazione alla questione concernente la decorrenza della pensione di vecchiaia.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, replicando alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti sulla *ratio* del proprio emendamento 1.4031, evidenzia come esso non rechi affatto interventi che rispondano a esi-

genze particolari ovvero a logiche di spartizione politica. A mero titolo esemplificativo, ricorda le misure introdotte in materia di borse di studio per gli studenti, gli interventi per le calamità naturali, le misure destinate all'emittenza locale, quelle concernenti i lavoratori precari della giustizia ovvero il tema della cooperazione internazionale. Con particolare riguardo alla questione della tassazione dei concessionari dei giochi, condivide la necessità che il Parlamento proceda rapidamente all'approvazione del progetto di legge delega in materia fiscale, attualmente all'esame del Senato. Ringrazia, quindi, il Governo e, in particolare, il Ministero dell'economia e della finanze, per lo sforzo profuso al fine di reperire risorse volte a dare una risposta concreta a problemi seri, di portata generale, pur nell'ambito degli spazi ristretti consentiti dai vincoli posti dal rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti riferiti all'emendamento 1.4031 del relatore, nonché parere favorevole su quest'ultimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone di procedere innanzitutto alla votazione degli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento Fantinati 0.1.4031.20 (*vedi allegato 1*).

Vincenzo GAROFALO (NCD) accetta la riformulazione proposta dal relatore del subemendamento Misuraca 0.1.4031.4, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva il subemendamento Misuraca 0.1.4031.4, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Stefano FASSINA, avverte che in conseguenza dell'eventuale approvazione del subemendamento Currò 0.1.4031.121, sul quale conferma il parere favorevole, si procederà ad una riformu-

lazione dell'emendamento 1.4031 del relatore, nella parte riferita alla introduzione del comma aggiuntivo 69-ter.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Currò 0.1.4031.121, Mariani 0.1.4031.13, Giacomelli 0.1.4031.8 e Scanu 0.1.4031 (*vedi allegato 1*).

Laura CASTELLI (M5S), prima di passare alla votazione dei subemendamenti sui quali il relatore e il Governo hanno formulato un invito al ritiro ai rispettivi presentatori, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità a valutare positivamente un eventuale ordine del giorno diretto a reperire ulteriori risorse necessarie a garantire il pagamento degli stipendi per i precari operanti nel settore giustizia, dal momento che quelle già stanziare sembrerebbero insufficienti.

Alessia MORANI (PD) annuncia la presentazione di un ordine del giorno per l'Assemblea diretto a garantire il reperimento delle risorse in favore dei lavoratori precari del settore giustizia, considerato che i 15 milioni di euro stanziati a tal fine paiono non sufficienti.

Il viceministro Stefano FASSINA, intervenendo sulla questione sollevata dalle deputate Castelli e Morani, dichiara la disponibilità del Governo a fornire i dati sui precari della giustizia e sulle risorse ad essi destinate, al fine di verificarne la congruità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone di procedere a un'unica votazione per quanto riguarda i subemendamenti dei quali è stato chiesto il ritiro da parte del relatore e del rappresentante del governo, considerato anche che la maggior parte dei temi da essi trattati sono stati approfonditi nel corso del dibattito.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), dichiara, a nome del suo gruppo, di non condividere il metodo di votazione proposto dal presidente Boccia, dal momento che molti dei

subemendamenti presentati dal gruppo stesso non possono considerarsi assorbiti dall'emendamento 1.4031 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.78, Marcon 0.1.4031.60, Boccadutri 0.1.4031.59, Nardi 0.1.4031.56 e 0.1.4031.57, Guidesi 0.1.4031.47, 0.1.4031.77, 0.1.4031.50, 0.1.4031.75 e 0.1.4031.76, Prestigiaco 0.1.4031.44 e Guidesi 0.1.4031.61.

Laura CASTELLI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Villarosa 0.1.4031.31, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere alcune parti dell'emendamento 1.4031 del relatore, ritenute in contrasto con il contenuto proprio del disegno di legge di stabilità come definito dalla legge di contabilità pubblica, facendo confluire le risorse ivi previste nel Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.

La Commissione respinge il subemendamento Villarosa 0.1.4031.31. Respinge altresì gli identici subemendamenti Guidesi 0.1.4031.70, Catalano 0.1.4031.23 e Busto 0.1.4031.7, nonché i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.103, Marcon 0.1.4031.53 e 0.1.4031.51, Prestigiaco 0.1.4031.45, Borghesi 0.1.4031.46, Guidesi 0.1.4031.104 e 0.1.4031.105, e il subemendamento Catalano 0.1.4031.22.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.1.4031.21, soffermandosi sulla necessità di aumentare le risorse a favore del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, soprattutto in considerazione dell'elevato numero dei bambini vittime della povertà nel nostro paese, pari a circa 1.700.000.

Giulio MARCON (SEL) sottoscrive il subemendamento Sorial 0.1.4031.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sorial 0.1.4031.21, Guidesi 0.1.4031.106, 0.1.4031.72 e 0.1.4031.71, Lupo

0.1.4031.28, Di Gioia 0.1.4031.15, Fedriga 0.1.4031.62, Guidesi 0.1.4031.107 e 0.1.4031.108, Terzoni 0.1.4031.6 e Latronico 0.1.4031.34.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) illustra le finalità del subemendamento a sua firma 0.1.4031.35, volto a consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette, chiedendo al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il parere espresso in precedenza.

Maino MARCHI (PD), alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Latronico, modificando l'invito al ritiro precedentemente formulato, esprime parere favorevole sul subemendamento Latronico 0.1.4031.35.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme al relatore.

La Commissione approva, quindi, il subemendamento Latronico 0.1.4031.35 (vedi allegato 1).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi i subemendamenti Segoni 0.1.4031.5, Guidesi 0.1.4031.109, Latronico 0.1.4031.36 e 0.1.4031.33, Di Gioia 0.1.4031.16, Guidesi 0.1.4031.110 e 0.1.4031.111, Fedriga 0.1.4031.63 e Guidesi 0.1.4031.112.

Andrea CECCONI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Baroni 0.1.4031.27, di cui è cofirmatario, con il quale si intende sopprimere la disposizione di carattere localistico e microsettoriale contenuta nel comma 126-*bis* che si intende introdurre con l'approvazione dell'emendamento 1.4031 del relatore.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, in diffonimità di quanto affermato dal deputato Cecconi, conferma il giudizio positivo sulla volontà di introdurre il comma 126-*bis*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici subemendamenti Baroni 0.1.4031.27 e Guidesi 0.1.4031.113.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), con riferimento al comma 126-*bis* che si vorrebbe introdurre, contesta la destinazione ad un unico soggetto delle risorse recate dalla medesima norma. Raccomanda, quindi, l'approvazione del subemendamento soppressivo 0.1.4031.40, che consente di riversare le indicate risorse a favore del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il viceministro Stefano FASSINA, in risposta al deputato Sorial, fa presente che la disposizione da lui contestata è frutto di una ponderata valutazione sull'importanza delle attività svolte dall'istituto beneficiario. Assicura, tuttavia, che il Governo opererà affinché, anche prima della prossima legge di stabilità, sia possibile destinare risorse maggiori al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, quindi, i subemendamenti Sorial 0.1.4031.40, Guidesi 0.1.4031.114, Ciprini 0.1.4031.17, Bobba 0.1.4031.2, Guidesi 0.1.4031.115, gli identici Fedriga 0.1.4031.64 e Guidesi 0.1.4031.116, Fratoianni 0.1.4031.58 e Borghesi 0.1.4031.48.

Andrea CECCONI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Castelli 0.1.4031.11, sottolineando l'importanza di aumentare le risorse a favore dell'integrazione degli immigrati nei comuni sede di centri di accoglienza per i richiedenti asilo in numero pari o superiore a tremila unità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Castelli 0.1.4031.11 e 0.1.4031.12, Cecconi 0.1.4031.26 e Sorial 0.1.4031.39.

Andrea CECCONI (M5S) illustra le finalità del subemendamento Lupo 0.1.4031.29, che opportunamente intende

negare l'aumento di risorse che il Governo vorrebbe destinare al Fondo AGEA per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Lupo 0.1.4031.29 e Guidesi 0.1.4031.117.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge altresì i subemendamenti Gagnarli 0.1.4031.130, gli identici subemendamenti Dall'Osso 0.1.4031.25 e Marcon 0.1.4031.61 e i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.118, 0.1.4031.119, 0.1.4031.73 e 0.1.4031.82.

Andrea CECCONI (M5S) nell'illustrare il subemendamento Di Vita 0.1.4031.24, segnala l'opportunità di reintrodurre, così come previsto dal testo approvato dal Senato, misure atte a garantire la tracciabilità dei generi alimentari donati agli indigenti al fine di evitare sotto il profilo della sicurezza alimentare.

Raffaello VIGNALI (NCD) non condive il subemendamento Di Vita 0.1.4031.24, ringraziando anzi il relatore di aver previsto il superamento, attraverso il suo emendamento 1.4031, del testo del Senato nella parte in cui prevedeva ingiustificatamente una serie di aggravii burocratici per lo svolgimento di un'attività rispetto alla quale non si sono mai verificati problemi per la salute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Di Vita 0.1.4031.24, Guidesi 0.1.4031.83, 0.1.4031.84, 0.1.4031.49, 0.1.4031.86 e 0.1.4031.87.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in merito al subemendamento Palese 0.1.4031.43.

Rocco PALESE (FI-PdL) illustra il subemendamento a sua prima firma, volto a prevedere misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI dichiara la disponibilità da parte del Governo ad affrontare tempestivamente la questione oggetto del subemendamento Palese 0.1.4031.43, coinvolgendo soprattutto il viceministro Catricalà al quale è stata conferita la delega in materia di emittenza radiotelevisiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Palese 0.1.4031.43 e Marcon 0.1.4031.55.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.4031.42, ribadendo l'esigenza di dotare di maggiori risorse il Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, pur convenendo con il rilievo per cui il Fondo nazionale infanzia e adolescenza dovrebbe essere ulteriormente finanziato, rileva tuttavia come gli interventi del Governo afferenti all'area delle politiche sociali, nell'ambito del disegno di legge di stabilità in corso di esame, non si limitino al predetto Fondo. Evidenzia altresì come nel corso degli esercizi passati si sia registrato più volte il mancato finanziamento del predetto Fondo, soprattutto nella versione originaria del disegno di legge di stabilità, circostanza che non si è ripetuta nell'anno in corso.

Ribadisce, pertanto, che, pur non potendosi ritenere pienamente soddisfatti dei risultati conseguiti, non si può tuttavia trascurare l'impegno profuso dal Governo in carica nel reperimento delle risorse a sostegno di molti istituti e interventi inerenti al settore delle politiche sociali.

La Commissione respinge il subemendamento Sorial 0.1.4031.42.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.1.4031.38, ritiene poco soddisfacente la risposta fornita dal relatore, per cui negli anni passati il Fondo nazionale infanzia e adolescenza non sarebbe stato finanziato, contraria-

mente a quanto avvenuto con il disegno di stabilità in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sorial 0.1.4031.38, Marcon 0.1.4031.54 e Guidesi 0.1.4031.91 e 0.1.4031.65.

Riccardo FRACCARO (M5S) illustra il subemendamento Castelli 0.1.4031.10, evidenziando la problematica costituita dalla prospettiva di un aumento incontrollato delle spese in relazione al prossimo semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. Al riguardo, ritiene che vadano fissati dei paletti precisi e che sia opportuno utilizzare prevalentemente risorse interne.

La Commissione respinge il subemendamento Castelli 0.1.4031.10.

Giampaolo GALLI (PD) dichiara di condividere le ragioni del subemendamento Guidesi 0.1.4031.88, ritenendo inopportuno intervenire nell'ambito di un contenzioso aperto fin dal 2007 tra l'Agenzia delle entrate e le imprese attraverso una disposizione interpretativa finalizzata sostanzialmente a sostenere le ragioni della prima, risultata soccombente nei procedimenti giudiziari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.88, 0.1.4031.89, 0.1.4031.90, 0.1.4031.92 e 0.1.4031.93, Ginato 0.1.4031.3, Guidesi 0.1.4031.94, 0.1.4031.95 e 0.1.4031.96.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nell'illustrare il suo subemendamento 0.1.4031.41, sottolinea l'opportunità di destinare risorse al Fondo nazionale infanzia e adolescenza piuttosto che a iniziative musicali aventi un carattere prettamente localistico.

La Commissione respinge il subemendamento Sorial 0.1.4031.41.

Laura CASTELLI (M5S) dichiara di condividere le ragioni del subemenda-

mento Guidesi 0.1.4031.97, ritenendo che sia prioritario affrontare i problemi del Paese piuttosto che finanziare singole orchestre.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.97 e 0.1.4031.98.

Bruno CENSORE (PD) sottoscrive il subemendamento Bruno Bossio 0.1.4031.14 e lo ritira.

La Commissione con distinte votazioni respinge i subemendamenti Guidesi 0.1.4031.74 e 0.1.4031.66 e Fedriga 0.1.4031.67.

Laura CASTELLI (M5S) annuncia il voto favorevole sul subemendamento Allasia 0.1.4031.68 che, oltre che al teatro San Carlo di Napoli, destina risorse a tutte le 172 censite bande musicali del Piemonte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Allasia 0.1.4031.68, Guidesi 0.1.4031.99, 0.1.4031.100 e 0.1.4031.79, Fedriga 0.1.4031.101, Bechis 0.1.4031.37, Barbanti 0.1.4031.18, Guidesi 0.1.4031.80 e 0.1.4031.81 e Ruocco 0.1.4031.52.

Bruno CENSORE (PD) invita a riconsiderare l'invito al ritiro del suo subemendamento 0.1.4031.120 formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il viceministro Stefano FASSINA conferma il parere già espresso.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, conferma l'invito al ritiro del subemendamento Censore.

Bruno CENSORE (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.4031.120.

Il viceministro Stefano FASSINA illustra la riformulazione dell'emendamento

1.4031 del relatore relativa ai capoversi 121-*bis* e 421-*bis*.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.4031.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce l'importanza di dotare di risorse finanziarie adeguate il Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

La Commissione approva l'emendamento 1.4031, così come modificato e riformulato (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa notare che vi è l'esigenza di sottoporre a votazione un emendamento considerato erroneamente assorbito nella giornata di ieri.

Si riferisce all'emendamento Lodolini 1.2352, sul quale esprime parere favorevole, subordinatamente ad una sua riformulazione.

Il sottosegretario Stefano FASSINA (PD) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lodolini 1.2352, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, si chiede se sia opportuno votare anche i subemendamenti riferiti alla proposta emendativa testé approvata. Esprime, in ogni caso, su di essi un invito al ritiro.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i subemendamenti all'emendamento Lodolini 1.2352 si considerano respinti per l'Assemblea.

Laura CASTELLI (M5S) non giudica coerente considerare respinti per l'Assemblea tali proposte emendative.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando ai

suoi emendamenti, che vanno dal 1.4021 al 1.4030, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come solo per l'emendamento 1.14025 il parere sia favorevole subordinatamente ad una riformulazione. Invita al ritiro di tutti i subemendamenti presentati a tali emendamenti.

Il sottosegretario Stefano FASSINA (PD) esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto ZOLEZZI (M5S) intervenendo sul suo subemendamento 0.1.4024.26, ne raccomanda l'approvazione, trattando un tema delicato ed importante riguardante la bonifica delle zone di interesse di Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Zolezzi 0.1.4024.26, Latronico 0.1.4024.25, Guidesi 0.1.4024.1, Pini 0.1.4024.28, Pini 0.1.4024.2, Fedriga 0.1.4024.3, Fedriga 0.1.4024.27, Allasia 0.1.4024.5, Grimoldi 0.1.4024.6, Guidesi 0.1.4024.7, Allasia 0.1.4024.8, Allasia 0.1.4024.9, Guidesi 0.1.4024.10, Guidesi 0.1.4024.11, Guidesi 0.1.4024.12, Guidesi 0.1.4024.13, Prata-viera 0.1.4024.14, Guidesi 0.1.4024.15, Allasia 0.1.4024.16, Caparini 0.1.4024.17, Guidesi 0.1.4024.18, Allasia 0.1.4024.19, Allasia 0.1.4024.20, Rondini 0.1.4024.21, Grimoldi 0.1.4024.22, Allasia 0.1.4024.23, Guidesi 0.1.4024.24.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 1.4024 del relatore (*vedi allegato 1*), e, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Molteni 0.1.4030.1, Guidesi 0.1.4030.2, Guidesi 0.1.4030.3, Guidesi 0.1.4030.4, Prata-viera 0.1.4030.6, Fedriga 0.1.4030.7, Prata-viera 0.1.4030.8, Brigantini 0.1.4030.9, Prata-viera Guidesi 0.1.4030.10, Pannarale 0.1.4030.5

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 1.4030 del relatore (*vedi allegato 1*).

Andrea VALLASCAS (M5S) fa notare che l'emendamento del relatore 1.4027 si pone in contrasto con un emendamento già approvato, precisamente il 1.1447, a prima firma Crippa. Quest'ultimo mirava a sanare una lacuna del decreto-legge in materia di *ecobonus*, approvato di recente dal Parlamento, scongiurando l'ipotesi di facilitazioni fiscali eccessive per l'acquisto di mobili per la casa e per i lavori di ristrutturazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che la modifica apportata dall'emendamento Crippa 1.1447 comprometterebbe in maniera grave il raggiungimento di taluni obiettivi del decreto-legge in materia di *ecobonus*, tra cui vi era il rilancio del settore delle aziende produttrici di mobili per la casa.

Laura CASTELLI (M5S) giudica grave che il relatore presenti un emendamento volto a superare una precedente deliberazione assunta dalla Commissione.

Raffaello VIGNALI (NCD) fa notare che l'emendamento 1.4027 del relatore appare funzionale al rilancio di un importante settore produttivo, osservando, peraltro, che talune modalità di fabbricazione dei mobili hanno importanti risvolti sul piano ambientale ed energetico. Si chiede il motivo per il quale gli esponenti del Movimento 5 stelle siano contrari, considerato che, a parole, si sono sempre schierati a favore delle imprese.

Riccardo FRACCARO (M5S) ritiene incongruo che norme settoriali, come può essere quella in materia di detrazioni per l'acquisto di mobili, siano inserite in un provvedimento che incide su materia completamente diverse, come, per esempio, quelle ambientali: sarebbe più corretto, a suo avviso, predisporre una legge specifica sulla materia.

Paola DE MICHELI (PD) osserva che l'emendamento 1.4027 del relatore si pone a difesa del lavoro e dell'impresa, garan-

tendo lo sviluppo di un importante settore produttivo in un periodo di crisi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che le modalità convulse di esame delle proposte emendative possono indurre a qualche svista, come nel caso di specie, in cui ci si è resi conto della necessità di superare una modifica in precedenza approvata. Ritiene che, se vi sia il consenso unanime dei gruppi, si possa comunque sottoporre nuovamente a votazione l'emendamento Crippa 1.1447, osservando che anche in altre occasioni è stato necessario tornare sui propri passi, per ripartire a talune valutazioni un po' affrettate.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che in precedenza si è stati costretti a ripetere delle votazioni in presenza di errori tecnici, mentre nel caso in questione si chiede di ripetere una votazione a fronte di sopravvenute valutazioni politiche.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in considerazione delle problematiche emerse, in assenza di obiezioni, l'emendamento 1.4027 del relatore è accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fedriga 0.1.4022.1 ed approva gli emendamenti del relatore 1.4022 e 1.4029 (*vedi allegato 1*).

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sul subemendamento 0.1.4028.1, di cui è cofirmatario, ritiene che con l'emendamento 1.4028 del relatore si stia dando al Paese un pessimo segnale.

Andrea CECCONI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Guidesi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fedriga 0.1.4028.1 ed approva l'emendamento 1.4028 del relatore (*vedi allegato 1*). La Commissione respinge, inoltre, il subemendamento Guidesi 01.4021.1 ed approva

l'emendamento 1.4021 del relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione quindi, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.4026 del relatore (*vedi allegato 1*) e respinge i subemendamenti Borghesi 0.1.4023.5, 0.1.4023.4, 0.1.4023.2, 0.1.4023.1 e 0.1.4023.3. La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.4023 del relatore (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Borghesi 0.1.4025.1.

Itzhak Yoram GUTGELD (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.4025.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Castelli 0.1.4025.10, Borghesi 0.1.4025.5, 0.1.4025.4, 0.1.4025.6, 0.1.4025.7, 0.1.4025.8, 0.1.4025.2 0.1.4025.3 e 0.1.4025.9, mentre approva l'emendamento 1.4025 del relatore (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, riprende l'esame degli emendamenti in precedenza accantonati.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, presenta l'emendamento 1.4033 del relatore che sostanzialmente riformula gli identici emendamenti Guidesi 1.2534, Mazziotti Di Celso 1.1751, Mariastella Bianchi 1.1016, Zan 1.2607 e Terzoni 1.1651, nonché l'emendamento Vallasca 1.1460, gli identici emendamenti Abrignani 1.2292 e Valiante 1.2805 e gli emendamenti 1.3319 della VIII Commissione e 1.2288 Abrignani.

Rocco PALESE (FI-PdL) esprime una netta contrarietà alla riformulazione presentata dal relatore che ritiene addirittura peggiorativa dell'originaria formulazione dei commi 74 e 75. Preannuncia, quindi, che voterà a favore degli identici emendamenti Guidesi 1.2534, Mazziotti Di Celso 1.1751, Mariastella Bianchi 1.1016, Zan 1.2607 e Terzoni 1.1651.

Guido GUIDESI (LNA) osserva che la riformulazione del comma 75 va incontro

alle esigenze degli enti locali. Ritenendo, tuttavia, che il tema in questione debba essere trattato da un provvedimento specifico mantiene l'emendamento 1.2534 a sua prima firma. Domanda, comunque, al relatore se intenda votare la riformulazione proposta per parti separate.

Daniele PESCO (M5S) rileva che la riformulazione proposta dal relatore agevoli in maniera evidente la società SOGEI nell'ambito del contenzioso con i comuni in merito al quale è peraltro già intervenuta una sentenza del TAR.

Giovanni PAGLIA (SEL), nel sottolineare che la riformulazione l'emendamento 1.4033 del relatore è volta a risolvere in via transattiva un contenzioso tra i comuni e la SOGEI, evidenzia i pericoli che deriverebbero da un cattivo funzionamento della norma.

Andrea CECCONI (M5S) manifesta una forte contrarietà sull'emendamento 1.4033 del relatore, osservando che per effetto della norma si interviene nel corso di un contenzioso giudiziario agevolando nettamente un'azienda privata.

Guido GUIDESI (LNA) condivide il ragionamento dell'onorevole Ceconi, auspicando l'approvazione degli emendamenti che sopprimono i commi 74 e 75.

Riccardo FRACCARO (M5S) manifesta il proprio disappunto per l'evidente agevolazione che l'emendamento del relatore permette.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, ritiene non pienamente soddisfacente la riformulazione proposta, rilevando tuttavia che dalla cessazione del contenzioso deriverebbero effetti positivi.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) e Rocco PALESE (FI-PdL) preannunciano un voto contrario sull'emendamento 1.4033 del relatore. Chiedono comunque una votazione

per parti separate, riferite rispettivamente ai commi 74 e 75.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) dichiara che i deputati del Movimento 5 Stelle, in segno di protesta contro l'approvazione dell'emendamento del relatore 1.4033, che ritengono scandaloso, abbandoneranno l'aula della Commissione, invitando i colleghi degli altri gruppi a comportarsi nello stesso modo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il voto sull'emendamento 1.4033 del relatore avrà luogo per parti separate.

La Commissione approva, con votazioni per parti separate, l'emendamento del relatore 1.4033 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dell'emendamento, già accantonato, Rubinato 1.338, riferito al comma 166, in materia di scuole paritarie, sollecitando il Governo ad affrontare comunque efficacemente il tema sotteso allo stesso.

Il viceministro Stefano FASSINA, condividendo la posizione espressa dal relatore e riconoscendo l'importanza della questione oggetto dell'emendamento Rubinato 1.2338, chiarisce che l'esame del disegno di legge di stabilità non è la sede appropriata ove tentare di affrontare efficacemente le questioni richiamate dal predetto emendamento.

Simonetta RUBINATO (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.2338, prende atto dello sforzo fatto da parte del relatore, e crede, anche da parte del Governo. Dichiara comunque la sua amarezza per il fatto che anche quest'anno la legge di stabilità non ha affrontato il tema delle scuole paritarie. Ricorda quindi che la sentenza n. 50 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato che le scuole pubbliche paritarie erogano prestazioni inerenti i diritti fondamentali dei destinatari. Aggiunge che queste scuole tutelano in particolare i bambini dai tre ai sei anni,

e che, dal 2009 in poi, la tutela dei diritti fondamentali dei destinatari prevista dalla citata sentenza della Corte costituzionale non si è attuata, creandosi in tal modo rilevantissimi problemi al settore delle scuole non statali.

Specifica che tali scuole sono scuole pubbliche, non scuole private, come in maniera talvolta semplicistica viene descritto. Dichiara infine di voler ritirare il predetto emendamento 1.2338 preannunciando sin d'ora la presentazione di un ordine del giorno per l'esame in Assemblea, che auspica possa essere accolto dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Rubinato 1.2338 si intende respinto per l'Assemblea.

Avverte inoltre che, nella seduta del 16 dicembre 2013, sono stati approvati gli identici emendamenti De Micheli 1.2183, Latronico 1.2777 e Vignali 1.3119. Aggiunge che tali emendamenti, come risultato da successivi approfondimenti istruttori, necessitano di una copertura di 15 milioni di euro. Precisa che la copertura dell'emendamento è stata pertanto successivamente ricavata dal margine positivo recato dall'emendamento 1.4031 del relatore, come evidenziato dallo stesso relatore nella seduta odierna. Segnala inoltre che, nella seduta del 13 dicembre scorso, è stato approvato l'emendamento Vezzali 1.2447, che apporta modifiche all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante criteri per l'erogazione delle risorse iscritte nel fondo per lo sviluppo e la diffusione capillare delle pratiche sportive. Ricorda inoltre che la citata disposizione è stata giudicata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 23 del 31 ottobre 2013 n. 254. Ritiene quindi che tutto ciò considerato, la deliberazione debba quindi intendersi annullata per evitare una evidente incoerenza del testo.

Ricorda altresì che nella seduta anti-meridiana di oggi è stato approvato il subemendamento Francesco Sanna 0.1.5029.1, riferito all'emendamento del Governo 1.5029, che reca modifiche allo Statuto della Regione Sardegna, recependo

l'intesa tra lo Stato e la Regione medesima. Poiché il subemendamento modifica il contenuto dell'intesa tra Governo e Regione Sardegna, quale risultante dalla documentazione prodotta dal Governo nella seduta di ieri, la deliberazione relativa al citato emendamento deve intendersi conseguentemente annullata.

Ricorda infine che nella seduta di ieri è stato approvato l'emendamento 1.2119 (*Nuova formulazione*) in materia di cumulo di trattamenti pensionistici ed economici. A tal proposito, segnala la necessità, al comma 326-*bis*, terzo periodo, dopo la parola contratti, di aggiungere le seguenti « e gli incarichi », in modo da estendere l'applicazione della disposizione, oltre ai contratti anche agli incarichi, come peraltro emerso nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri.

Non essendovi obiezioni, il testo si intende pertanto modificato nel senso testé indicato.

Francesco SANNA (PD) avverte che vi è un'imprecisione nello *speech* testé letto dal presidente Boccia, in quanto, in base all'articolo 10 dello Statuto speciale della regione Sardegna, si è concluso l'accordo tra il Governo e la medesima regione sul contenuto di una modifica allo stesso. Ricorda quindi come ieri, alle ore 19 circa, il Governo avesse presentato l'emendamento 1.5029 che recava appunto modifiche allo Statuto della regione Sardegna. Aggiunge quindi che allo stesso ha presentato il subemendamento 0.1.5029.1 che richiama i principi della Costituzione in maniera esplicita, per impedire che il legislatore possa un giorno intervenire in materia di prestazioni sociali in maniera impropria. Specifica quindi che la Commissione ha approvato il predetto subemendamento con il parere favorevole del Governo e che quest'ultimo si è attivato richiedendo l'intesa alla regione Sardegna la quale ha risposto nella giornata odierna alle ore 18.02, per cui il relativo procedimento di intesa tra Governo e regione Sardegna si è perfezionato. Ricorda infine che solo in questo caso la modifica dello

Statuto della regione Sardegna è « deconstituzionalizzato ».

Il viceministro Stefano FASSINA conferma che è intervenuta l'intesa testé richiamata dal deputato Francesco Sanna ed esprime quindi l'avviso favorevole del Governo all'approvazione dell'emendamento 1.5029 del Governo, così come modificato dall'approvazione del subemendamento Francesco Sanna 0.1.5029.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto dalle dichiarazioni del viceministro Fassina che il Governo intende perfezionata l'intesa tra lo stesso e la regione Sardegna per la modifica dello Statuto di tale regione.

Donata LENZI (PD) interviene sull'emendamento Calabrò 1.3269, riferito al comma 381, chiedendo al Governo chiarimenti in ordine ai suoi probabili effetti finanziari che sembrano presentare problemi sotto l'aspetto della copertura finanziaria.

Il viceministro Stefano FASSINA ringrazia la deputata Lenzi per l'osservazione testé espressa in quanto era in procinto di svolgere alcune dichiarazioni in merito a taluni emendamenti tra cui l'emendamento Calabrò 1.3269.

Precisa quindi, in merito all'emendamento Calabrò 1.3269, che la disposizione approvata determina nuovi o maggiori oneri per maggiore spesa pensionistica, non quantificati e non coperti, anche di entità rilevante e con profilo crescente nel tempo. La disposizione, riferita a dipendenti del settore privato, e priva quindi di effetti compensativi in termini di minori retribuzioni per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, determinerebbe inoltre effetti emulativi nell'ambito del medesimo settore privato, compromettendo gli effetti della riforma pensionistica. Pertanto ritiene che sia assolutamente necessario, al comma 381-*quater*, espungere le parole « con l'applicazione al personale eccedente della società di quanto previsto

dall'articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ».

Ricorda inoltre che nella seduta del 15 dicembre scorso è stato approvato l'emendamento Marguerettaz 1.2250, che potrebbe determinare serie conseguenze sul piano ordinamentale, dal momento che l'emendamento modifica direttamente i rapporti con le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano, incidendo indirettamente sull'autonomia statutaria delle stesse, pur in mancanza della necessaria intesa con il Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, considerato quanto evidenziato dal rappresentante del Governo riguardo agli effetti finanziari dell'emendamento Calabrò 1.3269, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, ritiene che l'emendamento debba intendersi modificato nel senso indicato dal rappresentante del Governo, ossia, al comma 381-*quater*, terzo periodo, devono essere soppresse le parole: « con l'applicazione al personale eccedente delle società di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera a), dello stesso decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ».

Inoltre, considerati i rilievi svolti dal rappresentante del Governo in merito alla rilevanza, sotto il profilo ordinamentale, degli effetti che deriverebbero dall'emendamento Marguerettaz 1.2250, ritiene che la deliberazione della Commissione sul citato emendamento, in assenza di obiezioni, debba essere annullata.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA), intervenendo in relazione all'emendamento a sua firma 1.2250, chiede come possa essere superato un emendamento già approvato e osserva che il problema della lesione dell'autonomia delle regioni a statuto speciale non è stato sollevato in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 95 del 2013. Sottolinea che il meccanismo di riparto disciplinato dal citato decreto-legge n. 95 del 2013 prevede che, in caso di mancato accordo tra le regioni a statuto speciale, si applichi un criterio di riparto che è stato definito

critico dalla stessa Ragioneria generale dello Stato, in quanto crea sperequazioni a danno della regione Valle d'Aosta e, in misura minore, del Trentino-Alto Adige. Evidenzia che l'emendamento a sua firma 1.2250 è volto a sostituire il criterio di riparto da applicare in caso di mancato accordo tra le regioni.

Ettore ROSATO (PD), sottolineando la serietà del problema evidenziato dal collega Marguerettaz, invita il Governo ad affrontarlo in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, affermando di comprendere la problematica evidenziata dal deputato Marguerettaz, ricorda quanto sia delicata la materia dei rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, spesso oggetto di interventi della Corte costituzionale. Dichiarò l'intenzione del Governo di convocare un tavolo di confronto per la risoluzione del problema, anche in considerazione della volontà manifestata dalla Commissione con il proprio voto sull'emendamento 1.2250.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA), prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, augurandosi che consentano un'effettiva e rapida risoluzione del problema.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, riprendendo l'esame dell'emendamento del Governo 1.5029, esprime parere favorevole su detto emendamento e sul relativo subemendamento 0.1.5029.1.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il parere del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Francesco Sanna 0.1.5029.1 e l'emendamento del Governo 1.5029, come modificato dal predetto subemendamento (vedi allegato).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, riprendendo l'esame dell'emendamento Bobba 1.866, accantonato nella seduta del 16 dicembre, ricorda di aver invitato il proponente al ritiro del suddetto emendamento.

Luigi BOBBA (PD) annuncia la propria intenzione di ritirare l'emendamento a propria firma 1.866, trasformandolo in un ordine del giorno, del quale illustra i principali punti.

Il viceministro Stefano FASSINA si impegna sin da ora ad accogliere l'ordine del giorno preannunciato dal deputato Bobba.

Giulio MARCON (SEL) chiede che l'emendamento Bobba 1.866 venga posto in votazione, ricordando che il suo gruppo, che ha partecipato alla redazione dell'emendamento in discussione, già aveva presentato un emendamento avente il medesimo oggetto al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, trasformandolo poi in ordine del giorno, su invito del presidente Boccia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, confermando quanto ricordato dal deputato Marcon, si impegna a dare adeguato seguito, anche mediante lo svolgimento di audizioni, all'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento Bobba 1.866.

Giampaolo GALLI (PD) apprezza la proposta di approfondire la questione sollevata dall'emendamento Bobba 1.866 per effettuare un'accurata disamina dei costi e dei benefici di un'imposta sulle transazioni finanziarie, pur confermando la sua netta contrarietà all'intervento normativo recato dal medesimo emendamento, così come consegnato.

Giovanni PAGLIA (SEL), in alternativa allo svolgimento di un'attività puramente conoscitiva, propone di avviare l'esame delle proposte di legge già presentate in materia.

Marco CAUSI chiede che nell'attività conoscitiva sulla materia venga coinvolta anche la VI Commissione.

Giulio MARCON (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento Bobba 1.866.

Il viceministro Stefano FASSINA evidenzia che un'eventuale voto negativo sull'emendamento Bobba 1.866 potrebbe indebolire la proposta ed ostacolerebbe l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo.

Giulio MARCON (SEL) rinuncia alla votazione dell'emendamento Bobba 1.866.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, segnala che la copertura finanziaria dell'emendamento 1.3282 della II Commissione, approvato dalla Commissione nella seduta del 16 dicembre e volto a rideterminare il contributo unificato dovuto per i processi amministrativi, è stata giudicata carente dalla Ragioneria generale dello Stato a seguito di un esame più approfondito.

Il viceministro Stefano FASSINA conferma quanto evidenziato dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione di quanto evidenziato dal relatore e dal rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, annulla la votazione dell'emendamento 1.3282 della II Commissione e avverte quindi che tale votazione sarà ripetuta.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.3282 della II Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, a seguito della segnalazione da parte del presentatore, appare opportuno procedere ad una modifica formale dell'emendamento Fanucci 1.1702, già approvato nella seduta del 13 dicembre scorso, volta a sopprimere il riferimento alle operazioni di commercio elettronico sia diretto che indiretto in esso precedentemente conte-

nuto. In particolare, a seguito della modifica, il comma 1 dell'articolo 17-*bis* introdotto al decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 diventa così formulato: « I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati *on line* anche attraverso centri media e operatori terzi sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione fiscale italiana ».

Non essendovi obiezioni, la Commissione concorda con la proposta di modifica formale illustrata dal Presidente.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottopone alla Commissione la seguente proposta di coordinamento del testo: « Al comma 306-*ter*, dopo il numero « 306-*bis* », inserire le seguenti parole: « , secondo periodo, » ».

La Commissione approva la proposta di coordinamento del testo testé illustrata e autorizza la presidenza della Commissione al coordinamento formale del testo.

Giulio MARCON (SEL) preannunzia, a nome del gruppo di Sinistra Ecologia Libertà, il voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori e la presentazione di una relazione di minoranza all'Assemblea.

Paola DE MICHELI (PD) ringrazia il Presidente, i relatori ed i colleghi del gruppo del Partito Democratico per il lavoro intenso e proficuo svolto nel corso delle ultime due settimane sui provvedimenti in esame.

Dore MISURACA (NCD) si associa all'onorevole De Micheli nel sottolineare l'intenso lavoro svolto dalla Commissione e nel ringraziare il servizio prestato dagli uffici.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rivolge un sentito ringraziamento agli uffici per il costante supporto offerto nel corso dell'intera sessione di bilancio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore Marchi a riferire favorevolmente sul disegno di legge di stabilità, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente. La Commissione delibera inoltre di conferire il mandato al relatore Andrea Romano a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di bilancio, come modificato per effetto delle proposte emendative approvate, deliberando altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle 2.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.15 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 143 del 16 dicembre 2013:

a pagina 113, seconda colonna, dopo la ventunesima riga inserire il seguente emendamento:

« Dopo il comma 217, inserire il seguente:

217-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto infine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 8 e 11, dell'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ».

1. 791. Guerra, Plangger, Lorenzo Guerini, Marchetti, Giulietti, Gribaudo, Scuvera, Fragomeli, Pastorino, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Fabri ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).**C. 1865 Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

All'emendamento 1.3440 del relatore, al comma 9-bis dopo le parole: è autorizzata aggiungere le seguenti: , fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

0. 1. 3440. 7. Parrini, Fanucci.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto

di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *9-bis*, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo *governance* ed assistenza tecnica 2014-2020.

9-quater. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma *9-bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma *9-ter* del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma *9-bis* sono iscritte

corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

9-quinquies. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 3440. Il Relatore.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che

si prevede contribuiscano con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

1. 4004. Il Relatore.

Al comma 133, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.

1. 4008. Il Relatore.

Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:

163-bis. Nella ripartizione delle risorse di cui al all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate dagli uffici speciali per la ricostruzione, può destinare quota parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonché la prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo situati al di fuori del cratere sismico.

1. 4011. Il Relatore.

Al comma 191, le parole: 24.631.245 euro *sono sostituite dalle seguenti:* 24.331.245 euro;

Conseguentemente:

al comma 244, sostituire le parole: 60,5 milioni con le seguenti: 59 milioni;

al comma 285, sostituire le parole: a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017 con le seguenti: a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

all'elenco 1, di cui all'articolo 1, comma 191:

a) sopprimere la voce Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981);

b) alla riga totale sostituire la cifra: « 24.631.245 » con la seguente: « 24.331.245 ».

1. 4006. Il Relatore.

Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:

200-bis. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: « compiti ispettivi » sono inserite le seguenti: « nonché a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; ».

1. 4007. Il Relatore.

Al comma 202, sesto periodo, sostituire le parole da: Al fine di consentire fino alla fine del comma, con le seguenti: Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in

conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con delibera del CIPE, che prevede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità: a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

1. 4003. Il Relatore.

Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis. All'articolo 12, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di

personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo ».

1. 3439. Il Relatore.

Al comma 221, lettera b), dopo le parole: delle province di Lucca, Massa Carrara, aggiungere la seguente: Siena,.

1. 4017. Il Relatore.

Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:

225-bis. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 ».

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Decreto legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2, comma 98, punto A: Turismo, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

2015:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

2016:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

1. 4010. Il Relatore.

Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:

256-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: « ai sensi dell'articolo 5-bis », fino a: « riduzione prevista dell'ultimo periodo dello stesso comma », sono sostituite dalle seguenti: « attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento ».

1. 4016. Il Relatore.

Dopo il comma 300, aggiungere il seguente: 300-bis. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « e le somme eventualmente eccedenti ad interventi » sono sostituite dalle seguenti: « nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e ».

1. 4014. Il Relatore.

All'emendamento 1.3437, del relatore, comma 395-bis sostituire le parole da: per l'ammortamento dei titoli di Stato fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al comma 31.

0. 1. 3437. 2. Misuraca.

Dopo il comma 325, inserire il seguente:

325-bis. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto fruizioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di de-

bito pubblico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

1. 3437. Il Relatore.

Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:

383-bis. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-*quater*, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riproporre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del medesimo decreto legislativo, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova applicazione l'articolo 243-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

1. 4018. Il Relatore.

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

432-*bis*. All'articolo 96, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le banche di credito coopera-

tivo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito ».

1. 4012. Il Relatore.

Al comma 486 dell'emendamento 1.4001 del relatore, dopo le parole: pagamento interbancari aggiungere le seguenti: e postali.

0. 1. 4001. 8. Bruno Bossio.

Al comma 486 dell'emendamento del 1.4001 relatore, dopo le parole: Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Città e con le principali associazioni rappresentative Comuni.

0. 1. 4001. 15. (Nuova formulazione) Borghesi, Guidesi.

Al comma 489 dell'emendamento del 1.4001 relatore aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I comuni che applicano la tariffa di cui al comma 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

0. 1. 4001. 4. Rubinato.

Sostituire il comma 450 con il seguente: 450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.;

Conseguentemente

dopo il comma 472, aggiungere il seguente: 472-bis. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna,;

al comma 478, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione,;

sostituire il comma 486 con il seguente: 486. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze

del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.«;

al comma 487 sopprimere l'ultimo periodo; sostituire il comma 489 con il seguente: 489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui al commi 468 e 469 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

1. 4001. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: »pari a 110« sono sostituite dalle seguenti: »pari a 75«.

Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera b-bis), e al comma 505-bis, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede,

quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 505-*quater* e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

505-*quater*. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: »5 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »15 per cento«.

505-*quinquies*. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 505, lettera *b-bis*), e 505-*bis*, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 505, lettera *b-bis*), e 505-*bis*, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17

del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

1. 4009. Il Relatore.

Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:

522-*bis*. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

522-*ter*. La domanda di definizione, ai sensi del comma 522-*bis*, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il

mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza del beneficio. La definizione del contenzioso con le modalità di cui al comma 522-*bis* e al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi, nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio nonché la sospensione, la revoca o la decadenza dalla concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.

522 – *quater*. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli ambiti portuali di competenza di altre autorità. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

1.4002. (*Nuova formulazione*). Il Relatore

All'emendamento 1.5000, alla parte consequenziale, comma 123-bis, sostituire la lettera a), con la seguente: a) ai commi 4,14,19, 42, 44 e 45e le parole »entro il 31 ottobre sono abrogate«;

0.1.5000.2. Il Relatore.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Inpdap, si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35 della citata legge n. 448 del 1998.

Conseguentemente, dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-*bis*. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4 e 14 le parole: », entro il 31 ottobre,« sono abrogate;

b) al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente: »a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente »;

c) dopo il comma 19 aggiungere i seguenti: «19-*bis*. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base ai decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'Inps, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-*ter*. Qualora alla data del 1o gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione

del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione»;

d) al comma 20, sostituire le parole: «per una durata non superiore» con le seguenti: «per una durata non inferiore»;

e) dopo il comma 20 aggiungere il seguente: «20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.».

1. 5000. Governo.

All'emendamento 1.5001, comma 5-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce in raccordo con le amministrazioni proponenti le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionali eventualmente necessari per la loro realizzazione.

Conseguentemente al comma 5-ter, aggiungere, infine, le parole: anche nel settore agricolo

0.1.5001.1. (Nuova formulazione) Misuraca, Vignali, Saltamartini

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 31 marzo 2014, il CIPE, con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le Amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita al comma 1. Le Amministrazioni destinatarie

delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce le proposte con le Amministrazioni proponenti, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle Amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna Amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, presenta al CIPE entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato

di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 1 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

5-ter. Una quota del cinque per cento delle risorse del Fondo può essere destinata, nell'ambito della programmazione, ad interventi di emergenza con finalità di sviluppo.

5-quater. Qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo sia necessaria la revoca delle assegnazioni finanziarie e conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede ad evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

5-quinquies. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vengono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi *5-bis* e *5-quater* unitamente alla valutazione dei relativi impatti.

1. 5001. Governo.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-

cembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 33,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

1. 5002. Governo.

Dopo il comma 60, aggiungere i seguenti:

60-bis. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expò Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni per l'anno 2014, di cui 34 milioni in conto capitale, e 88 milioni per l'anno 2015. Per le medesime finalità in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni per l'anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale, e di 12 milioni per l'anno 2015.

60-ter. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre a quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di euro 100 milioni. In relazione alle somme di cui alla presente disposizione non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma *2-bis*, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

60-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente:

al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2014 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2014.

alla tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000.

1. 5004. Governo.

Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:

70-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 10 gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

1. 5005. Governo.

Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

95-bis. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 13 giugno 2011, n. 135, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 91, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 93.

95-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 22 è inserito il seguente: »22-bis. Fermo restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 aprile 1996,

n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.« ;

Conseguentemente:

al comma 97, le parole: in caso di opzione sono sostituite dalle seguenti »sui valori oggetto delle opzioni« ;

dopo il comma 119-ter, aggiungere il seguente:

119-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 97, 119-bis e 119-ter, pari complessivamente a 237,5 milioni per l'anno 2014, di 191,7 milioni per l'anno 2015 e di 201 milioni per l'anno 2016 e 104,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 5006. Governo.

Al comma 123, sostituire le parole: la somma di 30 milioni di euro *con le seguenti:* una somma fino a 30 milioni di euro.

1. 5007. Governo.

Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:

127-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013 si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,

dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi I e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato

derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

127-ter. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma *127-bis* non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

127-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma *127-bis* sulla base di quanto stabilito dal comma *127-quinquies*. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma *127-bis* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma *127-quinquies* l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma *127-bis*.

127-quinquies. I benefici di cui al comma *127-bis* sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020.

127-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da *127-bis* a *127-quinquies* è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma *127-quinquies* il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, decreto legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente:

al comma 126, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 235, le parole: « 1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020 ».

dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:

326-bis. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al secondo periodo, le seguenti parole: al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 sono sostituite dalle seguenti: « , al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 ».

326-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019.

1. 5008. Il Governo.

Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

129-bis. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Al predetto Fondo confluiscono le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'ISEE di riferimento e le modalità di organizzazione di funzionamento del Fondo.

1. 5009. Governo.

Sostituire il comma 1332 con i seguenti:

« 132. È autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro

per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativa ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 132-bis a 132-sexies del presente articolo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

132-bis. Il fondo sociale per occupazione e la formazione di cui, all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

132-ter. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazioni di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del predetto decreto-legge.

132-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 132-*ter*, a pena di nullità delle medesime.

132-quinquies. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 132-*ter* e 132-*quater*, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:

132-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di cui al comma 132-*sexies*, in fine, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.

132-septies. Al comma 9-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135 sono aggiunti, i seguenti periodi: « Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26 lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo ».

132-octies. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza,

anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 132-ter del presente articolo e tenuto conto dei vincoli previsti dal patto di stabilità.

1. 5010. Governo.

Al comma 135, lettera c), sostituire le parole: strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei *con le seguenti:* strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.

1. 5011. Governo.

Sostituire il comma 137 con il seguente:

137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute sono Incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del

1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le procedure di cui ai richiamati commi. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al citato comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.

1. 5012. Governo

Sostituire il comma 164 con il seguente:

164. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria nei limiti di 2,0 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata nei limiti di 1,0 milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016. ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 330 con il seguente:

330. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati a decorrere dall'esercizio 2014.;

al comma 331 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al primo periodo sono abrogate le parole « di competenza finanziaria e »;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) al secondo periodo le parole da: « Il complesso delle spese finali » a: « ai sensi del presente comma. » sono soppresse.

dopo il comma 332, aggiungere i seguenti:

332-bis. Al comma 460 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole « le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile » sono sostituite dalle seguenti « le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile ».

332-ter. Al comma 461 dell'articolo I della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 462, lettera d). ».

332-quater. Al comma 462, lettera a), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza » sono abrogate;

b) le parole « Dal 2013 », ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti « Nel 2013 »;

c) le parole: « media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente spesa del 2011 ».

dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:

334-bis. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito, infine, il seguente periodo: « Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio ter-

ritorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile.»

334-ter. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono abrogati.

dopo il comma 338, aggiungere il seguente comma:

338-bis. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: « nove decimi » sono sostituite dalle seguenti: « 9,19 decimi ». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977,00 euro annui a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'importo di 160.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. *al comma 355 all'alinea 2-quinquies, sostituire le parole: commi 2 e 6 con le seguenti: commi da 2 a 6.*

Al comma 357, capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, il secondo periodo: Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto.

al comma 372, sostituire l'alinea con il seguente: Gli accantonamenti di cui al comma 371 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: *ed al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in*

fine, le seguenti parole: Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b) del presente comma;

al comma 378, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il comma 5 è abrogato. *al comma 517, sostituire le parole:* in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 *con le seguenti:*, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.;

al comma 519, sostituire le parole: e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 *con le seguenti:* Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. »;

al comma 521, sostituire le parole: in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012. *con le seguenti:*, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà

comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

sostituire il comma 522 con i seguenti:

522. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, le parole: « , per gli anni 2013 e 2014 » sono soppresse;

b) alla lettera *b*), primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014 » sono soppresse;

c) alla lettera *b*), secondo periodo, le parole: « e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro » sono soppresse;

d) alla lettera *c*), le parole: « e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014 » sono soppresse;

e) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; ».

522-*bis*. Dopo il comma 380-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 380-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e di 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, com-

prensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera *f*) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assetto o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1, 4, 5 e 6 della lettera *d*) del comma 380;

2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

e) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera *b*) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi;

d) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

380-*quater*. Con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter*, è accantonato per essere ridistribuito, con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del comma 380-*ter* del presente articolo, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-*ter*. ».

522-*ter*. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da

adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune.

1. 5013 (Nuova formulazione). Governo.

Al comma 169:

a) al primo periodo dopo le parole: « 74 » aggiungere: « e 75 »;

b) al terzo periodo, le parole: « A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74 » sono sostituite dalle seguenti: « A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro e di 1,4 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75; »

Conseguentemente dopo il comma 169 aggiungere il seguente:

169-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

1. 5014. Governo.

Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

171-*bis*. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui all'articolo 156, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

171-ter. Per le finalità di cui al comma 171-bis l'autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003 indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della presente legge, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità.»

Conseguentemente:

al comma 275, sostituire le parole: Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, *con le seguenti:* Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, *alla tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 2.000.

1. 5015. Governo.

Dopo il comma 192 aggiungere i seguenti:

192-bis. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 192, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spet-

tatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale non rispetto delle priorità di cui al comma 192-ter ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale la conferenza dei servizi è convocata dalla regione che delibera entro 180 giorni dalla presentazione

del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

c) in caso di superamento dei termini di cui alle precedenti lettere, relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei Ministri, al quale è chiamato a partecipare il Presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari.

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui

alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

192-ter. Gli interventi di cui al comma

192-bis, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.»

1. 5016. Governo.

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del periodo precedente è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, temo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo, del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

1. 5018. Governo.

Dopo le parole: Al comma 265, aggiungere le seguenti: primo e.

0. 1. 5020. 1. Fiano.

Al comma 265, secondo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.

1. 5020. Governo.

Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

271-bis. L'incarico del Commissario Liquidatore del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 ed euro 5.000.000, tale importo pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la succes-

siva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

3. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario Liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

1. 5021. Governo.

All'emendamento 1.5022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel capoverso 288-*bis*, dopo le parole « a decorrere dal 2014 » inserire le parole « fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica » e sostituire le parole « di impegni inderogabili » con le parole « ad impegni inderogabili »;

b) sostituire il capoverso 288-*ter* con il seguente:

« 288-*ter*. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3, e comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

c) sostituire il capoverso 288-*sexies* con il seguente:

«288-*sexies*. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante rassegna al predetto Fondo, secondo le modalità previste al comma 288-*ter*, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.»

0. 1. 5022. 7. Il Relatore.

Dopo il comma 288 inserire i seguenti:

288-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 285 a 288, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e di impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate incassate rispetto a quanto

previsto a legislazione vigente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

288-*ter* Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate, a decorrere dall'esercizio di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

288-*quater* Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 288-*bis* rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

288-*quinqüies*. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 288-*bis* vengono iscritte in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 288-*bis*. La legge

di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 288-ter e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

288-sexies. Per il 2014, le entrate non computate nei saldi di finanza pubblica derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione da versare in un apposito capitolo, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al predetto fondo, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. 5022. Governo

Dopo il comma 288, aggiungere i seguenti:

288-bis. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: « n. 196 » aggiungere le seguenti: « , per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

288-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 5023. Governo.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle Commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. » Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 5024. Governo.

Dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:

308-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a) numero 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

1. 5025. Governo.

Al comma 309, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole « Comparto sicurezza », inserire le seguenti: « e del Comporto vigili del fuoco e soccorso pubblico »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro » con le seguenti: « 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro ».*

Conseguentemente dopo il comma 309 aggiungere il seguente: 309-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni a decorrere dall'anno 2015.

1. 5026. Governo.

Dopo il comma 310, aggiungere i seguenti:

310-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole « Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare » sono inserite le seguenti: « nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »

310-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 310-bis, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 310-bis del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.

1. 5027. Governo.

Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:

327-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, sono inseriti seguenti commi:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'ar-

articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni».

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma *3-bis* non spetta qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. Gli assegni del presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407. ».

327-ter. All'onere di cui al comma *327-bis* valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'Interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma *327-bis* del presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e finanze provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

1. 5028. Governo.

All'emendamento 1.5029, al comma 348-bis, capoverso Art. 10, dopo le parole: lo Stato ne prevede la possibilità, può, aggiungere le parole: ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

0. 1. 5029. 1. Francesco Sanna.

Dopo il comma 338, inserire il seguente:

338-bis. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione lino ad azzerarle ».

1. 5029. Governo.

Al comma 339 sopprimere l'ultimo periodo.

1. 5030. Governo.

Sostituire i commi da 424 a 428 con i seguenti:

424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i

debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

425. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

426. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma I versano, in una unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

427. A seguito del pagamento di cui al comma 426, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro la data del 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

428. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.«;

428-bis. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al

comma 424 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

428-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 424 a 428-bis si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

1. 5031. Governo.

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

432-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito«.

1. 5032. Governo.

Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

477-bis. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476 del presente articolo.

1. 5033. Governo.

All'emendamento 1. 5034, dopo le parole: scolastiche ed educative aggiungere le seguenti: statali e degli enti locali.

0. 1. 5034. 1. Misuraca, Vignali, Saltamartini.

Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

530-bis. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari

delle istituzioni scolastiche ed educative, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni situate nei territori nei quali è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui al medesimo articolo 58 comma 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, entro il limite di euro 34,6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 58 comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014, individua soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

1. 5034. Governo.

Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/

60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

1. 3338. VIII Commissione.

Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili aggiungere le seguenti: prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce mi quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

1. 800. Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscat, Tidei, Bargerò.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 522, lettera *b*), che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183.

1. 4032. Il Relatore.

Dopo il comma 190 aggiungere i seguenti:

190-bis. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano

per la realizzazione del progetto »Binario 21« è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

190-ter. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei d'Italia, nonché sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche dati informatiche per il museo dell'ebraismo e della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e successive modificazioni, e per altre strutture a carattere museale, è attribuito alla Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro per l'anno 2014.

190-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 190-bis e 190-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

1. 2164. (Nuova formulazione) Fiano.

Al comma 220, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva aggiungere le seguenti: , inclusa quella agricola.

* **1. 1127.** (Nuova formulazione) Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

Al comma 220, al secondo periodo, dopo le parole: attività produttiva aggiungere le seguenti: , inclusa quella agricola.

* **1. 1481.** (Nuova formulazione) Faenzi, Parisi.

Al comma 248 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa sicurezza del territorio.

1. 823. (Nuova formulazione) Braga, Mariani, Borghi, Bratti, Arlotti, Mariastella

Bianchi, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Moscatt, Tidei, Bargerò.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 3408.** I Commissione.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **1. 2131.** Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero, Carra.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate in misura comunque non superiore al cinquanta per cento con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, nonché i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. 2129. (Nuova formulazione) Fiano, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasparini, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Sanna, Cova, Bargero, Carra.

Al comma 356, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: »6-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani comunica al Ministero

dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.»

1. 2263. (Nuova formulazione) Fragomeli, Rampi, Laforgia, Guerini, Petrini, Pellillo, Pastorino.

Al comma 522, capoverso 380, lettera b), dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzati dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.

1. 2385. (Nuova formulazione) Garavini, Melilla, Fedi, La Marca, Farina, Porta.

Dopo il comma 524, aggiungere il seguente:

524-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy Ministero dello sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501):

2014:

CP + 1.000;
CS + 1.000

2015:

CP + 3.000;
CS + 3.000;

2016:

CP + 3.000;
CS + 3.000.

- 1. 3419.** *(Nuova formulazione)* Porta, Fedi, Garavini, La Marca, Gianni Farina, Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Picchi, Tacconi, Caruso.

Dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad un paese non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso ed hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

33-ter. I soggetti erogatori dei contributi disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.

- 1. 1411.** *(Nuova formulazione)* Fantinati, Vallascas, Crippa, Da Villa, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli, Castelli, Sorial, Caso, Cariello, Currò, Brugnerotto, D'Incà.

Sopprimere il comma 17.

- * **1. 1458.** Prodani, Mucci, Fantinati, Crippa, Petraroli, Della Valle, Da Villa, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 17.

- * **1. 1474.** Oliverio.

Sopprimere il comma 17.

- * **1. 357.** Russo.

Sopprimere il comma 17.

- * **1. 663.** Franco Bordo, Palazzotto, Marcon, Boccadutri.

Sopprimere il comma 17.

- * **1. 2980.** Franco Bordo, Palazzotto.

All'emendamento 1.4031 del Relatore, al comma 33-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dall'approvazione della presente norma, il Ministro dello sviluppo economico invia una relazione al Parlamento che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.

- 0.1.4031.20.** Fantinati, Vallascas, Crippa, Mucci, Prodani, Petraroli, Della Valle, Da Villa.

All'emendamento 1.4031 del relatore, dopo il capoverso 47-bis, aggiungere il seguente:

« 47-ter. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello stretto di Messina per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. ».

- 0.1.4031.4.** Misuraca, Garofalo.

All'emendamento 1.4031 del Relatore, al comma 69-bis, alinea, dopo le parole: Ripalta-Torre Calderina, aggiungere le seguenti: e Capo Milazzo e sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo la lettera ee-quinquies), aggiungere la seguente: ee-sexies) Capo Milazzo;

al comma 69-ter, sostituire le parole: dell'area marina protetta con le seguenti: delle aree marine protette.

0. 1. 4031. 121. Currò, Prestigiacomo, Misuraca, Bratti.

All'emendamento 1.4031 del Relatore, al comma 69-ter, aggiungere in fine, i seguenti periodi: al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.»

Conseguentemente alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni :

2015: – 1000

2016: – 1000

0. 1. 4031. 35. Latronico.

All'emendamento del Relatore 1.4021, al comma 70-ter, dopo le parole: con propria delibera aggiungere le seguenti: , adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile,.

0. 1. 4031. 13. Mariani, Cenni, Giacomelli, Dallai, Giulietti, Parrini.

All'emendamento 1.4031 del relatore, al comma 204-bis sopprimere le parole: e la misura dell'agevolazione.

0. 1. 4031. 8. Giacomelli, Biffoni.

All'emendamento 1.4031 del relatore sostituire il comma 357-bis con il seguente:

357-bis. Un quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 357 è destinata a garantire spazi finanziari dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito il riparto dei predetti spazi fra i singoli comuni.

0. 1. 4031. 1. Scanu.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contri-

butive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 17.

al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un Fondo con una dotazione pari a

5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di *software* e *hardware* e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 33-bis che operano in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

a) ricerca e sviluppo software e hardware;

b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;

c) creazione di comunità on-line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;

d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;

e) creazione di nuove realtà industriali;

f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;

g) condivisione di esperienze con il territorio;

h) sostegno per l'applicazione delle idee;

i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei « makers ».

33-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

47-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

49-bis. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate, sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

49-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 49-*bis*.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

« 52-*bis.* All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: »Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità

della piattaforma logistica nazionale (PLN) digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

68-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.

Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:

69-bis. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, presenti nella zona di Grotte di Ripalta-Torre Calderina, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-quater*) è aggiunta la seguente:

« *ee-quinquies*) Grotte di Ripalta-Torre Calderina »;

Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 69-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite.

Al comma 70, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: « sono utilizzate » fino alla fine del periodo con le seguenti: « possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:

70-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si ren-

deranno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

70-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 70-bis, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

118-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

121-bis. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

126-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è fissato in favore dell'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Dopo il comma 132 con il seguente:

132-bis. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali ai fini del finanziamento statale può essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavo-

ratori, definiti ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264 del 19 aprile 2013.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unità, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

136-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'istituto Galsini di Genova.

Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:

145-bis. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti

sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

145-ter. All'articolo 2, comma 67-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento ».

145-quater. All'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « ai sensi del comma 2-*bis* »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa

Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo. ».

Sostituire i commi da 146 a 150 con i seguenti:

146 Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute.

147. Le disposizioni del comma 146 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

148. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.133, le parole: « e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa, » sono soppresse.

149. Dall'attuazione dei commi 146, 147 e 148 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

« 162-*bis*. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della

legge 6 marzo 2001, n. 64 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77. »

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva pubblica o privata relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio.

Al comma 174, dopo il terzo periodo, inserire i seguenti:

Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri euro 2.000.000. Per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma..

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

178-sexies. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

178-septies. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 178-sexies.

178-octies. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 178-septies è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

178-novies. Le disposizioni dei commi 178-septies e 178-octies non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

178-*decies*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni per l'anno 2015.

Dopo il comma 181 inserire il seguente:

181-*bis*. All'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le suddette permutate riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione ».

193-*bis*. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-*bis*. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione e la misura dell'agevolazione.

Dopo il comma 207, inserire il seguente:

207-*bis*. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra « I virtuosi italiani » di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Al comma 218, capoverso 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni. Al terzo periodo, le parole: tale ultima quota sono sostituite dalle seguenti: una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente: 357-bis. Una quota, pari a 15 milioni di euro dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui al comma 357 è destinato a garantire spazi finanziari alla Regione Sardegna al fine sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. La Regione utilizza gli spazi finanziari di cui al primo periodo, in via prioritaria, con le modalità previste per il patto verticale in favore degli enti locali colpiti dai predetti eventi calamitosi.

All'allegato 4, voce: legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 53, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

2014 – 15.000.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-*bis*. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014.

Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrati » sono sostituite dalle seguenti: « di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, ».

Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. Dopo il sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2014, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica ».

Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:

421-bis. All'articolo 23, comma 12-otties, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « fino al 1° dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2013 ».

421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 421-bis devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile

successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

421-quinques. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai sensi del comma 421-bis del presente articolo sono inefficaci.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: – 100
2015: – 600;
2016: – 1.700.

Alla Tabella C, Missione: « L'Italia in Europa e nel mondo » (1), programma: « Cooperazione allo sviluppo » (2), voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 49 del 26/2/1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 10.000

Alla tabella C, Missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », programma « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione

politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi», voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 2.000

Alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000.

1. 4031. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-ter. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153, del 2 luglio 2013. »

1. 2352. *(Nuova formulazione)* Lodolini.

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

210-bis. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

L'anticipazione è concessa , previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013 si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.

210-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 210-bis si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte della società EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa , nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e

delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

1. 4021. Il Relatore.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-bis. Per l'anno 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 4022. Il Relatore.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014 -2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

1. 4024. Il Relatore.

Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:

522-bis. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ».

522-ter. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: « , regionali e locali » sono sostituite dalle seguenti: « e regionali ». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

522-quater. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture

private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

1. 4025. Il Relatore.

Dopo il comma 335, aggiungere il seguente:

335-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: « a decorrere dal 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2015 ».

1. 4026. Il Relatore.

Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:

140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge l'ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L' AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza

del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

1. 4029. Il Relatore.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 48 del presente articolo e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

1. 4030. Il Relatore.

Sostituire i commi 74 e 75 con i seguenti:

74. Fatto salvo quanto stabilito nel comma successivo, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-

legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

75. In considerazione di quanto previsto al comma 74 è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393. Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilità delle finanze pubbliche e l'esercizio di attività di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applica-

zione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393 con finalità transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

1.4033. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).****C. 1865 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Sostituire le parole: 25 milioni con le parole: 100 milioni e le parole: la bonifica dell'area SIN di Brindisi con le parole: e le bonifiche di tutte le aree SIN.

0. 1. 4024. 26. Zolezzi, Terzoni, Segoni, Busto, De Rosa, Daga.

Apportare le seguenti modificazioni: la cifra 25 è sostituita dalla seguente 50 e dopo la parola: Brindisi aggiungere le seguenti: nonché dell'area di Val Basento.

0. 1. 4024. 25. Latronico.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Falconara Marittima.

0. 1. 4024. 1. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Sassuolo-Scandiano.

0. 1. 4024. 28. Pini, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Fidenza.

0. 1. 4024. 2. Pini, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN di Trieste.

0. 1. 4024. 3. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Laguna di Grado e Marano.

0. 1. 4024. 27. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Cogoletto-Stoppani.

0. 1. 4024. 5. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Cerro al Lambro.

0. 1. 4024. 6. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Milano-Bovisa.

0. 1. 4024. 7. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Basse di Stura (Torino).

0. 1. 4024. 8. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Emares.

0. 1. 4024. 9. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Mardimago-Ceregnano (Rovigo).

0. 1. 4024. 10. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN di Bolzano.

0. 1. 4024. 11. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Trento Nord.

0. 1. 4024. 12. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico.

0. 1. 4024. 13. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Venezia-Porto Marghera.

0. 1. 4024. 14. Prativiera, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Casal Monferrato.

0. 1. 4024. 15. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Pitelli-La Spezia.

0. 1. 4024. 16. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Brescia-Caffaro.

0. 1. 4024. 17. Caparini, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Sesto San Giovanni.

0. 1. 4024. 18. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Balangero.

0. 1. 4024. 19. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Pieve Vergonte.

0. 1. 4024. 20. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Pioltello e Rodano.

0. 1. 4024. 21. Rondini, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Broni.

0. 1. 4024. 22. Grimoldi, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Serravalle Scrivia.

0. 1. 4024. 23. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso comma 20-bis sostituire le parole: SIN di Brindisi con le seguenti: SIN Cengio e Saliceto.

0. 1. 4024. 24. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il Cipe, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni a valere sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il 2014-2020 per l'attuazione dell'Accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

1. 4024. Il Relatore.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla prosecuzione dei lavori relativi della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina.

0. 1. 4030. 1. Molteni, Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla prosecuzione dei lavori relativi all'Hub Interportuale Sistema idroviario – Padova-Veneto.

0. 1. 4030. 2. Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: « al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi.

0. 1. 4030. 3. Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla

realizzazione del progetto « Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234 », sulla SS 9 – via Emilia.

0. 1. 4030. 4. Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 « Transpolesana » e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55.

0. 1. 4030. 6. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 – Triestina.

0. 1. 4030. 7. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 – Romea.

0. 1. 4030. 8. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 – Transpolesana.

0. 1. 4030. 9. Bragantini, Guidesi, Borghesi.

Sostituire le parole da: al ripristino *fino alla fine del comma con le seguenti:* al completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste.

0. 1. 4030. 10. Prataviera, Guidesi, Borghesi.

Aggiungere in fine il seguente periodo: È altresì data piena attuazione all'assegnazione di 8 milioni di euro per la « SS 172 dei Trulli I stralcio funzionale » disposta per l'anno 2014 con la delibera Cipe 97/2013.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, settore 11 punto 1,2, Art. 1, comma 208, Legge di stabilità n. 228 del 2012. Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione (1.2-cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

CP: -8.000;

CS: -8.000.

0. 1. 4030. 5. Pannarale, Nardi, Quaranta, Ragosta, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento « Termoli-San Vittore », in quanto inserito nel programma di cui alla delibera CIPE 121/2001, nel rispetto della legge n. 443/2001, le risorse rinvenienti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 2011, n. 111, così come modificati dall'articolo 1, comma 48 della presente legge, e confluite nel fondo di cui al comma 6, dell'articolo 32 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, sono allocate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011, relativa al citato collegamento « Termoli-San Vittore », ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

1. 4030. Il Relatore.

Al comma 87, lettera c), punto 3), capoverso comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le detrazioni di cui al presente comma possono essere riferite a spese superiori rispetto a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1.

1. 4027. Il Relatore.

Sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 132.

0. 1. 4022. 1. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

23-bis. Per l'anno 2014 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aumentato nella misura del dieci per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 4022. Il Relatore.

Dopo il comma 140 è aggiunto il seguente:

140-bis. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge

ottobre 2007, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate di cui all'articolo 2359 del codice civile, nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sfioramento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1351 per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dallo sfioramento del tetto di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto delle società di cui all'articolo 2359 codice civile, mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

1. 4029. Il Relatore.

Sostituire le parole: 2.000.000 con le seguenti: 2.000.

0. 1. 4028. 1. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Al comma 174, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri euro 2.000.000; a tal fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma.

1. 4028. Il Relatore.

Al comma 210-bis sostituire le parole: La società EUR SpA con le parole: Qualsiasi Società Pubblica.

Conseguentemente sopprimere il comma 210-ter.

0. 1. 4021. 1. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

210-bis. La società EUR S.p.A. può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, una istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili a valere sull'incremento della dotazione del « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, previsto dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, con il quale, ai sensi dell'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse Sezioni.

210-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte della società, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Mini-

stero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché Roma Capitale;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la EUR S.p.A., nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

1. 4021. Il Relatore.

Dopo il comma 335, aggiungere il seguente:

335-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: a decorrere dal 2014 sono sostituite dalle parole: a decorrere dal 2015.

1. 4026. Il Relatore.

All'emendamento 1.4023, al primo periodo, sostituire la parola anche con la parola prioritariamente.

0. 1. 4023. 5. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4023, dopo le parole: delle province autonome aggiungere le parole: tenendo conto altresì della necessità di ripartire almeno il 20 per cento della quota premiale sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31

dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

0. 1. 4023. 4. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4023, sostituire le parole: Limitatamente all'anno 2013 con le parole: A decorrere dall'anno 2013.

0. 1. 4023. 2. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4023, dopo le parole: Limitatamente all'anno 2013 aggiungere le parole: e 2014.

0. 1. 4023. 1. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4023, sostituire le parole: 0,30 per cento con le parole: 0,50 per cento.

0. 1. 4023. 3. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 351, aggiungere il seguente:

351-bis. All'articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è stabilita allo 0.30 per cento ».

1. 4023. Il Relatore.

All'emendamento 1.4025, il comma 522-ter è sostituito dal seguente:

5-bis. Ai comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di cui al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44. Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 1. 4025. 1. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 522-quater.

* **0. 1. 4025. 10.** Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 522-quater.

* **0. 1. 4025. 11.** Gutgeld.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

522-sexies. La integrazione di cui al comma 522-quinquies è destinata esclusivamente ai comuni fino a 20.000 abitanti che nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non hanno deliberato variazioni in aumento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto alle aliquote standard di base dell'esercizio 2012.

522-septies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-bis.

522-octies. All'onere di cui al comma 522-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 1. 4025. 5. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

0. 1. 4025. 4. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

0. 1. 4025. 6. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 1. 4025. 7. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole: « 80 » con le parole: « 160 ». Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

0. 1. 4025. 8. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente:

522-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti in dissesto.

0. 1. 4025. 2. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014.

0. 1. 4025. 3. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 1.4025, dopo il comma 522-quater, è infine aggiunto il seguente comma:

522-quinquies. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: « che hanno ade-

rito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

0. 1. 4025. 9. Borghesi, Guidesi.

Dopo il comma 522, aggiungere i seguenti:

522-bis. Al comma 1, articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento a decorrere dall'anno 2012 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui ».

522-ter. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: « , regionali e locali » sono sostituite dalle seguenti: « e regionali ». La modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. »;

522-quater. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. La disposizione di cui al primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle

scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data. ».

1. 4025. Il Relatore.

Sopprimere il comma 7-bis.

0. 1. 4031. 78. Guidesi, Borghesi.

Al comma 7-bis aggiungere dopo le parole: nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008, *il seguente periodo:* In caso di licenziamento o modifiche della tipologia contrattuale del personale stabilizzato di cui al presente comma fino al 31 dicembre 2017, l'impresa decade dal beneficio, con obbligo di restituzione delle quote già incassate.

0. 1. 4031. 60. Marcon, Airaudo, Boccadutri, Placido, Melilla, Di Salvo.

Al comma 7-bis aggiungere in fine le parole: In caso di autodichiarazioni false o dolosamente inesatte al fine di ottenere l'incentivo di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa ricompresa tra il doppio e il triplo dell'incentivo illecitamente percepito.

0. 1. 4031. 59. Boccadutri, Placido, Melilla, Di Salvo, Marcon, Airaudo.

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

« *7-ter.* In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera *a)*, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera *b)* del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società RETITALIA Internazionale S.p.A. è sospesa ».

0. 1. 4031. 56. Nardi, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

« 7-ter. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 381 lettera a), la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 relativa alla società RETITALIA Internazionale S.p.A. è sospesa ».

0. 1. 4031. 57. Nardi, Di Salvo, Marcon, Boccadutri, Melilla.

Sostituire le parole: sopprimere il comma 17 *con le seguenti:* al comma 524 *aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

0. 1. 4031. 47. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 33-bis.

0. 1. 4031. 77. Guidesi, Borghesi.

Al comma 33-bis, dopo le parole: su manifattura sostenibile *inserire le seguenti:* made in Italy.

0. 1. 4031. 50. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 33-ter.

0. 1. 4031. 75. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 33-quater.

0. 1. 4031. 76. Guidesi, Borghesi.

Al comma 33-quater aggiungere infine il seguente periodo: Entro sei mesi dall'approvazione della presente norma, il Mini-

stro dello sviluppo economico invia una relazione al Parlamento che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 33-bis e 33-ter.

0. 1. 4031. 20. Fantinati, Vallasca, Crippa, Mucci, Prodani, Petraroli, Della Valle, Da Villa.

All'emendamento 1.4031 al comma 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *le parole:* 3 milioni di euro, *sono sostituite dalle seguenti:* 10 milioni di euro;

2) *dopo le parole:* 2014 *sono inserite le seguenti:* 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 44. Prestigiacomo, Palese, Galati, Latronico, Milanato.

Sopprimere il capoverso 47-bis.

0. 1. 4031. 61. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento 1.4031 del relatore, dopo il capoverso 47-bis aggiungere il seguente:

« 47-ter. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di euro 8,5 milioni annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166 ».

0. 1. 4031. 4. Misuraca, Garofalo.

All'emendamento 1.4031 sono soppressi i commi 49-bis, 49-ter, 70, 126-bis, 136-bis, 167-bis, 207-bis e 253-bis.

Conseguentemente, le risorse ivi previste sono destinate al fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.

0. 1. 4031. 31. Villarosa, Castelli, Sorial.

Sopprimere il capoverso 49-bis e 49-ter.

***0. 1. 4031. 70.** Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il capoverso 49-bis e 49-ter.

***0. 1. 4031. 23.** Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli.

Sopprimere il capoverso 49-bis e 49-ter.

***0. 1. 4031. 7.** Busto, Zolezzi, Terzoni, Segoni, De Rosa, Daga.

Sopprimere il comma 49-bis.

0. 1. 4031. 103. Guidesi, Borghesi.

Al nuovo comma 49-bis sostituire le parole: sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina *con le seguenti:* interruzione definitiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

0. 1. 4031. 53. Marcon, Boccadutri, Mellilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Al nuovo comma 49-bis sostituire le parole: sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina *con le seguenti:* revoca definitiva della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

0. 1. 4031. 51. Marcon, Boccadutri, Mellilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

All'emendamento 1.4031 al comma 49-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *la parola:* 200 mila *è sostituita dalla seguente:* 500 mila;

2) *alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo:* per interventi da destinare comunque, nel potenziare il sistema dei trasporti in Sicilia.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 161, le parole: 285 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 284.500 mila.

0. 1. 4031. 45. Prestigiacomò, Palese, Galati, Latronico, Milanato.

Al capoverso 49-bis, sopprimere le parole: per uno studio di fattibilità da redigere entro il termine perentorio del 30 settembre 2014.

0. 1. 4031. 46. Borghesi, Guidesi.

Sopprimere il comma 49-ter.

0. 1. 4031. 104. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 52-bis.

0. 1. 4031. 105. Guidesi, Borghesi.

Al comma 52-bis, primo periodo, dopo le parole: logistici settoriali *aggiungere le seguenti:* anche attraverso l'obbligo di utilizzare, per la gestione dei dati, un formato di tipo aperto, così come definito dalla lettera a), comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

0. 1. 4031. 22. Catalano, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli.

Sopprimere i commi 68-bis e 130-bis.

Conseguentemente alla Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – ART. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 7.000

0. 1. 4031. 21. Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, Currò, D'Incà.

Sopprimere il comma 68-bis.

0. 1. 4031. 106. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso 68-bis sopprimere le parole: nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi,.

0. 1. 4031. 72. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso 68-bis sopprimere le parole: nelle aree di produzione della Sicilia orientale.

0. 1. 4031. 71. Guidesi, Borghesi.

Al comma 68-bis dell'emendamento 1.4031 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: di produzione della Sicilia orientale con le seguenti: a vocazione agrumicola;

b) al primo periodo dopo la parola: agrumi aggiungere le seguenti: ad esclusione del reimpiego in processi di digestione anaerobica.

0. 1. 4031. 28. Lupo, Sorial, Castelli.

Dopo il comma 68-bis, aggiungere la seguente:

« 68-ter. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Capitanata e della Costiera Amalfitana, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi ».

0. 1. 4031. 15. Di Gioia, Michele Bordo, Mongiello.

All'emendamento, capoverso, sopprimere i commi 69-bis e 69-ter.

0. 1. 4031. 62. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 69-bis.

0. 1. 4031. 107. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento 1.4031 del relatore, al comma 69-bis, alinea, dopo le parole: Ripalta-Torre Calderina aggiungere le seguenti: e Capo Milazzo e sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera ee-quinquies), aggiungere la seguente: ee-sexies) Capo Milazzo e al

comma 69-ter, sostituire le parole: dell'area marina protetta con le seguenti: delle aree marine protette.

0. 1. 4031. 121. Currò, Prestigiacomo, Misuraca, Bratti.

Sopprimere il comma 69-ter.

0. 1. 4031. 108. Guidesi, Borghesi.

Al comma aggiuntivo 69-ter sopprimere il primo periodo, conseguentemente le parole: di euro 300mila per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono sostituite dalle seguenti: di euro 800 mila per l'anno 2014 e 1.300 mila per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 6. Terzoni, Zolezzi, Segoni, Busto, De Rosa, Daga.

Al capoverso comma 69-ter aggiungere infine i seguenti periodi: Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono incrementate rispettivamente di 1,5 milione di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1 comma 249 è ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2015.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, apportare in diminuzione le seguenti variazioni:

2015: – 1.000

2016: – 1.000

0. 1. 4031. 34. Latronico.

Al capoverso comma 69-ter aggiungere infine i seguenti periodi: Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilità finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

Conseguentemente, alla Tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare in diminuzione le seguenti variazioni:

2015: – 1.000

2016: – 1.000

0. 1. 4031. 35. Latronico.

Sopprimere il capoverso di modifica del comma 70.

0. 1. 4031. 5. Segoni, Zolezzi, Terzoni, Busto, De Rosa, Daga.

Sopprimere il comma 70-bis.

0. 1. 4031. 109. Guidesi, Borghesi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso comma 70-bis, dopo le parole:* per l'anno 2014 *aggiungere le seguenti:* di cui 10 milioni di euro da destinare alla Regione Basilicata per i gravi eventi alluvionali dell'anno 2013;

b) *al capoverso comma 70-ter, e 2016 aggiungere le seguenti:* di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata alla Regione Basilicata per i gravi eventi alluvionali dell'anno 2013,.

0. 1. 4031. 36. Latronico.

Apportare le seguenti modificazioni:

c) *al capoverso comma 70-bis, la cifra: 50 è sostituita dalla seguente: 25 ed aggiungere infine il seguente periodo:* Un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014 è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2013.;

d) *al capoverso comma 70-ter, le parole: finalità di cui al, sono sostituite dalle seguenti:* finalità di cui all'ultimo periodo del.

0. 1. 4031. 33. Latronico.

Al comma 70-bis le parole: 50 milioni di euro sono sostituite da: 80 milioni di Euro. Alla fine del comma 70-bis aggiungere le seguenti parole: e un importo pari a 30 milioni di euro è destinato ad interventi in conto capitale nelle zone della Regione Sardegna di cui al comma 70.

0. 1. 4031. 16. Di Gioia.

Al comma 70-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: il predetto importo è assegnato al Dipartimento della protezione civile e, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinato alle regioni interessate.

Al comma 70-bis dopo le parole: dall'anno 2009 aggiungere le seguenti: nonché

alla concessione di contributi fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili, anche per l'attività agricole.

Al comma 70-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I predetti importi sono assegnati al Dipartimento della protezione civile e, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinati alle regioni interessate.

0. 1. 4031. 13. Mariani, Cenni, Sani, Giacomelli, Dallai, Giulietti, Parrini.

Sopprimere il comma 70-ter.

0. 1. 4031. 110. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 118-bis.

0. 1. 4031. 111. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso 118-bis, sostituire le parole: 6.700 euro con le seguenti: 8.000 euro.

Conseguentemente, al comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 2 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 63. Fedriga, Pini, Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 121-bis.

0. 1. 4031. 112. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 126-bis.

* **0. 1. 4031. 27.** Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 126-bis.

* **0. 1. 4031. 113.** Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 126-bis.

Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

0. 1. 4031. 40. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

Sopprimere il comma 132-bis.

0. 1. 4031. 114. Guidesi, Borghesi.

Al comma 132-bis sopprimere le parole: anche in regime di deroga.

0. 1. 4031. 17. Ciprini, Bechis, Rostellato, Rizzetto, Cominardi, Tripiedi, Chimenti, Baldassarre, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 132-bis, aggiungere il seguente:

132-ter. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in pagamento alla data del 31 dicembre 2013, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia.

Conseguentemente, alla tabella A, appor-tare le seguenti variazioni:

2014: – 2.300;

2015: – 3.000;

2016: – 3.000.

0. 1. 4031. 2. Bobba.

Sopprimere il comma 123-bis.

0. 1. 4031. 115. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento, capoverso, sopprimere il comma 130-bis.

* **0. 1. 4031. 64.** Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 130-bis.

0. 1. 4031. 116. Guidesi, Borghesi.

Sostituire il comma 130-bis con il seguente:

130-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 58. Fratoianni, Pellegrino, Palazzotto, Costantino, Marcon, Melilla, Boccadutri, Pillozzi, Kronbichler.

Al comma 130-bis, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 300 mila euro.

0. 1. 4031. 48. Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore a 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 1 euro l'anno 2014.

0. 1. 4031. 11. Castelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio.

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità sono assegnati 3 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

0. 1. 4031. 12. Castelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio.

Sopprimere il comma 136-bis.

0. 1. 4031. 26. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Castelli, Sorial.

È soppresso il comma 136-bis.

Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazio-

nale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

0. 1. 4031. 39. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

Sopprimere il comma 139.

* **0. 1. 4031. 29.** Lupo, Sorial, Castelli.

Sopprimere le parole da: al comma 139 fino a: 10 milioni di euro.

* **0. 1. 4031. 117.** Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

139-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:

a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 139-ter;

b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;

c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

139-ter. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 139-bis.

0. 1. 4031. 30. Gagnarli, Sorial, Castelli.

Sopprimere il comma 145-bis.

* **0. 1. 4031. 25.** Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Castelli, Sorial.

Il capoverso comma 145-bis è soppresso.

* **0. 1. 4031. 61.** Marcon, Boccadutri, Mellilla.

Sopprimere il comma 145-bis.

* **0. 1. 4031. 118.** Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 145-ter.

0. 1. 4031. 119. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 145-quater.

0. 1. 4031. 73. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 146.

0. 1. 4031. 82. Guidesi, Borghesi.

Al comma 146 dopo le parole: deposito e utilizzo degli alimenti, aggiungere le seguenti: nonché registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.,

0. 1. 4031. 24. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 147.

0. 1. 4031. 83. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 148.

0. 1. 4031. 84. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 162-bis.

0. 1. 4031. 49. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 165-bis.

0. 1. 4031. 86. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 167-bis.

0. 1. 4031. 87. Guidesi, Borghesi.

Il comma 167-bis è sostituito dal seguente:

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere daranno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al

10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 43. Palese, Cicu, Giammanco.

Sostituire il nuovo comma 167-bis con il seguente:

167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ».

Conseguentemente al comma 290 sostituire le parole: « sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 » con con le seguenti: « sono ridotte di 170 milioni di euro annui per l'anno 2014, di 167 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

0. 1. 4031. 55. Marcon, Boccadutri, Mellilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Al comma 167-bis, sostituire: 35 milioni con 25 milioni.

Conseguentemente le risorse rese disponibili sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

0. 1. 4031. 42. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

Al comma 167-bis, sostituire: 35 milioni con 30 milioni.

Conseguentemente le risorse rese disponibili sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

0. 1. 4031. 38. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

Al nuovo comma 167-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone av-

viene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. In sede di prima applicazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spettante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

0. 1. 4031. 54. Marcon, Boccadutri, Mellilla, Quaranta, Nardi, Ragosta.

Sopprimere le parole da: al comma 174, dopo il terzo periodo, *fino a :* previste dal presente comma.

0. 1. 4031. 91. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento, capoverso 174, sostituire le parole: 2.000.000 *con le seguenti:* 1.750.

0. 1. 4031. 65. Guidesi, Borghesi.

Al comma 174, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014, la Presi-

denza del Consiglio può utilizzare in contingente di personale, nel numero massimo di 10 unità, tra quello che attualmente presta opera presso il dipartimento per le politiche europee.

0. 1. 4031. 10. Castelli, D'Ambrosio, Nuti, Dadone.

Sopprimere il comma 178-bis.

0. 1. 4031. 88. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 178-ter.

0. 1. 4031. 89. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 178-quater.

0. 1. 4031. 90. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 178-quinquies.

0. 1. 4031. 92. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 178-sexies.

0. 1. 4031. 93. Guidesi, Borghesi.

Dopo 178-sexies aggiungere i seguenti:

178-septies. A decorrere dal 1° aprile 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 la misura del prelievo erariale unico è determinata nel 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, ferme restando le modalità di trattenuta e versamento del prelievo previste dalla legislazione vigente.

178-opties. A decorrere dal 1° aprile 2014, per gli apparecchi di cui all'articolo 1110, comma 6, lettera *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la percentuale destinata alle vincite (*pay-out*) è fissata in misura non inferiore all'84 per cento.

178-decies. In attesa del prossimo processo di riordino della disciplina in ma-

teria di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e allo scopo di assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, dotate di concessione, offrono servizi di gioco pubblico per conto dello Stato ed imprese che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguiranno, offrono comunque servizi di gioco in Italia, per conto proprio o di soggetti terzi, anche esteri, nonché in considerazione del fatto che, in questo secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, dovuta dal titolare di ciascun negozio operante sul territorio nazionale ovvero di altro suo punto di raccolta collegatovi telematicamente, è applicata su un imponibile medio forfettario di raccolta, nonché con un'aliquota stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di giugno 2014, sulla base di elementi idonei a concorrere alla relativa determinazione forniti dai competenti uffici preposti all'accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con il Corpo della Guardia di Finanza, salvo che le medesime imprese non abbiano nel frattempo ricevuto atti di accertamento fiscale adottati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il soggetto passivo che omette in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell'imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al trenta per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. Con il predetto decreto sono altresì stabilite le ulteriori occorrenti disposizioni di attuazione del presente comma, inclusa la definizione della data di versamento annuale dell'imposta.

0. 1. 4031. 3. Ginato.

Sopprimere il comma 181-bis.

0. 1. 4031. 94. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 193-bis.

0. 1. 4031. 95. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 204-bis.

0. 1. 4031. 96. Guidesi, Borghesi.

Concludere l'ultimo capoverso dopo la parola: Disposizione, cassando le parole successive.

0. 1. 4031. 8. Giacomelli, Biffoni.

È soppresso il comma 207-bis.

È soppresso il comma 253-bis.

Conseguentemente le risorse ivi previste sono destinate alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza.

0. 1. 4031. 41. Sorial, Cariello, Castelli, Caso.

Sopprimere il comma 207-bis.

0. 1. 4031. 97. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 357-bis.

0. 1. 4031. 98. Guidesi, Borghesi.

Il comma 357-bis è sostituito dal seguente:

357-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo di cui al comma 357 è destinata a garantire spazi

finanziari dei comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministero dell'economia di intesa con la conferenza Stato Città ed autonomie locali da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito il rispetto dei predetti spazi fra i singoli comuni.

0. 1. 4031. 1. Scanu.

Al capoverso All'allegato 4, aggiungere in fine:

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico con riferimento al Contratto di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane Spa per il triennio 2012-2014 assicura l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla notifica del contratto alla Commissione Europea che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 luglio 2014. Entro il medesimo termine deve essere presentato lo schema di contratto per il triennio 2015-2017, che deve essere approvato entro il 31 dicembre 2014 e deve prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione dei servizi al fine di consentire una graduale riduzione degli oneri del contratto e una modifica dei servizi in relazione all'evoluzione del mercato.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la riduzione dell'onere derivante dalla fornitura del servizio postale universale, all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n.261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole « 5 giorni a settimana » inserire le seguenti: « , salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ogni circostanza eccezionale ovvero ogni deroga concessa dall'Autorità di regolamentazione ai sensi del presente comma è comunicata alla Commissione europea ».

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di contenere l'onere per la fornitura del servizio postale universale, è autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un piano di attuazione progressiva concordato tra il fornitore del servizio universale ed il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolamentazione del settore postale, la fornitura a giorni alterni in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica in ambiti territoriali con una densità Inferiore a 200 abitanti/kmq e comunque fino ad un massimo di un quarto della popolazione nazionale.

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

7-bis. Salvo quanto stabilito dal comma 7, ai fini del contenimento dei costi del servizio universale, nel contratto di programma di cui al comma 12 possono essere previsti, in presenza di situazioni di strutturale squilibrio economico, sentita l'Autorità di Regolamentazione del settore postale, interventi di riduzione della frequenza settimanale di raccolta e recapito.

0. 1. 4031. 14. Bruno Bossio.

Sopprimere il comma 253-bis.

0. 1. 4031. 74. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento, capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le 358 censite bande musicali della Lombardia.

0. 1. 4031. 66. Guidesi, Borghesi.

All'emendamento, capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le 71 censite bande musicali del Friuli Venezia Giulia.

0. 1. 4031. 67. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

All'emendamento, capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le 172 censite bande musicali del Piemonte.

0. 1. 4031. 68. Allasia, Guidesi, Borghesi.

Al capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutti i gruppi folkloristici rappresentativi dell'identità culturale del territorio.

0. 1. 4031. 99. Guidesi, Borghesi, Fedriga.

Al capoverso 253-bis, dopo le parole: San Carlo di Napoli inserire le seguenti: ed a tutte le orchestre e teatri lirici del Nord Italia.

0. 1. 4031. 100. Guidesi, Borghesi, Fedriga.

Sopprimere il comma 282-bis.

0. 1. 4031. 79. Guidesi, Borghesi.

Al capoverso, sopprimere il comma 317-bis.

0. 1. 4031. 101. Fedriga, Guidesi, Borghesi.

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica delle idoneità, sono inquadrati » sono sostituite dalle seguenti: « di verifica dell'idoneità, sono inquadrati rispetto alla dotazione organica dell'ente ».

0. 1. 4031. 37. Bechis, Rizzetto, Ciprini, Dadone, D'Ambrosio.

Al comma 391-bis sopprimere le parole: se il cliente è soggetto diverso da persona fisica,.

0. 1. 4031. 18. Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Villarosa, Alberti, Pesco, Sorial, Castelli.

Sopprimere 11 comma 421-bis.

0. 1. 4031. 80. Guidesi, Borghesi.

Sopprimere il comma 421-ter.

0. 1. 4031. 81. Guidesi, Borghesi.

Al comma 421-quater eliminare dalle parole: a cui fino a dilazione.

0. 1. 4031. 52. Ruocco, Pesco.

Al comma 310, sopprimere le parole da: possono fino alle seguenti: forze armate.

0. 1. 4031. 120. Censore, Bruno Bossio.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione Europea, lo Stato italiano attiva le procedure previste dal comma 2, terzo capoverso, dell'articolo 108 del Trattato per il Funzionamento

dell'Unione Europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi, il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di duecento euro per lavoratore, il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 17.

al comma 25, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.

dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

33-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo econo-

mico un Fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo *software* e *hardware* e alla ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.

33-ter. Le risorse del Fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma *33-bis* che in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici. Università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive del MISE volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

a) ricerca e sviluppo *software* e *hardware*;

b) condivisione ed utilizzo in maniera comunitaria di documentazione;

e) creazione di comunità *on-line* e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;

d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;

e) creazione di nuove realtà industriali;

f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;

g) condivisione di esperienze con il territorio;

h) sostegno per l'applicazione delle idee;

i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei *makers*.

33-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità dell'applicazione dei commi *33-bis* e *33-ter*.

Dopo il comma 47, aggiungere il seguente:

47-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:

39-bis. Al fine favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali fra gli insediamenti nell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta trasportistica, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014, per uno studio di fattibilità da redigere entro il termine perentorio del 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzare, sono versate all'entrata di bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

49-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di cui al precedente comma.

Dopo il comma 52, inserire i seguenti:

52-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: « Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di

trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 234, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* della legge 24 marzo 2012 n. 7, di 4 milioni di euro per il 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:

68-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi.

Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti:

69-bis. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, presenti nella zona di Grotte di Ripalta-Torre Calderina, all'articolo 36, comma 1, della legge 6

dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-quater*) è aggiunta la seguente:

ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;

69-ter. Al fine di garantire la più rapida istituzione dell'area marina protetta di cui al comma *69-bis* è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al fine di garantire l'istituzione di aree marine protette di cui al comma 1, lettere *h* e *p*), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è incrementata di euro 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è incrementata di euro 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per l'istituzione di nuove aree marine protette, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite.

Al comma 70, all'ultimo periodo, sostituire le parole da: sono utilizzate fino alla fine del periodo con le seguenti: possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71, ad esclusione dei fondi di provenienza dal bilancio della Regione Sardegna.

Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:

70-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari

a 50 milioni di euro per l'anno 2014, è destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

70-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *70-bis*, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020, del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

118-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

121-bis. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013 di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della giustizia può autorizzare l'utilizzo dei locali della già soppressa sezione distaccata di Olbia per la trattazione del contenzioso civile e penale.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

126-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL ONLUS, nella misura di euro 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Dopo il comma 132 con il seguente:

132-*bis*. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro nel 2014, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali può essere annoverata ai fini del finanziamento statale anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenuti da programmi formativi specifici.

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

123-*bis*. All'articolo 9, comma 3-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, in continuità con quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 marzo 2013. ».

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

130-*bis*. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o superiore alle 3.000 unità, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

136-*bis*. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'istituto Gasslini di Genova.

Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:

145-*bis*. I commi 89, 90, 91, 92, 92-*bis*, 92-*ter*, 92-*quater* e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica, sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

145-*ter*. All'articolo 2, comma 67-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stabilita allo 0.30 per cento ».

145-*quater*. All'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera h), dopo le parole: « da parte del Ministero dell'economia e delle finanze » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi del comma 3 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa Italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1.

Sostituire i commi da 146 a 150 con i seguenti:

146. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'ar-

ticolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i predetti operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) n. 852/2004 validati da parte del Ministero della salute.

147. Le disposizioni di cui al comma 146 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

148. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa » sono soppresse.

149. Dall'attuazione dei commi 146, 147 e 148 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

162-*bis*. Per le finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente;

165-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:

165-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. È incrementato nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

167-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva totale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio.

Al comma 174, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per lo svolgimento delle attività di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri euro 2.000.000. Per lo svolgimento di tali attività si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma.

Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:

178-bis. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

178-ter. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 178-bis.

178-quater. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

178-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 178-ter e 178-quater non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

178-sexies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47.5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed è ridotto di 20 milioni per l'anno 2015.

Dopo il comma 181 inserire il seguente:

181-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le suddette permutate riguardanti

nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello di cui sopra, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.

193-bis. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Dopo il 204, aggiungere il seguente:

204-bis. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356 alle reti e ai consorzi di imprese utilizzatori a fini industriali di gas ed energia, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 317 del 1991, nonché ai sensi delle normative regionali attualmente vigenti, così da considerarli utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione e la misura dell'agevolazione.

Dopo il comma 207, inserire il seguente:

207-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra « I Virtuosi Italiani » di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 15 milioni. Al terzo periodo, le parole: tale ultima quota

sono sostituite dalle seguenti: una quota pari a 7.5 milioni di euro del predetto importo.

Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:

357-bis. Una quota, pari a 15 milioni di euro dell'importo complessivo di 1.000 milioni di euro di cui al comma 357 è destinato a garantire spazi finanziari alla regione Sardegna al fine sostenere le spese connesse agli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013. La regione utilizza gli spazi finanziari di cui al primo periodo, in via prioritaria, con le modalità previste per il patto verticale in favore degli enti locali colpiti dai predetti eventi calamitosi.

All'allegato 4, voce: legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 53, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

2014 – 15.000.

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

253-bis. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli È destinata la somma di I milione di euro per il 2014.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000.

Dopo il comma 282, aggiungere il seguente:

282-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, *le parole:* da espletare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente, di verifica dell'idoneità, sono inquadrate *sono sostituite dalle seguenti:* di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrate, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze.

Dopo il comma 391, aggiungere il seguente:

391-bis. L'imposta di cui al sesto periodo della nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, a decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, è dovuta nella misura massima di 14.000.

Dopo il comma 421, aggiungere i seguenti:

421-bis. All'articolo 23, comma 12-otties, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, *le parole:* fino al 1° dicembre 2012, *sono sostituite dalle seguenti:* fino al 1° dicembre 2014.

421-ter. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma i devono essere versati entro la prima scadenza utile successiva al 2 dicembre 2014, in unica soluzione maggiorato degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 2 dicembre 2014, fino alla data di versamento.

421-quater. È possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

421-quinques. Le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai con-

tribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative ai tributi sospesi di cui al comma 1 sono inefficaci.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: – 500;

2016: – 1.500.

Alla Tabella C. Missione: L'Italia in Europa e nel mondo (1), programma: Cooperazione allo sviluppo (2), voce Ministero degli affari esteri, legge n. 49 del 26/2/1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 10.000.

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – ART. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 2.000

Alla Tabella C, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività, culturali e paesaggistici, programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 1.000.

1. 4031. Il Relatore.

INDICE GENERALE**GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

Richieste di integrazione della composizione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, secondo periodo, del Regolamento	3
Seguito dell'esame dello schema di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento	7
<i>ERRATA CORRIGE</i>	20

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variatione nella composizione della Giunta	21
Sul conflitto d'attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 262 del 2013	21
Sull'ordine dei lavori	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
AVVERTENZA	23

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Atto n. 39 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	24
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	27

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 902 Bordo e C. 948 Catania, in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del suolo, dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU)	31
Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 902 Bordo e C. 948 Catania, in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del suolo, dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)	31

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	32
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. C. 1843 Fioroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61 (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (<i>Esame e rinvio</i>)	44
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 67 (<i>Esame e rinvio</i>)	49
AVVERTENZA	50

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	53
ALLEGATO (<i>Proposta di testo unificato</i>)	56
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'AGENDA POST-2015, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Padre Alessandro Zanotelli, direttore della rivista italiana dei missionari comboniani dedicata al continente africano e agli africani nel mondo, Nigrizia	58
---	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	58
---	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013: seguito esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	62
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate. Atto n. 32.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Atto n. 33 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	64

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	225
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	270
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	224
ERRATA CORRIGE	224

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	65
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. Atto n. 60 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	73
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01725 Ginato: Riorganizzazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nella regione Veneto	81
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	83
5-01726 Zanetti e Sottanelli: Risposta ad un atto di sindacato ispettivo concernente nomine di dirigenti presso l'Agenzia delle entrate	81
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	85

5-01728 Pesco: Iniziative nei confronti delle banche che hanno commesso irregolarità nella determinazione di taluni tassi interbancari	82
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	87

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 42 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).	89
Proposte di nomina del generale Giovanni Nistri a direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei e del programma straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nonché del dottor Fabrizio Magani a vice direttore vicario. Nomine nn. 18 e 19 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).	94

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Esame e rinvio)	100
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In merito alla missione svolta a Vilnius il 24 e il 25 novembre 2013	110
ALLEGATO (Relazione)	111

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame della risoluzione 7-00036 Daga e 7-00149 Manfredi in materia di gestione del servizio idrico, di rappresentanti di Federutility	110
AVVERTENZA	110

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio (Svolgimento e conclusione)	114
AVVERTENZA	114

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.	
Audizione di rappresentanti di Anev e Snam (Svolgimento e conclusione)	115

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01723 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali delle sedi Electrolux in Italia	116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	119
5-01724 Bellanova: Sulle conseguenze di comunicazioni inviate dall'INPS a numerosi pensionati salentini	117
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	120

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 118

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Michele Tiraboschi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro » 118

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 122

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 126

ALLEGATO (Relazione approvata dalla Commissione) 127

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 126

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio*) 128

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 129

ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base) 134

Disposizioni per il settore agromeccanico. C. 437 Mongiello, C. 527 Carra e C. 1398 Catanoso (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1398*) 129

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1399*) .. 129

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1314 e C. 1546*) 129

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 136/2013, disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 130

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	139
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	149
DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	150

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/1/UE di modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini. Atto n. 49 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	154
Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno <i>status</i> uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto n. 47 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Atto n. 61	161

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Angelino Alfano, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	164
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione dei rappresentanti della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico s.p.a. e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	165
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	166
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	167
Audizione di rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167
Audizione di rappresentanti di ENS-Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi <i>Onlus</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	168
Audizione di rappresentanti di ANICA-Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	168
Audizione di rappresentanti di Appello donne e media <i>Onlus</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ambasciatore Giampiero Massolo	170
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2013	170

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Audizione del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Natale Forlani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	171
Deliberazione di un'indagine conoscitiva sui Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza (<i>Deliberazione</i>)	171
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	173

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 16,20

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0001440